RACCOLTA

DI

REALI DECRETI, SOVRANI RESCRITTI, MINISTERIALI, ISTRUZIONI ED ORDINANZE

PER LO STABILIMENTO E SERVIZIO

DEL

BANCO DELLE DUE SICILIE

E SUE OPERE

DI PEGNORAZIONE E CASSA DI SCONTO

NAPOLI

Presso Raffaele Raimondi

TIPOGRAFO DEL BANCO DELLE DUE SICILIE

1843

Decreto per restituirsi al Banco l'amministrazione delle sue rendite, rimanendo alla Cassa di Ammortizzazione il solo incarico della vendita de' beni.

Capodimonte 1° ottobre 1816.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec.

Crediamo più conducente al buon servizio del Pubblico, ed alla santità dei depositi del nostro Banco delle due Sicilie di restituirgli l'amministrazione dei suoi beni patrimoniali, la di cui proprietà servir dee di garanzia ai depositarî, e le rendite che ne ritraggono, esser debbono impiegate al mantenimento dei suoi uffiziali, ed alle spese di sua amministrazione. In conseguenza

Sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

Art. 1.°

Le disposizioni del decreto degli 11 di febbraio 1813, colle quali fu affidata alla Cassa di Ammortizzazione l'amministrazione dei beni e rendite di proprietà del Banco delle due Sicilie, sono rivocate.

2° La Reggenza del Banco a contare dal dì primo di settembre di questo anno, riprenderà l'amministrazione di tutt'i beni fondi ed effetti, che si trovano tuttavia esistenti e che furono assegnati al Banco per sua dotazione col decreto dei 20 di novembre 1809 secondo gl'inventari che le furon fatti dai 3 di aprile fino a 28 di luglio dell'anno 1813. Un particolar regolamento fisserà il modo e la forma di quest'amministrazione.

3° La Cassa di Ammortizzazione, dopo d'aver pagato le spese occorrenti pel mantenimento del Banco fino a tutto agosto, passerà nello stesso tempo alla Reggenza l'importo delle rendite esatte dal detto dì primo settembre sino al giorno della consegna; tutt'i boni, le obbliganze e le cambiali per residuo di prezzo delle alienazioni dei beni del Banco, e l'importo di detti boni, obbliganze e cambiali incassato dal detto dì primo di settembre, come ancora i valori che rimangono di quelli, che furon passati per disposizione Ministeriale dei 29 di ottobre 1814, e secondo l'inventario, che ne fu formato ai 17 di dicembre 1814.

4° La Cassa di Ammortizzazione nel corso di un mese formerà un bilancio generale di tutte le somme pervenute dalle rendite, ed alienazioni dei beni del Banco e dei valori contenuti nel Portafoglio, che siano stati esatti o trasferiti ad altri, come pure dei versamenti fatti al Banco, sia pel suo mantenimento sia per qualunque altra ragione. Questo bilancio formerà poi parte del conto generale della Cassa anzidetta.

5° A tenore dei risultati, che darà il bilancio suddetto, ci riserbiamo di provvedere ai mezzi di sussistenza, che forse bisogneranno pel mantenimento del Banco, ed alla quietanza scambievole di queste due Amministrazioni.

6° Non ostante le suddette disposizioni, la Cassa di Ammortizzazione continuerà ad essere incaricata, a tenore del nostro decreto dei 28 di maggio corrente anno, delle alienazioni dei beni-fondi del Banco, di qualunque natura essi si siano, e della reluizione dei suoi capitali, trasferendo volta per volta al medesimo le iscrizioni di rendita sul Gran Libro, che riceverà in soddisfazione dei capitali corrispondenti ai fondi suddetti.

7° Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione, ed il Reggente del Banco delle due Sicilie, si porranno di accordo sulla consegna di tutte le scritture e sul ritorno degl' impiegati, che dal Banco passarono alla Cassa, allorchè questa s' incaricò dell' amministrazione dei beni.

8° Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Tommaso di Somma.

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze
De' Medici.

Decreto del 12 dicembre 1816 per la istituzione delle due Casse di Corte e dei Particolari sotto la denominazione di Banco delle due Sicilie.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando che fin dall' anno 1803 desiderammo di dare una organizzazione diffinitiva ai Banchi di questa Capitale, onde di nostro ordine da una deputazione di creditori apodissarî fu formato un piano che Noi approvammo in dicembre dell' anno 1805, che per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione;

Considerando che in tutto il tempo dell' occupazione militare, molte e gravissime novità sieno avvenute di soppressione e ristabilimento di quest' antica ed utilissima istituzione nazionale, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta;

E volendo Noi riordinarla;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1.°

Tutte le leggi e decreti emanati nel tempo della militare occupazione riguardanti i Banchi di questa capitale e specialmente la legge dei 6 di dicembre 1808, ed i decreti dei 20 di novembre 1809, dei 18 di novembre 1810 ed 11 di febbraio 1813, sono e rimangono rivocati, a contare dal dì primo gennaio dell'anno 1817.

2° Vi saranno d'allora innanzi due Banchi distinti e separati collo stesso nome di Banco delle due Sicilie; uno pel servizio della tesoreria generale, di tutte le amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del Corpo Municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi ed alle polizze notate-fedi di CASSA DI CORTE; e l'altro pel servizio di tutti i particolari della capitale e del regno e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di CASSA DEI PRIVATI (*).

(*) Con altro Real Decreto del 23 agosto 1824 fu poi istallato il Banco denominato Cassa Soccorsale nel locale dell'antico Banco Spirito Santo in Napoli (*N. 28*); e per effetto del Real Decreto del 7 aprile 1843 altri due Banchi dovranno istallarsi, uno cioè nella Città di Palermo, e l'altro nella Città di Messina (*N. 54*).

3° Saranno ambidue questi Banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dall'antica, rappresentanti l'effettivo numerario, e che in tutte le nostre casse della capitale e del regno saranno ricevute come moneta contante.

TITOLO I.

Del Banco delle due Sicilie. Cassa di Corte.

4° La Cassa di Corte continuerà a tener due conti separati, uno di rame e l' altro di argento, con mettere espressamente nell' epigrafe delle fedi e nel bollo delle polizze le parole *Rame*, *Argento*: e ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenterà, senzachè sia mai permesso pagare una carta indicante rame, in argento, o al contrario (*).

5° La Cassa di Corte sarà stabilita nel locale dell' abolito Banco di San Giacomo, ove sarà fissata ancora l'officina della nostra Real Tesoreria. Sarà in libertà di tutti i particolari di potersene anche servire depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate o con notate-fedi, per

(*) Col Real Decreto degli 8 marzo 1832 si è ordinato tenersi anche il conto delle monete di oro (*N. 39*).

farne pagamenti. Riceverà come moneta effettiva le carte della Cassa dei privati, sotto la risponsabilità dei cassieri e pandettari, per la loro legittimità e libero corso, coll'obbligo però di riscontrarle fra le 24 ore con quella Cassa a cui originariamente appartengono; onde i conti apodissari dei due Banchi restino sempre distinti e separati.

6° La Cassa di Corte sarà direttamente sotto gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della nostra Real Tesoreria: e gli ordini manifestati con sue lettere ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte avrà la sua dotazione distinta e separata; ed avrà ipotecati per cautela dei suoi creditori tutti i beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del tavoliere di Puglia, da cui resterà perpetuamente garentita la carta che rappresenta il suo numerario.

7° A misura dei mezzi che la Cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di denaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animare sempre più il commercio, ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle

Finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni dei particolari, senza alcun rischio dei fondi del Banco.

TITOLO II.

Del Banco delle due Sicilie. Cassa dei Privati.

8° La Cassa dei privati, quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, non potrà però servire ad alcuna delle operazioni della Real Tesoreria. Essa per sua propria instituzione farà il servizio di tutt' i particolari della Capitale e del Regno e delle particolari amministrazioni. Non potrà essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla Cassa di Corte, se non sia debitrice per effetto della *riscontrata* mentovata nell'art. 5°, onde i conti apodissarî dell' una non possono restar mai confusi coi conti dell' altra. La medesima avrà un solo conto in argento, nè potrà ricevere depositi in rame, nè dar fuori carta che lo rappresenti (*).

(*) Col Sovrano Rescritto del 6 giugno 1832, 1° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, n.° 1212, fu stabilita anche ivi una Cassa di rame, e quindi autorizzata ad emettere fedi di credito di simil moneta.

9° La Cassa dei privati resterà stabilita nel locale dell' antico Banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più presto che sarà possibile, se ne aprirà un' altra nel locale dell'antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza dei depositi e le circostanze del commercio lo richiederanno (*).

10° La dotazione della Cassa dei privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutti i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali, che per esecuzione del decreto del primo di ottobre sono stati restituiti all' amministrazione della Reggenza del Banco dalla Direzione della Cassa di ammortizzazione; riserbandoci di aumentarli a tenore del disposto nell' art. 5° del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento fisserà definitivamente il metodo dell' amministrazione e dell' impiego delle rendite e capitali di detti fondi.

11° A misura dei mezzi, che alla Cassa dei privati porgerà non solo il fondo dei capitali della propria dote, che l'eccessivo ristagno della moneta depositata, continuerà

(*) Nel locale dell' antico Banco S. Eligio non fu aperta la Cassa de' Privati, ma in vece una Cassa Soccorsale a quella di Corte fu istallata per effetto del Real Decreto del 23 agosto 1824 nel locale dell' abolito Banco dello Spirito Santo (*N. 28.*).

l'opera dei pegni sulle materie di oro, argento e gioie; e subitochè si potrà aprire l'altra cassa nel locale del Banco di S. Eligio, si farà la stessa opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere ai bisogni di tutt' i ceti (*). Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze darà la norma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli è da Noi epressamente vietato.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

12° La direzione dell' interna polizia di ciascuna Cassa e delle sue officine, tanto del Banco di Corte, quanto di quelle dei privati, sarà affidata a tre probi e conosciuti proprietarî nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, dei quali uno sarà

(*) Un' opera dei pegni di ferro, rame, panni, telerie, mussolina e stoffe di seta fu istallata per effetto dell' articolo 7.° del Real Decreto del 29 novembre 1819 nel locale della Cassa dei Privati, e le istruzioni furono approvate col Sovrano Rescritto del 13 maggio 1820 (*N. 21*). In seguito altra pegnorazione di metalli preziosi si stabilì nel locale dell' antico Banco dello Spirito Santo per effetto del Real Decreto del 23 agosto 1824 (*N. 28*).

da Noi designato per Presidente e gli altri due per Governatori. Tutte le Casse saranno sopravvegliate da una Reggenza centrale, alla quale sarà ancora affidata l' amministrazione delle proprietà e fondi del Banco. Questa sarà composta da un Reggente da Noi nominato e dai Presidenti delle due Casse.

Un regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze determinerà le attribuzioni di tutti questi funzionarî, la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Un altro regolamento fisserà i principali obblighi degl' impiegati nel servizio giornaliero del Banco.

13° Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate-fedi originali, non solo continueranno ad essere esenti dai diritti di bollo e registro, ma per accrescerne sempreppiù la circolazione, e repristinarle nel loro antico credito, serviranno di prova della numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova e produrranno quell'effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco ed assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a registro le

citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di Banco e che sieno allegate alle medesime prima di passarsi al Banco, per ritirarne il danaro con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimenti soggette al registro fisso le così dette partite di Banco o sieno copie estratte dalle fedi o polizze (*), delle quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti.

14° I nostri Segretarî di Stato, per le parti che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Caserta 12 dicembre 1816.

Firmato — FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
TOMMASO DI SOMMA.

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze
DE' MEDICI.

Pubblicato in Napoli nel dì 18 di dicembre 1816.

(*) Queste copie si rilasciano in carta bollata di grana sei a termini del Sovrano Rescritto del 6 giugno 1818 (*N. 9*).

Decreto relativo alle polizze disperse.

Napoli li 10 febbraio 1817.

FERDINANDO I.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

ART. 1°

Le pleggerie delle polizze o fedi di credito disperse non saranno più prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla Reggenza del Banco delle due Sicilie secondo le istruzioni che ne darà il nostro Ministro delle Finanze.

2° Qualunque Legge, Decreto o Ministeriale disposizione in contrario resta rivocata.

3° Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato — MARCHESE DI CIRCELLO.

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze — DE' MEDICI.

ISTRUZIONI

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Per la esecuzione del Decreto dei 10 febbraio 1817 circa le pleggerie delle polizze, fedi di credito, o cartelle dei pegni disperse.

ART. 1.°

Disperdendosi una fede di credito per la quale il Banco conosce il solo intestatario del danaio, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal Banco della esistenza della somma, mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di ducati 10, e di grana 60 da duc. 10. 01 in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, coll'obbligo solidale o di qualche impiegato con soldo in pubblica Amministrazione, o di un qualche probo e conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla Reggenza, di cavare il Banco indenne ed illeso nel caso, che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale (*). Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa e ne domandi la liberazione, si esiggerà ancora il consenso dell'intestatario.

(*) La formola dell'obbligo è stabilita con ordinanza del Reggente del 30 giugno 1841 (*N. 51*).

2° Se si disperderà una polizza notata fede, per la quale il Banco ha notizia dell' intestatario non solo, ma benanche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggerie, sarà sempre necessario di avere i consensi di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre le pleggerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si riceverà l' obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di dieci anni, elassi i quali s' intenderà sciolta e cassata di fatto (*).

3° Per assicurarsi se venga a presentarsi al Banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata (**), non saranno liberate, se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati 50, e dopo un mese le somme maggiori.

Napoli li 10 febbraio 1817.

Viste ed approvate

Il Ministro delle Finanze — De' Medici.

(*) La iscrizione ipotecaria deve sussistere per anni trenta, giusta la ministeriale del 18 giugno 1842 (*N. 53*).

(**) Il sequestro è vietato a termini del Real Decreto del 6 ottobre 1817 (*N. 6*).

Ministeriale delle Finanze, con cui si rimettono approvati da S. M. i Regolamenti del Banco.

Napoli 26 febbraio 1817.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO
DELLE FINANZE

AL SIGNOR

REGGENTE DEL BANCO DELLE DUE SICILIE

Signor Reggente

In esecuzione degli articoli 7°, 10° e 12° del Real decreto de' 12 di dicembre 1816, dietro mia proposizione, si è la M. S. degnata di approvare i regolamenti definitivi riguardanti le operazioni dello sconto delle cambiali, della pignorazione degli oggetti preziosi, e dell' amministrazione ed impiego delle rendite del Banco, come ancora le attribuzioni della Reggenza, e del Governo del medesimo e delle sue Casse; e finalmente i doveri inerenti a tutti gl' impieghi, che lo compongono.

Io spero, che mediante la vostra indefessa e vigilante cura, non che di quella di tutti gl' Individui, che la Reggenza ed il Governo dei Banchi compongouo, dando a questi regolamenti fissi ed uniformi la dovuta ed esatta ese-

cuzione, tolto di mezzo quel complesso di appuntamenti ed ordinanze, che in varie epoche formate, rendevano le operazioni del Banco sempre incerte e vacillanti, vogliasi dare al Governo ed al pubblico quella tranquillità, che un' opera così interessante richiede, ed ispirare maggior fiducia ai creditori apodissari pei fondi che nel Banco vanno a depositare.

E perchè gl' impiegati ancora della Reggenza e delle Casse del Banco possano con maggiore energia ed esattezza eseguire le varie incombenze loro affidate, vuole il Re, che i soldi stabiliti per le diverse cariche sieno loro pagati netti di ogni altra ritenuta, oltre quella del 2 e 1/2 per 100 pel monte delle vedove e dei ritirati. Contemporaneamente si è la M. S. degnata di fissare un fondo di gratificazioni da distribuirsi nelle somme, proporzioni ed epoche indicate nella determinazione trascritta in piè dell'annesso notamento.

In esecuzione adunque delle suddette Sovrane disposizioni, ho l' onore di acchiudervi, signor Reggente, da me vistate

1° Le istruzioni e regolamenti di sopra indicati, incaricandovi di farle imprimere per le stampe e d' inviarmene una quantità di esemplari;

2° Lo stato discusso degl' introiti ed esiti;

3° Finalmente il notamento delle cariche e dei soldi degl' impiegati.

Con ciò restando deffinito il Piano organico del Banco delle due Sicilie, vi autorizzo a dargli esecuzione come fusse stato approvato dal primo dello scorso mese di gennaio, intendendosi in questo comprese tutte le autorizzazioni provvisorie, che vi ho precedentemente comunicate.

Gradite, signor Reggente, gli attestati della mia distinta considerazione.

Firmato — De' Medici.

REGOLAMENTO ORGANICO

DEL

GOVERNO DEI BANCHI E DELLA REGGENZA

Art. 1.

Il Governo di ciaschedun Banco composto, com'è prescritto nell' articolo 12° del Real Decreto de' 12 dicembre 1816, da un Presidente e da due Governatori invigilerà giornalmente sull' andamento di tutte le officine del Banco, ed individualmente sull' adempimento de' doveri di ciascuno Uffiziale. A questo effetto uno almeno degl'individui del Governo, compreso il Presidente, dovrà essere risponsabile di assistere personalmente nel locale del Banco in ogni giorno di negoziazione, potendosi dividere fra loro il lavoro per settimane, o in altro modo che ad essi riesca più comodo, purchè non manchi mai la presenza di uno di loro. Il Governatore sentirà le querele de' particolari, e risolverà momentaneamente tutte le questioni, facendo subito eseguire tutto ciò che possa condurre al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio, e tutti gli uffiziali dovranno senza replica ubbidirlo. Ordinerà la verifica dell' esistenza delle somme per le polizze disperse. Una volta in ogni settimana si

uniranno, a loro arbitrio, tutti tre per conferire su i disordini che si fossero introdotti, o sul miglioramento che si potesse dare al servizio, e per risolvere il conveniente. Allorchè si trattasse di novità di momento le proporranno alla Reggenza per l'organo del Presidente.

2.° Ogni Governatore di servizio nella giornata avrà la facoltà di sospendere, o di soldo, o di servizio, o dell' uno e dell' altro, qualunque individuo di tutte le officine del Banco, e nella giornata di unione ne farà partecipi i suoi Colleghi, qualora colla sua prudenza non creda fralle 24 ore riabilitare il sospeso. Le multe di puntatura ne' soldi, come le gratificazioni, si proporranno nelle riunioni settimanali per farsi presenti alla Reggenza, la quale le risolverà definitivamente, e ne ordinerà l'esecuzione (*).

3.° Ogni Capo di officio al fine del travaglio della giornata farà un rapporto delle mancanze degli Uffiziali, e di ogni novità che sia accaduta nella sua sfficina, e lo consegnerà nella Razionalia del Banco, ove se ne formerà un plico, che si farà pervenire al Presidente, unitamente alla

---

(*) Qualora agl' Impiegati addetti alla ricezione dei fondi, che giungono al Banco per mezzo del procaccio, sorgesse dubbio sulla integrità dei suggelli e sullo stato delle casse, od il peso non corrispondesse a quello enunciato nel processo verbale d' invio, il Governatore di servizio deve assistere all' apertura delle casse, e fare quanto altro prescrive il Regolamento approvato da S. M. il 27 ottobre 1817 *(N. 7)*.

resta delle Casse in ogni sera. Le reste saranno parimenti inviate in ogni sera al Ministro delle Finanze, ed al Reggente.

4° Il Governo colla sua prudenza risolverà quando convenga immettere o estrarre moneta dal Tesoro, e quando converrà fare delle improvvise contate di Cassa, e l'eseguirà.

5° Allorchè si trattasse di finale destituzione, o di giubilazione, o di passaggio di Uffiziale per morte, o di permuta da Banco a Banco, si discuterà dal Governo riunito, e se ne porterà il risultato alla Reggenza, la quale risolverà definitivamente, ed eseguirà il risoluto.

6° La durata dell' impiego del Presidente, e de' Governatori sarà di tre anni, e potranno essere confermati. L' annuale gratificazione sarà pe' Presidenti di ducati 480, e pei Governatori di ducati 240, netti di ogni ritenzione, che saranno pagati per una mettà a Pasqua, e per l'altra a Natale (*).

(*) Attualmente la nomina dei Presidenti e dei Governatori non à limitazione di tempo, e la loro gratificazione ossia onorario fu col Sovrano Rescritto del 5 gennaio 1828 aumentata, cioè pei Presidenti ad annui ducati 600, pel vice-Presidente della Cassa Soccorsale ad annui duc. 360, e pei Governatori ad annui duc. 300. Il Governatore che presiede allo Archivio Generale riceve oltre dell' onorario una indennità di annui duc. 60 sul fondo delle spese imprevedute, giusta la ministeriale del 26 settembre 1838, 1° Ripartimento, 2° carico, n.° 2111.

7.° Il Reggente avrà esclusivamente la sopravveglianza delle Officine della Segreteria, e Razionalia centrale, avrà la corrispondenza col Ministro, e la firma di tutte le polizze d' introito e di esito del patrimonio del Banco nei limiti sempre dello stato discusso annuale, e delle mensili o straordinarie autorizzazioni che riceverà. Interverrà a nome de' Banchi a tutt' i contratti che verrà autorizzato a stipulare, e farà tutto ciò che il Ministro delle Finanze crederà commettergli per l'utilità del servizio. Decreterà definitivamente le liberazioni del danaro per le polizze disperse, dopo date le cauzioni a norma del decreto de' 10 di febbraio 1817.

8.° Almeno una volta la settimana si riunirà in sessione coi due Presidenti, ed in essa si proporranno tutti gli affari mentovati negli articoli 1°, 2°, e 5°, come pure tuttociò che riguarderà l'amministrazione delle rendite patrimoniali, a tenore delle istruzioni dell' Amministrazione, e tutto si risolverà a pluralità di voti.

9.° Formerà parimenti, unito ai due Presidenti, in ogni anno lo stato discusso di tutte le spese occorrenti pel servizio de' due Banchi, e della Reggenza. Discuterà nello stesso modo l'iniziativa dello ingrandimento o restrizione dell' opera de' pegni e dello sconto delle cambiali, per proporla al Ministro delle Finanze (*). Finalmente potranno di-

(*) Tale discussione non à più luogo per la ragione che il Ministro delle Finanze con determinazione del 20 dicembre 1824

scutere tuttociò che crederanno opportuno al miglioramento del servizio della Real Tesoreria, e del Pubblico per farne la proposta al Ministro delle Finanze. Tutte le ordinanze generali per lo servizio tanto de' Banchi, quanto delle Officine della Reggenza saranno firmate dal solo Reggente.

10° La durata delle sue funzioni sarà di 5 anni: e potrà essere confermato. Siccome sarà egli sempre un impiegato superiore con soldo in altra carica, così per le funzioni di Reggente avrà un onorario di annui duc. mille netti di ogni ritenzione, che saranno pagati nell'epoche stabilite nell' articolo 6° (**).

11° Il conto d' amministrazione de' beni del Banco sarà reso in ogni anno alla Regia Corte de' Conti.

---

dettò le norme per la limitazione delle somme da impiegarsi nelle opere di pignorazione e di sconto.

(**) Attualmente la nomina del Reggente non è quinquennale, ed il suo soldo nello stato discusso del Banco è fissato per mensuali ducati 300, nulla percependo per le altre cariche, come fu prescritto nel Real Decreto del 4 marzo 1831.

REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE DA TENERSI NEL BANCO DELLE DUE SICILIE DEI FONDI DI SUA DOTAZIONE.

ART. 1.°

L'amministrazione di tutte le rendite dei Banchi, o sian provenienti dalle loro dotazioni, o da interessi di pegni ed altri introiti qualunque, si terrà dalla Reggenza del Banco, dipendente dagli ordini del Ministro delle Finanze.

2° La corrispondenza col Ministro delle Finanze, l'intervento nella stipula dei contratti di qualunque natura, la conoscenza degli affari contenziosi, la disposizione degli esiti, saranno nelle attribuzioni del solo Reggente. Niuna polizza d'introito o di esito potrà esservi nell'Amministrazione senza la sua firma. Egli potrà conferirla in caso di bisogno ad uno dei membri della Reggenza, ferma restando la sua risponsabilità.

3° Apparterrà ai Presidenti membri della Reggenza, e potranno esserne incaricati anche i Governatori, il dettaglio degli affitti dei predî rustici ed urbani; la disposizione delle necessarie riparazioni, le quali per le case non debbono eccedere un'annata di pigione di ciascuna abitazione, ed occorrendo riparazioni che potessero importare summa maggiore, dovrà prima ottenersene l'approvazione dal Ministro.

Gli stessi invigileranno all' esecuzione delle riparazioni delle medesime e proporranno in Reggenza tutti quei mezzi, che crederanno proprî a migliorare la proprietà e la rendita del Banco.

4° Il metodo pei nuovi affitti sarà il seguente. Dietro la richiesta che ne sarà fatta, la Contabilità noterà il valor locativo indicato nell' antecedente contratto; indi si rimetterà all' esattore per la solvibilità dell' offerente; in seguito il Verificatore anderà ad osservare se sia suscettibile di aumento o vi sia deteriorazione, ed in ultimo il Governo segnerà la conchiusione del contratto. Il Reggente ne ordinerà l'esecuzione.

5° Pei fondi urbani si procurerà sempre tenerne affittata l'esazione a partito forzoso con contratto approvato dal Ministro delle Finanze.

6° Vi sarà quel conveniente numero di Avvocati, Patrocinatori ed Architetti, che sulla proposta del Reggente determinerà il Ministro delle Finanze. Siccome però le disposizioni sono, che tutte le proprietà sian vendute e permutate in iscrizioni sul Gran Libro, ed in conseguenza anderà a cessare il bisogno di questi Funzionarî, così non avranno onorarî fissi, ma solo annuali gratificazioni.

7° Siccome la Direzione della Cassa di Ammortizzazione per esecuzione dall' articolo 6° del Real Decreto del primo ottobre 1816 continua ad eseguire le vendite dei

beni del Banco , così la Reggenza darà tutt' i lumi che dalla stessa gli verranno richiesti, perchè tutto si esegua regolarmente.

8° L'Ufficina della Razionalia della Reggenza del Banco , terrà per l' Amministrazione suddetta una Scrittura a doppia partita , divisa in proprietà e conto corrente , regolata in modo, che ciascuno di questi due rami dia tutti quei risultati che possansi desiderare in una ben diretta Amministrazione. La proprietà del Banco essendo destinata in garanzia dei suoi impegni, sarà tenuto nella scrittura di questo ramo il conto delle polizze vuote di fondi rimasti nell' antico Banco di Corte e riconosciute dal nuovo. Indipendentemente da questa scrittura , ve ne sarà un' altra sullo stesso stile , per l' impiego in pegni o in isconti dei fondi della Cassa Apodissaria, e dei profitti che il Banco ne ritrae , e che uniti alle sue rendite, ne formano la sussistenza.

9° Saranno per detta Amministrazione aperte due Madrefedi nel Banco di Corte , una colla intestazione *Frutti delle proprietà e lucri del Banco*, ed un'altra di *Operazioni del Banco.* Nella prima s' introiteranno tntte le rendite di qualunque natura ; nella seconda tutte le rate dei capitali. Gli esiti autorizzati dallo Stato discusso si noteranno sulla prima : se i fondi non saranno sufficienti , si potranno im-

prontare dei supplementi dalla seconda, coll' autorizzazione però sempre del Ministro delle Finanze.

10° In ciascun mese di dicembre di ogni anno sarà formato uno Stato discusso approvato dal Ministro di Finanze per fissare lo spesato di tutto l' anno. Siccome però questo per l'articolo delle spese, varia in ogni mese, così deve questa parte in ciaschedun mese proporsi al Ministro delle Finanze per venire approvata, trattenendosi sempre nei limiti della somma totale determinata. Se talora le circostanze portassero di doversi oltrepassare, dovrà ottenersene Sovrana approvazione.

11° In ogni fine di mese presenterà il Reggente alla Corte dei Conti il Bilancio dell' introitato ed esitato, sottoscritto dai suoi Contabili e da lui vistato. Si darà il conto nelle debite forme alla Corte medesima in fine di ogni anno (*).

12° Fissato il conto tra il Banco e la Cassa di Ammortizzazione, presenterà il Reggente al Ministro delle Finanze lo Stato di situazione della proprietà e delle rendite e pesi del Banco, per darsi da S. M. le provvidenze riservate nell'art. 5° del suo precitato Real decreto, onde fissarsi definitivamente la proprietà di cui il Banco dev'essere dotato.

(*) Il bilancio si presenta annualmente dalla Reggenza a termini degli articoli 1° ed 11° del Real Decreto del 2 febbraio 1818, e 'l conto si dà dallo Agente Contabile nominato col Real Decreto del 30 giugno 1818 *(N. 10)*.

REGOLAMENTO

Per lo Negoziato dello Sconto di Cambiali, o altri valori commerciali (*).

Art. 1.°

Sarà istallato separatamente dal Governo del Banco e senza che abbia ingerenza col medesimo un Consiglio di Sconto, composto di due o più Negozianti.

2° La somma da impiegarsi allo Sconto dovrà esser determinata in ogni sei mesi da S. E. il Ministro delle Finanze. L' interesse che si esiggerà su di esso sarà del 9 per 100 l'anno, di cui una parte da fissarsi dal Ministro di Finanze anderà in beneficio dei Negozianti che garantiscono lo Sconto, come appresso si dirà, ed il rimanente utile resterà al Banco. I Negozianti non percepiranno premio dagli effetti che disconterà la Tesoreria o le Amministrazioni che ne dipendono, purchè non ne sia richiesta dal Banco la di loro risponsabilità; come si richiede per gli altri effetti scontati.

(*) Questo Regolamento fu riformato per virtù del Real Decreto del 23 giugno 1818 (*N. 55*), ed attualmente avvene altro approvato da S. M. il 2 aprile 1839 (*N. 61*).

3° Gli effetti di Commercio che si vogliono scontare, dovranno essere rivestiti di tre firme di Negozianti, o almeno di due Negozianti e di un particolare proprietario conosciuto.

4° Le Cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie e pagabili in Napoli, nè potranno avere scadenza maggiore di tre mesi.

5° Li Deputati Negozianti saranno solidalmente garanti delle somme che si scontano.

6° Coloro che richiedono lo sconto, presenteranno la dimanda, una col notamento dei valori che si vogliono scontare, in mano del Segretario Generale della Reggenza, il quale farà segnarla dal Reggente, a cui è nota la somma ch' esiste da potersi impiegare in questa operazione, e la passerà all'esame dei suddetti Deputati.

7° Costoro si uniranno per fare lo scrutinio dei valori che si vogliano scontare: e quelli che resteranno ammessi, dovranno esser firmati al piede dai suddetti Negozianti, i quali firmeranno anche il notamento, che dovrà essere in carta bollata, restando così garanti dell' importo dello sconto.

8° Allorchè lo sconto sarà stato ammesso, sarà subito passato al Segretario Generale della Reggenza, il quale avrà cura di passare tutte le carte corrispondenti in Razionalia immediatamente, onde venga subito spedito il pa-

gamento a favor di colui che avrà negoziato i suoi effetti di Commercio.

9° Un tal pagamento dovrà farsi con polizza notata fede giusta il sistema scritturale del Banco, quale sarà firmata dal solo Reggente: e tali polizze saranno formate in istampa tutte uniformi a tenore di un modello, che ne daranno i stessi Deputati Negozianti.

10° Vi dovrà esser sotto l' immediata ispezione del Razionale della Reggenza, un'Aiutante che abbia conoscenza del Codice e della Scrittura mercantile, il quale dovrà essere particolarmente incaricato del disbrigo di questa operazione e di tenerne il conto e la scrittura in regola.

11° Finalmente siccome potrebbe con facilità accadere che molte Cambiali scadessero in una sola giornata, e che taluni dei Negozianti facessero i pagamenti in estinzione delle medesime in numerario effettivo e non già in polizze, ed in tal caso non solo si renderebbe difficile, ma anche rischiosa l'esazione, dovendosi affidare le Cambiali in mano di molti che si ricevano la moneta dai Negozianti, così vi sarà un Cassiere dello sconto, persona proba e solida, che si renda garante di questa esazione. Al medesimo saranno consegnate le Cambiali, ed esso ne curerà l' esazione a misura delle scadenze, e ne avrà il discarico o col versamento delle somme corrispondenti o colla restituzione delle stesse Cambiali, che dovrà aver cura di far protestare, qua-

lora non venissero estinte al maturo, per esigersene l' importo dai Deputati Negozianti che han garantito lo sconto, al che li medesimi saranno obbligati, non ostante qualunque circostanza possa concorrervi. Il cennato Cassiere dovrà dare una cauzione di annui ducati trecento di consolidato, restando sotto la sua risponsabilità li Commessi, dei quali dovrà avvalersi per la esazione delle cennate Cambiali, acciò il Banco resti sempre a coverto di qualunque danno.

REGOLAMENTO

PER L' OPERA DELLA PEGNORAZIONE.

ART. 1.°

L' Opera de' pegni, che si rende di grandissimo sollievo per la Nazione, di sommo utile per il Commercio, e che è una sorgente di ricchezza per il Banco, nell' atto che accorre ai bisogni de' particolari, si continuerà a fare sulle materie di oro, argento e gioie nel locale dell' antico Banco della Pietà (*) col fondo de' capitali della propria dote della Cassa de' Privati, potendovisi anche impiegare il denaro in detta Cassa depositato, qualora il ristagno ne fosse eccessivo; locchè si eseguirà secondo la prudenza del Reggente del Banco, coll' autorizzazione però sempre del Ministro delle Finanze.

2° I pegni si potranno fare anche di piccole somme inferiori ai docati 10, e fino alla somma non eccedente i docati 500 per ora, potendosi in appresso a tenore delle circostanze aumentare: Su di ogni pegno di qualunque sum-

(*) Nella Cassa dei Privati evvi anche l' opera delle pignorazioni delle pannine, telerie, stoffe, e metalli rozzi, istallata per virtù del Real Decreto del 29 novembre 1819 (*N. 17*).

ma egli sia , si esigerà l' interesse alla ragione del nove per cento l' anno calcolato per giorni (*).

3° Ogni pegno non potrà godere una mora maggiore di mesi sei , elassi i quali dovrà dispegnarsi. Se però un pignorante in fine del termine accordato volesse rinnovare il pegno pagando l' interesse decorso , sarà permesso di eseguirsi , consegnandoseli una nuova cartella , e descrivendosi ne' libri dell' impegnata , come un pegno allora fatto.

Egualmente sarà considerato e descritto nel libro , come pegno allora fatto , qualora un pegnorante in fine del termine accordato, o anche prima, volesse diminuire il pegno , venendo a pagare l' interesse decorso , ed una porzione della sorte principale , nel qual caso anche gli sarà consegnata una nuova cartella.

E finalmente se un pignorante in fine del termine accordato , o prima ancora , venisse a pagare l' interesse decorso , e volesse esser restituita una porzione degli oggetti pignorati, sarà questo permesso, purchè però venga pagato contemporaneamente dalla parte quella porzione di danaro

---

(*) Su i pegni di oro, argento , gioie e metalli rozzi si esige l' interesse del sei per cento a termini del Real Decreto del 6 luglio 1818. Su i pegni di pannine , telerie , mussoline e stoffe di seta si esige l' interesse del quattro per cento a termini del Sovrano Rescritto del 18 marzo 1839 ; e sulle verghe di oro e di argento raffinato e monete straniere si esige anche il quattro per cento , giusta la disposizione ministeriale del 28 giugno 1826 *(N.31)*.

che sarà giudicato dall' Orefice poter valere quelli oggetti che vuol essere restituiti : ed in tal caso sarà rinnovata la cartella , e formandosi un nuovo pegno , se ne prenderà ragione sopra i libri corrispondenti.

4° Non potranno farsi pegni di vasi o arredi sacri , nè di oro e di argento coll' impronto Reale , senza permesso in iscritto delle autorità, alle quali compete, vistato dal Reggente del Banco , o almeno dal Presidente della Cassa.

5° L' argento fino sarà pegnorato, valutandosi a ducati 11 la libbra , e l'oro fino alla ragione di duc. 13 l'oncia, senza tenersi conto della manifattura per eccellente che fosse. Le gioie saranno valutate per la metà del valore che corrono in piazza , allorchè sono pegnorate , senza tenersi affatto conto del lavoro; restando l' Orefice apprezzatore risponsabile della qualità e valore degli oggetti che da esso saran pignorati (*).

6° In ogni pegno sarà segnato il nome e cognome del pegnorante , ed il domicilio, che lo stesso indicherà , affine

---

(*) Le gioie si valutano da tre Apprezzatori con diversa norma , e si ricevono presso la Cassa dei Privati in guarentia di boni che si scontano alla Cassa dello Sconto , giusta le istruzioni annesse al Real Decreto del 12 febbraio 1832 (*N. 38*). Qualora però la somma che si richiede dal pegnorante fosse minore di duc. 100, in tal caso non vi occorre il bono presso la Cassa dello Sconto , e la somma si rilascia dalla Cassa dei Privati , a termini del Sovrano Rescritto del 25 settembre 1835 (*N. 45*).

che si possa mandare ad avvisare, qualora così si disponga dal Governo della Cassa, alquanti giorni prima che deve seguire la vendita, a dippiù del Cartello di avviso che ne sarà affisso nel cortile del Banco. Questo avviso però si farà per mezzo dell' usciere del Banco medesimo, nè avrà dritto il padrone del pegno di reclamare dopo la vendita, asserendo di non essere stato avvisato, giacchè siccome nella Cartella del pegno che si consegna al pignorante stà scritto e dichiarato, che il termine è di mesi sei, così dev' esser noto a ciascuno che in fine di questo prefisso termine, quando il pegno non è dispegnato o rinnovato, deve mettersi in vendita, ed il suddetto avviso si da talvolta per una sola maggior attenzione (*).

7.° Allorchè sarà scaduto il termine prefisso ed accordato dalla legge, ed i pegni non saranno stati o dispegnati o rinnovati, saranno essi venduti a pubblico incanto nella piazza degli Orefici per mezzo di pubblici incantatori, liberandosi al maggior offerente, allorchè l' Orefice apprezzatore conoscerà che non può vantaggiarsi dippiù; restando avanti il medesimo Orefice ai suddetti incantatori, e restando benanche lo stesso Orefice garante delle persone, alle quali vengono liberati i pegni, e dalle quali deve ri-

(*) Per disposizione ministeriale del 13 febbraio 1828 s' inserisce anticipatamente un avviso nel Giornale Officiale.

scuoterne l' importo nel momento stesso della liberazione: come il tutto sarà dettagliatamente dichiarato nelle istruzioni de' rispettivi impiegati nell' officina dei pegni.

Per le spese occorrenti nell' incanto, dritto degli incantatori e di presenza degl' impiegati che vi assisteranno, si riterrà secondo l' antico solito il due per cento.

8° In ogni anno si farà l' inventario de' pegni esistenti in Guardaroba (*), eligendosi a tal' effetto un Orefice revisore dal signor Reggente del Banco; dovendo intervenire a tal atto il Segretario ed il Razionale della Cassa, ed assistervi ancora un Governatore della Cassa medesima. L'Orefice Revisore (**) resterà garante solidalmente coll'Orefice apprezzatore del valore impiegato dal Banco in ciaschedun pegno, e dell' interesse corrispondente.

(*) Attesochè la gestione dei Custodi dei pegni in ogni tre anni va ad estinguersi, giusta la ministeriale del 4 maggio 1839, la formazione dell' inventario non à più luogo (*N. 48*).

(**) L' ufficio di Orefice Revisore non è più temporaneo, si bene a vita, dovendo ogni giorno rivedere i pegni, giusta le istruzioni approvate dal Ministro delle Finanze a 15 settembre 1824 (*N. 29*).

PER LO SEGRETARIATO GENERALE

DELLA

REGGENZA DEL BANCO

Obblighi del Segretario.

Art. 1.°

Essendo costituita la Segreteria ad essere la depositaria di tutte le leggi del Banco, tanto in ordine alla economia ed amministrazione del suo patrimonio, quanto per rapporto al negoziato apodissario, ed avendo tali leggi la di loro origine o da Sovrane determinazioni o da stabilimenti consegrati dall' esperienza e dall' antichità, o in fine da determinazioni ed ordinanze della Reggenza, che per utilità e buon servizio dei Banchi stessi nelle occasioni sian fatte, fa d'uopo che il Segretario ne tenga un esatto conto, onde abbiano una inalterabile osservanza. Intanto siccome la moltiplicità degli affari nella Segreteria si aumenta e si diversifica a misura delle circostanze, e le operazioni della medesima si rapportano in massima parte alle cognizioni, attività e zelo di colui che regge unu carica tanto delicata, così si dettagliano le sole precise obbligazioni personali del Segretario, ed i Registri che debbono te-

nersi nel Segretariato Generale, lasciando il dippiù alla prudente condotta del Segretario medesimo.

2° Deve il Segretario Generale assistere giornalmente nel locale ov'è situata la Reggenza per la firma delle carte, per lo disbrigo degli affari, e per assistere al signor Reggente in tutto ciò che può occorrere; come ancora per invigilare al buon ordine ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3° Tutte le volte che si riunirà la Reggenza, dovrà intervenire alle sessioni. Allorchè sarà fatta una determinazione con maggioranza di voti, dovrà subito il Segretario notarla in ristretto di suo proprio pugno, ad oggetto di distenderne quindi il corrispondente appuntamento. Disteso l'appuntameato in borro, lo farà cifrare dai signori Componenti la Reggenza, ed indi lo firmerà anche esso. Il borro così cifrato si trascriverà nel libro degli appuntamenti, il quale dovrà esser munito del visto del Reggente e della soscrizione del Segretario. Le ordinanze giornaliere saranno firmate dal solo Reggente e dal Segretario. Le matrici tanto degli appuntamenti, quanto delle ordinanze saranno conservate in volumi, coi loro indici corrispondenti.

4° Dovrà distendere tutt'i Rapporti da farsi al Re o ai suoi Ministri di Stato, e tutte le lettere di officio e di corrispondenza con tutte le altre Amministrazioui e Regî Tribunali, secondo occorrono a misura delle circostanze.

Le matrici saranno conservate come sopra, e dal Segretario saranno similmente fatte trascrivere sopra registri separati (*), con farne prendere notamento negl' indici rispettivi.

5° Di tutte le risoluzioni della Reggenza, che richiedono doversi eseguire dal Razionale o di dover essere al-l' intelligenza del medesimo per regolamento degl' interessi del Banco, della scrittura, della polizia interna delle diverse officine o della condotta degli officiali, dovrà il Segretario farne certificati e muniti di sua firma passarli al Razionale in capo, ed anche quando occorre ai Segretari e Razionali delle Casse, per parteciparsi a chi altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone le ricevute in piè degli originali. Trattandosi di avvisi da darsi dal Reggente ai Governatori delle Casse, si eseguiranno con lettere di ufficio, le quali saranno dirette ai Presidenti delle rispettive Casse e firmate dal Reggente e dal Segretario.

6° Dovrà custodire con somma gelosia i libri e registri di sopra indicati, e non potrà estrarne copia, nè formar certificati di qualsivoglia natura, senza l' ordine in iscritto del signor Reggente.

7° Qualora la Reggenza assista alle contate di Cassa,

(*) Sin dal 1819 la trascrizione dei rapporti e delle lettere di ufficio su i registri è stata abolita, ed i bozzi non conservansi nei volumi, ma si uniscono alle risposte, formando invece degl'incartamenti divisi secondo le circostanze per materia o per soggetto.

o a qualunque altra funzione, dovrà intervenirvi anche il Segretario Generale per registrarne gli atti e farne eseguire le disposizioni.

8° Gli ordini Sovrani e le lettere Ministeriali, dovrà aver cura il Segretario che siano trascritte in un Registro a parte (*), facendovi notare in margine le rispettive disposizioni, che su di esse saranno state date dal signor Reggente, facendone far menzione benanche nell'indice corrispondente. Di tutte le altre carte e lettere di ufficio, oltre le suddette Ministeriali, se ne faranno fascicoli separati, apponendo ad ogni carta il suo numero d'ordine, onde non se ne disperda alcuna, riducendosi poi in volumi secondo il bisogno.

9° Dovrà essere nel Segretariato Generale un registro, nel quale, ciascuno in foglio separato, saranno annotati tutti gl' Individui, ed Impiegati nel Banco, tanto per lo ramo di Regia Corte, quanto di quello dei Particolari e sua Amministrazione, coi rispettivi nomi e cognomi, età, epoca dei loro servizî, cariche che stanno esercitando, soldi che godono ed importo della cauzione che taluni di essi sono obbligati di dare; restando incaricato il Segretario in ogni caso di passaggio degl' Impiegati di passarne certificato

(*) La trascrizione dei Sovrani ordini e delle lettere ministeriali non à più luogo, ma se ne prende registro e conservansi negl' incartamenti corrispondenti.

alle rispettive Casse e di far avvisato il Procurator Regio della Corte dei Conti per far prendere le cauzioni da coloro che saranno obbligati di darle a motivo delle nuove cariche che anderanno ad occupare: e tale avviso si darà con lettera di officio firmata dal Reggente e dal Segretario (*).

10° Dovrà il Segretario Generale conservare con diligenza i rami delle fedi di credito, ed invigilare per mezzo di un suo Aiutante alla stampa delle medesime, quale stampa si farà in una stanza separata, ove vi abbia accesso il solo suddetto Aiutante del Segretario, ed i Stampatori, i quali dovranno esser chiusi a chiave in detta stanza per tutto il tempo, che nella giornata lavorano, restando la chiave in mano del suddetto suo Aiutante. A misura che saranno stampate e numerate dal medesimo Aiutante, le farà riporre in un armadio, di cui ne terrà esso Segretario la chiave, facendone prima assentare il numero delle Fedi, colla indicazione di quelle che sono a fogli interi o quelle a mezzi fogli, sù di un libro, che sarà intitolato *Libro*

(*) Le cauzioni si danno o in rendita iscritta al Gran Libro a termini del Real Decreto del 20 luglio 1818, o in beni fondi, o con viglietto di pubblico Negoziante, a termini del Sovrano Rescritto del 13 luglio 1831 e della ministeriale del 23 maggio 1832 (*N. 35 e 40*). In ciascuno di tali casi il Segretario Generale è obbligato a riceversi i titoli e proporli al Reggente per gli analoghi provvedimenti, ed indi per ultima e definitiva revisione si passano al Procuratore Generale della G. C. de' Conti.

d' immissione e consegna delle fedi di credito, facendo apporre la firma dell'Aiutante che l' ha numerate sotto ogni partita d' immissione. A misura poi delle richieste in iscritto, che ne avrà dai rispettivi Razionali delle Casse, ne farà la consegna ai medesimi o ai loro Aiutanti da essi destinati, ritirandone la corrispondente ricevuta sul libro anzidetto (*), onde colle partite di consegna vengano discaricate le partite che sono state immesse; dovendo i suddetti Razionali delle Casse consegnarle e conteggiarle coi rispettivi Fedisti, a norma delle loro istruzioni.

11° Finalmente il Segretario, per la parte che lo riguarda, è obbligato d' invigilare alla buona condotta degl'impiegati.

Gli Aiutanti del Segretario è necessario che sian forniti di somma onestà e saggezza, come anche degli altri requisiti di buon carattere, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l' uomo di cognizioni e d' intelligenza; e quindi si eligeranno sempre colla intelligenza del Segretario, restando sotto la sua direzione e risponsabilità.

(*) Per la consegna delle fedi di credito al Razionale del Banco di Palermo si vegga l' articolo 18 del Regolamento annesso al Real Decreto del 7 aprile 1843 (*N. 54*).

ISTRUZIONI

PER LA RAZIONALIA

DELL' AMMINISTRAZIONE DE' BANCHI (*).

DISPOSIZIONI GENERALI.

Presso la Razionalia dell' Amministrazione sarà tenuta la Contabilità non meno della proprietà dei Banchi, che dei fondi depositati dai Creditori Apodissari. Vi saranno perciò nella Razionalia dell'Amministrazione tre scritture portate a doppia partita. La prima sarà destinata pei fondi, che costituiscono la proprietà dei Banchi. La seconda riguarderà tutto il fruttato della proprietà, i profitti che il Banco ritrae dalle negoziazioni dei suoi fondi dotali, ed i pesi e spese alle quali è soggetto. Conterrà la terza il Conto generale degli Apodissari, l'uso che il Banco fa dei fondi rilasciati in deposito, e l'utile che percepisce da siffatte negoziazioni. Questa scrittura sarà bilanciata due volte l' anno, come si usa nei libri Apodissari, affinchè nel darsi i Bi-

(*) Queste istruzioni per effetto del Real Decreto del 30 giugno 1818 furono riformate nel modo che si vedrà da quelle approvate dal Ministro delle Finanze a 5 gennaio 1819 *(N. 13)*.

lanci dalle Revisioni, si possano confrontare con quelli già formati nella Scrittura predetta, e rilevarsi se siano o no in regola.

La Razionalia dell'Amministrazione essendo distaccata intieramente dai Banchi non potrà formare quest'ultima scrittura, se non avrà conoscenza ogni giorno dei movimenti degli Apodissari. Essa dunque riceverà dai rispettivi Razionali lo Stato di situazione di tutte le Casse, nei quali per totale sarà portato il negoziato di ognuna di esse, secondo il modello unito alle presenti istruzioni, come altresì lo Stato dei movimenti dei pegni, per quei Banchi, ove una tale opera sarà tenuta. L'esattezza di questi Stati, dalla quale l'esattezza dipenderà della Scrittura, sarà nella più stretta risponsabilità dei Razionali che li spediranno.

Ogni volta che il Reggente vorrà verificare le Casse di un Banco, dovrà il Razionale dell'Amministrazione intervenirvi. Egli confronterà se le reste di debito dei rispettivi Cassieri, risultate dalla sua Scrittura siano uniformi a quelle fissate nel Banco dal Libro Maggiore e Razionale, e se ne accerterà colle rispettive loro firme nel processo verbale, che redigerà di tal verifica. Nelle verifiche di Casse, che si faranno per disposizione dei Governatori di ciascun Banco, non sarà obbligato assistere il Razionale dell'Amministrazione.

Dovrà intervenire nell' inventario dei Pegni, che si farà in quei Banchi, ove sarà tenuto tal negoziato, per così accertarsi della esistenza dei Pegni, che componer devono la resta di debito risultata al Custode di essi nella Scrittura tenuta dal Razionale medesimo.

Essendovi vendita di pegni, gli sarà spedito dal Razionale di quel Banco, che l'avrà effettuita, l'atto della consegna fattane dal Custode al Credenziere, e dopo ultimata la vendita uno Stato distinto di tutt' i pegni venduti, indicante il nome del pegnoraote, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, l' interesse a favore del Banco, e l'avanzo o perdita che potrà risultarvi.

Questo Stato sarà formato dal Credenziere dei pegni e certificato vero dal Razionale del Banco. Venendo il proprietario per esigere l' avvanzo sul suo pegno venduto, il Credenziere ne formerà la spedizione in dorso della Cartella, che passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro delle vendite, che dovrà avere presso di se, la spedirà colla sua firma al Razionale dell'Amministrazione, il quale verificatala col cennato Stato e trovatala in regola, ne spedirà il pagamento.

Sempre che crederà necessario di fare qualche verifica straordinaria nelle scritture dei Banchi, lo proporrà alla Reggenza e con autorizzazione di essa la eseguirà.

Obblighi del Razionale dell'Amministrazione.

Dovrà intervenire in tutte le Sessioni della Reggenza, per informarla di quanto potrà occorrere su gli oggetti, che saranno esaminati e precisamente sullo Stato dei debitori, come appresso verrà detto.

Dovrà avere nelle Scritture a lui affidate quella precisione ch'è propria di una grande Amministrazione, e che ne forma il carattere.

Sarà obbligato invigilare, che i Libri siano portati sempre in corrente, e non permetterà che si formi il menomo arretrato per qualsisia ragione, restandone risponsabile verso il Governo.

Dall'esattezza della Scrittura risulterà la conoscenza di quelli fra i debitori del Banco, che attrasseranno i pagamenti alle convenute scadenze, e ne farà la proposta in Sessione affine di darsi dalla Reggenza le disposizioni analoghe al bisogno. Sarà risponsabile dell'attrasso dell'esazione, qualora avrà trascurato di proporlo al Governo.

Siccome dal Segretario generale si terrà il Registro di tutte le disposizioni, che si daranno nelle Sessioni dalla Reggenza, sia per affari contenziosi, sia per altro; così avrà cura, che glie ne siano passate le copie per tenerle registrate e curarne l'esecuzione.

Rimarrà responsabile verso il Governo dei danni, che potranno causarsi all' Amministrazione, passando per inavvertenza espressioni pregiudizievoli ai dritti del Banco nelle polizze dei pagamenti o ammettendo conteggi erronei ed irregolari.

Non potrà spedire alcun pagamento senza precedente ordine della Reggenza spedito per la Segreteria, avvertendo sempre di riscontrare se confronti collo Stato discusso approvato.

Baderà scrupolosamente su la condotta dei suoi impiegati, dei quali egli resta sempre risponsabile.

Niun pagamento potrà ricevere in contanti per conto del Banco, ma tutto dovrà essere incassato per mezzo di polizze e versato in madrefede.

In ogni mese formerà il bilancio da inviarsi alla Corte dei Conti e formerà ogni anno il conto dell' amministrazione nelle debite forme per passarsi alla stessa, e baderà alla più grande esattezza su li documenti non meno dell' introito, che dell' esito. Un tal conto non potrà esser redatto, che dopo bilanciata la scrittura.

Qualunque polizza d' introito o di esito dovrà essere dal Razionale sottoscritta in accerto della sua regolarità, dal che risulterà al medesimo la responsabilità in questo ramo di amministrazione.

La liquidazione delle note dei fornitori, di tutt' i conti, bilanci o stati appartenenti all' Amministrazione, che saran resi dai Ricevitori o Amministratori, è propria del Razionale. Egli ne proporrà il risultato alla discussione della Reggenza per attenderne le disposizioni analoghe.

Avrà alla sua immediazione un Aiutante o sia Coadiutore che possa rimpiazzarlo in tutte le sue funzioni qualora per qualsivoglia ragione fusse impedito.

PER LE SEGRETERIE

DELLE

CASSE.

Obblighi del Segretario.

Art. 1.°

Essendo affidata l' interna polizia di ciascuna Cassa ad un particolare Governo, sotto la sorveglianza di una Reggenza Centrale, alla quale è benanche affidata l' amministrazione delle proprietà e fondi del Banco, è necessario che vi sia un' officina, la quale conservando i statuti del Banco, le istruzioni per l' esatto esercizio delle cariche di ciascun Impiegato, ed i regolamenti ed ordinanze della Reggenza, tenga conto e registro delle particolari deliberazioni del Governo della Cassa, e delle generali disposizioni della Reggenza anzidetta. Questa officina è la Segreteria.

Il Segretario adunque dev' essere di conosciuta probità, e fornito di non ordinarie cognizioni, per adattarsi al disbrigo degli affari a misura delle circostanze.

2° Il Segretario deve assistere giornalmente nel Banco, per dar corso a tutti gli affari che convien disbrigare,

ed anche affin di prestarsi a quanto gli sarà incaricato dal Governatore di servizio, per invigilare al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3° Tutte le volte che i Governatori si riuniscono, dovrà anch' esso intervenirvi, proponendo loro gli affari che cader devono in esame, facendoli istrutti delle circostanze che l' accompagnano, e di ciò che prescrivono i regolamenti del Banco, o le disposizioni della Reggenza, relativamente all' assunto. Delle risoluzioni che prenderà il Governo dovrà subito far notamento, e tenerne anche un registro. Le matrici corrispondenti dovranno essere sottoscritte da' Governatori, e da esso Segretario: il Registro anzidetto basterà che sia vistato dal solo Presidente della Cassa, e firmato dal Segretario. Il suddetto libro dovrà esser foliato, e dovrà esservi il suo indice, onde sia facile di ritrovare ciascuna risoluzione, e ciascuno articolo in esso registrato.

4° Dovrà distendere tutt' i rapporti ed informi da farsi dal Governo del Banco alla Reggenza, anche per affari su de' quali occorresse Ministeriale risoluzione, essendo riserbato al solo Reggente la corrispondenza col Ministro. Di tali rapporti ed informi dovrà similmente il Segretario farne tenere un separato Registro coll' indice corrispondente.

5° Di tutte le disposizioni ed ordinanze della Reggenza che gli saranno comunicate con certificati del Segretario Generale della medesima, e che richiedono l' esecu-

zione del Razionale, o la sua intelligenza per regolamento degli affari del Banco, della Scrittura, o della polizia delle Officine, o della condotta degli Officiali, dovrà farne le copie, e sottoscritte di suo pugno passarle al Razionale suddetto, al Libro Maggiore, a' Cassieri, o a chi altro convenga per l' esatta osservanza, riscuotendone ricevuta in dorso de' suddetti certificati, onde niuno possa allegare causa d' ignoranza degli ordini ricevuti. Lo stesso similmente dovrà praticare per tutte le momentanee disposizioni, che potran darsi da' Governatori della Cassa, conducenti al buon ordine, ed al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio.

6.° Dovrà fare tutte le decretazioni per la verifica, che sarà ordinata dal Governatore di servizio, della esistenza delle somme per le polizze che si asseriscono disperse, in dorso de' ricorsi delle parti, che dovranno essere in carta bollata; e tali decretazioni dovranno essere firmate dal cennato Governatore, e dal Segretario. La formola sarà la seguente: *Gli Officiali a' quali spetta verifichino l' esistenza della summa, per indi liberarsi dietro gli ordini del signor Reggente*, essendo riserbato alle facoltà del solo Reggente di decretare definitivamente le liberazioni del denaro per le polizze disperse dopo date le necessarie cauzioni.

7.° Avrà cura che siano puntualmente incassati i dritti che si esiggono sulle partite, certificati, bilanci, fedi ec., tenendone un Registro di controllo a quello del Razionale;

e non farà apporre il suggello del Banco a tali carte, se prima dalla Razionalia non sia stato certificato sulla carta medesima di aver incassato il dritto corrispondente.

8° Non potrà estrarre copie, nè formare certificati di qualsivoglia natura senza l'ordine in iscritto di uno dei Governatori.

9° Dovrà intervenire nelle contate di Cassa ed in qualunque altra funzione, nella quale interviene il Governo per registrarne gli atti e farne i corrispondenti rapporti alla Reggenza.

10° Sebbene nel Segretariato Generale della Reggenza si tiene un esatto Registro di tutti gl' Impiegati nel Banco tanto del ramo di Corte, quanto dei Particolari e sua amministrazione; pur tutta volta nella Segreteria di ciascuna Cassa dovrà esservi un simile Registro di tutti gl' individui ed impiegati in essa coi loro nomi e cognomi, impieghi che stanno esercitando e soldi che godono. I passaggi di un impiego all' altro, che saran presentati dai signori Governatori e determinati dalla Reggenza, come anche le mutazioni degl' impiegati da una Cassa all' altra, saranno annotati nei rispettivi fogli a norma del certificato che gli sarà rimesso dal Segretario Generale della Reggenza.

11° Dovrà conservare tutte le carte in fascicoli separati colla numerazione di ciascun foglio, onde non se ne disperda alcuno, facendoli poi ridurre in volumi secondo il bisogno.

12° Finalmente il Segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d' invigilare alla buona condotta degl' Impiegati. E deve similmente soprainvigilare insieme col Razionale alla vendita dei Pegni in conformità delle istruzioni per l'officina dei pegni anzidetti.

Gli Aiutanti del Segretario è necessario che sian forniti di somma onestà e segretezza, come anche degli altri requisiti, di buon carattere, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l' uomo di cognizioni e d' intelligenza; e quindi si sceglieranno sempre colla intelligenza del Segretario, restando sotto la sua direzione e responsabilità.

PER LA RAZIONALIA

DELLE

CASSE.

Obblighi del Razionale.

Art. 1.°

Distaccata interamente dai Banchi, ossia dalle rispettive Casse del Banco, tanto del Ramo di Corte quanto dei Particolari, l'Amministrazione patrimoniale, niuna scrittura rimane a peso del Razionale, ed in conseguenza egli è assolutamente destinato alla polizia interna del Banco, a tenere il conteggio delle reste dei Cassieri e dei pegni, ed alla sopraveglianza e direzione di tutte le officine.

Concorrendo dunque nel Razionale la piena conoscenza dell' indole e natura di tutti gl' Impieghi del Banco, ed i rapporti, che ciascuno di essi ha colla Scrittura in generale; dovrà badare, che ogni impiegato personalmente adempia il suo dovere, secondo le istituzioni del Banco.

2° Per accertarsi della esatta esecuzione dell' articolo precedente, sarà obbligato il Razionale visitare, il più spesso che sarà possibile, i libri di tutte le Officine, e dove

trovera trasgressione, se questa sarà di piccol momento ne procurerà egli stesso la correzione nel modo che la sua prudenza gli suggerirà; ma ove fosse lesiva alla sicurezza degli interessi del Banco e del pubblico, ne darà parte a Governo del Banco per le disposizioni convenienti.

3° Il Bilancio della Scrittura esser dovrà la più essenzial cura del Razionale, affinchè non sia trascurata questa interessante operazione, che è la pruova ferma della condotta di tutti gl' impiegati nell' adempimento dei proprî doveri e dà al Banco la sicurezza dei suoi interessi. Appurato il Bilancio, il Razionale ne formerà il Rapporto del risultato di esso in totalità, e lo passerà al Razionale dell'Amministrazione per l'uso che conviene.

4° Sorveglierà sopra tutto alla condotta dei Cassieri, e dovrà tener conto esatto di tutti gl' introiti ed esiti di ciascuno di essi, per formare le reste del rispettivo loro dare. Per la formazione di tal conteggio, il Razionale verrà assicurato delle somme da addebitarsi e creditarsi ai Cassieri, dagli Ufficiali dei registri d' introito, e dell' esito di Cassa. In ogni settimana dovrà confrontare le reste di debito dei Cassieri, risultanti dal suo conteggio con quelle del Libro Maggiore del Banco.

5° Nelle contate di Cassa, che saranno eseguite per disposizione del Governo del Banco dovrà il Razionale assistere per dirigere i verbali, e sorvegliarne tutte le opera-

zioni. Sopra tutto osserverà un inviolabile segreto allorchè saran destinate le verifiche delle Casse, senza farne penetrare la disposizione ai Cassieri, ai quali dovranno sempre arrivare all' improviso. Fatta l' annotazione di tutt' i valori presentati da ciascun Cassiere, dovrà il loro ammontare bilanciare con la resta di debito formata dal Razionale stesso, dal Libro Maggiore e dal Revisore, e nel caso che dalla verifica eseguita, risultasse qualche Cassiere debitore, dovrà il Razionale sul fatto avvisarne il Governo, che personalmente assisterà a tale interessante operazione, per le provvidenze prescritte dai Statuti del Banco. Nelle contate, che si faranno per disposizione della Reggenza, saranno le additate funzioni eseguite dal Razionale dell' Amministrazione. I verbali delle contate di Cassa accettati dai Cassieri e vistati dal Governo, saranno sottoscritti benanche e conservati dal Razionale, che vi sarà intervenuto.

6° Invigilerà il Razionale, che alla chiusura di ciascuna giornata non resti in Cassa polizza alcuna, ma che tutte siano consegnate secondo le leggi del Banco, cioè quelle prese in confidenza, al Libro Maggiore, e le altre passate per Ruota, all' Esito di Cassa.

7° Terminato il negoziato, e chiuse le Casse, sarà tenuto il Razionale del Banco formare lo stato delle Casse medesime e dei Pegni, con le notizie dell' interesse esatto, nel modo e forma che le sarà richiesto dal Razionale del-

l'Amministrazione, al quale lo spedirà munito di sua firma. Siccome da questo Stato risultar dovranno i conti dei Cassieri, quello dei pegni, ed il complesso della Scrittura Apodissaria, così il Razionale sarà responsabile della sua esattezza in faccia alla Reggenza.

8° Qualunque varietà, che potrà risultare su li conti dei Cassieri, sia per errore di conteggi, sia per polizze, che potranno esserli respinte per qualsisia ragione, sia per ogni altra immaginabile causa, sarà tenuto il Razionale del Banco spedirne ragionato certificato al Razionale dell'Amministrazione per poterne prendere scrittura.

9° Qualora il Razionale scorgesse nelle Casse un quantitativo di numerario, che eccedesse il bisogno giornaliero delle medesime, ne potrà dare l'avviso al Governo, a fine di passarsene nel Tesoro la porzione, che sarà creduta superflua. Dell' immissione o estrazione dal Tesoro, il Razionale ne prenderà esatto conto in un registro, onde potersi sempre conoscere la quantità ed anche la qualità delle monete in esso esistenti. Questo libro sarà formato in doppio per custodirsene uno nel Tesoro stesso e l'altro presso il Razionale. Ogni operazione che sarà in esso eseguita verrà sottoscritta dal Governatore intervenuto all' apertura del Tesoro, dal Razionale e dal Cassiere Maggiore, che sarà il solo che potrà immettere o estrarre danaro dal medesimo. Allorchè seguirà l' immissione nel Tesoro, il Razionale ne spedirà bollettino

al Libro Maggiore, ordinante di darsi credito delle somme immesse al conto del Cassiere Maggiore e debito al conto del Tesoro. Un contrario bollettino spedirà allorchè la moneta sarà estratta. Questi bollettini saranno sempre sottoscritti dal Governatore interveniente all'atto. Di qualunque operazione, che potrà aver luogo sul conto del Tesoro, dovrà il Razionale passarne la notizia legalmente al Razionale dell'Amministrazione.

10° Nel Banco dei Privati, ove si esige un dritto su le polizze notate fedi, fedi di credito, polizze di mandati (*), e su le disposizioni di danaro condizionato, dovrà il Razionale in fine della giornata raccogliere i certificati di tali prodotti dai rispettivi ufficiali, che sono incaricati di formarli, secondo l'ordinanza dei 7 aprile 1813 (**), e spedirli originalmente da lui vistati, al Razionale dell'Amministrazione.

11° Deve il Razionale gelosamente custodire le fedi di credito, che gli verranno consegnate dal Segretario Generale della Reggenza, dietro sua richiesta in iscritto, e ricevuta che ne farà sul libro sistente presso del suddetto Segretario, intitolato Libro d'immissione e consegna delle fedi di credito, potendo, nei casi di urgenza, destinare un suo

(*) Col Real Decreto dal 20 giugno 1817 fu abolita l'esazione del dritto sulle polizze notate, fedi di credito, e mandati.
(**) L'ordinanza del 7 aprile 1832 è riportata al *N. 3*.

Aiutante a riceversi dette fedi di credito e firmare in suo nome nel suddetto libro (*). Nel tempo stesso deve il Razionale della Cassa tenerne un esatto conto su di un libro, che a tal uopo formerà tanto per la ricezione, quanto per la consegna, che in seguito ne farà al Fedista. In fine di ciascuna settimana, o semprechè egli nel corso di essa stimerà espediente, deve prenderne conto dal suddetto Fedista per assicurarsi se il numero delle fedi sopravvanzate, unite a quelle date fuori, giusta il risultato degl' introiti di cassa e di ruota, corrisponde colla totalità della consegna fattagli. Quelle fedi di credito, che il Fedista porterà per lacere, dopochè li saranno state discaricate, si debbono bruciare dal Razionale in presenza di uno dei signori Governatori. Baderà il Razionale di buonare quelle sole fedi di credito lacerate, per le quali nella loro formazione sono corsi degli abbagli o nelle somme o nei nomi e cognomi, senzachè in dorso di esse vi sia la menoma gira o partita notata, sia d' introito sia d' esito. Accadendo però qualche altro abbaglio nel giro bancale, per cui dovesse assolutamente rifarsi la fede di credito, deve allora il Fedista darne parte al Razionale, il quale coll' intelligenza del Governo la

(*) Il Razionale della Cassa di Corte in Palermo in vece di sottoscrivere il libro farà pervenire dei ricevi per mezzo del Presidente, giusta l'articolo 18 del Regolamento annesso al Real Decreto del 7 aprile 1813 (*N. 54*).

farà rifare, avvalorando di sua firma quella da lacerarsi.

12° Assisterà alle vendite dei pegni scadnti e ne regolerà tutte le operazioni; dovendosi i medesimi liberare colla sua approvazione, dietro il parere dell' Orefice del Banco. Nel caso venisse a conoscere qualche maneggio fra i licitanti a danno degl' interessi del Banco o dei pegnoranti, dei qnali egli dovrà sempre sostenere le ragioni, potrà sospendere la vendita degli oggetti su i quali cadrà il dubbio e farli restituire in Guardaroba. Il Razionale conserverà presso di sè il notamento dei pegni venduti, con la distinzione degli oggetti pegnorati, del loro peso, del prezzo ricavatone, delle persone, cui saranno stati liberati e del nome dell' incantatore per mezzo del quale sarà stato licitato. Nel consegnarsi i pegni dal custode all'Orefice venditore, disporrà il Razionale del Banco che ne sia formato distinto notamento, che sottoscritto dai due impiegati suddetti e da lui vidimato, spedirà al Razionale dell'Amministrazione.

13° Appena terminata la vendita ed ultimat' i conteggi, dovrà il Razionale del Banco farne formare distinto Stato dal Credenziere dei pegni coll' indicazione dei nomi dei pegnoranti, della data e somma di ciascun pegno, del giorno della vendita, dell' interesse spettante al Banco, e dell' avanzo o perdita, che potrà risultarvi. Questo Stato da lui certificato vero, sarà spedito al Razionale dell'Amministrazione per prenderne scrittura e per gli altri atti di risulta.

14° Venendo un particolare ad esigere l' avanzo del suo pegno venduto, il Credenziere ne spedirà il certificato in dorso della cartella, secondo il sistema attuale, e la passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro, che terrà dei pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, lo autorizzerà con sua firma, e quindi la rimetterà al Razionale dell'Amministrazione, per spedirne il pagamento all' interessato (*).

15° Avrà l'obbligo il Razionale del Banco di rivedere o di far rivedere da uno dei suoi Aiutanti l' interesse calcolato dal liquidatore su le cartelle dei pegni, secondo l'antica pratica, e prenderne registro in un libro, che all'uopo dovrà tenere, per metterlo d'accordo in fine della giornata con quelli del Credenziere e del Cassiere.

(*) Con ordinanza del 23 febbraio 1820 si permise pagare le reste dei pegni prima che venissero i versamenti dagli Orefici venditori (*N. 19*).

ISTRUZIONI

Per gli obblighi del Libro Maggiore.

Art. 1.°

L' Uffiziale Libro Maggiore è risponsabile in generale dell' intiera ufficina della Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed all'esatta osservanza delle presenti istruzioni, e dei doveri di ciascuno degl' impiegati in detta Officina, relativamente alla scritturazione, ed alla possibile sicurezza del Banco e del pubblico.

2° Egli è tenuto *de proprio* ad indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse dai suoi Aiutanti o per criminosa malizia o per colpevole negligenza, ovvero per semplice abbaglio. Questa risponsabilità non esclude quella che i suddetti Aiutanti devono avere col Banco per istituto del loro impiego; di manierachè il Libro Maggiore sarà solidalmente coi suoi Aiutanti tenuto all' anzidetta indennizzazione, cioè gli Aiutanti per ducati 500 per ciascuno per le rispettive proprie operazioni, e 'l Libro Maggiore pel dippiù fino alla concorrenza della somma della di lui malleveria per ciascuno di essi.

3° Deve egli sottoscrivere le polizze d' esito che dai suoi Aiutanti si saranno addebitate sul Libro Maggiore, tanto per Cassa quanto per giro detto di *Banco*, col cor-

ispondente *visto buono*, onde assicurarne l'esistenza. Primar però di munirle del suo visto buono e firma, badi che sieno vistate dal Pandettario, ed adempite e firmate dal suo Aiutante, come sta prescritto nelle istruzioni di costui.

4° Delle polizze, fedi di credito o mandati disposti dai possessori di formarsene fedi di credito o accreditarsi in madrefede, dopochè le medesime saranno state regolarmente addebitate ed accreditate nei rispettivi conti sul Libro Maggiore, ne deve egli di proprio pugno descrivere le corrispondenti partite nei suoi libri d' introito di fedi, e delle notate, con in margine il foglio corrispondente al credito, e con apporvi tutte le condizioni, cui tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare al Fedista il Libro d' introito di fedi, per mezzo del Sopranumerario della Ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito, dopo di che, firmate dal Pandettario e da esso Libro Maggiore, coll' indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.

5° Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrefedi, dopo averle il Libro Maggiore descritte sul suo Libro d' introito *delle notate*, coll' indicazione delle condizioni, vincoli, ec., del foglio del Libro Maggiore in margine, e di quello delle Notatefedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalle parte esibire le madrefedi, nelle quali descriverà sotto l' introito le partite medesime, prima in let-

tere e poi in abaco, coll' indicazione del cognome di colui al quale la partita è stata addebitata, ed avendo tali partite assicurate colla sua firma e bollo, conserverà tali polizze, affine di consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente, di unita alle altre, delle quali si sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra; e passerà al Libro delle notate fedi la madrefede coll' anzidetto Libro d' introito, onde dal medesimo se ne possa prender ragione nel conto cui spetta, e poi consegnarsi la madrefede alla parte.

6° Prima di consegnare le succennate polizze passate a credito, deve il Libro Maggiore denotare nel fine della giornata, sopra amendue i suoi Libri d' introito, il numero delle polizze convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madrefedi, onde dalla suddetta persòna destinata a trascriverle si esprima tal numero nella sua ricevuta, che deve fare in piè della dichiarazione fattane dal Libro Maggiore.

7° Esibendosi sulla Ruota sequestri sopra fedi di credito, dopo essersi il Libro Maggiore assicurato della sua esistenza, è obbligato di farne prender ragione sopra i Libri delle notate fedi, ad oggetto d' impedirsi che la fede da sequestrarsi possa convertirsi in madrefede, e poi ne farà seguire il notamento sul Libro Maggiore nel conto corrispondente. Lo stesso praticherà per lo sequestro delle po-

lizze notate fedi nell'accerto dell'esistenza. Prima però d'intavolare il seqnestro, egli fa d'uopo diligenziarsi nelle Casse, perchè qualora la polizza che s' intende sequestrare, fosse stata pagata in confidenza dai Cassieri nella buona fede prima dell'esibizione del sequestro, questo non potrà aver luogo, nè ledere il dritto del Cassiere di far passare liberamente la polizza su i libri del Banco. A tal oggetto il mandato di sequestro prima di assentarsi sul Libro Maggiore sarà certificato dai Cassieri, che fino a quel punto la polizza o fede di credito che intende sequestrarsi, non esiste presso di loro. Il Libro Maggiore conserverà tali sequestri, ed anche i dissequestri, con ordine di data e corrispondente epigrafe, in un fascicolo per suo discarico e cautela (*).

8° Esibendosi sulla Ruota fedi di credito o polizza falsa, alterata o viziata, deve il Libro Maggiore destramente far arrestare l' esibitore, e passarne sul momento l' avviso al Governo del Banco, ed in sua assenza al Segretario o al Razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale polizza o fede alterata, viziata o falsa si rinvenisse fralle polizze di Cassa, ne farà la consegna al Segretario del Banco, onde dal Governo si possono prendere le disposizioni conducenti tanto al castigo del reo, quanto all' indennizzazione

(*) In conseguenza del prescritto nel Real Rescritto del 6 ottobre 1817 non devesi tener conto dell' articolo 7°.

al Cassiere della somma contenuta in tale polizza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza (*).

9° Nelle contate di Cassa è obbligato il Libro Maggiore di dare al Governo le reste del debito delle Casse munite della propria firma, come le avrà rilevate dai conti dei Cassieri sul Libro Maggiore.

10° Venendo ordinato al Libro Maggiore di riferire sull'esistenza di una polizza asserita dispersa, farà praticare le possibili diligenze per assicurarsene. Se la polizza o fede di credito in questione fosse dei semestri antecedenti, dovrà prima precedervi l'attestato del Revisore. Se si tratti di una polizza notata in fede del semestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del Libro delle notate fedi. Che se fosse una fede di credito, fa d'uopo, che lo stesso Libro delle notate fedi certifichi, che fino a quel momento non sia stata convertita in madrefede. Dietro le indicate diligenze, potrà il Libro Maggiore formare il suo rapporto (**), e nel tempo stesso farà dal suo Aiutante, nel conto al quale appartiene la polizza o fede di credito asserita dispersa, anno-

(*) Ove riesca di trattenere lo esibitore, si farà condurre al Prefetto di Polizia di unita alla carta bene assicurata; in difetto la semplice carta potrà rimettersi pei canali regolari al Regio Procuratore Generale presso la G. C. Criminale, ed al Cassiere se ne rilascerà copia per procurare i mezzi da farsi indennizzare da colui che gliel' ha data in confidenza.

(**) Con ordinanza del 28 giugno 1817 fu disposto, che un sol certificato venisse sottoscritto dal Libro maggiore, Libro di notate fedi, ec. ec. (*N. 5*).

tare la menzione di essersi per la polizza A.B. della data....
formata relazione, ad istanza di N. N. nel dì....(*).

11° Nello spendersi con mandato di liberazione la polizza o fede di credito dispersa, è tenuto il Libro Maggiore di fare sul conto suddetto altro notamento, ond' esibendosi in avvenire l'originale si eviti di pagarsi due volte la stessa somma. Siffatto notamento per le fedi, dovrà farsi, tanto nel foglio in cui si addebita la partita, quanto in quello, in cui è stata formata la fede di credito: e per le polizze notate fedi, l'avvertimento dovrà farsi tanto nel Libro Maggiore, quanto in quello ove la polizza fu notata.

12° Quante volte accadesse, che una polizza o fede di credito già spesa a pleggeria fosse esibita nel Banco nelle forme regolari, dopo essersi fatto sentire all'esibitore ch' è stata diggià esatta a pleggeria, e quando, e da chi, se ne farà rapporto dal Libro Maggiore al Governo per darsi le necessarie disposizioni.

13° È vietato assolutamente al Libro Maggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo credito. Quindi qualora avvenga che nel volersi addebitare una polizza, non vi sia il credito corrispondente, è necessario appurare prima l'abbaglio che cagiona lo sbilancio di quel conto, per potersi

(*) Ciò non importa che il Libro maggiore od altri Impiegati sieno facoltati a non passare le polizze e le fedi di credito se prima non ritirino i loro rapporti o certificati di esistenza. Leggasi all'uopo l'ordinanza di Reggenza del 17 luglio 1820 (*N. 22*).

poi addebitare regolarmente. Ciò però dovrà farsi colla possibile sollecitudine, onde non recarsi al pubblico il menomo trapazzo; ed occorrendo assolutamente del tempo, si usino coi particolari le più obbliganti maniere, per non irritare coloro, che hanno tutto il dritto di riscuotere prontamente i loro averi. Fermo restando quanto finora si è detto circa il non passarsi polizza o fede di credito alcuna senza il corrispondente credito; nei casi nei quali si scorgesse che per doversi appurare un conto lungo, cui la medesima appartiene, gl'interessi della parte ne venissero a soffrire del danno, il Libro Maggiore in tali casi dipenderà dalle disposizioni del Governo.

14° Sarà tenuto il Libro Maggiore di riceversi in fine della giornata tutte le polizze prese in confidenza dai rispettivi Cassieri, cautelandoli con suo ricevo, ed indi nel giorno seguente farle passare interamente per Ruota colla data del giorno precedente.

15° Badi il Libro Maggiore di far custodire colla massima gelosia i libri chiusi colle solite serrature. Non permetta, che restino aperti in assenza dei suoi Aiutanti, nè che vi si fermi chicchessia a leggere sotto qualunque pretesto.

16° I mandati dopo essere stati caricati e puntati come si è detto di sopra, saranno dal Libro Maggioro consegnati alla persona destinata a scritturarli, e costui ne farà la ricevuta sopra un libretto, che a tal uopo conserverà il Libro Maggiore medesimo.

17° Richiedendosi dai particolari bilanci del conto di Mandati, il Libro Maggiore li farà estrarre dall' Aiutante che ne ha il carico, tali quali si rilevano dal Libro, e nelle forme consuete, e muniti di sua firma li farà passare al Razionale, per apporvi il suggello, ed esigere i soliti dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci del conto di fedi, è vietato al Libro Maggiore di estrarli senza preciso ordine *in scriptis* del Governo.

18° Il Libro Maggiore nelle occasioni delle provviste delle piazze dei suoi Aiutanti sarà interpellato dal Governo per sentire fra gli Ufficiali di egual graduazione ad un di presso, qual sia di maggior sua soddisfazione.

19° È proibito al Libro Maggiore di permutare sulle polizze già passate le date in cui sono state addebitate su i Libri Maggiori, qualunque sia il pretesto per cui se gli chieda tal cambiamento: e nel caso che taluni incidenti lo richieggono, dovrà precedervi l'ordine del Governo, che ne avrà conosciuta la necessità, ed aggiungersi sempre alla correzione la firma del Razionale.

20° Sarà cura del Libro Maggiore di far scegliere dal suo primo Aiutante per ordine di foliazione tutte le polizze e fedi di credito che si passano nella giornata secondo le rispettive Casse.

21° Finalmente il Libro Maggiore è tenuto di dare la pleggeria di ducati 2000.

ISTRUZIONI

Per gli Aiutanti del Libro Maggiore.

Art. 1.°

Ogni Aiutante deve riconoscere il suo capo immediato nella persona del Libro Maggiore. Quindi è tenuto di eseguire quanto gli verrà imposto dal medesimo relativamente al buon ordine e regolamento della scrittura, purchè le sue disposizioni siano analoghe e conformi alle istruzioni e regolamenti del Banco.

2° Ciascun Aiutante disimpegnerà il libro di suo carico, e sarà risponsabile di tutte le operazioni che in esso eseguirà.

3° Prima di scritturarsi gl' introiti dei Cassieri, fa d'uopo risummarsi, per rilevarsi se la totalità dell' introito di ciascuna giornata sia stata dai Cassieri sommata esattamente. Sarà cura perciò degli Aiutanti del Libro Maggiore di fare la detta risommatura, e siccome non sempre si potrà eseguire dall'Aiutante sul cui libro sono situati i conti dei Cassieri, così sarà cura del Libro Maggiore di affidarne l'esecuzione a quelli tra suoi Aiutanti che saranno meno occupati, ed in mancanza di questi agli Aiutanti minori. Chiunque di costoro avrà l' incarico dell'anzidettà risommatura, dovrà apporre la sua soscrizione sotto della somma totale, per ac-

certo di averla eseguita. Senza l'additata precauzione, non si potrà caricare l' introito. Ogni errore si dovrà immediatamente far corriggere dal Cassiere, colla intelligenza del Razionale e sua firma, restandone responsabile l'Aiutante del Libro Maggiore che ha il carico dei conti dei Cassieri, come ancora colui che avrà sottoscritto per la risommatura.

4° La totalità dell' introito di ciascun Cassiere verrà caricata a debito dei loro conti sul Libro Maggiore, apponendosi il foglio corrispondente al medesimo accanto alla somma totale certificata dal Cassiere medesimo in lettere in fine di ciascuna giornata. Si passerà poi ad accreditare ciascuna partita d' introito al conto rispettivo di ciascuno degli Apodissari, colla scorta dei fogli che precedentemente vi avrà situati l' Uffiziale della Pandetta o sia Indice; e l'Aiutante del Libro Maggiore in siffatta operazione indicherà sul Libro Maggiore a fronte di ciascuna partita la natura dell' introito, cioè se se ne sarà formata fede di credito, e se più fedi di credito di uguali o differenti somme, ne farà la descrizione immediatamente sotto la partita accreditata, in collettiva, onde col sommare le suddette diverse fedi di credito, si assicuri che unite compongono per appunto la somma totale; e nel caso che si accorgesse, che la totalità suddetta eccedesse per errore del Cassiere, dovrà farne menzione sul libro, e sul momento far-

ne fare dal Libro Maggiore un rapporto al Governo per obbligarsi il Cassiere e 'l Fedista a subito introitare al Banco la somma eccedente, altrimenti egli sarà risponsabile d' indennizzare il Banco stesso di qualsivoglia danno. Lo stesso ancora eseguirà se l' introito si sarà accreditato in madrefede, o se ne fosse formato polisino per Cassa.

5° Presentandosi sulla Ruota mandati, cioè talune particolari disposizioni che sogliono farsi dai Luoghi morali, Amministrazioni, Stabilimenti pubblici ec., i quali con una sola polizza dispongono i pagamenti a beneficio di molte persone; dopo essere stato il mandato addebitato all'Amministrazione disponente, come ogni altra polizza, si passerà a credito di ciascuna delle persone in esso descritte la somma disposta a suo beneficio. Prima però devesi risommare dall' Aiutante del Libro Maggiore, che ha il carico del libro ove il mandato deve accreditarsi, e nel caso d' impedimento di costui dal sotto Aiutante o da quello fra gli Aiutanti e sotto Aiutanti, che sarà stimato dal Direttore del Libro Maggiore, per assicurarsi se le somme parziali disposte in esso mandato compongono per appunto la somma totale addebitata all'Amministrazione, Luogo morale ec. nel qual caso si sottoscriverà da colui che l'avrà risummate, dovendone essere risponsabile al Banco; e nel caso si trovasse che fosse maggiore o minore, dovrà restituire tal mandato per emendarsi l' errore. Nell' ipotesi poi che non

vi si ritrovasse alcun errore, dopo essersi a ciascuno accreditata la somma che gli appartiene nei fogli che saranno indicati dalla Pandetta, si deverrà al passaggio regolare dei rispettivi mandati.

6° Nell'addebitarsi le polizze d'esito avvertano gli Aiutanti del Libro Maggiore di non eseguirlo per le polizze notate fedi, se prima non siano state discaricate dal Libro delle notate fedi, colla sottoscrizione del medesimo e menzione della giornata in cui si passano. A tal uopo le polizze di Cassa notate fedi dopo essere state vistate dai Pandettari, passeranno ai Libri delle notate fedi, i quali saranno tenuti di discaricarle nella stessa giornata, e poi agli Aiutanti del Libro Maggiore, dai quali verranno regolarmente addebitate nella stessa giornata. Nell'addebitare i polisini di mandati, procurino di far scrivere in lettere *per extensum* dai sotto Aiutanti la somma addebitata, sul polisino medesimo. Senza questa formalità il Libro Maggiore non potrà farvi il *visto buono*.

7° Sono gli Aiutanti del Libro maggiore risponsabili dell'esatto adempimento delle condizioni, vincoli, sequestri ec. apposti nelle partite di credito, sia nelle polizze e fedi di credito, sia nelle somme pervenute con mandati, allorchè si dovranno spendere. Incontrando dunque sul Libro maggiore notamento di condizione, che dal Pandettario non può rilevarsi dalla polizza o fede di credito, è obbligato l'A-

iutante del Libro maggiore di notarla in piè della polizza medesima per l' intelligenza del Pandettario , ed in caso di inadempimento , egli è risponsabile di qualunque danno ne potrà derivare.

8° Devono gli Aiutanti del Libro maggiore tener sommati tutt' i conti nel proprio libro , tanto nel *Dare* , che nell' *Avere* per evitarsi costantemente il pericolo di spender somma senza il corrispondente credito. Sono obbligati nella fine di ciascun semestre di consegnare i libri sommati di tutto punto , tanto nell' introito che nell' esito , per potersi eseguire lo spoglio.

9° Accadendo l'abbaglio di caricarsi una partita di debito o credito in un conto per un altro , è tenuto di corriggere l' errore colla partita di storno , e vi denoterà in pochissime parole la cagione di tale storno , coll' intelligenza e firma del Razionale , onde se ne abbia cognizione nel tempo avvenire. Le cassature e le rasure in tali casi restano assolutamente vietate.

10° Procureranno gli Aiutanti del Libro maggiore , che dai rispettivi sotto Aiutanti , in tutte le polizze che spenderanno nei libri di loro carico , si tiri una linea trasversale sotto il foglio, e sotto la stessa linea si apponga la giornata corrente , dopo di che essi apporranno accanto al foglio la loro mezza firma , onde il Libro maggiore venga

accertato, che tali polizze siano state scritturate a debito, e possa farci il suo visto buono e firma.

11°. Nell' addebitarsi le fedi di credito, avverta l'Aiutante del Libro maggiore di farne precedere la verifica riscontrando il credito, e rilevare se effettivamente in quella tale giornata marcata sulla fede di credito sia la medesima stata formata. Ritrovando che realmente sia così, e che fino a quel punto la fede di credito medesima non sia stata esatta, apporrà in margine di detta partita la giornata in cui viene spesa. E per l' opposto a fronte della partita esitata apporrà l'epoca della formazione di detta fede.

12° Nell' addebitarsi i polisini, con i quali i particolari esigono i mandati pervenuti in testa loro, avverta l'Aiutante del Libro maggiore di fare le stesse operazioni espresse nell'articolo precedente: e lo stesso s' intende per le polizze notate fedi.

13° Le polizze o fedi di credito formate nei semestri precedenti, non si addebiteranno sul Libro maggiore, se prima le fedi di credito non saranno state verificate, e le polizze notate fedi discaricate dal Revisore, nei libri ov' ebbero origine, coll'accertato di sua firma. Similmente per i mandati pervenuti nei semestri precedenti, dovrà precedervi l'attestato del Revisore medesimo, coll' indicazione dei rami dai quali sono pervenuti, e delle condizioni alle quali forse

fossero sottoposti. Nell'atto di addebitarsi sul libro corrente, deve l'Aiutante del Libro maggiore praticare lo stesso che si è detto negli articoli 11° e 12°. Le polizze ed i mandati da verificarsi nella Revisione, vi saranno inviate per mezzo del Chiamatore di Ruota, il quale le consegnerà in mano del Revisore che ne farà la corrispondente certificatoria.

14° Nell' addebitarsi le polizze o mandati, che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro credito, avvertano gli Aiutanti del Libro maggiore di annotarvi il foglio del conto a credito del quale si passa la partita, giusta il solito, e vice versa nella partita del credito notare il foglio nel quale è stata la partita medesima addebitata. Nell' accreditarsi si avverta di descrivere sul Libro maggiore le condizioni o vincoli, ai quali forse il danaro fosse soggetto, come ancora indicare la natura di tale introito, cioè se se ne sia formata fede di credito, ovvero se sia stata notata n madrefede. Accade alle volte che di una sola polizza se ne devono fare per giro di Ruota due o tre accreditazioni diverse in altrettanti conti. In questo caso, nell'addebitarsi tale polizza, si faranno tante partite quante sono le richieste, ognuna colla riferta del foglio nel quale va ad accreditarsi, situate però dentro la colonna ed in collettiva, e la totalità sarà situata nella solita colonna destinata alle partite di esito.

15° Non si passeranno affatto le polizze di Cassa se non vi sia il bollo rosso del rispettivo Cassiere, colla sua cifra, e colla data del giorno nel quale è stata negoziata nella Cassa, e 'l visto buono del Pandettario.

16° Come tutti gl' introiti si devono scritturare a debito dei Cassieri, nel modo dettagliato di sopra, così del pari a credito dei medesimi devesi scritturare la totalità degli esiti fatti da ciascuno di essi in ogni giornata. A tal effetto procurerà l' Aiutante del Libro maggiore, che ha il carico dei conti delle Casse, di riscuotere dall'Uffiziale Esito di Cassa i certificati contenenti la somma totale dell'ammontare dell' esito fatto da ciascun Cassiere in ogni giornata, accompagnati dalla firma di costui: ci apporrà il foglio corrispondente del Libro maggiore, e caricherà la somma suddetta a credito del Cassiere cui spetta. Questi certificati saranno conservati dall' Aiutante suddetto per sua cautela.

17° Oltre i conti dei Cassieri il Libro maggiore conterrà benanche il conto del Tesoro del Banco. A debito vi si scrittureranno le partite del contante che vi sarà introdotto, e di cui si darà credito al Cassiere maggiore, il quale solo può introdurlo, ed a credito quelle somme che si estrarranno, e delle quali si darà debito al Cassiere maggiore cui sarà consegnato, e che ne avrà scritto l' introito, come fa di tutti gli altri dei particolari.

18° Non solo nei Storni sono proibite le rasature e vi ziature sul Libro maggiore , ma benanche in tutte le altre occasioni nelle quali devonsi rettificare le partite , sia di reste pervenute dallo Spoglio dei Libri precedenti , sia per summature erronee tanto negli esiti , che negl' introiti. Ma tutto si farà in margine colla intelligenza del Razionale e sua firma.

19° Passate una volta le polizze su i Libri maggiori non potranno cambiarsi le date in cui sono state passate senza ordine del Governo , il quale avrà conosciut' i motivi che dovessero dar luogo a tal cambiamento.

20° L' Aiutante del Libro maggiore darà al Banco la cauzione di ducati 500 per la garanzia delle proprie funzioni , e ciò oltre le risponsabilità del Libro maggiore per tutto il dippiù al di là dei ducati 500 suddetti.

ISTRUZIONI

Per gli Aiutanti minori del Libro Maggiore.

Art. 1.°

Gli Aiutanti minori devono prestare la loro opera in aiuto di tutte le funzioni alle quali son tenuti i rispettivi primi Aiutanti, cui sono destinati, ed eseguire quanto dai medesimi e dal Libro maggiore verrà loro imposto relativamente al servizio del Banco e del pubblico.

2° Il loro principale incarico è quello di chiamare all'Aiutante presso di cui son destinati, tutte le partite, che si dovranno scritturare sul Libro maggiore, sì d'introito, che d'esito. Per l'introito, subitochè le avranno dettate e si saranno accorti che dal principale sono state scritturate, dovranno sotto il foglio tirare una linea; e per le partite d'esito, oltre la linea, dovranno sotto la medesima apporre la giornata, mese ed anno corrente di proprio carattere, onde dall'Aiutante vi si possa fare la mezza firma, per indi farsi dal Libro maggiore il *visto buono*.

3° Sono essi obbligati di fare quant'occorre per corriggersi sul Libro maggiore gli errori, che forse si saranno ritrovati colla puntatura giornaliera di Ruota, come ancora quelli che si troveranno giornalmente nel passaggio delle

polizze dei Cassieri, non escluse le diligenze nel caso che dovesse appurarsi qualche conto nel semestre corrente.

4° Nel chiamare le polizze o fedi di credito di esito dovranno avvertire se siano state prima vistate dai Pandettari; se le polizze notate fedi siano state discaricate sui libri delle medesime, e qualora siano di semestri antecedenti tanto le fedi che le polizze notate, se siano state certificate dalla Revisione. Dovranno similmente avvertire se nelle polizze di Cassa vi sia il bollo e la cifra del Cassiere colla data del giorno in cui sono state presentate alla Cassa.

ISTRUZIONI

PER L' UFFICIALE DELLA PANDETTA DI FEDI,
E PER L' ALTRA DE' MANDATI.

ART. 1.°

Siccome la Pandetta contiene l' Indice di tutt' i conti che sono annotati sul Libro maggiore, e dall'esattezza con cui sarà regolata la medesima dipende la chiarezza dei conti e la regolarità della scrittura, così terminato il negoziato delle Casse in ciascuna giornata, deve detto Uffiziale riceversi dai Cassieri gli originali libri d' introito, tirati d' accordo e firmati dai medesimi. Colla scorta della sua Pandetta avrà cura di apporre a ciascuna partita il foglio corrispondente al Libro maggiore, con apporre benanche il foglio del debito del Cassiere a fronte della somma totale dell' introito cerziorata dallo stesso Cassiere. In siffatta operaione avrà cura di esaminare con attenzione i nomill nea Pandetta, per evitare di duplicars' i conti sul Libro maggiore. Accorgendosi di essersi qualche conto duplicato, avrà cura di farlo riunire sul Libro maggiore, accomodando sulla Pandetta i fogli corrispondenti esattamente a quello in cui il conto è stato riunito. Avrà cura benanche di badare se nei suddetti libri d' introito vi siano partite viziate, o rasate nei nomi o somme, nelle quali non apporrà il foglio,

se prima tali rasure e viziature non siano state replicate con nuova firma dei Cassieri, e vistate dal Razionale del Banco. Come i libri originali d'introito sono gli elementi della Scrittura del Banco, e perciò della massima importanza, ed al contrario bisognando continuamente alle diverse operazioni bancali, sono esposti più che ogn'altro libro a disordini, a lacerarsi ec.; perciò ad ovviare tali inconvenienti, detti libri, sarà cura di tutti gl'impiegati che devono maneggiarli, di custodirli colla massima gelosia.

2° Riguardo ai conti nuovi non ancora intavolati, dovrà mettersi di accordo cogli Aiutanti del Libro maggiore per la corrispondente foliazione.

3° Nelle polizze o fedi di credito che verranno esibite sulla Ruota per passarsi, apporrà i fogli corrispondenti al Libro maggiore. Ma se saranno disposte di passarsi a credito, che dicesi *per Banco*, oltre il foglio del debito, vi apporrà anche quello del credito, situandolo al di sotto di quello del debito, per evitarsi gli errori e gli equivoci.

4° Nei mandati di liberazione spediti dai Tribunali, o altre scritture nelle quali convenga, deve l'Uffiziale suddetto formare la solita partita, o più, quante ne occorrono, per facilitarne il passaggio su i libri, e dovrà munirle con sua firma, con farle cifrare anche al Pandettario, che tiene l'obbligo di esaminarle.

5° Circa due mesi prima di eseguirsi lo spoglio del

Libri maggiori, è obbligato di prendere dal Razionale la Pandetta nuova, e colla scorta della vecchia regolare la ripartizione delle carte bisognanti per la nuova. Trascriverà in ciascuna lettera nella nuova alquanti nomi e cognomi, colla stessa ripartizione e semetria della vecchia, ma senza fogli, i quali vi saranno posti in tempo dello spoglio dagli Uffiziali che ne saranno incaricati.

6° Toccante la Pandetta dei mandati, è obbligato l'Ufficiale che ne ha il carico, di apporre i fogli a ciascuna delle partite in essi descritte, corrispondenti al Libro maggiore; e circa i conti nuovi si regolerà della stessa maniera dettagliata di sopra per la Pandetta di fedi. Avverta alle differenze dei conti, a distinguerli per evitare di caricarsi a credito di uno quello che spettasse ad un altro; e procuri benanche di evitare di duplicarsi i conti; come si è detto di sopra. Avverta similmente di non apporre il foglio alle partite dei mandati, che forse ritrovasse rasate o viziate nei nomi o nelle somme, o in altra parte essenziale di esse, senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme del Computante e Razionale, o altro Contabile cui appartenga il disporre tali mandati, ad oggetto di non caricarsi se prima non siasi adempito alla replica e firma suddetta.

7° Sarà obbligato di foliare i polisini che saranno esibiti dai particolari, per esigere i mandati pervenuti a loro beneficio, dopo che saranno stati vistati dal Pandettario.

ISTRUZIONI

Per i Notai Pandettari.

Art. 1.°

Tutte le polizze e fedi di credito che si devono passare sulla Ruota, dovranno prima vistarsi dal Pandettario. Egli è obbligato di esaminare colla massima oculatezza le girate, e rilevare se le condizioni apposte in esse siano state esattamente adempite, se vi siano le firme dei giranti e dei giratarî, colle autentiche richieste nei diversi casi, giusta le istruzioni (*). Osserverà se le autentiche e firme dei notaî siano vere e reali, e se le fedi di credito e polizze notate fedi siano vere, non false, o pure viziate. Qualora nelle girate vi sian parole essenziali con delle accomodazioni o viziature, avrà cura che siano replicate in fine delle girate medesime e munite di nuova firma dei giranti. Similmente osserverà se nei mandati di liberazione, nei decreti ed altre simili carte, le firme dei Magistrati e di altri Curiali, ai quali spetta, siano vere, ed avvalorate da sug-

(*) I Pandettarî sono esonerati dall' obbligo di osservare le autentiche dei giranti e dei giratarî, ma solamente quelle delle parti prendenti, come dall' ordinanza del Reggente del 18 marzo 1819. (*N. 14*).

gelli e fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque polizza o fede di credito, che il Pandettario passerà colla sua cifra o vista, senza le condizioni adempite, o sfornite di quei sollenni che si richieggono, o con autentiche false, sarà tenuto di soddisfare *de proprio* tutto il denaro malamente pagato, o con falsità riscosso dal Banco, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa o pretesto.

2° Nel passarsi fedi di credito di danaro condizionato, dovrà osservare la partita dalla quale tal denaro è pervenuto, per rilevare se le condizioni apposte nella pervenienza siano state esattamente adempite nella fede di credito che si esibisce. Se poi il denaro condizionato sia stato disposto con una polizza notata in fede, basterà che il Pandettario osservi se sia munita col suo -- *Si noti* --, che egli stesso vi appose prima di notars' in fede, allorchè per l'esame fattone allora, egli si assicurò di essere state adempite le condizioni apposte nella pervenienza.

3° Accorgendosi il Pandettario di essere stata esibita qualche fede di credito o polizza falsa, alterata o viziata, o mandato di Tribunale della stessa natura, o simili carte vere e reali, ma con autentiche e firme false, procurerà destramente di far arrestare l' esibitore, con darne subito l' avviso al Governo, ed in di lui assenza al Segretario o al Razionale, per le disposizioni convenienti.

4° Nelle polizze di Cassa, oltre le sopradette avver-

tenze, baderà il Pandettario se siano adempite di tutte le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse officine del Banco.

5° Affinchè il Pandettario sia certo della verità delle autentiche e delle firme dei Notai, avrà un libro ove con ordine alfabetico siano registrate di proprio pugno dei notai le loro firme, cifre, ed autentiche (*): quelle che troverà sulle polizze dissimili dal registro o non registrate, non le passerà affatto; come similmente non passerà quelle dei Notai sospesi dai Magistrati. Nel caso che stimasse di doversi approvare e legalizzare la firma di qualche Notaio che gli sembrasse dissimile da quella del Registro, procuri prima di accertarsene mediante il confronto col registro medesimo, ed indi replicare in dorso della polizza per l'accerto all' autentica.

6° Un altro libro, o sia registro simile, avrà il Pan-

(*) Non potendo i Notai delle Province venire al Banco per registrare le loro firme, si suole richiedere il visto della Camera Notariale della Provincia cui appartengono. Pei Notai Certificatori però fu con ministeriale del 12 settembre 1818 *(N. 11)* stabilito di non occorrere siffatto vidimato nelle polizze pagabili ai Pensionisti dello Stato; ma che i fogli di firma dei Notai Certificatori avessero dovuto pervenire al Banco per mezzo degl' Intendenti. Tal disposizione fu poi estesa ad ogni altra polizza appartenente a qualsiasi particolare, giusta l'ordinanza del 22 dicembre 1818 *(N. 12)*. Posteriormente a 18 marzo 1819 fu ordinato che i Pandettari dovessero riconoscere soltanto le firme degli ultimi giratari, che riscuotono il danaro dal Banco *(N. 14)*.

dettario, nel quale saranno registrate le firme dei Razionali di tutt' i Corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni, Ragioni di Negozianti, loro Complimentari, e dei Procuratori che si registrano nel Banco per loro comodo. Prima però di farli registrare nel suo libro, si farà esibire i documenti legali, onde costi che realmente siano tali, quali si asseriscono. I Razionali di più Stabilimenti dovranno esibire tanti documenti diversi, quanti sono i Stabilimenti e le Amministrazioni cui sono addetti (*). Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua cautela.

7° Incontrando il Pandettario delle difficoltà ragionevoli, deve notarle in piè della polizza o fede di credito, aggiungendovi la propria firma, acciò dalle parti si possano adempire. Nelle polizze di Cassa, oltre la replica e la firma, si apporrà la data corrente. Per non trapazzare ingiustamente il pubblico, non farà il Pandettario repliche insussistenti o capricciose, o che sieno prive di buon senso e discernimento. Tutte le difficoltà che s' incontreranno, si faranno in una sola volta, onde i particolari non siano ves-

(*) Pei Stabilimenti di Beneficenza non possonsi passare polizze, che colla firma di tutti gli Amministratori, giusta la ministeriale del 21 settembre 1833 (*N. 42*).

Pei Corpi di truppa stanziati in Napoli debbono i Pandettari tener presenti i fogli di firma dei Delegati o Quartier-mastri, certificati dal Consiglio di Amministrazione, e legalizzati dal Commessario di Guerra, giusta la ministeriale disposizione del 20 novembre 1819 (*N. 16*).

sati ingiustamente , ed obbligati ad andare e venire tante volte , quanti sono gli adempimenti che si richiedono.

8° Nelle polizze o fedi di credito disposte per passaggio di credito da un conto all' altro , deve il Pandettario dire in esse — *In credito di N. N.* —, apponendovi la parola *condizionati* , o *sequestrati* , qualora vi fossero soggette, per regolamento del Libro maggiore e degli altri Officiali. Nei mandati di liberazione di qualunque polizza o fede di credito , deve dopo *l' in credito di N. N.* soggiungere *coll'allegata polizza o fede* , o altra scrittura che vi sia annessa in foglio separato (*).

9° Nel passaggio delle polizze nelle quali si richiede la partita della Pandetta , dopochè la medesima sarà stata fatta dall' Uffiziale cui appartiene , è obbligato il Pandettario di esaminare se siasi fatta con esattezza ; dappoichè incorrendo il Libro maggiore , o quello delle notate fedi , in qualche errore per causa della partita malamente fatta, sarà tenuto il Pandettario e l' Ufficiale della Pandetta di pagare *de proprio* il danno arrecato al Banco o ai particolari per cagione dell'errore corso nella partita.

10° Le polizze che si dovranno addebitare nelle ma-

(*) Questa facoltà è limitata soltanto alle polizze o fedi di credito che sono presso di coloro che possono disporne , e non per le partite già disposte a pro di altri con mandati notati al Banco. -- Vedi il verbale di Reggenza del 22 dicembre 1840 *(N. 50)*.

drefedi di denaro condizionato o vincolato, si dovranno prima esaminare dal Pandettario, il quale ritrovando di essersi le condizioni o vincoli esattamente adempiti, apporrà nelle polizze da notarsi di proprio carattere, la parola — *Si noti* —, munita di sua firma.

11° Dopochè le polizze o fedi di credito vistate dal Pandettario saranno passate sui Libri della Ruota, torneranno di nuovo in mano del Pandettario, il quale osservando la sua vista appostavi sul momento in cui tali polizze furono esibite sulla Ruota, il *visto buono* e *firma del Libro Maggiore*, e tutt'altro che si richiede, secondo le particolari istruzioni, vi porrà di proprio pugno *la pagata*, colla somma distesa in lettere e colla sua firma. Prima però di fare la suddetta pagata, osservi con attenzione, se le condizioni registrate sul Libro maggiore, alle quali il denaro forse fosse soggetto, e che l'Aiutante del Libro maggiore medesimo avrà notato in piè della polizza, siano state esattamente adempite. Passando siffatte polizze inadempite, ne resta risponsabile *de proprio*.

12° Esibendosi dai particolari polizze con lunghe girate, e che han bisogno di molta riflessione, non può il Pandettario obbligare la parte, che venga il giorno seguente, per dargli tempo di esaminarle, ma è tenuto di farlo nella stessa giornata, bensì nell'ultime ore del Banco, qua-

lora il disbrigo del pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.

È obbligato anche il Pandettario di vistare tutte le polizze che dai particolari vorranno passarsi in confidenza nelle Casse, e dopo che saranno state cifrate dai Cassieri che le prenderanno, munirle di sua firma, ricevendole dalle mani del Chiamatore, a cui dovrà restituirle per consegnarle alle parti.

13° Oltre gli obblighi finora descritti, saranno i Pandettari tenuti di osservare tuttociò che ha rapporto al loro impiego. Nelle occorrenze straordinarie non prevedute sarà tenuto di consultarne il Governo per ricevere gli ordini corrispondenti all'assunto.

14° È obbligato il Pandettario di dare al Banco la cauzione di ducati 2000.

ISTRUZIONI

Per l' Uffiziale Chiamatore di Ruota.

Art. 1.°

Dovrà ricevere dalle mani dei particolari tanto le polizze che dovranno passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate dai Cassieri, che in tal modo dichiarano di prendere in confidenza, per farle vistare dai Pandettarî.

2° Adempite che saranno del giro di Ruota le polizze corrispondenti, del *visto buono* del Libro maggiore e della *pagata* del Pandettario, e cumulatane una discreta quantità, proporzionata al maggiore o minor numero delle medesime esibite alla Ruota, onde il pubblico non venga ingiustamente trattenuto, dovrà pubblicamente e con voce intelligibile chiamare il nome dell'ultimo giratario della polizza o fede di credito. Alla risposta della parte, è obbligato d' interrogarla di qual somma sia la sua polizza e da qual Notaio autenticata, ed assicuratosi, mediante queste interrogazioni, che alla persona che avrà risposto appartenga realmente, la condurrà alla Cassa per farle riscuotere l' equivalente. Tuttociò potrà farsi anche dal suo Aiutante, sempre però sotto la risponsabilità di esso Chiamatore. Nei po-

lisini di mandati, nei quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all' esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà risposto, basterà d' interrogarla solamente del nome del Notaio che avrà fatta l' autentica del girante o del giratario, secondo le circostanze. Le polizze cifrate dai Cassieri, e vistate dal Pandettario per prendersi in confidenza, si potranno consegnare alle parti medesime che le hanno esibite.

3° Prima di condurre nelle Casse le persone chiamate colle corrispondenti polizze, dovrà il Chiamatore firmarle e registrarle sopra un libretto, col nome dell'ultimo giratario, e colla somma rispettiva. Nelle Casse dovrà di bel nuovo chiamarle, ed esibito al Cassiere il detto libretto, gli consegnerà le polizze, e ne farà il confronto col medesimo, riscuotendo dal Cassiere la sua sottoscrizione sul cennato libretto, per documentare che le polizze siano state da esso Chiamatore consegnate al Cassiere, e per mano legittima siano dalla Ruota passate nelle Casse. Anche questa operazione potrà farla per mezzo del suo Aiutante, restandone però esso Chiamatore sempre risponsabile, ed obbligato a firmare di suo pugno il libretto. Quindi resta proibito al Chiamatore di consegnare le polizze passate in mano di chicchessia; come del pari resta proibito ai Cassieri di riceverle da altri, fuorchè dalle mani del Chiamatore o suo Aiutante, e colla formalità descritta. Nascendovi controver-

sie, sarà risponsabile il Cassiere ed il Chiamatore di qualunque danno possa risultare dalla controvenzione.

4° Procurerà il Chiamatore di distribuire le polizze passate per Ruota fra i Cassieri in modo che uno non venga gravato più dell' altro. Laddove si accorga che il Cassiere a cui spetti la chiamata fosse affollato per gl' introiti, per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico, procurerà di farle pagare da un altro meno affollato, e se ne ricorderà nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrarsi per quanto è possibile la fatica fra i Cassieri, non escluso il Cassiere maggiore, e darsi al pubblico il menomo incomodo possibile.

5° Le polizze e fedi di credito che saranno state replicate dai Pandettari o dal Libro maggiore per mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti, chiamandole similmente con voce intelligibile, ed assicurandosi che la polizza chiamata appartenga realmente a colui che ha risposto. Lo stesso osserverà per le fedi di credito formate per giro di Ruota.

6° In fine della giornata, restando in possa del Chiamatore fedi nuove per Banco, ovvero polizze passate e non riscosse dalle parti, per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata, le dovrà il Chiamatore consegnare in possa del Libro maggiore, il quale ne darà parte al Razionale, e questi, se lo crederà, al Governo.

7° Dovrà il Chiamatore portare nella Revisione tutte le polizze o fedi di credito dei semestri precedenti, come anche i polisini per l' esazione de' mandati pervenuti in detti semestri precedenti , acciò dal Revisore vi si possano fare i soliti certificati , potendo anche ciò fare per mezzo del suo Aiutante. Il Revisore poi è obbligato di respingere alla Ruota per mezzo di un Soprannumerario di sua fiducia tali polizze , fedi di credito e polisini col suo certificato. Il Chiamatore o suo Aiutante , nel consegnarle in mani del Revisore , prenderà nota del numero delle medesime sulla prima polizza della filza di ciascun mazzo , onde nella Revisione non se ne disperda alcuna.

8° Finalmente il Chiamatore è obbligato di eseguire tutto e quanto dal Libro maggiore gli verrà imposto pel servizio del Banco e del pubblico.

ISTRUZIONI

Pel Notatore in Fede.

Art. 1.°

Questo Ufficiale è il Capo dell'Officina di suo carico, e come tale è risponsabile dell'esattezza delle operazioni di tutta l' Officina, tanto in rapporto al Banco, che al Pubblico. Quindi procurerà che tutto venga regolato con prudenza e buon ordine, e si evitino le parzialità, onde non dar motivo di doglianze a coloro, che avendo esibite le madrefedi prima degli altri, hanno il dritto di essere a preferenza disbrigati.

2° Egli riceverà dalle parti le madrefedi colle polizze da notarsi, ed esaminerà per quanto le circostanze del servizio del pubblico lo comporteranno, se sieno vere e reali, se vi sia adulterazione di somme, e se il credito esistente nelle madrefedi equivaglia al quantitativo delle polizze esibite. Qualunque difficoltà che si potesse scorgere, o nella realità della madrefede, o nelle viziature di partite d' introito ed esito, dovrà il Notator in fede dilucidarla col riscontro dei Libri maggiori, o se sia necessario dei Libri d' introito originali. Risultando dalle operazioni delle notate abbaglio in danno del Banco o dei particolari, è tenuto il Notatore

a soddisfarne *de proprio* l' importo, assieme con tutti gli altri Ufficiali che saranno concorsi nell'abbaglio, ognuno per la parte che ci avrà avuta.

3° Passerà poi la madrefede e le polizze esibite al suo Aiutante, il quale avendo prima notate in esito le polizze dietro la madrefede, e sommandone l' importo, assicuratosi che sia capiente nella somma del credito esistente sulla stessa, e fatta in piè di ciascuna polizza la citazione della somma e data della madrefede e dell' ultimo introito fatto in essa, ed avvalorata colla sua firma, la restituirà al detto Notatore, il quale intieramente di suo carattere ci farà la notata nella forma consueta colla sua sottoscrizione. Questa operazione interessantissima non potrà farsi da altri, che dal solo Notator in fede; e nei casi di suo fisico impedimento, al solo Governo è riserbata la facoltà di sostituirvi altro Ufficiale a sua soddisfazione, precedente nomina che ne farà in iscritto lo stesso Notatore in fede.

4° Notate in fede le polizze, si passeranno una colla madrefede al registro (*), dal quale al Libro maggiore delle notate, e da questo adempite vi si farà apporre il bollo dal soprannumero assistente in detta Officina, e si consegneranno alla parte. Questo bollo e l'altro indicante — *Esito* —

(*) Il Registro è stato abolito, come dal rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N.23*).

che si appone in ogni fede di credito allorchè diventa madrefede, saranno gelosamente custoditi dal Notator in fede, il quale non permetterà che restino in possa d'altri, e senza la sua presenza non permetta neppure agli Aiutanti di farne uso.

5° Dovendosi notare in fede mandati, o sia disposizioni che talune Amministrazioni o Stabilimenti pubblici fanno con una sola polizza di varie somme a beneficio di più e molte persone, è obbligato il Notator in fede di farne precedere la sommatura da uno dei suoi Aiutanti, o da altro impiegato nella sua Officina, che le circostanze del momento faranno stare meno occupato, per rilevare se tutte le somme parziali compongono per appunto la totalità della somma asserita nel mandato. Rilevandovi abbaglio in più o in meno lo farà correggere dalla parte; ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità dalla persona, che lo avrà sommato, in piè dello stesso mandato, allora potrà il Notator in fede notarlo nelle solite forme.

6° Nei mandati di liberazione ed altre simili scritture, nelle quali fa d'uopo, avrà cura di farvi precedere la solita partita della Pandetta, e sotto la medesima farà la sua notata.

7° Accade delle volte, che dopo essere stata notata in fede una polizza, il disponente chiede di stornarsi, e sostituirvene un'altra di simil somma pagabile alla stessa persona con espressioni differenti da quelle contenute nella

prima polizza. In tal caso accorgendosi il Notator in fede, che la prima polizza essendo tuttavia in mani del disponente (del che farà pruova l'esibizione della madrefede originale) non sia passata ancora nel dominio del girante, può lacerando la notata di questa sostituirvi l' altra, facendo far lo stesso dal suo Aiutante, e dal Libro maggiore delle notate. Se poi la nuova polizza che si chiede sostituire fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona diversa dalla prima, allora lo storno non potrà eseguirsi. Le polizze poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro, o di altre Amministrazioni e dipendenze fiscali, non potranno a patto alcuno stornarsi senza l'autorizzazione del Governo sotto le pene stabilite dai regolamenti del Banco.

8° Dovrà dare la pleggeria di ducati 2000 (*).

(*) Col Sovrano Rescritto del 22 giugno 1825 fu risoluto doversi alle presenti istruzioni aggiungere i seguenti articoli.

1° Resta da ora innanzi vietato di potersi notare in fede delle polizze in dorso di una fede di eredito ove sia stata scritta una girata, potendo il proprietario ritirarsi il denaro col *cassa per me la suddetta girata*, o pur facendo altra girata sulla fede di credito medesima, oppure disponendo che si formi una nuova fede.

2° Gli *Storni* delle polizze saranno eseguiti nel modo come trovasi disposto nell'articolo 7° delle Istruzioni riguardanti il Notatore in fede.

Qualora per qualche caso particolare sorgessero de' dubbî sopra le domande degli *Storni*, in tal caso i Notatori in fede son tenuti a proporre i dubbî che incontrano al Reggente del Banco, dalle di cui disposizioni dovranno essi dipendere.

ISTRUZIONI

Per l' Aiutante del Notatore in Fede.

Art. 1.°

Deve nel suo impiego dipendere dalla direzione, e dagli ordini del suo Principale.

2° Deve addebitare nelle madrefedi le polizze da notarsi nel modo consueto, apponendo prima la giornata corrente, poi il cognome della persona cui la polizza è pagabile, e poi la somma prima in lettere e poi in abaco in collettiva. Tutte le polizze così addebitate le dovrà sommare, per vedere se la totalità corrisponda al credito esistente sulla madrefede; e nel caso che eccedesse, dovrà ritenere una o due polizze quante corrispondano al quantitativo dell' eccesso, e far notare soltanto quelle che sono capienti nella somma del credito. La sommatura che farà delle polizze notate comprenderà benanche le altre, che saranno state notate antecedentemente, se ve ne sieno.

3° Assicuratosi che le polizze da notarsi corrispondono al credito, passerà a notare in piè di ciascuna di esse la somma della madrefede colla sua data, e la somma dell'ultimo introito fatto in essa, e soscriverà questo notamento giusta il solito. In queste operazioni esaminerà, se nella

madrefede vi siano state fatte rasure o viziature tanto negl' introiti, che negli esiti, e rilevandone farà verificarle col Libro maggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi, ne avvertirà il Notatore in fede per darne avviso al Governo per le provvidenze convenienti.

4° Qualora la madrefede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale da semplice fede di credito, ch' era prima di addebitarvi le polizze, vi apporrà il bollo dittante *Esito*, con tirare due linee trasversali sul suggello della fede medesima, onde rendersi visibile a primo aspetto che quella fede sia divenuta madre.

5° Addebitate che avrà le polizze nella madrefede, ed in piè di ciascuna di esse notata la somma e la data della madrefede e dell' ultimo introito, passerà l' una e le altre al suo principale, per fare alle polizze la notata; locchè adempito, passerà una colla madrefede al Registro.

6° Non esclusa la risponsabilità del Notator in fede di soddisfare *de proprio* qualunque danno risultasse al Banco ed ai particolari, sarà tenuto egualmente l' Aiutante d' indennizzarlo, qualora fosse stato cagionato per suo errore nella sommatura dell'esito e dell' introito della madrefede.

7° Prima di addebitarsi i mandati, che con una sola polizza dispongono più e diversi pagamenti, è obbligato l'A-

tutante che sarà destinato dal Notator in fede di risommarli, ed assicurare se le somme parziali formano la totalità della somma espressa nel mandato; nel qual caso si sottoscriverà sotto l'anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più o in meno, dovrà restituirlo alla parte per farlo accomodare.

ISTRUZIONI

Per lo Libro Maggiore delle Notate Fedi.

Art. 1.

Il Libro maggiore delle notate fedi è obbligato di tenere sempre sommati tutt' i conti del suo libro tanto nel dare che nell' avere, onde nelle nuove scritturazioni di polizze possa a colpo d' occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta di credito in ciascun conto.

2° Nello scritturare le polizze di esito, laddove scorgesse essere la somma disposta maggiore dell'avere, dovrà immantinente avvisarne il Notator in fede per fargli trattenere quel quantitativo di polizze che corrisponde all'eccesso. Se per un semplice abbaglio qualche conto riuscisse in debito, ne resta risponsabile il Libro maggiore suddetto, non esclusa la risponsabilità del Notator in fede e dei suoi Aiutanti. Gli errori poi cagionati da oscitanza, ovvero da malizia, si tirano dietro la sospensione, la privazione dell' impiego, e 'l castigo stabilito dalla legge.

3° Presentandosi una madrefede con polizze da notarsi sopra un introito fatto in quella stessa giornata nella Cassa, è obbligato il Libro delle notate fedi di caricare l' introito

suddetto da sopra la madrefede, qualora però vegga apposto il bolletto tanto della Cassa ov'è stato fatto l'introito, quanto della Ruota, a fronte della partita d'introito, e la firma del Cassiere; e coll'obbligo di riscontrare il giorno seguente i suddetti introiti coi Libri originali di Cassa e di Ruota, per evitarsi gli abbagli, e forse anche le frodi che l'altrui malizia potrebbe fare sulla madrefede.

4° Dopo di aver caricato l'introito sul conto corrispondente alla madrefede, passerà a descrivervi a debito le polizze notate, e di già dal Registro scritturate (*) colla distinzione della giornata corrente, del cognome della persona cui vanno pagabili, e colla somma nel modo solito e consueto, come le verranno dettate dall'Aiutante; il quale in ogni polizza, immediatamente sotto la firma del Notator in fede, apporrà la lettera indicativa del libro, ed il foglio corrispondente al medesimo. Immediatamente il Libro maggiore suddetto si riceverà dette polizze dalle mani dell'Aiutante, e sotto l'additato foglio apporrà la sua firma, avendo cura di confrontare ciascuna polizza nell'atto della firma col suo Libro. Dopo tal firma si farà un confronto delle partite addebitate sulla madrefede col Libro maggiore, mediante la chiamata che ne farà il detto suo Aiutante. Assi-

---

(*) Il Registro è stato abolito, come dal rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N. 23*).

curatosi che non vi sia errore, consegnerà le polizze e la madrefede alla parte.

5° Non scritturerà alcun mandato, cioè le disposizioni che i Luoghi morali, le Amministrazioni, i pubblici Stabilimenti ec. fanno con una polizza di diverse somme a beneficio di più persone, se non sarà stato risommato, e certificato dall' Aiutante del Notator in fede di non esservi errore.

6° Nel fine del negoziato delle Casse in ciascuna giornata è obbligato di prendere dai Cassieri i libri d' introito originali delle notate fedi, e di caricare a credito di ciascun conto le somme che ivi troverà descritte colla scorta del foglio che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo Aiutante, rilevato dalla Pandetta. Non dovrà accreditare soltanto quelle partite introitate nelle madrefedi sulle quali vi sono notate polizze in esito, ma tutte senza distinzione alcuna, o vi sia stato fatto esito o no. Dovrà similmente in margine di ogni partita indicare il cognome del Cassiere, nella cui Cassa saranno tal' introiti seguiti.

7° Subitochè una fede di credito diventa madrefede, deve procurare il Libro maggiore di scritturarla sopra i primi fogli bianchi che ha nel suo libro, e dal suo Aiutante far apporre sullo scudo della medesima la lettera indicativa del suo libro ed il foglio corrispondente; e passando quel conto ad altro foglio nello stesso libro, dopo aver occupato

l' intiero primo foglio, dovrà similmente notarlo sulla madrefede accanto al primo, e così in appresso tanto nello stesso semestre, quanto nei semestri seguenti, nei quali la parte si servisse della stessa madrefede.

8° Nello stesso caso che una fede di credito divenga madrefede, deve riscontrarla nel modo indicato nell'artic. 3° per le partite a credito, e vi dovrà far apporre similmente sulla marca il segno M. F., indicante che quella fede sia divenuta madrefede.

9° Gl' iutroiti, che si accreditano nelle madrefedi dal Libro maggiore per giro di Banco, saranno accreditati dal Libro delle notate fedi da sopra la madrefede medesima, coll' indicazione del cognome della persona dalla quale pervengono, e nel riscontro che ne farà col Libro d' introito di Banco, farà dal suo Aiutante sotto la marca di ciascuna partita apporre il foglio corrispondente al conto nel qualo li avrà caricati sul suo libro; se pure tal foglio non vi sia stato posto dal Libro maggiore.

10° Le polizze notate fedi, non esclnse quelle di Cassa, non potranno addebitarsi sul Libro maggiore degli apodisssarî, se prima non saranno state spese, ossia discaricate dal Libro delle notate fedi, il quale è tenuto apporre in margine di ciascuna di esse sul suo libro la giornata corrente, e fare sulla polizza il suo *visto buono*, che consiste nell'apporvi similmente la giornata corrente (che vi sarà notata

dal suo Aiutante in atto che le chiama), e la sua sottoscrizione (*). Se coll'appuramento della scrittura in Revisione si rilevassero delle polizze passate per Ruota, e non spese nel libro delle Notate, il Libro maggiore di Ruota, o il suo Aiutante, ne verrà castigato; ma se vi sia sulla polizza originale il *visto buono* del Libro delle notate, senza la spesa corrispondente sul suo libro, ne verrà castigato egli severamente.

11° Ogni novello conto aperto sul libro delle notate, avrà cura il Libro maggiore delle notate fedi di farlo assentare sulla Pandetta col foglio corrispondente. E passando un conto in altro foglio, procuri egualmente di farlo nella Pandetta descrivere.

12° Nel sequestrarsi qualche fede di credito deve prima il Libro maggiore delle notate diligenziare il suo libro, per osservare se quella fosse divenuta fede-madre; e rilevando che no, deve attestarlo con suo certificato in piè del sequestro, e prendersene notamento sopra un registro che avrà a tal uopo, per evitarsi che la fede sequestrata possa in seguito fraudolentemente convertirsi in madrefede (**).

13° Qualora il proprietario di una madrefede volesse servirsi del residuo di credito che resta sulla medesima,

(*) Per agevolare il discarico nella Cassa di Corte, ove il polisario è oltremodo numeroso, la Reggenza à provveduto come rilevasi nel verbale del 7 febbraio 1840 (*N. 49*).

(**) Stante il prescritto nel Real Decreto del 6 ottobre 1817 il sequestro non può aver luogo.

non già con addebitarvi un nuovo polisino, ma con esibire la stessa madrefede, deve il Libro Maggiore delle Notate confrontarla tanto negl' introiti che negli esiti col suo libro, e certificare nel fine della stessa madrefede in lettere ed in abaco la somma residuale; onde di tal residuo potersi dar debito sul Libro maggiore degli Apodissari, dopochè il Libro delle notate fedi avrà lo stesso avvanzo addebitato e discaricato sul suo libro, e saldato il conto.

14° Spendendosi polizza notata, o resto di madrefede formata nei semestri precedenti, dovrà il Libro maggiore delle notate respingerle in Revisione, onde dal Revisore si facciano sui libri, sulla polizza, o sulla madrefede le stesse operazioni dette di sopra.

15° Non potrà estrarre il Libro maggiore delle notate fedi bilancio di madrefedi, senza l'espresso ordine *in scriptis* del Governo del Banco.

16° Spendendosi polizza dispersa a pleggeria, è obbligato il Libro maggiore delle notate fedi di assentare il solito avvertimento tanto sul libro ove la polizza fu notata, che in quello ove si spende, onde comparendo l' originale non se le dia sfogo alcuno, giusta l'antico solito (*).

17° Darà al Banco la cauzione di ducati 500.

(*) Deve farne inteso il Razionale, per indurre economicamente l'obbligato a restituire il danaro.

ISTRUZIONI

Per l'Aiutante del Libro Maggiore delle Notate Fedi.

Art. 1.°

In tutte le operazioni del suo principale egli è obbligato di aiutarlo, e disimpegnare quanto dal medesimo relativamente al servizio del Banco gli verrà ordinato.

2° La Pandetta del Libro sarà uno dei suoi principali doveri.

3° Un mese prima dello Spoglio di ogni semestre è obbligato di prendere la Pandetta nuova, e colla scorta della vecchia regolare la ripartizione di essa.

4° Nel caricarsi gl' introiti dei Cassieri delle notate fedi è obbligato di apporre i fogli corrispondenti al detto Libro maggiore, sotto la marca di ciascuna partita, e chiamarli fedelmente al medesimo: lo stesso per gl' introiti per Banco.

5° Nell'addebitarsi le polizze d'esito sul libro delle notate, egli è obbligato di chiamarle al suo principale, apponendo sopra ciascuna il foglio e lettera corrispondente al detto libro, sotto del quale il suo principale medesimo deve fare la sua firma. Immediatamente dopo deve fare il confronto delle polizze suddette, con quelle che si trovano

ISTRUZIONI

Per lo Registro delle Notate Fedi (*).

Art. 1.°

Subitochè le polizze saranno state notate dal Notatore, ed addebitate in dorso della madrefede, passeranno questa e quelle al detto Uffiziale del Registro. Sarà egli obbligato di aprire sul suo libro la giornata corrente, e descrivervi le polizze notate col metodo seguente. Il detto libro sarà foliato, ed in ogni pagina avrà due ripartimenti, quello a destra destinato per l' introito, e quello a sinistra per l' esito. Nella parte sinistra descriverà il nome in testa di chi è la madrefede; nella destra la data e la somma della medesima, col foglio e lettera corrispondente al Libro maggiore delle notate. Immediatamente sotto vi descriverà l'ultimo introito fatto in detta madrefede colla sua data. Passando poi alla sinistra vi descriverà da sopra la stessa madrefede tutte le polizze notate, una sotto l'altra.

2° Confronterà poi ognuna delle polizze notate col suo Registro formato come sopra; e rilevatane l'uniformità, ap-

(*) Quest' ufficio è stato abolito, come dal rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N. 23*).

porrà in piè di esse le parole *Registrata fol. . . . .* con sua firma, e le passerà una colla madrefede al Libro maggiore delle notate per scritturarsi.

3° Qualora la fede-madre allora sia divenuta tale, il Registro dipenderà dal Libro maggiore delle notate fedi per sapere il foglio, nel quale dovrà intavolarsi. Di questo Registro se ne farà poi la puntatura col Libro maggiore suddetto delle notate fedi; come verrà dettagliato nelle istruzioni per l'Officina della Revisione.

ISTRUZIONI

Per lo Giornaletto d' Esito delle Notate Fedi (*).

Art. 1.°

Tutte le polizze notate fedi, tutte le fedi divenute madri col solo introito e dai proprietarî esatte per intero, e tutte le reste di madrefedi che si esitano dai proprietarî medesimi coll' esibizione della stessa madrefede, dovranno registrarsi sopra il detto Giornaletto.

2° Questo Libro sarà foliato. Egli, il cennato Ufficiale, in ciascuna giornata farà due divisioni, cioè prima scritturerà le polizze di Cassa, e poi, divise da queste, quelle di Banco. Si riceverà quelle di Cassa dall' uffiziale Esito della medesima, ed aperta nel suo libro la giornata corrente, vi descriverà tutte le polizze madrefedi, o reste come sopra, una dopo l' altra, come le troverà sopra la filza, avendo l'attenzione di distinguere una Cassa dall'altra, ed apponendo a ciascuna il numero d' ordine, cioè descriverà prima la lettera ed il foglio del libro delle notate fedi,

(*) Quest' ufficiò è stato abolito, come dal rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N.* 23).

poi il nome e cognome del disponente, la data della notata fede, ed il cognome della persona cui va pagabile, finalmente il foglio corrispondente al Libro maggiore degli Apodissarî, e la somma nella colonna in collettiva alla medesima destinata.

3° Dopo la scrittura di Cassa descriverà quella di Banco collo stesso ordine detto di sopra. La detta scrittura di Banco, una coi mandati dei Corpi morali, dei Stabilimenti pubblici ec. che sono di questa rubrica, se gli consegneranno dal Libro maggiore.

4° Nelle madrefedi nelle quali non vi sono state notate polizze, ma che vengono ad esitarsi per intiero, non essendovi epoca di notata, vi descriverà la data e somma della medesima, soggiungendo *con altro introito notatovi*, poi la persona cui va pagabile, ed il dippiù come sopra.

5° Finita la giornata di Cassa, apporrà il detto giornalista le parole *fine della giornata tale* . . . . . per dimostrare, che nella filza che ha scritturato non vi erano altre polizze notate fedi da scritturarsi, ond'evitarsi che altri possa soggiungervene per capriccio, o anche per frode. Similmente nella Scrittura di Banco.

6° In tutte le polizze, che avrà registrate nel suo Giornale, apporrà sul foglio corrispondente al Libro maggiore di Ruota il segno *Registrata*.

ISTRUZIONI

Per lo Registro de' Mandati.

Art. 1.°

Il Registro dei mandati ha un triplice oggetto; il primo per aversi una copia fedele dei medesimi in caso di dispersione degli originali. 2° Per essere il Banco sicuro, che tutte le somme parziali in esso descritte sono uguali al totale disposto col mandato, ed addebitato al Luogo morale, Amministrazione ec. che lo ha spedito al Banco. 3° Per comodo della ripuntatura dei mandati medesimi nella Revisione.

2° Deve quindi detto Officiale di detto Registro riceversi, mediante ricevuta che ne farà al Libro maggiore, i mandati a misura che saranno stati caricati, e fedelmente trascriverli sul libro (il quale sarà foliato) sotto la giornata in cui sono stati passati sui Libri maggiori, senza omettere la benchè menoma cosa di ciò che contengono. Finita la scritturazione ne farà la sommatura, e trovando la totalità d' accordo con quella addebitata all'Amministrazione che lo ha spedito, ne farà certificato in piè del medesimo con dire *Registrato fol.* . . . . e si sottoscriverà.

3° Nel caso di difformità, egli è obbligato far correggere l'abbaglio da chi si conviene, avvertendone il Notator in fede, il Libro maggiore ed il Razionale del Banco, i quali avranno cura di far rimborsare il Banco dell' abbaglio in più, o restituire all'Amministrazione suddetta il meno; e nel tempo stesso prendere gli espedienti che saranno convenienti contro gli Aiutanti del Notator in fede, che omisero la sommatura o la fecero malamente prima di notars' in fede. Mancando l' Officiale del Registro a questa parte essenziale di suo dovere, sarà risponsabile al Banco per la parte che lo riguarda.

4° In ogni mese è obbligato di passare al Revisore i mandati originali da esso lui scritturati, e ne farà prender notamento dal medesimo sul Registro che conserva a tal uopo.

5° Nel frattempo che i mandati sono in suo potere potrà estrarne le copie di partite che verranno richieste; e dopo di averne firmato il certificato d'estratto, le dirigerà prima al Revisore, che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha preso ragione, ed indi al Razionale per esigere i soliti dritti ed apporvi il suggello.

6° Nel caso di dovers' i mandati originali esaminare dagli Ufficiali del Libro maggiore o da altri, dovrà farlo fare in sua presenza, e sarà risponsabile di qualunque alterazione che potesse farvisi per sua negligenza: dovrà però

passare al Revisore il suo libro appena che avrà terminato di trascrivervi i mandati, per farne seguire immediatamente la puntatura su i libri di Ruota.

7° Non passerà alcuna viziatura nei mandati sì nelle somme che nei nomi e cognomi o altra parte essenziale, se tali viziature non siano state replicate marginalmente dai Razionali o altri Contabili delle Amministrazioni che li hanno spediti.

8° Nel consegnare in fine di ciascun semestre il suo Registro compito al Revisore, baderà che costui ne prenda notamento sul Registro, di cui si è parlato nell' articolo 4°.

ISTRUZIONI

Per i Cassieri.

Art. 1.°

Le operazioni dei Cassieri, essendo elementari di tutte le altre del Banco, richieggono in conseguenza la maggiore esattezza possibile, e per avere immediato rapporto col pubblico esigono dalla parte del Cassiere una somma integrità ed onoratezza, ed una maniera avvenente, cortese ed obbligante verso il pubblico medesimo. La condotta contraria non sarà affatto tollerabile.

2° Egli è risponsabile di tutte le operazioni dei suoi Aiutanti, sian per malizia, per negligenza, o per semplice abbaglio. Gli Aiutanti dovranno eseguire quanto loro verrà ordinato dal Cassiere.

3° I libri d' Introito dei Cassieri saranno foliati.

4° I Cassieri dovranno scrivere di proprio pugno i libri d' Introito, descrivendovi le partite colla possibile chiarezza, per evitare gli abbagli che non di rado avvengono sulla Pandetta e sui Libri maggiori per loro negligenza e cattivo carattere. In caso di necessità saranno dispensati

di scrivere gl' Introiti di proprio pugno precedente appuntamento del Governo : benvero però dovranno firmare detti libri pagina per pagina, facendone la sommatura in fine di ogni pagina di lor carattere , e restandone sempre essi risponsabili.

5° Egli dovrà passare tutte le polizze allo *Squarcio* , il quale descriverà la natura degl' Introiti sul suo libro con tutta distinzione e chiarezza , indicando le qualità del contante , e facendo distinguere le polizze colla solita indicazione. Potranno i Cassieri assentarsi sopra un loro squarcetto particolare le somme assentate sul libro Squarcio della Cassa , per evitare al possibile gli errori e trovarsi d'accordo col medesimo. Dietro ciascuna polizza assentata sullo Squarcio sarà apposto il foglio corrispondente allo Squarcio suddetto, e propriamente vicino la firma di colui dal quale si sarà presa in confidenza , e se sia polizza di Ruota accosto alla *pagata* del Pandettario. Colla scorta di questo foglio si avrà in ogni tempo avvenire una certezza della vera polizza assentata sullo Squarcio.

6° Dal libro Squarcio egli passerà a descrivere gl' Introiti su i libri d' Introito a misura che saranno seguiti. In uno vi noterà quelli destinati a farsene fedi di credito , e nell' altro gl' Introiti notati nelle madrefedi e gl' Introiti sciolti.

7° Nel descrivere i primi , quante volte di un introito

si richiedessero molte fedi, egli è obbligato di segnare sotto la partita in collettiva il numero e la somma di ciascuna fede, e sommarle per indicare che il totale corrisponde esattamente alla partita dell' Introito già scritta.

8° Per gl' Introiti notati dopo averne descritta la partita, giusta la rubrica delle madrefedi senz' abbreviatura alcuna, egli è obbligato di notare immediatamente sotto di essa la somma, la data, la lettera ed il foglio della madrefede, per regolamento del Libro maggiore delle notate.

9° Gl' Introiti sciolti saranno dai Cassieri distinti col solito segno marginale.

10° Subitochè avrà assentate sopra l' Introito di fedi alquante partite, lo farà passare per mezzo del Soprannumerario che assiste nella Cassa al Fedista, dal quale formate le fedi di credito e munite di suggello (*), gli saranno riportate dallo stesso Soprannumerario, ed il Cassiere dopo averne fatto il confronto collo Squarcio e collo stesso Libro d' introito, accertata la somma in iscritto e firmatele col suo cognome, le consegnerà alle parti.

11° Negl' introiti di contante non dovrà ricevere mo-

(*) All' antico suggello ad ostia fu surrogato il bollo a secco sulle fedi di credito, giusta il Sovrano Rescritto del 26 marzo 1818, 1° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, n.° 634.

nete rasate o diminuite (*), e ricevendole resteranno per conto suo. Per le false dopo essere state riconosciute tali è obbligato il Cassiere di farle tagliare, e ritenendone la metà per un attestato di tal falsità, avvolta in una carta sulla quale scriverà il nome dell'esibitore, consegnerà l'altra metà allo stesso esibitore.

12° È proibito al Cassiere d'introitare, o sia pignorare monete estere sì d'oro che d'argento, all'infuori di quelle il di cui corso in questa piazza sia stato autorizzato dal Sovrano. In generale sopra quest'articolo i Cassieri dovranno regolarsi sempre colle disposizioni che a seconda delle circostanze stimerà dare il Governo (**).

13° Per gl'Introiti da notarsi nelle madrefedi i Cassieri avranno un bolletto per segnarne le partite sulle madrefedi medesime dopo averli accreditati ed avvalorati colla loro firma.

14° Finito il negoziato della Cassa i suddetti due libri d'introito saranno in ogni giorno confrontati collo squar-

---

(*) Con l'art. 4° della legge del 20 aprile 1818 è detto: » Le » monete di argento nel loro corso non saranno ricevute a peso, » nè potranno essere rifiutate, che quando visibilmente sieno rita- » gliate, intendendosi per ritaglio la mancanza del loro contorno » legale ».

(**) Le monete straniere si pegnorano presso del Guardaroba del Banco a termini delle notificazioni del 31 maggio 1823 *(N. 25)*, e 28 giugno 1826 *(N. 31)*.

cio e sommati. La totalità degl' introiti notati, dopo essere stata dal Cassiere cerziorata in lettere ed in abaco colla sua firma, sarà riportata sotto quella di fedi, colla quale unita formerà l' intiero ammontare dell' introito di quella giornata. Questa seconda totalità dovrà similmente essere cerziorata dal Cassiere in lettere, coll' aggiunzione della sua firma per potersi poi scritturare sul Libro maggiore a debito del Cassiere.

15° Tutte le polizze, che si prenderanno in confidenza, è obbligato il Cassiere prima di cifrarle per far conoscere al Pandettario ch'esso le riceve in confidenza, e consegnandole alle stesse parti le riceverà poi vistate dal Pandettario, ed allora sarà obbligato di bollarle immediatamente, in presenza di coloro che l' esibiscono, col bollo rosso o prima o nell' atto di assentarsi sul Libro Squarcio, e di apponervi la giornata corrente. Il bollo rosso sarà sitnato nelle fedj sotto lo scudo, e nelle polizze accosto o sotto la notata, e la data sotto la firma dell' ultimo giratario. Lo stesso bollo apporrà benanche sulle polizze di Ruota.

16° Essendo il Libro Squarcio destinato a tramandare all' avvenire le più minute circostanze, che hanno avuto luogo in tutte le operazioni giornaliere della Cassa, ne deriva la necessità di annotarvi benanche le polizze pagate per intiero tanto in confidenza quanto dopo il giro di Ruo-

ta. Basterà allora di notare — *polizza* o *polizza passata duc. tot.* — e si soggiungerà al di sotto — *Contanti a N.N.*, cioè alla persona cui dal Cassiere saranno stati consegnati. Similmente volendosene di nna polizza passata per Ruota fare introito in tutto o in parte, avrà cura il Cassiere di farvi assentare — *polizza passata.*

17° In fine di ogni giornata è obbligato il Cassiere di confrontare tutte le polizze prese in confidenza collo Squarcio, e farne dal Soprannumerario assistente prender registro sullo Squarcio detto dei *mazzi di Cassa*, soltanto per somme, con rilevare il numero ed il quantitativo di ogni mazzo. Gli stessi mazzi infilzati ognuno nei soliti laccetti saranno immediatamente consegnati al Libro maggiore, dal quale sarà fatta ricevuta del numero delle polizze di ciascuno di essi in piè di detto registro.

18° Passate le polizze anzidette per Ruota, e dal Libro maggiore restituite al Cassiere una colle altre che forse saranno state respinte dalla stessa Ruota nell'andarsi a passare su i rispettivi libri, il Cassiere per le polizze di confidenza respinte dalla Ruota dovrà al momento indennizzarne il Banco, e delle già passate ne farà prender registro similmeute per le sole somme sopra il suo particolare libretto di esito, con unirvi le polizze di Ruota passate nella stessa giornata corrente, per rilevare il totale ammontare dell'esito fatto in quel giorno; e finalmente formatane la filza

corrispondente la passerà all' Ufficiale dell' Esito, il quale dopo di averle scritturate sopra il suo libro, dovrà andare d' accordo coll' anzidetto particolare libretto di esito del Cassiere. La totalità di quest' esito sarà quindi accreditata al conto del Cassiere sul Libro maggiore degli Apodissari.

19° Delle polizze prese in confidenza il Cassiere ne sarà sempre risponsabile, e di qualunque accidente cui fossero soggette dovrà risponderne non dovendone il Banco risentire alcun danno.

20° Nello scrivere i libri d' introiti dev'evitare le cassature e rasure. Incorrendo in qualch' errore, dopo averlo accomodato con chiarezza, dovrà replicare le parole accomodate in margine o sotto la partita, sottoscriversi, e farla vistare dal Razionale.

21° Non potrà il Cassiere ricevere in confidenza polisini di mandati, o di fedi di credito e polizze di danaro condizionato e vincolato. La contravvenzione sarà punita severamente (*).

22° Non potrà ricevere le polizze passate per Ruota che dalle mani del Chiamatore, sul di cui libretto contenente il notamento di tali polizze egli è obbligato di sot-

(*) Con ordinanza del 26 marzo 1818 si minaccia la pena di sospensione tanto agl' Impiegati che dimandano delle anticipazioni di soldi ed altri averi, quanto ai Cassieri che si arbitrano di fare simili anticipazioni (*N. 8*).

toscriversi dopo averle ricevute, e dopo che in sua presenza saranno state chiamate di bel nuovo le persone cui appartengono.

23° Prima di pagare le anzidette polizze di Ruota, badi attentamente se sono compite di tutte le formalità richieste dalle leggi del Banco, con i corrispondenti *visti buoni* del Libro maggiore, *pagate* del Pandettario e firme del Chiamatore. Prima di pagare dovrà chiamare ad alta voce il nome e cognome dell' ultimo giratario, e da lui saper la somma della sua polizza o fede di credito, ed avvertirà di tirare la solita linea sopra lo scudo o sopra la notata compresa la girata, ed apporvi il bollo rosso.

24° Dal punto che le polizze passate per Ruota perverranno in mano del Cassiere, non permetterà che tornino novellamente, anche per momenti, in mano dei particolari, i quali potrebbero nelle girate farvi delle viziature, aggiunzioni ec.

25° Nel presentarglisi dall' Uffiziale Esito di Cassa il certificato della totalità dell'esito di ciascuna giornata è obbligato il Cassiere di unire la sua firma a quella del cennato Uffiziale Esito, onde farsene l' uso prescritto nelle di costui istruzioni.

26° Tutte le fedi che tra i Cassieri si faranno per comodo del negoziato delle rispettive Casse dovranno portare

la caratteristica di *Cassiere* unita al nome e cognome, onde non potersene far altro uso nel commercio.

27° Il Cassiere maggiore dovrà dare la cauzione di ducati 5000, e gli altri Cassieri di ducati 2000.

Dal solo Cassiere maggiore s'immetterà il denaro nel Tesoro, ed a lui si conseguerà allorchè se ne farà l'estrazione. Se il denaro sarà maggiore del bisogno nelle altre Casse passerà nella Cassa maggiore, dalla quale si faranno le corrispondenti fedi di credito agli altri Cassieri per loro discarico; e quindi dal Cassiere maggiore se ne farà l'immissione nel Tesoro. Il discarico si farà per giro di Banco con un bollettino del Governo, il quale nella stessa giornata sarà scritturato sul Libro maggiore a debito del Tesoro ed a credito della sua Cassa; e vice versa si praticherà con simile bollettino allorchè si faranno estrazioni.

Una delle tre chiavi del Tesoro sarà custodita dal Cassiere maggiore, giacchè egli resta sempre risponsabile della quantità e qualità del denaro, che in esso per mezzo suo vi sarà stato introdotto (*).

(*) I Cassieri del Banco di Corte sono incaricati di soddisfare i mandati di Zecca per le materie, che ivi s'immettono dai loro Collegbi, od anche dai particolari, como nella ministeriale del 13 novembre 1822 comunicata al Banco con ufficio dell'Amministrazione generale delle Monete del 16 detto (*N. 24*) ed ordinanze del 17 giugno 1823 (*N. 26*) e 6 giugno 1833 (*N. 41*).

ISTRUZIONI

Per l' Uffiziale Squarcio di Cassa.

Art. 1.°

Il libro Sqnarcio di Cassa sarà foliato. Esso, oltre di essere un fiscale del Cassiere, dimostra tutte le operazioni della Cassa, e delle circostanze che le accompagnano. L'Uffiziale che ne ha l' incarico bisogna che sia accorto, attivo, esperto nell'arte dei conti, e che non lasci sfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del Cassiere e del suo Aiutante, ad oggetto di prenderne ragione sullo squarcio.

2° Lo squarcio sarà in ogni pagina diviso in otto colonne. Le prime quattro dimostreranno la natura dei valori introitati: le altre quattro le disposizioni, che di esse si faranno.

3° L' Uffiziale dunque ch'eserciterà questa carica deve assentare nella prima colonna l' intestazione degl' introiti: nella seconda i cognomi degli avventori: nella terza e quarta i valori immessi, indicando nella terza quei derivanti da polizze, e nella qnarta gli altri derivanti da contanti: nella quinta e sesta le disposizioni fatte, indicando nella quinta le fedi date fuori, e nella sesta le notate di accredito fatte sotto

le madrefedi: nella settima il contante ritirato; e nell'ottava finalmente descriverà tutte quelle operazioni che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal Banco, cioè se gl' introiti sono stati accreditati sotto le madrefedi dovrà indicare la somma di essa e l'epoca della sua formazione, se l'accredito sia stato in dorso del polisino dovrà dire polisino, e se siansi formate più fedi dovrà indicarne le rispettive somme in collettiva.

4° In fine della giornata dovrà sommare le rispettive colonne, e formare nello stesso squarcio in piè di detta giornata la resta del Cassiere, rapportando quella del giorno precedente, l' importo delle fedi di credito date fuori nella giornata corrente, e quello accreditato in madrefede, che dovranno esattamente corrispondere cogl' introiti del Cassiere; le quali partite sommate insieme formano il risultato d' introito, dal quale dedottone l'esito fatto nella stessa giornata, risulterà l'effettivo debito del Cassiere.

5° Nell' atto che lo Squarcio chiamerà al Cassiere le somme introitate per descriverle sul suo libro d' introito, a misura che in esso si descriveranno lo Squarcio farà il solito segno sulla partita corrispondente nel proprio libro, per indicare che quella tale partita sia stata già passata sul libro d' introito.

6° Formate che saranno le fedi di credito, lo Squar-

cio di unita col Cassiere ne farà il confronto col cennato suo libro, e vedutane l'uniformità, apporrà in margine della partita il segno F. Allorchè poi gl'introiti notati saranno stati dal Cassiere accreditati di proprio pugno nella corrispondente madrefede, egli è obbligato di fare similmente il solito segno indicante di essersi questa operazione di già eseguita, e di farsi esibire dal Cassiere la madrefede per confrontare se la somma accreditata è uniforme al suo squarcio, ed in caso di abbaglio farlo sul fatto correggere.

7° Nell'assentarsi sullo squarcio le polizze in confidenza si avrà cura di notarvisi il foglio sul quale sarà seguito tale assiento; e questo si farà o dal Cassiere, o dal suo Aiutante, o dallo Squarcio medesimo, come potrà riuscire, accosto la firma della persona dalla quale si sarà presa in confidenza; e nelle polizze di Ruota sotto la *pagata* del Pandettario.

8° Avverta lo Squarcio a non far pagare dal Cassiere veruna polizza senza esser stata prima assentata sullo squarcio e bollata, e che sia stata egualmente vistata dal Pandettario.

9° Nel fine del negoziato della Cassa è obbligato lo Squarcio di confrontare col Cassiere o col suo Aiutante tutte le polizze prese in confidenza nella giornata, e fare

sullo squarcio nella marca di ogni partita il solito segno trasversale.

10° Le cassature, viziature e rasure restano assolutamente vietate sullo squarcio, e qualora per accidente s' incorresse in qualche errore, dovrà l' Uffiziale suddetto tirare due linee sulle partite errate, e notandovi sotto *vana per errore* ne darà parte al Razionale per farle accomodare in quel modo che si conviene; ed accomodate che saranno, dovranno esser vistate dallo stesso Razionale.

11° L' Uffiziale dello Squarcio deve considerarsi sotto due rapporti. Per rapporto al Cassiere, deve con attenzione badare a' di lui interessi, e farlo avvertito nel caso che il medesimo prendesse qualche svista, sia nell' assiento delle polizze, sia nella numerazione della moneta. Per rapporto poi al Banco egli deve considerare ch' è il Fiscale delle operazioni del Cassiere, ed in conseguenza deve badare che tutto segua colla dovuta regolarità.

ISTRUZIONI

Per lo Registro Introito di Cassa.

Art. 1.°

Come l' ufficio *Esito di Cassa* è un controllo dei Cassieri relativo agli esiti, così il Registro d' Introito è istituito per essere controllo dei Cassieri stessi per questo ramo.

2° Quindi caricatisi su i libri di Ruota gl' introiti dei Cassieri a credito degli Apodissari ed a debito dei Cassieri medesimi, è obbligato questo Ufficiale di farne dai suddetti originali introiti il registro sopra il suo libro, dimostrando separatamente l' introitato di ciascuna Cassa.

3° Questo libro dev' essere per intiero foliato, ed in esso il detto Ufficiale registrerà prima la giornata e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate sugl' introiti originali, notando in margine il foglio corrispondente al Libro maggiore degli Apodissari, ed in prosieguo il nome e cognome del deponente colla somma tirata in abbaco nella collettiva destinatagli. Descriverà prima l' introito di fedi, e tirato d' accordo coll' originale passerà a descrivere quelli notati in fede collo stesso ordine, e fattane la collettiva

l' unirà a quello di fedi, e ne vedrà il totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull' originale del Cassiere. Coll' istesso ordine proseguirà il registro delle altre Casse, ed indi ne formerà collettiva generale rapportando in essa l' importo di ciascuna Cassa. In caso di difformità procurerà che sia sul fatto rettificato l' errore.

4° Accertata la somma effettiva dell' introito, il detto Ufficiale ne formerà il corrispondente certificato, uno per ciascuno de' Cassieri, che consegnerà al Razionale della Cassa per farne uso nel conto delle reste delle Casse; e simile certificato darà al Libro Maggiore per regolare la scrittura di Ruota.

5° Avvertirà che negl' introiti originali de' Cassieri non vi siano rasure e viziature ne' nomi, cognomi e somme: e nel caso ve ne fossero siano replicate dal Cassiere stesso nella margine con sua firma, e vistate dal Razionale del Banco.

ISTRUZIONI

Per lo Fedista e suo Aiutante.

Art. 1.°

Le fedi bisognanti pel giornaliero consumo saranno dal Razionale della rispettiva Cassa consegnate al Fedista, precedente ricevuta che glie ne farà sopra un Registro destinato a tal uopo.

2° A misura che gli perverranno dalle Casse o dalla Ruota del Banco per mezzo de' rispettivi Soprannumerarî i libri d' introiti di fedi, egli è obbligato di formare le fedi di credito, che da' medesimi rileverà colla possibile chiarezza tanto ne' nomi e cognomi, che nelle somme e nella data corrente, badando ad apporvi tutt' i distintivi, condizioni ec., tali quali li troverà descritti su i suddetti libri d' introiti originali. Quante volte di una partita introitata se ne richiedessero più fedi, egli è obbligato di sommare l'importo di tali fedi parziali, e rilevare se la totalità corrisponda a quella della partita introitata.

3° Subitochè avrà formate le fedi di credito descritte nel libro d' introito, dovrà in margine di ogni partita sul libro stesso fare il segno F, indicante essersi quella fede

di già formata ; e qualora di una partita se ne fossero formate più fedi, avrà cura di apporre sulla marca della partita medesima il numero delle fedi formatene. Non trascurerà di confrontare le fedi fatte col Libro d'Introito di unita col suo Aiutante.

4° Nell' atto che il Fedista forma le fedi di credito il suo Aiutante ne prenderà notamento sopra il suo registro (*) ricavandolo dallo stesso Libro d' Introito col nome, cognome e somma in collettiva, ad oggetto di farsene il confronto colle fedi originali, le quali munite di suggello le invierà per mezzo dell' istesso Soprannumero alle Casse ed alla Ruota ; restando espressamente ad esso Fedista proibito di consegnare le fedi o il libro in mano de' particolari, dovendole assolutamente consegnare al suddetto Soprannumerario. Il Registro si prenderà dall' *Introito* ed il confronto si farà colle fedi originali, ond' evitarsi gli errori o abbagli.

5° Avvertirà il Fedista di non formare le fedi di credito di quelle partite che sopra gl' introiti originali trovasse viziate, accomodate o rasate, senzachè questi tali sconci siano stati con chiarezza replicati dal Cassiere, e muniti

(*) Il Registro del Fedista è stato abolito, come dal rapporto del Reggente dei 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N. 23*).

di firma del medesimo in margine e sotto della partita.

6° Dovrà il Fedista segnare di proprio pugno il suo cognome in ciascuna fede di credito nella sommità dalla parte destra giusta il solito.

7° Non farà fede di credito alcuna prima di esibirsigli il libro d' introito originale del Cassiere, e le formerà collo stess' ordine con cui le troverà registrate in detto libro senza distinzione di persona alcuna (*), e facendo fedi anticipate resterà sospeso dall' impiego.

8° Incorrendo in qualche abbaglio o di nome, o di somma o di altro dovrà rifarle, portando le prime abbagliate per lacere ne' suoi conti che darà al Razionale.

9° Darà conto in ogni settimana al Razionale suddetto delle fedi consumate, e di quelle rimaste in suo potere. Il consumo si rileverà cogl' introiti originali alla mano.

10° Il numero delle fedi consumate in ciascuna giornata sarà dal Fedista attestato sul Registro che ne conserva il Razionale del Banco in ogni settimana, o sempre che lo stesso Razionale lo stima.

11° Finalmente il Fedista è obbligato di dare la cauzione di duc. 500.

(*) Ad evitare ogni deferenza fu prescritto di apporsi alle fedi il numero d' ordine, come dall' ordinanza del Reggente del 7 marzo 1815 (*N. 4*).

ISTRUZIONI

Per l' Uffiziale Esito di Cassa.

Art. 1.°

L' istituzione di questo ufficio ha un doppio oggetto: il primo è quello di essere il controllo della Cassa relativamente alle partite d' esito da bonarsi al Cassiere: il secondo è quello di aversi un libro, nel quale ordinatamente siano registrate queste partite una dopo l' altra come si trovano nella filza originale; come più chiaramente si raccoglie da quanto segue.

2° È obbligato il detto Ufficiale di prendersi dalle mani de' Cassieri in ciascuna giornata le filze di tutte le polizze passate per Ruota colla loro numerazione ed indicazione della giornata, il cognome del Cassiere, e la somma totale dell' importo delle polizze contenute nella filza appostavi dallo stesso Cassiere. Egli farà ricevuta del numero delle polizze suddette in piè del libretto d' esito particolare del Cassiere.

3° Per ogni Cassa avrà un libro separato, nel quale scritturerà le filze col metodo seguente. Sulla sommità di ogni pagina scriverà la giornata corrente, e poi princi-

pierà a scritturare le polizze, apponendo nella margine il foglio corrispondente al Libro maggiore, in prosieguo il nome e cognome del disponente, il solo cognome del giratario, ed in fine la somma in abaco tirata in collettiva (*).

4° Compita la scritturazione di tutte le polizze della filza suddetta col metodo accennato, si farà la sommatura di ogni pagina, le quali raccolte poi tutte nell' ultima pagina daranno la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma confrontata col libretto particolare del Cassiere, e trovata uniforme, sarà dall' anzidetto Ufficiale replicata in lettere accanto alla totalità suddetta scritta in abaco, e costituirà la vera somma di esito da bonarsi al Cassiere. Se nel confronto vi si trovasse diversità, si dovrà col confronto di tutte le polizze vedere chi de' due abbia errato, e correggersi sul fatto l' errore coll' intelligenza e firma del Razionale.

5° Della totalità dell' esito di ciascuna giornata dovrà il detto Ufficiale formarne i certificati firmati da lui e dal Cassiere, e consegnarne uno al Razionale e l' altro al Li-

---

(*) Essendosi abolito il Giornaletto d' esito delle notate fedi debbonsi aggiungere all' Esito di Cassa due altre rubriche per le polizze notate; cioè foglio del libro di notate e data della notata, come è indicato nel rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N. 23*).

bro maggiore, per dal primo prendersene ragione sul libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul Libro maggiore a credito del conto del Cassiere cui spetta.

6° Nello scritturare le polizze avvertirà l'Uffiziale anzidetto di osservare se le polizze tutte sieno adempite de' corrispondenti *visti buoni* del Libro maggiore, delle *pagate* del Pandettario, e di tutt' altro che richiede la partita e 'l giro della scrittura del Banco; e nel caso di ritrovarne alcuna mancante nelle necessarie formalità è obbligato di farla immantinente adempire. Se l' adempimento non potrà farsi sull' istante, dovrà restituire al Cassiere la polizza (se sia polizza di Cassa, giacchè essendo di Ruota non potrà questo sistema adoprarsi) e rimettere nella filza un polisino di egual somma, che gli consegnerà il Cassiere d' introito sciolto, in piè del quale egli annoterà quel polisino essere per la polizza tale cui mancava il tale adempimento.

7° Occorrendo che dopo l'elasso di alquanti giorni, o di qualche mese coll' appurarsi de' conti, si dovesse qualche polizza aumentare o minorare, dovrà l' Ufficiale suddetto farla prima osservare al Razionale e al Libro Maggiore, istruendoli de' motivi di tal novità, ed indi farne la rettifica sul suo libro, e farla fare sugli altri libri correlativi del Banco. Dell' aumento o della minorazione dell' esito di quella giornata dovrà farne i simili certificati enunciati di sopra.

8° Egli è obbligato di tener registro delle giornate, che consegna a'Soprannumerari od Alunni che saran destinati a trascrivere le polizze (*), onde dopo di avere sul suo Libro d' esito scritturata e tirata d' accordo ciascuna giornata, ne faccia a' medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta in fine della giornata medesima sullo stesso Libro d' esito.

9° Venendo richiesto di estrazione di partite dalle polizze che sono in suo potere, potrà farlo nelle forme consuete, dirigendole prima al Revisore, che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha presa ragione, ed indi al Razionale per l' apposizione del suggello e per l' esazione de' soliti dritti.

10° Dividerà la fatica della scritturazione di detto Libro d' esito fra gli Aiutanti che gli saranno assegnati dal Banco, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni e saranno sotto la sua risponsabilità. La ricevuta però delle filze delle Casse ed i certificati sopradetti dovranno farsi dal solo principale.

11° L' Ufficiale Esito di Cassa è obbligato di dare la cauzione di duc. 1000.

(*) Nei Banchi di Napoli la trascrizione delle polizze su i Giornali si esegue da appositi Ufficiali, come dal rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di Reggenza del 31 agosto 1822 (*N. 23*).

ISTRUZIONI

Pel Revisore e suoi Aiutanti.

Siccome il Revisore co' suoi Aiutanti han finora principiato le loro operazioni dopo terminato il giro di un semestre di negoziato ; così devono ora per effetto del nuovo sistema che tende a correggere gli abbagli del giorno, e rendere più spedito l'appuramento del bilancio , anticiparne alcune nel corso dello stesso semestre (*).

Art. 1.°

Appena dunque che sarà terminata la negoziazione del Banco deve subentrare sulla Ruota la Revisione , puntando tutte le partite d'introito e di esito, e risommare tutt'i conti in cui vi è stato negoziato , per lo di cui oggetto i Libri maggiori di Ruota devono sommare i conti apodissari dopo una decina di partite del loro negoziato, sia d'introito , sia di esito , per rendere così più spedita la risommatura.

(*) Dal 1822 l'appuramento del bilancio si esegue a quadrimestre nei Banchi di Napoli.

2° Fatta questa puntatura e risommatura giorno per giorno, trovandosi in fine del semestre anticipata una sì lunga operazione, non resta allora altro a fare, se non il confronto del bilancione precedente, rettificandone le reste per indi passare alla formazione del bilancio.

3° Fra di tanto dev' esser cura del Revisore di ritirare mese per mese dalle mani di coloro, che avranno ricopiate nel giornale le polizze di Cassa e di Banco, le polizze originali già trascritte nel giornale, numerandole col riscontro del libro chiamato *esito di cassa*, per rilevare se il di loro numero corrisponda esattamente col suddetto esito di cassa, ed indi di tal ricezione ne dovrà prender ragione su di un registro che a tal' uopo conserverà.

4° L' istesso dovrà parimente fare per i mandati, ritirandoli dal giornalista in fine di ciascun mese, con farne il confronto col libretto delle ricevute del Libro maggiore, e così rilevare l' uniformità del loro numero, delle somme e delle date.

5° In fine del semestre poi dovrà il Revisore ritirare dalle mani degli Officiali tutta la scrittura del Banco del semestre precedente, prendendone distinto notamento sullo stesso suo registro, onde mancando qualche libro possa ripeterlo da quello Officiale, che dovea farne la consegna.

6° Per quanto riguarda la puntatura, comechè questa

confluisce tanto alla sicurezza degl' interessi del Banco, quanto a quella degl' impiegati, la prima operazione dev' esser quella di puntare sollecitamente i mandati, facendone il confronto col giornale di essi, affin di correggere qualche svista presa nel caricarsi erroneamente qualche partita: locchè farà coll' intesa del Libro maggiore e suoi Aiutanti, e del Razionale del Banco.

7° La puntatura di tutte le partite d' introito fatto per cassa, ed accreditate nei rispettivi conti del Libro maggiore dovrà farsi coi libri originali dei Cassieri. Per gli altri introiti poi accreditati per giro di Ruota, dovrà farsi cogl' *introiti* di Ruota, che conserva il Libro maggiore.

8° Le partite di esito poi dovranno puntarsi coll' *esito di cassa*, in cui saranno descritte tali partite per decadenza di fogli. Nell' eseguirsi le puntature suddette si deve avere l' avvertenza di puntare nei conti dei Cassieri il loro dare ed avere. La totalità dei mandati deve similmente puntarsi a debito di quell' Amministrazione, Corpo morale, o altro Stabilimento che gli avrà spediti.

9° Nel caso che colla puntatura si rinvengano delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna, accennando in ristretto la causale di detto storno.

10° Terminata che sarà l' intera puntatura di tutte le

partite d' introito ed esito, si devono rivedere colla massima diligenza per assicurarsi se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.

11° La risommatura dei conti deve farsi colla più accurata esattezza, per evitarsi qualche abbaglio che può facilmente in questa operazione avvenire, e che porterebbe in seguito un ritardo all'appuramento della scrittura, per cui sarà cura del Revisore di vigilare sull'esecuzione di questa operazione.

12° Rettificate coll'anzidetto metodo tutte le reste dei creditori e quelle dei conti debitori, cioè dei Cassieri, Tesoro, pegni ed altri, si passerà alla rettifica del bilancione, dalla cui somma risulterà il totale credito di tutti gli Apodissarî, e poste a fronte della totalità delle reste dei suddetti conti debitori, dovrà esattamente bilanciare.

13° Tutte l'esposte operazioni saranno dirette dal Revisore, ed eseguite dai suoi Aiutanti.

14° Se accade di non potersi nel corso del semestre passare qualche polizza sulla Ruota dipendente dal semestre precedente per difetto della resta, dovrà il Revisore coi suoi Aiutanti occuparsi colla possibile sollecitudine a verificarla, dovendo spedirne una sua certificatoria al Libro maggiore di Ruota per l'esecuzione regolare e per di lui cautela.

15° I Libri maggiori delle notate fedi avendo tutta la correlazione cogli altri Libri maggiori del Banco , devono similmente appurarsi dallo stesso Revisore e suoi Aiutanti , per lo di cui oggetto deve fare le seguenti operazioni.

1° Il confronto di tutte le reste di credito, che dal libro del semestre antecedente appurato sono passate in quello da appurarsi, correggendo quelli errori che forse potrà rinvenire.

2° La puntatura di tutte le partite d'introito cogli introiti originali dei Cassieri e di Ruota, cui succede la rivista delle partite spuntate.

3° Il riscontro di tutte le nuove madrefedi formate nel semestre corrente, ed assentate su i libri delle notate fedi colla scorta degli originali libri d'introito di Cassa e di Banco.

4° La puntatura di tutte le polizze notate in fede nel corso del semestre corrente, col confronto che se ne farà col registro del semestre medesimo (*).

5° La puntatura delle polizze spese nel corso del

(*) Abolitosi il registro delle notate non si pratica più tale puntatura.

semestre, col confronto del Giornale di esito delle notate fedi (*).

6° La risommatura di tutt' i conti situati sui libri delle notate fedi, tanto nel dare che nell'avere, e la correzione degli abbagli che s' incontrano.

16° Risultando conti effettivamente debitori tanto su i libri Apodissari, quanto su quelli delle Notate fedi, è obbligato il Revisore di farne un distinto rapporto al Governo per gli espedienti da prendersi per rimborsare il Banco delle somme di cui è scoverto, o che derivano da abbaglio o che derivano da frodi, e ciò sotto la risponsabilità del Revisore suddetto.

17. A rendere spedito l' appuramento del bilancio dei Libri maggiori Apodissari, si deve fare il confronto tra questi due Libri maggiori tanto degl' introiti quanto delle partite di notate fedi spese nel corso del semestre, essendosi per lunga esperienza osservato che mediante tal confronto si rettificano molti abbagli sugli anzidetti Libri maggiori Apodissari.

18° Tutte le fedi di credito o polizze formate ne' semestri precedenti e che vengano ad esitarsi nel semestre

(*) Abolito il Giornaletto di esito di notate, il confronto si esegue con l' Esito di Cassa.

corrente, dovranno prima di passarsi sul Libro maggiore respingersi nella Revisione, affin di verificarsi su i libri ove ebbero la loro origine.

19° Per le fedi di credito, dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza, il Revisore o quelli fra suoi Aîutanti dal medesimo destinati discaricheranno sul Libro maggiore la suddetta fede notando a fronte di essa la giornata in cui si passa. Sulla stessa fede di credito poi si farà il notamento di esser stata discaricata, colla solita dicitura *Revisione fol. . . .* firmata dal Revisore o da' suoi Aîutanti, che avrà egli incaricati.

20° Per le polizze d' introito sciolto, dopo essersi verificata la somma, verranno discaricate sul Libro maggiore nel modo di sopra indicato, facendo su di esse le solite certificatorie.

21° Le polizze notate fedi dovranno similmente nella Revisione verificarsi e discaricarsi sui libri delle notate fedi, dovendo il Revisore o i suoi Aîutanti dal medesimo destinati notarvi la giornata del discarico apponendo la sua firma o quelle dei suoi Aîutanti incaricati.

22° Riguardo poi all' esazione dei mandati pervenuti nei semestri sistenti in revisione, è obbligato il Revisore o i suoi Aîutanti dal medesimo destinati verificarne il cre

dito, e trovatolo esistente deve formare in piè del polisino esibito la solita certificatoria indicando la pervenienza e somma esistente. Avvertirà che sia prima munito del visto del Pandettario, e che sia disposto secondo la posizione del Libro maggiore, ed indi farà nel suddetto Libro maggiore la corrispondente menzione della certificatoria spedita sia dell' intiera resta, sia di una parte di essa.

23° I polisini dei mandati, le fedi di credito e polizze notate fedi da verificarsi nella Revisione saranno consegnate numerate al Revisore o ai suoi Aiutanti dal Chiamatore di Ruota. Adempite che saranno, verranno restituite alla Ruota per mezzo di un Soprannumerario destinato dal Revisore.

24° Sarà cura del Revisore di far tenere la scrittura tutta del Banco ben ordinata e custodita, specialmente i Libri maggiori, quali non permetterà che vengano da altri osservati.

25° Dei mandati e polizze originali dovrà procurare che se ne formino i volumi corrispondenti. Baderà prima che se ne faccia un riscontro esatto coi Libri di Esito di cassa, cogl' introiti di Ruota, e coi Giornali dei mandati, per assicurarsi che non ne manchi alcuna, e farà con prudenza regolare la formazione dei volumi col dovuto ordine e di una competente voluminosità.

26° Procurerà che le partite siano estratte con tutta la chiarezza e senza errori. Richiesto dell'estrazione di bilanci del conto di mandati, li farà estrarre nel modo consueto tali quali si rilevano dai Libri maggiori. Qualunque partita, bilancio o certificato che darà fuori, l'invierà al Razionale per mezzo di un Soprannumerario di unita alle parti, per farvi apporre il suggello ed esigere i dritti stabiliti (*).

27° Non dovrà estrarre bilancio del conto di fedi senza ordine del Governo, abbenchè il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madrefedi previo permesso del Segretario o del Razionale.

28° Venendogli ordinato dal Governo del Banco di certificare sull'esistenza di qualche fede di credito o polizza, ne farà l'attestato corrispondente, a tenore di ciò che si osserva dai libri, che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità; e nel tempo stesso nel conto ove appartiene la

---

(*) I dritti si esigono secondo l'antica tariffa del 24 febbraio 1809 (*N. 2*).

Gl' Impiegati del Banco sono esenti dall'obbligo di far registrare le partite o le copie di polizze, dovendo queste registrarsi a cura delle parti quando ne vogliono far uso in giudizio, giusta il Real Decreto del 25 agosto 1817.

Le dette copie o partite si rilasciano sopra carta bollata di grana 6 giusta il Sovrano Rescritto del 6 giugno 1818 (*N. 9*). I certificati, le fedi ec. sopra carta di grana 12 a termini dell'articolo 20 della legge del 2 gennaio 1820.

polizza o fede di credito farà annotare la menzione di essersene formato il certificato nel giorno tale ad istanza di N. N. Per le polizze notate la menzione dovrà farsi benanche sul Libro maggiore delle notate.

29° Siccome tra gli Aiutanti del Revisore ve n' è uno che non ha carico di appuramento di Libro maggiore, così restando scevro di puntatura sarà questo addetto insieme coi Soprannumerarî al servizio del Pubblico nelle diligenze, estrazione delle partite dai Giornali, riordinazione della scrittura del Banco, ed ogni altro che sarà d' uopo, sempre sotto la dipendenza del Revisore, locchè non esclude gli altri Aiutanti di prestarsi secondo le circostanze ed il servizio pubblico richiede, restando tutti subordinati e dipendenti dallo stesso Revisore secondochè egli crede di adoperarli, mentre essendo il Revisore il capo e direttore di questa Officina, deve sempre egli rispondere di tutte le operazioni della medesima e dei suoi Aiutanti, come altresì delle mancanze che questi potessero commettere, sia per malizia o negligenza, o semplici abbagli.

30. Il Revisore è obbligato di dare la pleggeria di ducati 2000.

ISTRUZIONI

Per la Scritturazione ne' Giolnali delle Polizze di Cassa e di Banco.

Art. 1.°

Gli oggetti per i quali è stata stabilita la scritturazione delle polizze sopra libri denominati Giornali sono i seguenti.

Per registrare in essi tutte le polizze, che vengono a passarsi giornalmente nel Banco, tutte le girate e quanto contengono di firme autentiche, adempimenti di condizioni ec., affinchè nel caso che si disperdesse alcuna di esse per inopinati accidenti si possa trovare esemplata sopra il Giornale per la futura cautela tanto del girante che del giratario e del Banco.

Per verificarsi mediante la copia che si fa sul giornale se le polizze siano adempite in tutte le loro parti, tanto del giro della Scrittura del Banco, quanto delle firme, autentiche e condizioni risultanti dalle girate.

Per aversi nel tempo stesso un Libro all' incontro di quello denominato *Esito di Cassa*, relativamente alla totalità degli Esiti giornalieri de' Cassieri; quindi il Libro Mag-

giore e l' Officiale Esito di Cassa colla intelligenza del Razionale dovranno ripartire le polizze da trascriversi a quei Soprannumeri o Alunni (*), che crederanno più idonei, attenti, e che abbiano intelligibile e corretto carattere; consegnando ad ognuno di essi tutte le polizze, che compongono la totalità di una giornata, senza mai dargli polizze di altra giornata, se prima non avrà interamente trascritte le prime tirate d' accordo, e consegnata la filza in Revisione: A quale oggetto il suddetto Officiale Esito di Cassa dovrà tenere un registro delle giornate che ha consegnate per prender conto di tuttociò che occorre.

2° I suddetti Soprannumeri o Alunni si riceveranno dalle mani del detto Uffiziale tutte le polizze della giornata loro spettante, che avranno l' obbligo di numerare e riscontrare, e farne la corrispondente ricevuta sul Libro Esito di Cassa in fine della giornata medesima, denotandone il numero chiaramente in lettere colla loro sottoscrizione.

3° Saranno obbligati ne' giorni che corrono fino al maturo dell' altra giornata a ciascuno spettante, di scritturare tutte le polizze stategli consegnate dall' Esito *de verbo ad ver-*

(*) La trascrizione delle polizze su i Giornali si esegue nei Banchi di Napoli da appositi Ufficiali, come dal rapporto del Reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822 (*N. 23*).

bum coll'ordine seguente. Prima assonteranno nel fronte di ogni pagina la giornata in cui quelle polizze sono state passate su i Libri maggiori di Ruota, poi principieranno a scritturare le polizze apponendo in margine il foglio corrispondente al Libro maggiore suddetto, successivamente il nome e cognome di quella persona, di quell' Amministrazione, Luogo morale ec. che fa il pagamento, la qualità della polizza, cioè se fede di credito, polizza notata-fede, o d' introito sciolto, colla sua data, e finalmente la girata tale quale trovasi nell' originale, con tutte le sottoscrizioni, autentiche ec. Soltanto nelle polizze colla gira per altritanti loro è permesso di servirsi della formola — *E per esso a N. N. per altritanti*. Nei polisini di mandati vi noteranno da qual ramo siano pervenuti, e ne' mandati di liberazione dopo aver descritta la partita della pandetta, copieranno *de verbo ad verbum* il mandato medesimo e quanto altro contiene. In tale scritturazione s' avvertirà di non omettere la menoma cosa di quanto contengono le polizze, restando risponsabili de' danni che forse potrebbero risultare dalle polizze estratte dal loro Giornale mancanti in qualche parte. Accadendo di scritturare polizze, nelle quali la prima girata sia stata cassata, e surrogatane un' altra ad altra persona o a se stesso, avranno cura di far menzione sul Giornale di essersi cassata la prima gira, la quale non si ha

obbligo di scrivere; cosicchè nel principiare la girata si apporrà l' espressione: *Cassa per me* la prima girata, *e li pagherete ec.*

4° Terminata ogni Cassa, e sommata ciascuna pagina occupata dalle polizze della filza corrispondente, ne faranno in fine la collettiva, e la totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul Libro Esito di Cassa. Nel caso fossero dissonanti ne faranno il confronto fra di loro per vedersi chi dei due abbia errato.

5° Nel fare la scritturazione delle polizze si avvertirà se siano compite nel giro e formalità richieste dalle leggi e statuti del Banco, cioè foglio, passata, visti buoni del Libro maggiore e delle Notate fedi, e pagata del Pandettario.

6° Finita la scritturazione di ciascuna giornata, si consegneranno le polizze della medesima da colui che le ha trascritte in possa del Revisore, avendo cura che costui in sua presenza dopo averle numerate ne prenda notamento sopra un registro destinato a tal uopo.

7° In tutto il tempo in cui le polizze resteranno in potere di coloro che devono trascriverle, sarà ad essi vietato di farle passare in mano di chicchessia, essendone essi risponsabili al Banco. Occorrendo di farsi osservare qualche polizza agli Officiali della Ruota, delle Casse ec. per di-

ligenze analoghe ai loro impieghi, dovranno portare di persona la filza ove convenga, e non permetteranno che vi si faccia la menoma alterazione.

8° Occorrendo di dover consegnare qualche polizza originale, precedente ordine di Magistrati di unita a quello del Governo, egli avrà cura di farne la copia esemplata fedelmente, e dopo di averla firmata, vi farà fare la ricevuta dell' originale dalla persona indicata nell' ordine medesimo; e questa copia riporrà nella filza in luogo dell' originale.

9° Il Soprannumerario o Alunno che non ancora ha terminata e consegnata la sua giornata può estrarre a richiesta delle parti, le partite dal libro che esso sta scritturando, o le copie dalle polizze originali, e dopo averne sottoscritto il certificato di estratto, le porterà prima al Revisore, che vi apporrà la sua firma per indicare di averne preso ragione, ed indi al Razionale del Banco per l' apposizione del bollo, e per la riscossione dei dritti stabiliti.

10° Dovrà ognuno tenere scrupolosamente chiuso il Giornale, e lo stipetto ove conserva le polizze originali, ond'evitare gl' inconvenienti che potrebbero derivare dall' inosservanza.

11° Toccante il Giornale di Banco i doveri dell' Im-

piegato in questo Libro saranno i medesimi descritti finora, eccetto che egli riceverà le polizze dalle mani del Libro maggiore, precedente ricevuta che ne farà sul libretto destinato a tal nopo; nella scritturazione di ciascuna polizza descriverà in fine il nome della persona, Amministrazione, Luogo morale ec. a credito di cui si è posta la somma contenuta nella polizza, e nel principio al foglio del Libro maggiore corrispondente al conto, nel quale si è addebitata la polizza, vi unirà sotto del medesimo quello del conto cui si è accreditata. Finita la giornata descriverà in lettere il numero delle polizze passate nella medesima. Lo stesso Impiegato richiesto dal Pandettario di esibire il suo Giornale per osservare se nella spesa di qualche polizza di denaro condizionato siansi adempite le condizioni richieste nella polizza originaria, è obbligato di esibirlo per istruzione del Pandettario.

ISTRUZIONI

Pel Custode de' Pegni.

Art. 1.°

Il Custode è risponsabile di tutte le operazioni dei suoi Aiutanti, i quali perciò saranno sempre destinati dal Governo con sua intelligenza fra gli Uffiziali di graduazione corrispondente.

2° Dal momento in cui i pegni sono passati in suo potere egli n'è risponsabile fino a quello in cui saranno spignorati o venduti.

3° Dopo essere stati i pegni descritti sul libro del Credenziere, il Custode li riceverà dalle mani dell' Orefice; e sopra il suo Squarcio farà descrivere la lettera indicativa del libro, il suo foglio, il nome, cognome e somma del pegno, tirata questa in collettiva per potersi in fine della giornata rilevarne la totalità. Di unita al pegno riscuoterà dal Credenziere tre cartelle del medesimo, contenenti le stesse indicazioni, e la somma in lettere e in abaco, e le confronterà col suo Squarcio. La prima cartella senza alcuna firma sarà alligata al pegno, per potersi rinvenire nel tempo del dispegno, della vendita o dell' inventario: la se-

conda e la terza firmate da esso Custode saranno consegnate al pignorante che l'esibirà al Cassiere ; e questi ritenendone una in cui dovrà essere apposta anche la firma dell' Orefice per suo discarico , restituirà l' altra e propriamente la stampata al pignorante per conservarla.

4° In fine della giornata deve tirar d' accordo il suo Squarcio dei pegni tanto col Credenziere quanto col Cassiere , e sottoscrivere il certificato , che del numero e totalità dei medesimi deve formarne il Credenziere per darsi al Razionale del Banco per l' uso da farne nella scrittura dei pegni.

5° Non permetterà di farsi pegni di somma maggiore di ducati 500 senza ordine del Reggente del Banco ; nè tampoco di pignorarsi vasi o arredi sacri , o argenti e vasellame collo stemma Reale , senza il permesso delle autorità cui spetta , di unita a quello della Reggenza o almeno del Presidente della Cassa.

6° Non permetterà , fuorchè ai suoi Aiutanti, a chicchessia l' accesso nelle stanze del Guardaroba ; e nelle occorrenze necessarie l' accompagnerà personalmente nell' entrata , dimora ed uscita.

Tutt' i pegni di gioie , siccome si ripongono in un armadio separato , così tale armadio dovrà esser munito di due chiavi : una di esse si terrà dal Custode , e l' altra si

conserverà dall'Orefice apprezzatore, che sarà presente nel riporsi le gioie in detto armadio, affine di evitarsi qualunque disguido, e formare così la reciproca loro cautela.

7° Nei dispegni esaminerà con attenzione se sulla cartella esibita dalla parte siasi dal Cassiere ricevuta la sorte e l'interesse; se l'interesse sia stato rivisto dall'Aiutante del Razionale; se il Credenziere ne abbia fatta la scritturazione sul Libro maggiore dei pegni; e finalmente se lo stesso Credenziere vi abbia descritta la roba pignorata. Colla scorta di detta cartella trovato il pegno, confrontata l'esistenza della roba pignorata, ed assicuratosi del vero esibitore, interrogandolo della sorte ed interesse che ha pagato e della roba, glie ne farà la consegna, e dal suo Aiutante farà sullo Squarcio dei dispegni prenderne registro. In fine della giornata dovrà questo Squarcio tirarsi d'accordo con quello del Credenziere e del Cassiere, ed il Custode dovrà sottoscrivere i certificati, che ne forma il Credenziere, come si è detto dei pegni. Le cartelle dei dispegni saranno conservate in una filza per depositarsi nell'Archivio in ogni semestre.

8° Dovendosi procedere alla vendita dei pegni scaduti, il Custode dovrà allestire quelli che gli saranno indicati nella nota del Credenziere sul libro delle vendite; e nel giorno stabilito ne farà la consegna all'Orefice, riscontrando la roba

e 'l peso col libro anzidetto , e riscuotendone ricevuta su di un notamento che egli stesso avrà fatto in un registro particolare per sua cautela.

9° Nel liberarsi i pegni al maggior offerente dovrà il Custode esservi presente , e prender ragione di quelli che saranno liberati per discaricarli sopra il suo Registro, e per ritirare presso di se quelli che forse restassero invenduti , quali egli dovrà immediatamente riporre nei proprî luoghi nel Guardaroba.

10° Dovrà dare al Banco la cauzione di duc. 2000 (*).

(*) La cauzione del Custode de' Pegni trovasi elevata a ducati tremila.

ISTRUZIONI

Pel Credenziere de' Pegni.

Art. 1.°

Il Credenziere è il Fiscale immediato della Officina dei Pegni. Egli ne dirige tutta la scrittura e tutte le operazioni. Conviene perciò che sia abile, onesto e di ottima condotta.

2° Egli è risponsabile delle operazioni del suo Aiutante, che travaglia sotto i suoi ordini.

3° Nel doversi fare un pegno, nel mentre che dal suo Aiutante fa descrivere sul libro dettagliatamente il nome e cognome del pignorante, la qualità e 'l peso della roba pignorata, la somma che dal Banco se li mutua in lettere ed in abaco coll' ordine consueto, ed il domicilio che sarà indicato dal pegnorante medesimo, egli ne forma tre cartelle coll' indicazione della lettera e foglio del libro suddetto, e del nome, cognome e somma del pegno in lettere o in abaco. La prima senza sottoscrizione alcuna dovrà restar alligata al pegno per facilitarne il ritrovamento. La seconda che sarà stampata, e la terza saranno sottoscritte da

esso Credenziere e dal Custode; ed a quest' ultima, cioè alla terza, che dovrà restare nel Banco presso il Cassiere per suo discarico, ci dovrà essere anche la firma dell'Orefice. Ambedue si daranno alla parte, che le presenterà al Cassiere, e questi ritenendone una per discarico del pagamento seguito, consegnerà l' altra, cioè la stampata alla parte medesima. Queste due cartelle porteranno anche il numero d'ordine, il quale verrà rinnovato in ogni semestre.

4° Il libro maggiore dei pegni sarà formato in due tomi, in cui alternativamente si scrive in ciascun giorno di pegnorazione, affinchè nell' atto che si scrivono i pegni che si fanno in una giornata sopra di un tomo, si possa nella Guardaroba insieme con un Aiutante del Credenziere formare l' inventario dei pegni fatti e descritti nell' altro tomo. Il suddetto libro sarà rinnovato in ogni semestre, ovvero secondo le circostanze esigeranno. I pegni saranno descritti in ogni pagina a sinistra non meno di quattro, e non più di sei, secondo il bisogno, lasciandosi la parte destra per lo discarico del dispegno o della vendita. La roba vi sarà descritta colla possibile distinzione e chiarezza, e col peso che ne avrà fatto l' Orefice. Nelle gioie e negli oggetti nei quali all' oro ed argento fosse annesso altro corpo estra-

neo, l'Orefice dovrà dare la valuta prudenziale a seconda dei prezzi correnti nella piazza. Nel principio della partita sarà descritto il numero d' ordine, ed in fine la somma in lettere tirata in abaco nella colonna destinatali. In fine della giornata sarà sommata la totalità dei pegni fatti nella medesima, la quale dovrà sullo stesso libro esser cerziorata da esso Credenziere colla sua firma accompagnata da quella dell' Orefice, e vi sarà fatta menzione benanche del numero dei pegni fatti nella giornata suddetta. Questa totalità dovrà tirarsi d'accordo coi registri del Custode e del Cassiere.

5° Non permetterà che si facciano pegni di vasi o arredi sacri senza permesso delle Autorità cui spetta, vistato dal Reggente del Banco o almeno dal Presidente della Cassa; nè tampoco che siano pignorati argenti, vasellami ec. collo stemma Regio senza le stesse accennate formalità.

6° Presentandosi persona a dispegnare dovrà la medesima prima presentare la cartella al Cassiere, il quale, esatto il denaro della sorte, ne farà la ricevuta sulla cartella medesima coll' indicazione della giornata corrente, e della somma in lettere e in abaco colla sua sottoscrizione, e farà dal suo Aiutante prender registro di tal dispegno sullo *Squarcio* a tal uopo destinato. Sarà quindi la car-

tella presentata al liquidatore, il quale ne calcolerà l' interesse decorso dal giorno in cui si fece il pegno, fino ed incluso il giorno antecedente a quello in cui segue il dispegno, e certificherà colla sua firma il quantitativo del detto interesse in lettere ed in abaco, dirigendola al Razionale del Banco per farne la revisione. Ciò seguito, la parte ritorna al Cassiere, cui paga l' importo dell' interesse suddetto, ed egli fattane la ricevuta e presone registro sul nominato squarcio, restituisce l'anzidetta cartella alla parte, che l'esibisce al Credenziere. Costui trovato il pegno sopra il suo libro colla scorta del foglio apposto fin dal principio sulla cartella, dimanda all' esibitore la somma e la roba pignorata, ed assicuratosi in tal modo della legittimità dell'esibitore medesimo, discarica il pegno, cioè descrive a fronte del pegno nella pagina bianca a destra l' atto del dispegno, facendo menzione dell' interesse pagato, e scrive dietro la stessa cartella la roba notata nel libro. Finalmente dopo aver preso notamento di tal dispegno sopra un Registro coll' indicazione tanto della sorte che dell' interesse in due colonne separate, passa la cartella al custode, dal quale sarà consegnata la roba alla parte. Il nominato Registro verrà in fine della giornata sommato per rilevarsene la totalità dei dispegni tanto della sorte che

dell' interesse , e dovrà battere e confrontare coi registri ossia squarci del Custode e del Cassiere.

7° Nelle vendite dei pegni scaduti è obbligato il Credenziere di descrivere sul libro destinato a tal uopo tutt' i pegni scaduti per l'elasso del tempo accordato ai pignoranti per lo dispegno a seconda dei statuti del Banco in vigore. Questo libro sarà foliato. I pegni da vendersi vi saranno descritti nei fogli dalla parte sinistra, lasciandosi la destra per notarvi l' atto della vendita , cioè la persona a chi si è liberato il pegno , il nome dell' incantatore , il prezzo di ultima licitazione , il peso e l' importo totale del ricavato dalla vendita di ciascun pegno, ed a misura che passeranno i pegni sopra questo libro , il Credenziere noterà sul libro dei pegni *passato nel libro delle vendite in lettera . . . fol. . . .* Ve ne saranno in ogni volta notati tanti quanti potranno vendersi in una giornata a sentimento dell' Orefice nella giornata antecedente alla vendita , per evitarsi che venendosi per avventura a dispegnare non si trovi il pegno passato sul libro delle vendite. È obbligato ben anche il Credenziere di farne un notamento distinto al Custode, che dovrà prenderne ragione sul suo registro di vendite.

8° Nella mattina stabilita se ne farà dal Custode la consegna all' Orefice , riscontrandosi la roba e 'l peso col

libro suddetto delle vendite del Credenziere, badando il Credenziere, che l'Orefice ne faccia la ricevuta pegno per pegno sul Registro del Custode, e che il peso nell' atto di tal consegna batta con quello notato sul libro allorchè si fece il pegno. Nel caso che vi fosse dissonanza o nella roba o nel peso, è obbligato di passarne notizia al Razionale del Banco per le disposizioni convenienti.

9° Dopochè i pegni saranno stati per mezzo degli incantatori esposti nella piazza degli Orefici per tutta la mattina (*), saranno liberati nelle ultime ore della medesima al maggior offerente, coll' assistenza del Segretario e Razionale del Banco, del Custode, e di esso Credenziere, il quale dovrà benanche rilevare la totalità dell'ammontare della vendita di tutt' i pegni fatta in quella giornata, e nella mattina seguente formarne certificato al Razionale della Cassa di accordo col conto che ne avrà formato il medesimo o l' Aiutante da lui destinato, per obbligarsi l'Orefice a farne il pagamento al Banco.

10° Nella giornata seguente alla vendita, dovrà sul libro delle vendite assentare l' atto della medesima colle stesse indicazioni enunciate di sopra. Successivamente farà

(*) Per la vendita e consegna de' pegni si osservi l' ordinanza del 10 luglio 1819 (*N. 15*).

a ciascun pegno la distinzione della sorte, dell' interesse decorso, dell' importo del due per cento da ritenersi per rimborso delle spese occorrenti nell' incanto, dritto degl' incantatori e di presenza degl' impiegati che vi assistono; e finalmente dell' avanzo da restare a disposizione della parte. Finita la descrizione suddetta farà la collettiva dell' importo di tutta la vendita colla distinzione della totalità della sorte, dell' interesse, del dritto del due per cento, e dell' avanzo.

11° Presentandosi un pignorante per esigere l'avanzo del suo pegno venduto, il Credenziere deve annotare dietro la cartella la data in cui è seguita la vendita, il foglio del libro e la somma, indi descrivendo la sorte, l' interesse e 'l dritto del due per cento ritenuto, farà risultare la somma dell'avanzo, e spedirà la cartella medesima al Razionale della Cassa, il quale riconosciuti i notamenti suddetti d'accordo col suo Registro che terrà dei pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, la munirà di sua firma, e la rimetterà al Razionale dell' Amministrazione, il quale ne spedirà alla parte il corrispondente pagamento dell' avanzo (*).

(*) Il pagamento dell' avanzo de' pegni non devesi ritardare, come dall' ordinanza del 23 febbrato 1820 (*N. 19*).

12° Qualora il proprietario di un pegno abbia dispersa la cartella, dovrà ricorrere al Governo della Cassa, dichiarando la data, la somma, la persona in testa di cui era il pegno, e la roba pignorata, e dietro l'ordine di uno del Governo suddetto il Credenziere estrarrà dal libro la partita di tal pegno. In seguito dietro la cauzione che darà il chiedente si farà il dispegno, precedente ordine del Reggente del Banco; quale ordine, di unita alla partita estratta come sopra, farà le veci della cartella che passerà per discarico della Guardaroba. Avvertirà nel tempo stesso di annotare sul libro dei pegni, che si è dispegnato precedente pleggeria e con ordine del signor Reggente stante la dispersione della cartella originale. Gli ordini suddetti saranno conservati gelosamente dal Credenziere per sua cautela.

13° L'Aiutante del Credenziere è sotto la sua responsabilità. .

14° Per l'Inventario, quante volte occorrerà farsi, gli saranno passati de' regolamenti particolari.

15° Dovrà il Credenziere in fine di ogni giornata rimettere al Razionale della Cassa il solito certificato indicante tutte le operazioni occorse nella giornata medesima, tanto in rapporto al numero dei pegni e somma in essi impiegata, quanto per la sorte introitata dai dispe-

gni ed interesse corrispondente, una colla resta della Guardaroba e della Cassa dei pegni, acciò si abbiano i dati necessarî per la scrittura dei pegni; ed il suddetto certificato, oltre la firma del Credenziere, dovrà esser munito ancora delle firme del Guardaroba e del Cassiere.

Il Credenziere dovrà dare al Banco la cauzione di ducati 500.

ISTRUZIONI

Pel Cassiere de' Pegni.

Art. 1.°

In ogni pegno saranno presentate al Cassiere due cartelle uniformi, una stampata e l'altra manoscritta, la prima firmata dal Custode e dal Credenziere, e la seconda firmata benanche dall' Orefice. Il Cassiere dopo di averne esaminata la realità e l'uniformità, farà dal suo Aiutante prenderne ragione sopra il Registro de' pegni, e ritenendo presso di se la cartella manoscritta, consegnerà la stampata alla parte, cui pagherà il danaro mutuato. Indi tirata una linea transversale sulla cartella manoscritta in segno del pagamento seguito, la conserverà in filza per suo discarico.

2° In fine della giornata dovrà tirare d'accordo il suo registro de' pegni con quelli del Credenziere e Custode, e firmare tanto per i pegni che per i dispegni, i certificati che ne forma il Credenziere per darsi al Razionale.

3° Ne' dispegni esigerà prima la sorte, e ne farà ricevuta in dorso della cartella esibita dalla parte, col-

l' indicazione della giornata e della somma in lettere e in abaco, facendone prender notamento dal suo Aiutante sul registro de' dispegni nella colonna destinata per la sorte; e dirigerà la parte al Liquidatore per conteggiarvi l' interesse decorso. Ritornando a lui la parte colla cartella conteggiata nell' interesse, e liquidato dall' Aiutante del Razionale, egli l' esigerà e ne farà similmente la ricevuta in dorso di detta cartella nello stesso modo che si è detto per la sorte, e ne farà prender ragione dal suo Aiutante sull' anzidetto Registro nella colonna degl' interessi: dopo di che invierà la parte al Credenziere, il quale dopo di aver descritti dietro la cartella medesima gli oggetti pegnorati come appariscono dal suo libro, e fattone in detto libro il corrispondente discarico, la passerà al Custode per la restituzione della roba pegnorata.

4° Il Registro de' dispegni dovrà tirarsi egualmente d' accordo in ogni giorno con quelli del Credenziere e del Custode.

5° Di tutto il denaro, che perverrà per causa d'interesse de' dispegni, dovrà il Cassiere farne il versamento alla Reggenza in ogni otto giorni con sua polizza, vistata dal Credenziere e dal Razionale della Cassa. Del denaro poi che perverrà da' dispegni per causa di sorte sarà cura del Governo della Cassa di regolarne il versa-

mento a misura della maggiore o minor somma ch' esisterà nella cassa de' pegni, onde potere regolarmente accorrere all' opera della pegnorazione.

6° Il Cassiere è risponsabile di tutte le operazioni del suo Aiutante e Contatore.

7° Dovrà dare la pleggeria di duc. 1000.

ISTRUZIONI

Per l' Orefice Apprezzatore de' Pegni.

Art. 1.°

L'Orefice del Banco, che dev'esser fornito delle migliori qualità della sua professione, deve usare tutta l'attenzione nel pignorare le materie preziose d'oro ed argento per distingnere il fino dal falso ed adulterato. Qualnnque abbaglio in cui incorresse anderà a suo rischio, e dovrà rimborsare al Banco tanto la sorte che gl' interessi decorsi di que' pegni, di cui il metallo non si trovasse fino. Dovrà valutare l'argento a ragione di ducati undici la libra, e l' oro a ducati tredici l' oncia, per nulla calcolando qnalunque manifattnra per eccellente che fosse (*).

2° Toccante le gioie, dovrà valutarle per la metà del valore corrente nella piazza, non facendo alcun conto del lavoro. Dovrà similmente usare tutta l' attenzione

(*) Per le verghe raffinate e per le monete straniere seguir si deve la norma prescritta nella ministeriale del 12 luglio 1823, e nelle notificazioni del 16 giugno e 24 luglio 1823 e 4 luglio 1826 (*N. 25, 27 e 31*).

per distinguere le vere dalle false, e sarà egualmente tenuto ad indennizare il Banco della sorte e degl'interessi decorsi, senza poter allegare alcuna scusa o pretesto in suo favore.

4° Esibita la roba dal pignorante, e riconosciuta dall' Orefice, dovrà pesarla esattamente in presenza della parte e del Custode de' pegni; indi farà descrivere dal Credenziere la partita sul libro maggiore de' pegni, nella quale verrà notato prima il nome e cognome del pignorante, indi la somma che se li mutua, e poi la roba colla possibile distinzione e chiarezza col suo peso in lettere, e 'l domicilio che s'indicherà del pegnorante.

4° Immediatamente consegnerà al Custode la roba pignorata, e sottoscriverà una delle tre cartelle, che di tal pegno deve formare il Credenziere, e propriamente quella che deve restare nel Banco in possa del Cassiere.

5° Nelle gioie, oltre al peso, dovrà sulla partita del libro far descrivere anche la valuta che colla sua prudenza conoscerà meritare il pegno, qualora fosse di gioie, orologi, ed altri oggetti, ne' quali al metallo prezioso è unito altro corpo estraneo.

6° Non potrà pignorare vasi sacri o arredi destinati al culto divino senza licenza in iscritto delle autorità cui

compete, vistata dal Reggente del Banco, o almeno dal Presidente della Cassa; e lo stesso dovrà praticarsi per gli argenti, vasellame ec. coll' impronta Reale. Tutto il danno, che il Banco venisse forse a ricevere per sua trascuraggine su questo articolo, sarà dal medesimo indennizzato.

7° Finita la pignorazione, e fatta dal Credenziere la collettiva sul libro maggiore dei pegni del totale di ciascuna giornata, l' Orefice è tenuto di certificare la totalità suddetta con sua firma di unita al numero dei pegni, rendendosi in tal modo risponsabile delle sue operazioni.

8° I pegni di gioie saranno conservati in un armadio munito di due chiavi, una delle quali si terrà da esso Orefice, e l'altra dal Custode per reciproca loro cautela.

9° In caso d' infermità, o altro legittimo impedimento, potrà sostituire coll' intelligenza ed approvazione del Governo altr' Orefice nel suo impiego, il quale anderà a suo conto e rischio. Ciò però s' intende allorchè esso Orefice si troverà di aver data la cauzione coi suoi proprî effetti, e non già con beni-fondi o obbligo di altra estranea persona; nel qual caso dovrà accedervi anche il consenso del cauzionante per potersi accordare la sostituzione.

10° La vendita dei pegni scaduti si farà nella sua bottega nella pubblica piazza degli Orefici come segue. Il Credenziere farà la descrizione dei pegni scaduti su di un libro denominato delle vendite. Nel giorno stabilito l'Orefice li riceverà dalle mani del Custode, e di ognuno farà la ricevuta tanto per la roba che pel peso descritto sul libro suddetto. Nell'atto stesso egli li distribuirà a tanti incantatori quanti crederà esser necessarî al bisogno (*), e dopochè questi li avran portati incantando per tutta la giornata, saranno nel fine della medesima liberati coll'assistenza del Credenziere, del Custode, del Segretario e del Razionale al maggior offerente, precedente sentimento di esso Orefice di essere il prezzo offerto giunto a quello corrente nella piazza.

11° L'Orefice sarà risponsabile al Banco per gl' incantatori suddetti, e dovrà tostochè il pegno sarà stato liberato esigerne in denaro contante l'importo dal compratore, e versare quello della sorte al Banco nel giorno seguente senza la menoma dilazione; ed il sopravvanzo, di unita all' importo dell' interesse, passarlo alla Reggenza con sua polizza vistata dal Credenziere e dal Razionale della Cassa.

(*) Veggasi l' ordinanza del Reggente del 10 luglio 1819 (*N. 15*).

12° Nel caso che il prezzo in ultima offerta non covrisse il Banco della sorte del pegno venduto e dell' interesse decorso, dovrà tutto il mancante rimborsarsi dall' Orefice *de proprio*, senza poter allegare la menoma scusa o pretesto.

13° Oltre alle presenti istruzioni, l' Orefice dovrà eseguire quanto dal Governo gli sarà ordinato a norma delle circostanze.

14° Dovrà dare la pleggeria di ducati 2000 (*).

(*) L' Orefice incaricato dello apprezzo anche delle gioie dà una cauzione di ducati 2500 giusta l' art. 4° del regolamento da S. M. approvato il 12 febbraio 1833 (*N. 38*).

ISTRUZIONI

Per gli Archivî (*).

Le istruzioni per gli Archivî del Banco riguardano tre oggetti, cioè:

1° L'ordine e 'l registro della scrittura.

2° La gelosa custodia della medesima.

3° L'amministrazione.

Art. 1.°

Toccante il primo, egli è obbligo preciso dell'Archivario di mantenere tutt' i libri e scritture dell'Archivio nel possibile buon ordine e registro: al che giova di averne un inventario, nel quale ogni stanza abbia il suo articolo e numero d'ordine, ed in esso siano in ristretto annotat' i libri e scritture che ciascuna di esse contiene. Avvertirà similmente, qual suo preciso dovere, che ogni libro ed ogni volume di scrittura abbia la sua epigrafe ossia titolo.

(*) L'Archivio Generale del Banco è un solo stabilito per effetto del Real Decreto del 29 novembre 1819 nel locale del soppresso Banco de' Poveri, ed è regolato da un Governatore prescelto dal Reggente fra i più anziani, giusta le istruzioni approvate dall'Eccellentiss.° Ministro delle Finanze a 10 ottobre 1838 (*N. 46*).

2° In fine di ogni operazione farà riporre nei proprî luoghi quei libri e scritture che avranno servito alle diligenze richieste dai particolari, altrimenti si farebbe una confusione, la di cui riordinazione recherebbe del dispendio a danno di esso Archivario.

3° Riguardo al secondo, egli dovrà custodire con somma gelosia i libri e scritture affidategli. Non permetterà che entri nell' Archivio persona alcuna senza l' assistenza dei suoi Aiutanti, della cui condotta sarà risponsabile al Governo, nè che si esaminino libri e scritture estranee dall' oggetto di cui si cercano le dilucidazioni. Avvertirà che tanto su i libri che sulle polizze originali non vi si possano fare le menome alterazioni e viziature, consistendo in ciò la cautela del Pubblico e del Banco, e 'l suo principal dovere. Questi delitti saranno puniti criminalmente.

4° Nel caso di doversi rimettere libri o volumi di polizze ai Magistrati, che li richiedono, ne riscuoterà ricevuta dell' Officiale incaricato di portarle nei rispettivi Tribunali che le han richieste, il quale ne resta ancora risponsabile, ed ha obbligo di riportarle al Banco nella stessa giornata. E ciò avrà luogo fino a tanto che, a tenore del Codice di Procedura attualmente in vigore, le carte originali sulle quali cade dubbio di falsità o alterazioni, devono esser presenti al Tribunale, il quale

deve sentire le parti in dibattimento, ed una nuova legislazione non richiami ad osservanza l' antico sistema, che assolutamente proibiva di cacciarsi dal Banco polizze originali, che formano la perpetua cautela del Banco medesimo e del Pubblico, e quindi le perizie si facevano nelle stesse Officine del Banco in presenza dei Capi di Officio che conservavano le scritture e n' erano risponsabili (*).

5° Avrà un registro, nel quale descriverà tutti i libri e scritture che da oggi in avanti gli verranno consegnate. Le filze delle polizze originali e le scritture saranno nnmerate, e nel registro vi si esprimerà il numero; ed i libri dovranno essere intieri. Mancando nella ricezione una polizza, e qualche libro non trovandosi intiero, egli ne dovrà far partecipe il Governo.

6° Avrà cura che nel prendersi i libri e scritture per le diligenze da farsi si abbia l' attenzione di non lacerarsene le coverture e le legature. Ma quante volte per la lunghezza del tempo bisognasse accomodarsi le cóverte, o rifarsi le ligature, egli ne farà un distinto rapporto al Governo per le providenze di risulta.

7° Baderà similmente di fare ogni giorno aprire tutte

(*) Così praticasi attualmente, poichè nè libri, nè volumi di polizze rimettonsi ai magistrali per perizie, giusta la ministeriale del 19 gennaio 1820 (*N. 18*).

le stanze dell' Archivio per espellere l' aria gastica che vi domina, di far spazzare tutto l' Archivio almeno una volta in ogni settimana, e di far togliere la polvere dai libri. Similmente avrà cura e darà ordine preciso a' suoi Aiutanti, che i libri stiano sempre chiusi, ond' evitarsi di racchiudervisi la polvere tanto nociva alle carte.

8° Per ciò che riguarda l' amministrazione, dovrà l' Archivario trattare i particolari con avvenenza ed urbanità, dovrà illuminarli nelle loro dubbiezze, e facilitarli colla cognizione che egli ha della meccanica bancale a ritrovare ciò di cui vanno in cerca.

9° Egli non potrà estrarre alcun certificato ec. senza l' ordine *in scriptis* del Segretario e del Razionale del Banco, che sono stati dal Governo autorizzati a tal uopo. Nelle diligenze esigerà il solito dritto di un carlino per anno: del prodotto ne farà ogni giorno certificato, e lo passerà al Razionale, per indi in ogni quindici giorni farne il versamento con polizza. Simile carlino esigerà per ogni polizza originale che sarà richiesta esaminarsi da' particolari, versandone egualmente il prodotto come sopra.

10° Estratte che avrà le partite, copie, certificati ec. e munite di sua firma, le dirigerà per mezzo di uno de' suoi Aiutanti all' anzidetto Razionale per farvi apporre il suggello, ed esigere dalle parti i dritti stabili-

ti (*), facendone certificato in fine di ogni giornata dell' importo delle partite estratte, e che anche darà al Razionale come si è detto di sopra; tenendone anch' esso un Registro di riscontro.

11° Esigendo la giustizia, l' onoratezza ed il buon costume che i particolari non siano gravati da altre spese all' infuori di quelle stabilite da' statuti del Banco, l'Archivario non permetterà che vengano importunemente richiesti di regalie straordinarie da' suoi Aiutanti o Soprannumerari. Se costoro colla loro avidità dassero luogo a lagnanze, i colpevoli saranno aspramente puniti dal Governo.

12° Le partite che verranno estratte da' Giornali, avrà l' attenzione di rileggerle per emendarvi (confrontandole co' Giornali medesimi) qualche errore forse corso nel copiarle. Nel caso di errori per parte de' suoi Aiutanti o Soprannumerari, questi compreranno *de proprio* il foglio di carta bollata che deve ricopiarsi; e se l' abbaglio era nel Giornale, questa spesa sarà a danno di colui che l' avrà trascritta quando si trovi ancora nel servizio.

(*) I dritti secondo l' antica tariffa del 24 febbraio 1809 (*N. 2*) si esigono dallo stesso Archivario Generale, e non già dal Razionale, giusta un rapporto del Presidente della Cassa de' Privati del 18 febbraio 1839 approvato dalla Reggenza a 19 detto (*N. 47*).

13° Non potrà l' Archivario estrarre alcuna partita, copia , certificato ec. che non sia in carta bollata , a tenore delle leggi in vigore (*). In controvvenzione incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi medesime. Qnalora però si richiedessero delle copie o partite in carta semplice senza l' estratta e senza firma per semplici notizie, non potrà darle senza l' ordine in iscritto del Segretario o del Razionale del Banco.

14° Esibendosi nel Banco per esigersi polizza o fede di credito formata ne' libri in suo potere, egli ne farà la spedizione a norma di ciò che si pratica dal Revisore. Se sia una fede di credito , assicuratosi prima della sua realtà e della sua esistenza , vi farà il segno *Archivio* sulla marca ; e sulla fede , e propriamente sopra il sugello la certificatoria, indicando il foglio del Libro maggiore nel modo seguente : *Fol. . . Archivio ;* e si sottoscriverà. Se sarà polizza notata-fede, la discaricherà sul Libro maggiore delle notate-fedi colla giornata ed anno corrente , e sulla polizza vi farà benanche la certificato-

---

(*) Gl' Impiegati del Banco sono esenti dall' obbligo di far registrare le copie delle polizze o gli estratti delle partite, dovendo questi registrarsi a cura delle parti quando ne vogliono far uso in giudizio, giusta il real decreto del 5 agosto 1817. Le dette copie o partite si rilasciano sopra carta bollata di grana sei, giusta il Sovrano Rescritto del 6 giugno 1818 (*N. 9*). I certificati , le fedi ec. sopra carta di grana dodici, a termini dell' articolo 20 della legge del 2 gennaio 1820.

ria dicendo *Lettera* . . . . *Fol.* . . . . *Archivio* colla giornata corrente, e similmente si sottoscriverà. Nelle polizze d'introito sciolto la certificatoria si farà come nelle fedi di credito. Se occorresse fare la spedizione di mandati pervenuti egualmente ne' libri in suo potere, assicuratosi dell'esistenza di quelli che intendonsi esigere dalla parte, e che il polisino vistato dal Pandettario batta coll'intestazione sul Libro Maggiore del Banco, apporrà sul libro la menzione della spedizione e della somma sotto la resta di credito che passa nel libro seguente, e sulla polizza la certificatoria dicendo *Fol.* . . . . *dell' anno*. . . poi la somma in lettere e in abaco, e la natura del mandato o mandati che spedisce, colla sua sottoscrizione. In tutte le certificatorie sopradette dovrà annotare le condizioni cui fosse soggetta la polizza, fede di credito o mandato che egli spedisce, se ve ne sieno.

15° L'Archivario è tenuto a dar cauzione di ducati 300 (*).

(*) L'Archivario Generale dà una cauzione di ducati 3000, giusta quanto fu proposto con lo Stato discusso approvato da S. M. il 12 aprile 1828.

APPENDICE

ALLE

ISTRUZIONI E REGOLAMENTI

PER LO SERVIZIO

DEL BANCO E DELLE PIGNORAZIONI

DOVE

CON ORDINE CRONOLOGICO DAL NUM.° 1° AL 54 VENGONO RIPORTATE TALUNE ANTICHE DISPOSIZIONI TUTTORA IN VIGORE E QUELLE EMESSE DOPO DI FEBBRAÌO 1817.

LE ALTRE DISPOSIZIONI POI RIPORTATE DAL N.° 55 al 65

RIGUARDANO L' OPERA

DELLA CASSA DELLO SCONTO.

NAPOLI

1843

N.° 1.

Sovrano Dispaccio del 26 aprile 1798 per lo scioglimento delle cauzioni degl' Impiegati, che conservasi nel volume de' dispacci dell' antico Banco S. Giacomo, f. 428.

Il 27 aprile 1798.

Dalla Real Segreteria di Azienda è pervenuta a questa Giunta la seguente Sovrana Determinazione, in data de' 26 del corrente — Avendo cotesta Giunta umiliata al Re una relazione del di lei Razionale, ove vengono individuati gl' impieghi de' Banchi pe' quali le pleggerie sono necessarie, colla distinzione di quelle che possonsi estinguere col cessare l' esercizio degl' impieghi, e di quelle che àn bisogno di prolungarsi al di là del tempo dell'esercizio; S. M. nell'atto che à osservato, che quanto colla cennata relazione si propone va molto a dovere, sì per la possibile cautela de' Banchi, che per la facilitazione agli Uffiziali di trovar le rispettive pleggerie, in conformità di quanto si è da essa Giunta proposto, à risoluto, e comanda, che a tenore della medesima relazione si regoli per tutt' i Banchi l'affare delle pleggerie da darsi dagli Uffiziali de' medesimi — La partecipa essa Giunta a cotesto Governo del Banco di S. Giacomo per intelligenza, ed adempimento, con rimettergli copia della enunciata relazione — Il Conte di Policastro — Il Marchese di Fuscaldo — Gennaro Bossi — Antonio Maria Crisafulli.

Agli Eccellentissimi Signori Deputati della Real Giunta de' Banchi — Sono ricorsi alla Maestà del Sovrano i Governatori del Banco del Popolo esponendo, che venendo prescritto nel nuovo piano del sistema dei Banchi autorizzato dalla M. S. di dovere taluni Uffiziali dar pleggeria per sicurezza de' Banchi, a cagione di qualche man-

canza che potessero commettere nel disimpegno delle rispettive di loro cariche, si era creduto dal Governo di detto Banco, che tali pleggerie non dovessero finire col cessare detti Uffiziali dalle cariche per cui le avevano date, passando ad altri impieghi, o per morte di ciascuno di essi; ma dovessero reggere almeno per altro notabile corso di anni, a motivo che il difetto o la mancanza non potendo scovrirsi che dopo parecchi anni dal cessato disimpegno di tal carica, il Banco in tal caso rimarrebbe senza cautela a poter essere indennizzato dei danni, dei quali dopo molto tempo riesca venirne a giorno.

Proposto però agli Uffiziali questo loro intendimento, i medesimi si sono assolutamente negati a dare una simile pleggeria, sull' appoggio che riesca difficile il ritrovare chi voglia star loro avanti al di là del tempo dell' impiego, ed anche dopo la morte; e dove pur si trovasse un fidejussore, dovrebbero essi soffrire il peso del premio per tutto il tempo della fidejussione, cosa che sarebbe loro gravissima.

In queste circostanze il Governo del detto Banco del Popolo implorava dalla M. S. la decisione di tal controversia, con prescrivere un temperamento cui attenersi, per provvedersi alla cautela del Banco, ed abilitare insieme gli Uffiziali a trovare chi si pleggi per essi, senza troppo loro gravezza.

In tale stato di cose si sono l' EE. VV. servite comandarmi, che riferito avessi col mio sentimento, quali pleggerie potessero sciogliersi immediatamente dopo l' esercizio dell' impiego che da taluno Uffiziale si esercitava, o per passaggio ad altro impiego o per morte; e quali pleggerie potessero prolungarsi dopo qualche tempo per cautela de' Banchi.

In obbedienza di tale venerato comando, mi do l'onore di far presente all' EE. VV., come avendo riconosciuto il piano formato pel buon regolamento de' Banchi, ed approvato da S. M., dal medesimo ò rilevato per

quali impieghi di maggior confidenza siano gli Uffiziali, che quelli esercitano, tenuti dar pleggeria per cautela e sicurezza dell' interesse de' Banchi, e di qual peso sia ciascuno di detti impieghi, e possa sciogliersi la pleggeria immediatamente che l' Uffiziale lascia di esercitarlo, o per morte, o per passaggio ad altro impiego, o pure debba prolungarsi per altro spazio di tempo per cautela e sicurezza de' Banchi.

Gl' impieghi soggetti al peso delle pleggerie sono seguenti.

I due Revisori generali de' pegni. Per questi possono sciogliersi le di loro pleggerie dopo che saranno estinti o per dispegno, o per vendita, i pegni da loro riconosciuti, ed approvati colla loro firma.

I Custodi delle Guardarobe e loro Aiutanti. Per questi possono sciogliersi le pleggerie dopo che si sarà fatto l' inventario e la consegna, ritrovandosi tutto a dovere.

I Cassieri de' pegni con interesse. Per questi possono sciogliersi le pleggerie dopo che avranno consegnato la Cassa, e quella ritrovatasi a dovere, e dopo che si saranno passati ne' rispettivi Banchi i Riscontri, che forse avranno presi nelle di loro Casse.

Gli Orefici Apprezzatori, e gli Apprezzatori di panni e rame. Possono sciogliersi le di loro pleggerie dopo che saranno estinti, o per dispegno o per vendita, i pegni da loro fatti; giacchè per gli Apprezzatori di gioie, oro, ed argento, sono questi anche tenuti unitamente con gli Orefici Revisori.

Pei Credenzieri del Banco della Pietà e de' Poveri, che conservano presso di loro in officine separate, così i pegni de' panni con interesse e senza, che i piccioli pegni d' oro, argento, e piccole gioie, come anche i pegni di rame; e per gli Aiutanti di detti Credenzieri, può sciogliersi la di loro pleggeria dopo che si sarà fatta la consegna, o sia inventario di detti pegni.

Per i Cassieri delle vendite di detti pegni, che si fanno

ne' cortili de' Banchi della Pietà e Poveri. Può sciogliersi la di loro pleggeria, trovandosi di avere introitato al Banco tutte quelle somme da essi esatte, da starne a fede del Credenziere, riconosciuto prima il tutto dal Razionale, quale dovrà fare certificato di non essersi ritrovata mancanza.

Per gli Esattori può sciogliersi la pleggeria col certificato del Razionale di essersi appurati i conti, e di non essersi trovata mancanza.

Pei Pandettari, sebbene sembra per questi potersi sciogliere la di loro pleggeria dopo terminata la gestione, ma perchè potrebbe darsi il caso di aver passata qualche polizza, o deficiente di adempimenti, o pure con firma falsa, locchè non può immediatamente scovrirsi, potrebbe per questi prolungarsi lo scioglimento della pleggeria dopo l'elasso almeno di quattro anni, con restituirsi o il biglietto di pubblico negoziante, o pure disobbligarsi qualche altra persona, che forse col Pandettario nel principio dell'esercizio del suo impiego si sarà *in solidum* obbligata per cautela del Banco con avere ipotecata la sua roba, restando però sempre fermo l'obbligo fatto dal Pandettario con pubblico istrumento a favore del Banco quando sarà entrato nell'esercizio di tal carica (*).

Pei Libri-maggiori de' Banchi, e loro Aiutanti. Per questi potrebbe sciogliersi la pleggeria col certificato del Revisore, il quale secondo il piano è tenuto di rivedere quanto si è operato da detti Uffiziali, e dopo che sarà appurato il Libro-maggiore, venendo con tale appurazione giustificata, e posta in chiaro la condotta così del Libro-maggiore, che de' suoi Aiutanti.

Pei Nota in fede e Libri-maggiori delle notate fedi può

(*) *Per lo scioglimento delle cauzioni de'Pandettari leggansi i Sovrani Rescritti del 4 dicembre 1824 (N. 30) e 13 luglio 1831 (N 35).*

sciogliersi la pleggeria dopo che dagli Uffiziali destinati dal Governo per l' appurazione di detti Libri-maggiori, siasi fatto certificato di aver riveduti i libri suddetti, e quelli ritrovati a dovere e senza veruna mancanza.

Per gli Uffiziali che esercitano l' impiego della Pandetta, così di arrendamenti che di fedi, può sciogliersi la pleggeria immediatamente terminata la loro incumbenza.

Pei Fedisti può sciogliersi la pleggeria dopo che dal Razionale si attesterà di aver seguita la consegna di tutti gli scudi, ossiano fedi di credito sistenti in loro potere, e che il conteggio pel numero di dette fedi di credito vadi a dovere; e con altro certificato de' Cassieri, dal quale si rilevi, che tutte le fedi di credito date fuori dal Fedista, e notate nel suo libro (*) siano uniformi alle somme trascritte ne' di loro libri d' Introito.

Per l' Archivario può sciogliersi la pleggeria immediatamente terminata la sua incumbenza, con seguire prima la consegna de' libri ed altre scritture, che erano in suo potere, al successore Archivario.

Pei Revisori de' Banchi potranno sciogliersi le pleggerie dopo di essersi appurati i libri in seconda revisione.

Pei Cassieri Maggiori potrà sciogliersi la pleggeria dopo data la consegna della Cassa, e passati ne' rispettivi Banchi tutt' i riscontri e polizze di Cassa pigliate in confidenza, e dopo che si saranno appurati i Libri maggiori anche in seconda revisione. E comecchè le fedi di credito da loro firmate non possono venire a passarsi subito ne' Banchi, e potrebbe darsi il caso di qualche abbaglio di somma in qualche fede di credito (locchè nemmeno colla revisione può appurarsi) in tal caso essendo incerto l' abbaglio, e per non obbligare i detti Cassieri o i di loro eredi a prolungarsi la pleggeria per molti anni, potrebbe restituirsi al bigliettante il biglietto dato per la pleggeria del Cassiere, o disobbligare

(*) *Il registro del Fedista è abolito, come leggesi al n. 23.*

quelle persone che forse col Cassiere si saranno *in solidum* obbligati nel principio del suo impiego, con avere ipotecato la loro roba; rimanendo però sempre fermo l'obbligo fatto dal Cassiere con pubblico istrumento a favore del Banco, quando sarà entrato nell'esercizio di tal carica.

Pei Sottocassieri potrà sciogliersi la pleggeria dopo di aver data la consegna della Cassa, e passate che saranno ne' rispettivi Banchi tutte le polizze de' riscontri da loro prese in confidenza, come anche dopo di essersi appurati i Libri maggiori benanche in seconda revisione. Ma perchè può darsi il caso che per abbaglio non abbiano scritte ne' loro libri d'introito talune somme notate sotto le fedi di credito, dovranno prima i detti libri d'Introito per le somme a credito riscontrarsi coi Libri maggiori delle polizze notate fedi.

Pei Monti della Pieta', e de' Poveri.

Pel Guardaroba e suoi Aiutanti, si potrà sciogliere la pleggeria dopo di aver data la consegna di tutt'i pegni sistenti in Guardaroba, e quella ritrovatasi senza veruna mancanza.

Pei Cassieri de' pegni senza interesse, può sciogliersi la pleggeria dopo di aver data la consegna della Cassa, e quella ritrovata a dovere; e dopo che da loro in caso di passaggio ad altro impiego, o da' loro eredi in caso di morte, si sarà fatto obbligo *penes acta* della Delegazione di rimborsare al Monte quelle piccole somme, che forse potranno scovrirsi dopo la di loro amministrazione per causa di divario nelle cartelle de' pegni da essi loro sottoscritte.

Per gli Apprezzatori de' pegni senza interesse di oro, argento, e piccole gioie, panni, e rame, potrà sciogliersi la pleggeria, dopo che saranno estinti i conti o per dispegno, o per vendita di detti pegni.

Pei Credenzieri e Revisori de' Monti, si potrà sciogliere la pleggeria con certificato del Razionale di essersi data la consegna di tutte le scritture, e libri sistenti presso di loro, e dopo di essersi appurato l' Inventario.

Pei liberatori de' dispegni, si potrà sciogliere la pleggeria con certificato del Guardaroba, dal quale si rilevi che tutt' i pegni da essi liberati siano andati a dovere.

Pei Rinnovatori delle cartelle, potrà sciogliersi la pleggeria dopo data la consegna delle scritture presso di loro, e dopo di essersi costato con fede del Razionale, che per tutt' i disgravî di detti pegni ne sia seguito l'introito a beneficio del Monte.

In discarico della mia incumbenza ò stimato tutto ciò far presente all' EE. VV., sottomettendo questo mio debole sentimento alle illuminate menti dell' EE. VV., alle quali pieno di ossequio resto facendo profondo inchino (*) -- Dell' EE. VV. -- Napoli Marzo 1798 -- Divotiss. Obbligatiss. Servitor vero -- Carlo Bossio Razionale.

N.° 2.

Ministeriale delle Finanze del 24 febbraio 1809. 1ª Divisione, con cui si approva la tariffa de' diritti che si esigono dal Banco.

Al signor Reggente del Banco delle Due Sicilie -- Ho il piacere di parteciparle che S. M. nel mio travaglio di jeri si compiacque di approvare la tariffa da lei propostami col suo foglio de' 20 corrente -- In conseguenza di ciò ho adottato anche io la stessa tariffa per il Banco di S. Giacomo, e ne ho dato il corrispondente incarico a quel Governo -- Ho l' onore di salutarla con distinta considerazione -- Firmato -- Pignatelli.

(*) *Nel presente rapporto non parlasi dell' Esito di Cassa, perchè a quell' epoca questo Ufficiale non dava cauzione, come leggesi nel rapporto del Razionale della Reggenza del 5 gennaio 1832 (N. 37).*

Tariffa.

Per ogni partita di Banco da un ducato fino a cento ducati inclusivi, grana . . .	20
da 100 fino a 300, grana	40
da 300 fino a 600, grana	60
da 600 fino a 1000, ducato	1 »
da 1000 fino a 3000, duc.	1 50
da 3000 in avanti, duc.	2 »

Oltre del suddetto dritto, si pagheranno altre grana cinque di copiatura per ogni foglio.

Per le fedi di pagamenti fatti, che comprendono più partite di banco, si esigerà quel tanto che importerebbe il dritto delle partite che si comprendono nella fede, senza però esigersi la copiatura.

Per ogni Fede semplice o Certificato, si esigerà l'antico dritto di gr.	60
Per le Cercature si esigerà per ogni anno l'antico dritto di gr.	10

Pei Mandati di liberazione e polizze di danaro condizionato, il dritto sarà come segue.

Da ducato 1 a 20, grana	05
da ducati 20 a 50, grana	10
da ducati 50 a 100, grana	20
da ducati 100 a 300, grana	40
da ducati 300 a 600, grana	60
da ducati 600 a 1000, ducato	1 »
da ducati 1000 in sopra, ducato . . .	1 20

Per le Cartelle de' pegni il dritto sarà come appresso.

Da ducati 25 a 100, grana	10
da ducati 100 a 300, grana	20
da ducati 300 a 600, grana	30
da ducati 600 a 1000, grana	40

Firmato — Pignatelli.

Nota.

Oltre a ciò per ogni carta di Banco, che si esibisce ai Magistrati per qualche perizia, si esige il dritto di carlini cinque a tenore degli antichi stabilimenti; e per le polizzè attaccate di falso che rimettonsi ai Magistrati, lo stesso dritto pur si esige; che anzi vien sempre anticipato dall'Amministrazione del Registro e Bollo, come dalla Ministeriale delle Finanze del 29 ottobre 1831 (N. 43).

N.° 3.

Ordinanza del Reggente del 7 aprile 1813, con cui si fissa il sistema per controllare la percezione de' dritti sulle fedi di credito e polizze di cassa e di ruota, nonchè su quelle di danaio condizionato, e sulle partite, bilanci, certificati ec., che si estraggono dal Banco.

Affine che la percezione de' dritti di tariffa stabiliti sulle diverse scritture di questo Banco abbia un sistema fisso e sicuro, si è da questo Signor Reggente determinato, che da tutt' i rispettivi Impiegati cho sono incaricati della suddetta percezione si debba eseguire quanto è contenuto nell' alligato foglio d' istruzioni firmato dal Segretario e dal Razionale, e vistato da esso Signor Reggente, a qual effetto si passi copia della presente ordinanza, e del suddetto foglio d' istruzioni a tutti gli Officiali ai quali spetta — Visto — Carta (*).

Per la percezione de' dritti sulle diverse scritture del Banco.

Il Razionale dovrà tenere un conto a parte ad ogni Impiegato, la di cui carica porta seco percezione di dritti. A debito di questo conto, noterà in ciascuna giornata il prodotto de' dritti esatti, e vi farà discarico dei pagamenti, che per tal ramo saran fatti dagl' Impiegati stessi.

(*) *La suddetta Ordinanza è rimasta in vigore pei dritti che si esigono sulle fedi di credito e polizze di danaro condizionato, e sulle partite, bilanci, certificati ec., che si estraggono dal Banco; poichè il Real Decreto del 20 giugno 1817 à abolito ogni dritto sulle fedi di credito e polizze che si emettono.*

Il dare di ognuno sarà ricavato da' certificati che col presente stabilimento restano obbligati rimettere giornalmente al Razionale i seguenti impiegati destinati controlli di coloro che sono addetti alla percezione, cioè

Il Credenziere de' Pegni dovrà rimettere i certificati de' dritti sulle cartelle de' pegni, ch' esigerà il Cassiere. Gli Ufficiali Registri delle notate fedi formeranno quelli per l'esazione de' prodotti delle polizze notate fedi, che se ne farà dal primo Notatore in fede.

L' Aiutante del Razionale, incaricato del conteggio delle fedi di credito, certificherà il dritto percepito dal fedista su quelle emesse tanto per Cassa che per Banco.

Il Libro Maggiore sarà tenuto certificare

1° L' importo de' dritti esatti sulle polizze di danaro sciolto rilasciate da ciascun Cassiere, rilevandolo dai rispettivi introiti originali.

2° L' ammontare de' dritti sulle polizze derivanti da mandati, che rileverà da un registro che sarà obbligato tenerne quello de' suoi Aiutanti, che sarà addetto al libro de' mandati; ed affinchè con esattezza possa eseguire quest' operazione, il Libro Maggiore non dichiarerà *buone* tali polizze, se prima il cennato suo Aiutante non ci avrà apposto il segno -- *Registrata per dritto* -- Sarà cura del Razionale o di un Aiutante, ch' esso destinerà, dopo aver ricevuto l' anzidetto certificato, verificare da quali de'Cassieri siano state le menzionate polizze di mandati pagate, rilevandolo dalle filze di esito, e notarlo in piè del certificato medesimo per potersi a ciascun Cassiere debitare l' importo de' dritti esatti.

3° Certificherà finalmente il Libro Maggiore quanto abbiano importato i dritti, che esige l'Aiutante del Razionale sulle polizze di danaro contenzioso, e per poterne aver conoscenza, terrà il metodo che segue.

Per le polizze di tal natura, che si passano per ruota prima di farci la -- *Bona* -- osserverà se il dritto sia stato soddisfatto, e ne prenderà ragione in un regi-

stro che terrà all' oggetto, in cui noterà il foglio del libro, l' intestazione, e la somma della polizza.

Per quelle poi, che si pagano in confidenza dalle Casse resta vietato ai Pandettari farvi la vista, se in esse non osserveranno il segno del Libro maggiore dittante -- *Registrato pel dritto* -- Questo segno sarà apposto nelle polizze, dopochè il Libro maggiore ne avrà presa nota nel suddetto suo registro nel modo indicato nell' articolo precedente.

I Notatori in fede certificheranno i dritti esatti dall' Aiutante del Razionale sulle polizze, che si notano nelle Madrefedi di danaro condizionato.

Ogni Archivario e Revisore noterà in piè delle partite, bilanci, certificati, fedi, e qualsisia altra scrittura che si estrarrà dalle rispettive ufficine, l' importo del dritto che si dovrà esigere dall' Aiutante del Razionale.

Essi ne terranno un registro, che in fine d' ogni giornata metteranno d' accordo con quello dell' Aiutante suddetto incaricato della percezione, e quindi del totale importo de' dritti, ne formeranno certificato per passarlo al Razionale. Gli Archivari in S. Giacomo, e nel Banco de' Poveri, non potendosi trovare in fine della giornata nella Razionalia del Banco per quest' operazione, restano abilitati d' incaricarne uno de' loro Aiutanti per eseguirla nel dì che segue. Finalmente gli Archivari e Revisori in piè dell' anzidetto certificato dovranno dichiarare quanto abbiano importato in ciascuna giornata i dritti di diligenze, o perquisizioni esatti da' particolari, che l' han richieste; delle quali ne sarà portato registro da uno de' loro Aiutanti.

Finalmente saranno obbligati i Revisori certificare l' importo de' dritti esatti dall' Aiutante del Razionale sulle partite, ed altre scritture estratte da' Giornalisti, Esiti di Cassa, Squarci ec; o perchè ne possano avere tutta la conoscenza resta vietato al cennato Aintante del Razionale di esigerne i dritti senza il segno di uno de' Re-

visori indicante — *Se n' è presa ragione pel dritto* —

Resta stabilito, che i dritti corrispondenti fino a cinque grana dell' antica moneta si dovranno esigere in rame con conteggiarsene l' importo da Controlli ne' loro certificati a lire a ragione di quattro centesimi per ogni grano, onde aversi il prodotto equivalente alla moneta di argento, senza esser permesso quel che finora si è praticato, cioè di ritenersi dagl' impiegati addetti alla percezione, una porzione della somma esatta per differenza di valuta di rame in argento. I dritti poi maggiori di cinque grana dell' antica moneta, dovranno essere esatti a ragione di argento, cioè ogni grano per quattro centesimi e 4/10. Questo sistema avendo luogo dal 1° maggio in poi, il Razionale introiterà le polizze de' prodotti de' dritti a tutto aprile bonando agl' impiegati la differenza della moneta secondo l' antico solito.

Sarà dell' immediata risponsabilità dei Controlli ogni disguido, che la percezione de' dritti potrà soffrire per mancanza di esattezza de' certificati da essi rilasciati, a qual oggetto resta il Razionale autorizzato di verificare, ogni volta che lo crederà spediente, i registri, i libri delle notate fedi, de' mandati, introiti de' Cassieri, ed ogni altro libro dal quale potrà apparire la percezione suddetta.

Tutte le scritture, dopo essersene incassato il dritto, dovranno essere adempite coll' apposizione del suggello del Banco, che si tiene nella Segreteria, con apporvisi ancora il visto del Segretario, o dell' Aiutante da esso destinato, affine di tenersi il Libro generale di Controllo colla Razionalia, come finora si è praticato — G. Gifuni Segretario — Mascolo Razionale — Visto — Carta.

N.° 4.

Ordinanza del Reggente del 7 marzo 1815 per apporsi alle Fedi di credito il numero d'ordine ch' è sull' Introito del Cassiere.

Sebbene per antichissimi stabilimenti dei Banchi soppressi, e con replicate Ordinanze del Signor Reggente di questo Banco delle due Sicilie, sia stato sempre proibito ai Fedisti di scrivere e formare le fedi di credito prima che venisse ad essi presentato il Libro d' Introito dei Cassieri, ove sono notate le rispettive partite, delle quali si debbono formare le fedi in testa dei depositanti, o delle persone da essi medesimi indicate; pur tuttavolta si vede continuar l' abuso di anticiparsi dai Fedisti molte volte la formazione delle fedi senz' aver presente il Libro del Cassiere, su di cui è notato il corrispondente introito. E siccome un tale abuso può produrre dei serî inconvenienti in danno del pubblico e del Banco, ed anche in pregiudizio di essi Fedisti, e dei Cassieri, così nel rinnovare questo Signor Reggente l' ordine di non potersi dai Fedisti anticipar fedi prima d' esserli stato presentato l' Introito del Cassiere, d'onde possano sicuramente rilevare in testa di chi, e per qual somma si debba formare la fede di credito, sotto pena della destituzione dell' impiego; ha determinato, affine di evitare assolutamente il cennato abuso, che ogni partita che si scrive dai Cassieri nel Libro d' introito debba essere marcata con un numero d' ordine progressivo in ciascuna fede di credito, quale progressione durerà per un intero trimestre, cominciandosi da capo la numerazione in ogni principio di trimestre, dovendo solo per questa volta aver luogo l' esecuzione della presente Ordinanza dal dì 15 del corrente mese di marzo, e terminarsi il numero d' ordine in fine del presente trime-

stre, per ripigliarsi da capo nel prossimo venturo trimestre, essendo obbligati i Fedisti di apporre in ciascuna fede di credito il numero d'ordine, col quale è segnata ogni rispettiva partita d'introito sul cennato libro del Cassiere; a quale oggetto si vede in testa di ogni fede apposta in istampa l'indicazione del Numero accanto alla firma del Fedista.

E per la dovuta esecuzione si è determinato di passarsi copia della presente Ordinanza ai Cassieri ed ai Fedisti, ed anche al Razionale perchè vigili all'adempimento — Firmato — Carta.

N.° 5.

Ordinanza del 28 giugno 1817, con cui si prescrive formarsi da più Impiegati un solo certificato per le polizze disperse.

Avendo considerato questo Signor Reggente, che qualora si avessero voluto strettamente eseguire le disposizioni contenute nella legge de' 25 dicembre 1816 sul Registro, in quella de' 30 gennajo corrente anno, e nel decreto de' 21 aprile ultimo sul bollo, relativamente alle fedi che si estraggono da' libri del Banco, e specialmente per quelle che riguardano l'esistenza delle somme contenute nelle polizze disperse, si sarebbero obbligati i particolari a pagare più dritti tanto nel Banco, quanto nei Burò di Registro per un solo oggetto; giacchè spessissimo accade che per formarsi la fede di esistenza della somma di una polizza dispersa, è necessario di farsi tanti certificati, quanti sono gl'Impiegati presso dei quali si trovano i libri corrispondenti, d'onde il credito apparisce, locchè sarebbe stato di molta gravezza e non giusto, fece tutto presente a S. E. il Ministro delle Finanze; e quindi dietro gli ordini ricevuti a voce dal medesimo,

à determinato che per non urtare alle suddette disposizioni, e non gravare il pubblico di un peso oltre il dovere nel doversi formare le accennate fedi di esistenza, tutti gli Officiali ai quali spetta, e presso dei quali sono i libri corrispondenti, facciano un solo certificato, in cui si dica, ch' esaminati i libri del rispettivo carico, apparisce l'esistenza della somma, la di cui corrispondente polizza si asserisce dispersa, e non già formino per una sola polizza tanti certificati, quanti sono i libri donde il credito appare.

E per la esecuzione se ne spediscano i corrispondenti Certificati — Il Segretario Generale — Giambattista Gifuni — Visto — Il Reggente — Carta.

N.° 6.

Real Decreto per l' insequestrabilità del denaro depositato nel Banco.

Napoli 6 ottobre 1817 — Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Considerando che l' antica istituzione de' Banchi di questa Capitale da Noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto de' 12 dicembre 1816, ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il Regno della carta rappresentante la moneta depositata nel Banco delle due Sicilie, tanto nella Cassa di Corte, quanto in quella de' Privati; e che la intestazione del nome di colui, che ha depositata la moneta descritta, nei libri del Banco, non è pruova che continui la stessa persona a possederne il credito per la libertà, che ha di girare la carta data fuori dal Banco ad altri, e da questi pas-

sare ad altri possessori, senza che il Banco possa averne contezza : e quindi i sequestri che si facessero ad istanza de' creditori dell' intestatario della moneta descritta ne' libri del Banco , anderebbero a danno de' legittimi possessori delle carte del Banco da essi ricevute come contante , sotto la garantia della buona fede del pubblico deposito.

Sulla proposizione dei nostri Segretarî di Stato , Ministri di Grazia e Giustizia , e delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Le somme depositate nel Banco delle due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario o da qualunque autorità giudiziaria sequestrate , anche ad istanza di parte , salve le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 10 di febbrajo del corrente anno per le polizze o fedi di credito disperse.

2. Le fedi di credito e le polizze di Banco neppure potranno essere sequestrate , se non ne' casi e nel modo con cui può essere sequestrato il danaro contante.

3. I nostri Segretarî di Stato Ministri di Grazia e Giustizia , e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato — Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — De' Medici.

Il Segret.° di Stato Ministro di Grazia e Giustizia
Firmato — Marchese Tommasi.

N.° 7.

Regolamento approvato da S. M. il 27 ottobre 1817 sulle formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici, e nella loro consegna tanto al Banco delle due Sicilie, quanto ad altre Casse Regie.

TITOLO I.

Dell' invio de' fondi, e delle operazioni preliminari.

Articolo I.

Ogni qualvolta un Ricevitore Generale dovrà inviare de' fondi al Banco, o ad altra Cassa pubblica, l' Intendente della Provincia sarà nell' obbligo d' intervenire, o di delegare un funzionario dell' Intendenza, per assistere alla numerazione delle moneto, che si farà in presenza del Direttore della Posta, o di un Uffiziale del Procaccio.

Il Controloro della Tesoreria Generale vi dovrà parimente intervenire, e vi potrà anche essere chiamato il Comandante, che sarà destinato a scortare i fondi.

Questa numerazione però non discaricherà i Ricevitori generali d' alcuna risponsabilità relativamente alla esattezza degl' invii del denaro, atteso che quella ha luogo per dare al Governo una garantia morale, e non per ottenere una garantia precisa degli errori, che possono commettersi nel contare le somme.

Art. 2.

I fondi saranno posti ne' sacchi una col borderò delle monete, e dopo essere stati chiusi col suggello del Ricevitore Generale, saranno pesati, e depositati nelle casse di una conveniente solidità. Ogni sacco dovrà portare al di fuori un cartellino indicante il peso, e la somma.

Art. 3.

Le casse verranno legate con corde, le di cui estremità saranno munite non solo de' suggelli dell'Intendenza, della Ricevitoria Generale, della Controloria, e della Direzione, o Officina di Posta, ma ancora de' suggelli particolari di ognuno de' funzionari che avranno assistito alla numerazione delle monete, ed alla chiusura delle casse. Inoltre su di ciascuna cassa dovrà esser indicato il nome della Provincia, il numero di ognuna di esse, se saranno più di una, e 'l peso delle monete che ciascuna contiene.

Per garantire i suggelli dagli accidenti, che possono essere occasionati nel trasporto delle casse, sarà apposta su di essi una piastra di latta inchiodata nei quattro angoli.

Art. 4.

Per giustificare il peso de' sacchi, e delle casse mentovate ne' due articoli precedenti, i Ricevitori Generali saranno obbligati di non servirsi di altri pesi e bilanci, che di quelli verificati, e marcati dal Campione della Provincia.

Gl'Intendenti vigileranno, che in tutte le casse pubbliche non sia fatto uso di altre bilance, che di quelle riconosciute come sopra.

Art. 5.

L'Intendente farà formare per ciascun' invio di fondi un processo verbale, che sarà firmato da tutte le persone che avranno assistito officialmente alla numerazione.

Il detto processo verbale presenterà il borderò de' fondi rinchiusi in ciascuna cassa, e dovrà enunciare il peso, la natura delle monete, e la somma contenuta in ogni sacco. Questo processo verbale conforme al modello num. 1° sarà redatto in quattro copie. Una di esse resterà all'Intendente, l'altra al Ricevitore generale, la terza rimarrà al Direttore, o Uffiziale del Procaccio, e la quarta

finalmente sarà consegnata a mano al Conduttore de' fondi per essere presentata al Banco, in conformità di quanto verrà prescritto nell'articolo 14, o ad altra Cassa, alla quale i fondi fossero diretti. Tutte le anzidette copie saranno munite in piedi degli stessi suggelli particolari apposti su le casse, e ne saranno specificate le impronte per iscritto nel corpo delle copie medesime. Appena ciò adempito, una copia dello stesso processo verbale sarà dal Ricevitore Generale trasmessa alla Tesoreria Generale, o all'Amministrazione, nella di cui Cassa i fondi dovessero direttamente essere versati.

ART. 6.

Compite le anzidette operazioni, se il Procaccio sarà pronto alla partenza, le casse così suggellate saranno date in consegna al Direttore, o Uffiziale del Procaccio; in altro caso le casse medesime resteranno in deposito presso il Ricevitore Generale fino al dì della partenza del Procaccio, nel quale giorno le casse verranno consegnate al Direttore di tale stabilimento, previa una ricognizione da eseguirsi coll' intervento del Controloro, tendente ad esaminare lo stato esteriore delle casse e dei suggelli, ossia la integrità delle une e degli altri.

Il Direttore noterà ne' fogli di rotta il numero, il peso delle casse, e le somme in esse racchiuse, e ne farà la consegna al conduttore del Procaccio, facendogli riconoscere i suggelli, e'l peso delle medesime.

Fino a che questa consegna non sarà seguita, il Ricevitore Generale sarà risponsabile de' fondi rinchiusi nelle casse rimaste presso di lui.

ART. 7.

Dal momento, che il Direttore, o l' Uffiziale del Procaccio avrà dichiarato in piedi del processo verbale di aver ricevuto i fondi, il Ricevitore generale non sarà più risponsabile, che di quei *deficit*, che potrebbero risultare dalla verifica delle monete, i quali per altro do-

vranno essere documentati da' processi verbali in regola, di cui si parlerà quì appresso.

Art. 8.

Se nel trasporto i fondi in tutto, o in parte fossero rubati, in tal caso l' ammontare della somma dirubata sarà portata in esito ne' conti del Ricevitore Generale, dopochè egli avrà esibito il processo verbale d' invio, formato giusta il modello num. 1° e corroborato di tutte le firme di sopra prescritte. Il furto sarà giustificato nel modo che verrà indicato nell'articolo 10.

TITOLO II.

Del trasporto de' fondi, e delle responsabilità degli Agenti del Procaccio.

Art. 9.

Dal momento che le casse saranno state consegnate ai Direttori del Procaccio, gli Agenti dell'Amministrazione di questo ramo saranno responsabili non solo delle casse, ma benanche del peso di ciascuna di esse, non che della integrità de' suggelli.

Art. 10.

Nel caso del rubamento della totalità, o di una parte de' fondi appartenenti al Governo, il conduttore del Procaccio si presenterà nello stesso istante al Giudice del Circondario del luogo, ove il furto sarà stato commesso, se pure sia quello il luogo della sua residenza; in caso contrario si dirigerà al Sindaco della Comune, per fare la sua dichiarazione, e dare tutte le dilucidazioni che potranno far conoscere gli autori ed i complici del furto. Per contestare il dirubamento de' fondi, ne sarà formato dall'Autorità locale un processo verbale in quattro copie, che dovranno essere segnate dal conduttore del Procaccio, dagli uomini componenti la scorta, e dalla detta Autorità che avrà ricevuta la dichiarazione. Una

delle dette copie sarà consegnata , o trasmessa al conduttore del Procaccio , per suo discarico provvisorio : la seconda sarà diretta al Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale della Provincia , ove il furto sarà accaduto , acciò possa egli inquirere contro gli autori : la terza sarà inviata all' Intendente della detta Provincia, che dovrà farne rapporto al Ministro delle Finanze , e la quarta resterà nell' archivio dell'Autorità del luogo, ove il furto sarà stato commesso.

ART. 11.

Il conduttore del Procaccio non sarà definitivamente discaricato dalla risponsabilità de' fondi che saranno stati rubati , se non dietro i rapporti del Procuratore Generale della Gran Corte Criminale e dell' Intendente , da' quali apparisca di non potersi fondare alcun sospetto di frode a carico del detto conduttore.

ART. 12.

Tosto che il Procaccio sarà giunto in Napoli, le casse accompagnate dall' istesso conduttore del Procaccio , dal Comandante della Scorta , e dal Capo dell' Officina del Procaccio , o da chi ne sarà dal medesimo incaricato sotto la sua propria risponsabilità, saranno immediatamente inviate al Banco , scortate da quattro , o più uomini della forza destinata alla guardia dell' Amministrazione. L'Amministrazione Generale delle Poste farà intesa di tale invio la Tesoreria Generale , o l' Amministrazione , per di cui conto i fondi dovessero esser versati.

ART. 13.

Siccome ogni Ricevitore Generale ha in Napoli un Procuratore per sollecitare gli affari della sua carica , così ognuno di loro sarà tenuto d' incaricare il suo Procuratore di assistere in sua vece alla numerazione de' fondi trasmessi al Banco , o all' Amministrazione , cui appartengono.

I Ricevitori Generali faranno perciò conoscere al Ministero delle Finanze , ed all'Amministrazione Generale

delle Poste il domicilio de' loro Procuratori, i quali riceveranno avviso dall'Amministrazione suddetta dell'arrivo de' fondi de' loro rispettivi principali Ricevitori, e dell' invio che se ne farà al Banco.

L' assenza di alcuno de' detti procuratori non potrà dar luogo al Ricevitore Generale di lui principale, di attaccare le operazioni fatte colle formalità prescritte dal presente regolamento, le quali faranno piena fede per la loro autenticità.

TITOLO III.

Dell' arrivo de' fondi al Banco.

Art. 14.

All' arrivo de' fondi al Banco, le casse saranno presentate insieme colla copia del verbale rilasciata al conduttore del Procaccio.

Qualora gl'Impiegati del Banco nel riceversi le casse non abbiano cosa a dire su lo stato, e sul peso delle medesime, sarà formato un processo verbale di tale ricezione, che verrà registrato in un libro destinato all' oggetto, e dovrà essere segnato dagli Ufliziali incaricati della verifica, dall' Impiegato del Procaccio, e dal Procuratore del Ricevitore Generale, se è presente.

Il detto processo verbale dovrà contestare,

1. Che i suggelli sieno intatti, e che le casse non sieno state aperte.

2. Che il peso sia lo stesso di quello enunciato nel processo verbale d' invio.

Dopo eseguite tali operazioni, il conduttore del Procaccio, egualmente che il Comandante della scorta, resteranno discaricati d' ogni responsabilità.

ART. 15.

In tal caso gl' impiegati del Banco, dopo aver firmato il processo verbale, che avrà assicurato lo stato esteriore delle casse, potranno aprirle.

I sacchi, allora saranno numerati, e pesati, e ne saranno verificati i suggelli, e i cartellini alla presenza dell' Uffiziale de' Procacci, e del Procuratore del Ricevitore Generale, se vi sarà presente.

ART. 16.

Qualora il tutto si trovi in regola, si procederà immediatamente, e coll' intervento delle stesse persone enunciate nel precedente articolo, alla numerazione delle monete.

Una dichiarazione conforme al modello num. 2. di essersi ricevute le somme corrispondenti a quelle descritte nel verbale d' invio sarà allora rilasciata all' Uffiziale del Procaccio, che avrà assistito a tale consegna.

ART. 17.

Qualora al contrario sorgesse qualche dubbio sull'integrità de' suggelli, e sullo stato delle casse, o pure il peso non corrispondesse a quello enunciato nel processo verbale d' invio, in questi casi non si potrà procedere all' apertura delle casse, che dietro un esame, il quale sarà fatto in contraddittorio dal Procuratore del Ricevitore Generale, se vi sarà presente, dall' Uffiziale del Procaccio, dal conduttore, e da una persona che verrà destinata dal Governo del Banco. Costoro formeranno le loro dichiarazioni su lo stato delle casse, e de' suggelli.

Dopo tal' esame le dette casse non saranno aperte, se non coll' intervento del Governatore del Banco, che si troverà in servizio, alla di cui presenza si dovrà verificare, se il numero de' sacchi sia quello stesso indicato nel processo verbale, e se i suggelli de' sacchi sieno intatti.

Qualora si ravvisasse rotto in qualche sacco il suggello, in tal caso si dovranno subito contare le somme

vi si trovano rinchiuse , e se ve ne manchi una parte, il conduttore del Procaccio ne sarà risponsabile. Se al contrario i suggelli de' sacchi si ravviseranno interi senz' alcuna alterazione, la risponsabilità non potrà ricadere che sul Ricevitore generale.

In ogni caso però dovrà essere formato un processo verbale , che sarà firmato dalle persone enunciate nel presente articolo.

Art. 18.

Tutte le volte che le casse mancanti nel peso saranno aperte senza le formalità prescritte dall' articolo precedente , gl' impiegati del Banco diverranno per questo solo atto risponsabili di tutto il *deficit*.

Art. 19.

Gl' Impiegati nel Banco incaricati di verificare le somme , sotto pena di destituzione , non potranno contare giammai che un sacco per volta , e sempre dopo averne riconosciuti i suggelli, ed assicurato il peso , nel modo indicato nell' articolo 15.

Art. 20.

Se in un sacco si troverà qualche *deficit* , dopo essere state due volte numerate le monete che vi si conterranno , in presenza del Governatore , esse saranno di bel nuovo riposte nello stesso sacco per pesarsi un' altra volta , ed allora il Procuratore del Ricevitore generale , se vi sarà presente , verificherà egli stesso il conto delle monete , e riconoscerà il *deficit* , se vi esiste.

Art. 21.

Dopo essersi verificate le somme , si formerà un processo verbale , se mai ci sarà luogo , de' *deficit* che si troveranno. Il verbale sarà segnato dal Governatore del Banco , che avrà assistito alla verifica , dal Cassiere , dal Procuratore del Ricevitore generale , s' è presente , e dagl' Impiegati che saranno stati presenti alla detta verifica.

ART. 22.

Il verbale del *deficit* dovrà far conoscere in dettaglio la natura delle monete mancanti, il sacco, e le casse nelle quali si sarà rinvenuto, giusta il modello n. 3.

Questo dovrà essere redatto in tre copie, una delle quali resterà al Banco, un' altra ne sarà inviata alla Tesoreria generale, e la terza sarà trasmessa al Ricevitore generale dallo stesso Banco.

ART. 23.

Le monete riconosciute false saranno rotte all' istante in presenza del Governatore, e del Procuratore del Contabile, che ha fatta la rimessa. In caso che si trovi presente, il Procuratore potrà far verificare i pezzi delle monete rotte, se lo giudichi a proposito. Il valore delle monete suddette sarà figurato nel *deficit*.

ART. 24.

Nel caso che il Procuratore rifiutasse di segnare il processo verbale del *deficit* riconosciuto, il Governatore del Banco lo solleciterà a manifestare in iscritto i motivi del rifiuto; ed ove a ciò anche si negasse, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

ART. 25.

I Ricevitori generali terranno conto de' *deficit*, che saranno documentati, secondo le istruzioni che loro darà la Tesoreria generale.

ART. 26.

Ogni verifica, nella quale non si saranno osservate le formalità prescritte nel presente regolamento, sarà reputata nulla, ed una piena risponsabilità ne ricadrà sopra di quegli Impiegati che l' avranno fatta. Nulladimeno i Ricevitori generali saranno tenuti di ripianare i *deficit* che potranno esistere in quei fondi, del di cui invio avranno dato avviso, qualora i loro Procuratori non avranno assistito alla numerazione delle monete, e non avranno reclamato sulle irregolarità commesse. In tal caso i Contabili avranno il regresso contro i loro Procuratori, e

contro gl' Impiegati , che avranno fatta la verifica irregolare.

ART. 27.

Ogn' impiegato nelle casse pubbliche, che sarà convinto di avere occultato del denaro provveniente dai versamenti fatti per conto del Governo, sarà immediatamenmente destituito dal suo impiego, e tradotto coi suoi complici, se ve n' esistano, avanti del Tribunale Criminale per essere giudicato a norma delle leggi.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

ART. 28.

I fondi che saranno inviati da un Ricevitore all' altro, saranno verificati al loro arrivo nel modo stesso prescritto dal presente regolamento, ma in presenza dell'Intendente, o Sotto-intendente e del Controloro della Tesoreria generale del luogo in cui si eseguirà il versamento. Questi funzionarî firmeranno col Ricevitore generale o distrettuale, e cogl' impiegati incaricati della verifica i processi verbali de' *deficit*, in caso che se ne trovassero.

ART. 29.

Nel caso di rottura nelle casse, o nei suggelli delle stesse, ovvero quando si verificasse qualche mancanza nel peso delle casse medesime, ove tali rotture o mancanza di peso non fossero debitamente giustificate, i *deficit* ritrovati nei fondi saranno rimborsati dagli Agenti dell' Amministrazione de' Procacci, che saranno stati gli ultimi depositarî de' fondi medesimi.

I detti Agenti non avranno il regresso contro coloro dai quali i fondi siano stati loro inviati, se non nel caso in cui i primi documentassero legalmente, che le casse o i suggelli erano già rotti quando il deposito è passato nelle loro mani.

ART. 30.

Qualunque impiegato del Procaccio fosse convinto di aver rotte le casse, o i suggelli sulle medesime apposti coll' intenzione di appropriarsi i fondi che vi si contengono, sarà immediatamente arrestato e tradotto coi suoi complici se ve ne sieno, innanzi alla Corte Criminale.

ART. 31.

Gl' Intendenti, o i Ricevitori generali avranno cura di richiedere ai Comandanti militari e delle Guardie civiche le truppe necessarie per scortare i fondi appartenenti al Governo, e da questi ultimi sarà da per tutto prestato il braccio forte agl' impiegati del Procaccio, quando lo richieggono.

ART. 32.

Gl' Intendenti, i Comandanti nelle Province, la Tesoreria Generale, il Reggente del Banco, il Direttore Generale delle Poste, i Ricevitori generali, i Funzionarî e Capi delle Amministrazioni pubbliche sono incaricati d' invigilare alla esecuzione del presente regolamento. (*)

Napoli 27 ottobre 1817.

L' approvo
Firmato — FERDINANDO.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — DE' MEDICI.

(*) *A questo Regolamento fa seguito il Sovrano Rescritto del 31 ottobre 1834 (N. 44).*

MODELLO N. 3.

PROCESSO VERBALE D'INVIO DE' FONDI.

Provincia di

Signor
Ricevitore generale
della Provincia di

Invio de' Fondi
al Banco
delle due Sicilie

Invio del dì
importante la somma di D.

L'anno mille ottocento il dì del mese di a (*devesi descrivere il nome della Comune ove è fatto il presente Verbale*).
Noi Intendente della Provincia di in esecuzione del regolamento approvato da S. M. in data de' 27 ottobre 1817, dietro l'invito faltoci dal Signor Ricevitore Generale della Provincia, ci siamo conferiti nel suo Burò per assistere alla verifica di un'invio di fondi al Banco delle due Sicilie in Napoli, importante la somma di ducati ove in nostra presenza, ed in presenza del Signor Controloro della Tesoreria Generale, del Signor Direttore del Procaccio di questa Città, e del Signor Comandante della Scorta, designato dal Comandante della Piazza, si è proceduto alla ricognizione, ed alla numerazione delle monete nel modo che segue.

Borderò de' Fondi.

DESIGNAZIONE dello Casse		DESIGNAZIONI delle SPECIE	PESO di ciascun sacco		IMPORTO				TOTALE dell' invio	
					di ciascun sacco		di ciascuna cassa			
Num.°	Peso		rotoli	once	ducati	gr.	ducati	gr.	ducati	gr.

Il presente Borderò ammonta alla somma di
(tutto in lettere)

Dopo aver fatto apporre il suggello del Ricevitor Generale sopra ciascun sacco, ov'è apposto un cartellino che annuncia il peso, e la somma contenutavi, sono stati detti sacchi riposti in cass ben condizionat , inchiodat , e legat con corde, le di cui estremità sono

state egualmente corroborate tanto da' suggelli dell' Intendenza, della Controloria, della Ricevitoria generale, e della Direzione della Posta, quanto dai nostri particolari suggelli ai termini dell' art. 3. dell' enunciato Regolamento, indicanti (*Si devono esprimere le impressioni di ciascuno de' suggelli particolari*).

Delle quali operazioni ne abbiamo formato il presente processo verbale, che abbiamo firmato colle persone qui enunciate, per servire e valere in ciò ch' è di ragione.

Fatto in quadruplo a il giorno, mese, ed anno come sopra.

Luogo delle firme, e de' suggelli.

Io sottoscritto Direttore del Procaccio della Città di dichiaro aver ricevuto dal Signor Ricevitore Generale della Provincia di N. cass inchiodat , ligat , e ben condizionat , che sono incaricato di spedire col primo Procaccio al Banco delle due Sicilie, rinchiudendo l dett cass la somma di ch' è stata contata in mia presenza, come risulta dal processo verbale.

A il di 181

MODELLO N. 2.

BANCO DELLE DUE SICILIE.

Certifico io quì sottoscritto
del Banco suddetto qualmente
si sono ricevute dall' officiale de' Procacci Signor
cass numero cioè numero
di argento del peso rotola e cass num.°
di rame del peso rotola contenente la somma
di duc. , cioè in argento duc.
ed in rame ducati , della quale somma se
n format fed di credito in testa della Tesoreria generale , cioè una di duc. argento della
data di e l'altra di duc.
rame della data di quell' istessi inviati
dal Ricevitore di con processo verbale
d' invio in data di

Napoli dal Banco suddetto li

MODELLO N. 3.

Provincia di

Signor
Ricevitore generale
di

PROCESSO VERBALE DEL *DEFICIT.*

Invio del dì
Ammontante alla somma di
su del quale si è rinvenuto un deficit di

Resta . . . .

Quest' oggi mille ottocento alle ore del mattino essendo pervenut nel Banco delle due Sicilie N.° cass component l' invio del Signor Ricevitore Generale della Provincia di , che si annuncia dover contenere la somma di duc. a tenore del processo verbale d' invio in data d ch' è stato presentato dal Signor impiegato del Procaccio.

In esecuzione del regolamento approvato da S. M. in data del 27 ottobre 1817. il Governatore di servizio del Banco ha destinati i Signori impiegati nelle Casse, i quali in presenza *del Signor* *Procuratore del Signor* *Ricevitore Generale* (*se vi esiste*) e del detto Signor impiegato del Procaccio, hanno riconosciuto il peso, e l' integrità de' suggelli apposti su l cass , ed avendol apert han proceduto alla verifica de' suggelli, del peso, e delle specie contenute in ciascun sacco, che sono stati numerati l'uno dopo l'altro, come vien prescritto dall'enunciato regolamento, e si è riconosciuto che vi esiste un *deficit* di duc. ne' sacchi qui appresso.

BORDERÒ DEL DEFICIT.

DESIGNAZIONE delle Casse		DESIGNAZIONI delle SPECIE	PESO ED IMPORTO de' sacchi, dietro i processi verbali d' invio				PESO ED IMPORTO de' sacchi dietro la verifica				Ammontare de' *deficit*	
			PESO		IMPORTO		PESO		IMPORTO			
Num.°	Peso		rotoli	onc	ducati	gr.	rotoli	onc	ducati	gr.	ducati	gr.
TOTALE del *Deficit* (tutto in lettere).												

Dopo di aver contato una seconda volta le monete, esse sono state rimesse nei loro sacchi rispettivi per essere pesati di nuovo l'uno dopo l'altro, e 'l peso di ciascun sacco essendo stato trovato lo stesso di quello enunciato sul cartellino, il Signor Procuratore ne ha fatta egualmente la numerazione, e si è riconosciuto il *deficit* di sopra dimostrato ammontante alla somma di duc.

Di tutto ciò abbiamo formato il presente processo verbale, ch'è stato firmato dalle persone in questo enunciate.

Fatto in triplo a Napoli il giorno del mese di dell'anno mille ottocento

N.° 8.

Ordinanza del Reggente del 26 marzo 1818, con cui s' inibisce ai Cassieri di anticipare soldi od altro agl' Impiegati.

Essendo pervenuto a notizia di questo signor Reggente, che non ostante le antecedenti ordinanze da esso fatte, e le verbali disposizioni date ai Cassieri del Banco, perchè non si arbitrassero giammai anticipar soldi, o fare altre anticipazioni a quest' Impiegati, pur tuttavolta costoro domandano tali anticipazioni, ed i Cassieri si fan lecito di fargliele; è venuto a determinare, rinnovando i precedenti ordini, che resti assolutamente e definitivamente ciò proibito, sotto pena d'immediata sospensione tanto ai Cassieri che faranno l'anticipazione, quanto agl'Impiegati che l' avràn domandata; giacchè appunto per evitare simile abuso fu stabilito di pagarsi il mandato dei soldi non più nella fine di ciascun mese, ma per metà in ogni quindici giorni. Ed affinchè la presente ordinanza sia nota a tutti, e non possa addursi causa d' ignoranza, se ne spedisca certificato tanto al Razionale dell' Amministrazione quanto ai Segretarî delle rispettive Casse di Corte e dei Particolari, perchè ne facciano le necessarie partecipazioni, e ne curino l' adempimento. -- Visto -- Carta -- G. Gifuni Segretario Generale.

N.° 9.

Sovrano Rescritto del 6 giugno 1818, con cui si stabilisce, che le partite di Banco sieno estratte su carta bollata di grana sei.

Ministero di Stato delle Finanze, 4.° Ripartimento, num. 251. -- Signor Reggente -- Con determinazione presa nel Consiglio dei 3 del corrente mese, S. M. si è degnata approvare, che le copie delle partite di Banco sieno estratte in carta bollata di grana sei invece di quelle di grana dodici. Nel Real Nome, ed in riscontro al suo rapporto degli 11 dello scorso maggio num. 72, le partecipo tale Sovrana determinazione per di lei intelligenza, ed uso di risulta; e la prevengo che vado a darne comunicazione al Direttore Generale del Registro e del Bollo per l'adempimento da sua parte -- Napoli 6 giugno 1818. -- Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito -- F. Amati.

N.° 10.

Real Decreto per l'istallazione di un Agente Contabile nel Banco.

Belvedere 30 giugno 1818. -- Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo 1.

Vi sarà nel Banco delle due Sicilie un Agente Contabile incaricato di tener ragione di tutti gl' introiti ed esiti del medesimo.

Art. 2.

Nominiamo a tal impiego D. Giovanni Amatrice attual Coadiutore del Razionale di detto Banco. Egli sarà il depositario dello Stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed esiti, e sarà tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla Gran Corte de' Conti, dalla quale verrà discusso a norma del nostro decreto de' 2 di febbraio ultimo, e delle istruzioni al medesimo annesse.

Art. 3.

Tutti i mandati di esito di qualunque natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto all' introito che all' esito, dovranno oltre la firma del Reggente, avere anche la firma dell' Agente Contabile; beninteso però che la detta firma del Reggente non lo esonererà di essere risponsabile della regolarità dell' introito e dell' esito.

Art. 4.

Il Reggente del Banco delle due Sicilie proporrà all' approvazione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze un regolamento, che definisca le ulteriori attribuzioni dell' Agente Contabile, e le formalità sotto le quali gli esiti dovranno essere documentati e disposti (*).

Art. 5.

Qualunque pagamento si facesse dal Banco senza le formalità stabilite col presente decreto, e da

(*) *Il Regolamento fu approvato a 5 gennaio 1819, come vedesi al N. 13.*

stabilirsi col regolamento, di cui è parola nell' articolo precedente, sarà considerato come nullo in riguardo alla Contabilità del Banco, e resterà a carico dell' Agente che lo avrà fatto.

ART. 6.

Per un tale incarico a D. Giovanni Amatrice sarà aumentato il soldo, che attualmente percepisce in ducati sessanta mensuali come Coadiutore del Razionale del Banco, a ducati settantadue al mese, e di più gli accordiamo un indennità di ducati dieci mensuali per spese di scrittoio.

ART. 7.

Il suddetto Signor Amatrice sarà obbligato fornire una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico di ducati seimila di capitale, il di cui premio sarà compreso nell' accennato aumento di ducati dodici al mese da Noi concessogli coll' articolo precedente.

ART. 8.

Il Nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — DE MEDICI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme

Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito
Firmato — F. AMATI.

N.° 11.

Ministeriale delle Finanze del 12 settembre 1818 — 1.° Rip. 2.° car. n.° 2288, con cui si ordina che gl' Intendenti debbano rimettere al Banco i fogli di firma de' Notai certificatori.

Signor Reggente — Sono stato informato dal Tesoriere Generale del di lei avviso, onde evitarsi il vidimato delle Camere Notariali richiesto da' Ricevitori Distrettnali pel pagamento delle polizze ai Pensionisti dello Stato, ed avendolo approvato, la prevengo di aver incaricato gl' Intendenti delle Province, di rimettere in cotesta Reggenza le firme di tutt' i Notai Certificatori in tanti fogli separati, col segno de' loro rispettivi Tabellionati, da essi Intendenti certificati; continuando così a rimettere le altre firme de' Notai Certificatori che potranno in seguito esser eletti. — Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito — F. Amati.

N.° 12.

Ordinanza del 22 dicembre 1818, con cui si prescrive, che le polizze autenticate dai Notai certificatori delle province debbansi ammettere al Banco senza il visto della Camera Notariale.

Avendo S. E. il Ministro delle Finanze con sua ministeriale dei 19 andante approvate le disposizioni date da questo Signor Reggente di far ammettere, e liberamente passare in Banco le polizze che pervengano dai diversi Ricevitori delle province colle sole

firme dei Notai Certificatori, sebbene non appartengano ai Pensionisti dello Stato, lo stesso signor Reggente ha determinato, che presentandosi tali polizze, o che pervengano dai Ricevitori suddetti, o da qualunque altro particolare, purchè siano trovate in regola, si ammettino e si passino dai medesimi Pandettarî colle sole suddette firme dei Notai Certificatori, senza esservi bisogno della vidimazione delle Camere Notariali. E per la esecuzione se ne spediscano i corrispondenti certificati. -- G. Gifuni Segretario Generale -- Visto -- Carta.

N.° 13.

Regolamento per le attribuzioni e gli obblighi del Razionale degli Apodissarî, dello Agente Contabile e loro rispettivi Impiegati, approvato dal Ministro delle Finanze il 5 *gennajo* 1819.

Il Razionale del Banco ha finora cumulato nella sua carica la contabilità del patrimonio del Banco, e quella de' suoi depositarî; quindi le istruzioni per la Razionalia dell' Amministrazione de' Banchi, comprese nel regolamento organico di essi, questo doppio oggetto riguardano. Il decreto però de'30 giugno 1818, istituendo un' Agenzia Contabile, ne ha divise le attribuzioni. All' Agente Contabile, il qual' essendo risponsabile del conto materiale dev' essere il depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti ed esiti, si appartiene la contabilità patrimoniale. Resta al Razionale quella degli apodissarî. A definir dunque, secondo il prescritto coll' articolo 4 del precitato real decreto, le attribuzioni dell' Agente, e le formalità

sotto le quali gli esiti dovranno esser disposti, e documentati, e per determinarsi benanche i doveri del Razionale degli apodissarî, nonchè di tutti gl' impiegati di queste due officine, resta stabilito il presente

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Doveri del Razionale degli Apodissarî e suoi Impiegati.

Capitolo Primo.

Attribuzioni del Razionale (1).

Art. 1. — Essendo il Banco diviso in due Casse, una cioè pel ramo di Corte, e l'altra per quello de' Privati, vi saranno presso il Razionale altrettante scritture, onde conoscersi il negoziato, ed ogni altra circostanza di ciascuna Cassa.

Art. 2. — Le scritture stabilite nel precedente articolo saranno bilanciate a semestre, onde trovarsi d' accordo il loro risultato con quello che si avrà dai libri delle Revisioni delle rispettive Casse.

Art. 3. — Per la formazione delle scritture enunciate ne' precedenti articoli, dovranno i Razionali delle Casse passare a quello del Banco indispensabil-

(1) *Sin da marzo* 1823 *per effetto del Sovrano Rescritto del* 31 *luglio* 1822, 1. *Ripartim. delle Finanze*, 2. *carico*, *num.* 1526, *le attribuzioni ed i doveri di Razionale si sono aggregati a quelli di Agente Contabile*, *essendosene formata una sola carica.*

mente in fine di ogni giornata lo stato di situazione di ciascun Cassiere dimostrante i movimenti del negoziato; come altresì lo stato de' pegni, dispegni, ed utili percepiti. L' esattezza di questi stati sarà sotto la più stretta risponsabilità de' Razionali delle Casse.

Art. 4. -- Il Razionale del Banco interverrà nelle verifiche delle Casse, che saran fatte dalla Reggenza, e nell' inventario de' pegni. Egli dovrà verificare

1.° Se le reste di debito de' Cassieri, formate da' rispettivi Libri maggiori, siano d' accordo con quelle risultate dalla sua scrittura.

2.° Se tutti i valori presentati da ciascun Cassiere, formino il discarico della sua resta di debito.

3.° Finalmente formerà il processo verbale della verifica, di cui rimarrà sempre risponsabile.

Per l' inventario poi

1.° Si accerterà che la resta de' pegni esistente, offerta dalla sua scrittura, sia uniforme a quella formata dal Credenziere e Custode de' pegni.

2.° Annoterà tutti i pegni esistenti, e ne sottoscriverà i cartellini. L' ammontare de' pegni annotati dovrà corrispondere alla resta già stabilita come sopra.

3.° Formerà il corrispondente verbale d' inventario, che presenterà alla Reggenza per conoscerne il risultato.

Art. 5. -- Allorchè saran posti in vendita i pegni, il Razionale del Banco ad oggetto di prenderne scrittura riceverà dal Razionale della Cassa

1.° Il verbale della consegna de' pegni dal Custode al Credenziere.

2.° Lo stato di quei pegni, che saran vendu-

ti, portante il nome del pignorante, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, l'interesse a favore del Banco, e l'avvanzo, o perdita che potrà risultarvi.

3.° Il verbale di restituzione dell' Orefice al Custode di quei pegni che invenduti ritorneranno in Guardaroba.

4.° Le cartelle de' pegni venduti, allorchè saranno esibite da' proprietarî, nelle quali dovranno esservi i corrispondenti conteggi dimostranti l' avvanzo che dovrà pagarsi, per potersene spedire il pagamento (1).

Art. 6. — Tutte le volte che il Razíonale del Banco crederà necessario eseguire qualche verifica nelle scritture delle Casse, lo proporrà al Reggente, e ricevutane l'approvazione lo eseguirà coll' intelligenza de' rispettivi Presidenti.

Art. 7. — Di tutte le opere che potranno essere aggiunte alle Casse, dovrà il Razionale del Banco tenerne scrittura a parte, secondo le istruzioni che saran date dal Ministro di Finanze.

Art. 8.-- Il Razionale del Banco passerà all'Agente Contabile suo certificato vidimato dal Reggente, di tutt' i movimenti che potranno accadere in aumento o minorazione del conto delle polizze emesse a vuoto dal già Banco di Corte, le quali sono a carico del patrimonio del Banco. Questo conto dovrà trovarsi sempre d' accordo fra le scritture del Razionale e dell' Agente.

---

(1) *Le reste de' pegni venduti deggionsi pagare senza ritardo a termini dell' ordinanza del 23 febbrairo 1810. (N. 19)*

Capitolo Secondo.

Doveri degl' Impiegati.

Art. 9. -- Vi sarà un Libro maggiore col carico della scrittura, che portar dovrà sempre in corrente, e bilanciarla ogni semestre.

Art. 10. -- Un Aiutante del Libro maggiore per tutto ciò che potrà riguardare la scrittura suddetta.

Art. 11. -- Un impiegato col carico della formazione de' giornali e della spedizione di tutte le polizze.

Art. 12. -- Vi saranno finalmente quattro soprannumerarî ad elezione del Razionale, per impiegarli in tutti quei travagli che crederà necessarî.

Art. 13. -- Il Razionale sarà risponsabile dell' esattezza de' lavori di sua officina, e specialmente che tutto sia sempre al corrente. Egli interverrà nelle sessioni di Reggenza per proporre ciò che potrà riguardare la sua carica.

TITOLO II.

Attribuzioni dell'Agente Contabile, e suoi Impiegati.

Capitolo Primo.

Doveri dell' Agente.

Art. 14. -- Sarà l' Agente risponsabile di tutta la contabilità patrimoniale del Banco, sulla quale cessando al momento di sua istallazione ogni ingerenza del Razionale, dovrà riceversi da questi le madrefedi, il portafoglio, le iscrizioni sul Gran Libro, i titoli contro i debitori del Banco, ed ogni altra

scrittura appartenente all' Amministrazione. Di tutto ciò ne sarà formato verbale vistato dal Reggente, di cui una spedizione rimarrà al Razionale ed un' altra all'Agente.

Art. 15. -- Prenderà ragione di tutti gl' introiti ed esiti determinati nello stato discusso, di cui gli sarà passata copia conforme vidimata dal Reggente, che presenterà poi nella reddizione del suo conto materiale. Nello stesso modo gli saran comnnicate non meno le determinazioni della Reggenza, che le disposizioni ministeriali, le quali autorizzeranno gli esiti non compresi nello stato discusso, e gli aumenti o inversioni de' suoi articoli. Tntte le altre scritture appartenenti all'Amministrazione saranno originalmente presso l'Agente.

Art. 16. -- Interverrà nelle sessioni di Reggenza per informarla di quanto potrà occorrere particolarmente sullo stato de' debitori, de' quali sarà obbligato tenere esatto conto.

Art. 17. -- A carico dell' Agente sarà la redazione degli aggiusti di rate, che potranno occorrere, la liquidazione de' Fornitori, Esattori, o Amministratori, per proporne il risultato alla discussione della Reggenza, come altresì la corrispondenza che dovrà tenersi fra questa ed i suoi Agenti.

Art. 18. -- Tutte le polizze d' introito ed esito dell' Amministrazione Generale de' Banchi saran firmate dal Reggente e dall' Agente Contabile. Ogni polizza che potrà trovarsi passata senza le indicate due firme, rimarrà a carico di quegl' Impiegati delle Casse che l'avranno passata, e fuori di ogni risponsabilità dell' Agente.

Art. 19. -- Sarà risponsabile l' Agente dell' incasso di tutti gl' introiti compresi nello stato discusso, pe' quali dovrà sempre proccurare l' esecuzione

de' contratti fissati dalla Reggenza. Non avrà alcuna risponsabilità pe' debitori litigiosi o insolvibili, nè per quelli che compresi nello Stato discusso si rendessero tali nel corso dell' esercizio. Per questi ultimi cesserà però la risponsabilità dell' Agente, dopochè ne avrà fatto rapporto alla Reggenza, e provocate le convenienti disposizioni.

Art. 20. -- Niun esito potrà eseguirsi dall'Agente, che non sia portato nello stato discusso, o che ne ecceda gli articoli, a meno che non sia autorizzato con particolari disposizioni del Ministro delle Finanze.

Art. 21. -- Tutti i pagamenti dell' Amministrazione dovranno esser fatti in polizze, tranne le piccole spese imprevedute, che potranno eseguirsi in contanti.

Art. 22. -- Ogni pagamento dovrà essere dall'Agente appoggiato nel conto con ordinativi del Reggente, e quietanze delle parti prendenti, che per i pagamenti in polizze saran rilasciate in carta senza bollo, e non soggette ad alcuna legalità. Per i pagamenti poi in contanti maggiori di un ducato, le quietanze saranno autentiche, e per quelli minori di tal somma non sarà prodotta alcuna quietanza. Saranno riputate valevoli quietanze pe' pagamenti de' soldi ed altri averi degl' Impiegati gli stati di distribuzione emarginati dai medesimi, e vistati dai rispettivi Razionali, i quali restano autorizzati emarginare le partite de' serventi inalfabeti. Le mancanze di firme negli stati suddetti saranno a carico de' Razioli delle Casse.

Art. 23. -- Sarà l' Agente risponsabile delle condizioni, che verranno apposte negli ordinativi de' pagamenti a termini dell' art. XIX. §. III. del decreto de' 2 febbrajo 1818, o ne' mandati degli averi

degl' impiegati e della loro esecuzione; a qual' effetto egli ne' mandati suddetti dovrà descriverle di suo proprio pugno, tenerne registro, e toglierle con sua firma.

Art. 24. -- Tutte le volte che l'Agente crederà verificare i documenti o le scritture, che gli saran rimesse dalla Cassa di Corte o da quella de' Privati, dovranno mostrarglisi i libri e le scritture originali, dirigendosi ai signori Presidenti per gli ordini a chi si conviene.

Art. 25. -- Nel caso di legittimo impedimento, o di ottenuta licenza, nominerà l'Agente uno fra gl' Impiegati che lo rimpiazzi nelle sue funzioni, ed approvatane la nomina dal Reggente, andranno a carico dell'Agente tutte le operazioni del suo sostituto.

Capitolo Secondo.

Doveri degl' Impiegati.

Art. 26. -- Vi sarà un Ufficiale di carico per l'introito, che nella qualità di primo Libro maggiore, oltre il carico del proprio libro, dovrà

1.° Dirigere tutta la scrittura del suo ramo sotto la dipendenza dell' Agente.

2.° Invigilare che tutte le operazioni contabili sieno in regola ed al corrente.

3.° Badare che tutti gl' introiti sian notati nel registro degli articoli dello stato discusso, di cui sarà fatta in seguito menzione, ed in accerto noterà in ciascuna polizza d'introito il foglio ove sarà stata registrata, e vi apporrà la sua firma.

4.° In ogni fine di mese, pria di pagarsi i soldi, presenterà lo stato della scrittura all' Agente.

5.° Formerà per la fine di aprile di ogni anno la parte d'introito del conto morale da darsi dalla Reggenza, e del materiale da darsi dall'Agente. In questo travaglio si valerà di tutti gl'impiegati dell'Officina.

Art. 27. — Quattro Uffiziali di prima classe saranno addetti uno pel libro maggiore della proprietà, e gli altri tre pe' libri maggiori del conto corrente. Essi saran tenuti

1.° Di portare sempre al corrente le rispettive scritture.

2.° Di formare non più tardi del 15 maggio di ogni anno le liste di carico per gli esattori, secondo gli affitti stabiliti dalla Reggenza, i quali potranno anche esser fissati con semplici partite di banco.

3.° Di bilanciare i loro libri per la fine di gennaio di ciascun anno.

4.° Di eseguire tutto ciò che coerentemente a' loro impieghi verrà disposto dall'Agente Contabile.

Art. 28. — L'Uffiziale di carico, ed i quattro Ufficiali di prima classe avranno ciascuno un aiutante coll'obbligo di eseguire tutti i travagli, che potranno riguardare non meno la scrittura, che la contabilità in generale.

Art. 29. — Due Uffiziali di seconda classe saranno incaricati, uno del giornale di proprietà, e l'altro di quello d'introito del conto corrente. Essi metteranno in registro ogni giorno tutti gl'introiti ed esiti senza mai permettersi attrasso.

Art. 30. — Presso l'Uffiziale di carico dell'introito vi saranno due commessi e quattro soprannumerari, che dovran portare

1.° Il conto corrente coi ricevitori.

2.° Il registro degli affitti.

3.° Quello degli affari contenziosi.

4.° Il conto aperto degli articoli d'introito, per conoscersi sempre in che stato sia la percezione di ciascuno di essi.

5.° Il registro di corrispondenza cogli Agenti dell' Amministrazione, e tutt' altro che potrà occorrere.

Art. 31. -- Vi sarà un ufficiale di carico per l'esito, che ne dirigerà la scrittura, ed adempirà tutti gli altri obblighi corrispondenti al suo ramo nello stesso modo, che trovasi stabilito all' art. 26 per quello d'introito.

Art. 32. -- Due ufficiali di seconda classe saranno addetti uno per aiutante dell' ufficiale di carico, e l'altro per la formazione de' giornali. I loro doveri saranno eguali a quelli descritti negli articoli 28 e 29.

Art. 33. -- Due commessi avranno il carico, il primo della spedizione di tutte le polizze, e dei mandati degli averi degl' impiegati, con tenere esatto registro delle delegazioni che verranno ordinate dal Reggente o da' Tribunali; ed il secondo del registro co' conti aperti di tutti gli articoli di esito per discaricarvi le somme che si esiteranno, e conoscere se siavi capienza.

Art. 34. -- Finalmente saranno addetti all' Agenzia Contabile quattro soprannumerari per impiegarli in tutti i lavori straordinarî che potranno occorrere.

TITOLO III.

Documenti che dovranno appoggiare gl' introiti ed esiti nel conto materiale.

Capitolo Primo.

Introito.

Art. 35. -- Per l' esazione delle case essendovi uno Esattore a partito forzoso, l' Agente documenterà l' esazione

1.° Collo stato de' pagamenti mensili stabiliti tra la Reggenza e l' Esattore.

2.° Co' borderò de' versamenti dell'Esattore, i quali dovranno avere un numero progressivo, e la vidimazione del Reggente. Una doppia spedizione di questi borderò sarà dall' Agente rilasciata all' Esattore, che dovrà presentarla in discarico del suo conto.

Art. 36. -- Gl' introiti di rendite de' capitali a mutuo, o vendite di annue entrade dovranno essere uniformi alle partite comprese nello stato discusso; e qualora sian date ad esigere a partito forzoso saran documentati come nell' articolo precedente.

Art. 37. -- Qualunque esazione non portata nello stato discusso, ed esclusa dal partito forzoso, sarà documentata con ordinanza del Reggente, che ne indicherà la pervenienza.

Art. 38. -- I prodotti de' fondi rustici verranno giustificati co' conti degli Amministratori nelle province, i quali ancorchè siano Agenti demaniali dovranno documentarli

Per l' Introito

1.° Co' titoli di affitti stabiliti con approvazioni della Reggenza.

2.° Per i fondi in demanio co' verbali de'Sindaci delle rispettive comuni attestanti la qualità, e quantità de' generi raccolti.

3.° Per le vendite de'generi cogli atti di subaste.

Per gli Esiti

1.° Le contribuzioni dirette cogli avvertimenti e quietanze de' Percettori.

2.° Le spese con ordinativi, od approvazioni della Reggenza, e quietanze legali delle parti prendenti.

Art. 39. — L' interesse de' pegni, fino a che non verrà altrimenti risoluto dal Ministro di Finanze, sarà documentato con uno stato dimostrativo mensile, formato dal Razionale della Cassa de' Privati, e vistato dal Presidente della medesima, portante per ogni dispegno, il nome del proprietario, la data in cui fu fatto il pegno, la somma, il giorno del dispegno, e l' interesse. Qualunque errore di liquidazione sull' interesse o di altro conteggio, sarà a carico del Razionale della Cassa e non mai dell' Agente Contabile.

Art. 40. — I proventi delle scritture che si estraggono dalle Casse, ed i dritti sulle polizze di danaro contenzioso, avranno in appoggio gli stati, che i Razionali delle Casse medesime dovranno in fine di ogni giornata estrarre dai registri che saranno obbligati tenere presso loro. Tali stati certificati veri dai cennati Razionali, e vidimati da' rispettivi Presidenti, offriranno la carica, il nome di ognuno che avrà incassato dritti e le somme. L' Agente ne proccurerà il versamento ogni 15 giorni, ed in mancanza ne farà rapporto al Reggente. Nel caso di malversazione di coloro che avranno esatto i dritti, non dovrà esservi alcuna risponsabilità dell' Agente, ma dietro

il suo rapporto il Banco sperimenterà i suoi dritti contro il malversatore.

Art. 41. -- La rendita delle iscrizioni sul Gran Libro sarà provata cogli Estratti delle Iscrizioni medesime.

Capitolo Secondo

Esito.

Art. 42. -- Gli esiti fissi determinati nello stato discusso saranno eseguiti in vista degli stati, che l' Agente presenterà al Reggente, e che saranno da questo ordinanzati.

Art. 43. -- Le gratificazioni pe' spogli avranno in appoggio i certificati de' Razionali delle rispettive Casse di essersi eseguiti.

Art. 44. -- Le gratificazioni di Pasqua e Natale, e le altre nel corso dell' anno, saranno pagate in vista di ordinanze del Reggente, che determineranno le somme a pagarsi a ciascuno individuo.

Art. 45. -- Le riparazioni e rifazioni alle Case, ed i lavori pel mantenimento de' locali delle Casse saran documentati

1.° Colle petizioni degl' inquilini in carta senza bollo, o per gli affitti nuovi co' rapporti del Verificatore.

2.° Colla descrizione del Verificatore degli accomodi occorrenti, dietro incarico de' Deputati delle Case.

3.° Coll'apprezzo degli Architetti, ove le note ascendono a più di ducati dieci, e del Verificatore qualora importino meno di tal somma, giusta il disposto con. ministeriale de' 15 aprile 1818.

4.° Pel mantenimento del locale delle Casse,

i rispettivi Razionali ne presenteranno le dimande vistate da' Presidenti al Reggente, ed in vista del di-lui ordine gli accomodi saranno eseguiti ed apprezzati come sopra.

Art. 46. -- Per le spese giudiziarie dovranno i pagamenti esser preceduti dalle note de' Patrocinatori, vidimate dal Governatore legale, ed in mancanza di esso da un' Avvocato destinato dal Reggente. Potrà benanche il Reggente disporre de' pagamenti a favore de' Patrocinatori, per impiegarli nelle spese e darne conto. I compensi agli Avvocati e patrocinatori saran determinati dal Reggente.

Art. 47. -- Pe' dritti di percezione saran prodotte le quietanze dell' Esattore vidimate dall' Agente ed ordinanzate dal Reggente. A' Ricevitori del Registro e Bollo, che amministrano in provincia i beni del Banco, saranno bonati i dritti fissati da' regolamenti di quell' Amministrazione, e le loro quietanze saranno ammesse nel conto.

Art. 48. -- Per le spese di libri, penne, ed altri oggetti di scrittoio per le Casse e Reggenza, od accomodi de' libri, saranno valevoli documenti

1.° Le domande degl' Impiegati vistate da' rispettivi Razionali dopo verificatone il bisogno, e per la Reggenza dal Segretario Generale, o dall'Agente per le proprie Officine.

2.° L' ordine di esecuzione del Reggente ai Fornitori.

3.° Gli atti di ricezione di coloro, che avran vidimate le dimande.

4.° Le note de' fornitori corredate delle giustificazioni suddette e liquidate dall' Agente, secondo i prezzi fissati ne' contratti, nelle ordinanze del Reggente, o con suoi particolari ordini.

Art. 49. -- Per le stampe potranno occorrere, o

non meno per le Casse che per la Reggenza, saranno presentate nel conto

1.° Le domande de' rispettivi Razionali o Segretari, che conterranno i modelli delle stampe da eseguirsi.

2.° I permessi del Reggente per stamparsi.

3.° Gli atti di ricezione di coloro, che ne avran date le petizioni, rilasciati in piè di una delle copie stampate.

4.° Le note dello stampatore apprezzate da'periti dal Reggente incaricati. Potrà non di meno il Reggente, ove lo crederà regolare, fissare egli i prezzi senza il parere de' periti.

Art. 50. -- Le spese di olio pe' lumi in tempo di notte, o nelle giornate poco luminose, saranno guistificate

1.° Dalle dichiarazioni degl'Impiegati, che se ne saran serviti, contenente la giornata, il numero de' lumi, e le ore che saranno stati accesi.

2.° Dalla nota che in fine del mese presenterà colui, che avrà somministrato i lumi, accompagnata dalle dichiarazioni suddette, e vidimate da' rispettivi Razionali.

3.° Dalla liquidazione, che l'Agente farà dell' importo de' lumi consegnati, regolandola a prezzi dal Reggente determinati.

Art. 51. -- Le spese per le fedi di credito avranno in appoggio

1.° Le domande del Segretario Generale per l' acquisto della carta.

2.° I permessi del Reggente.

3.° I certificati di ricezione rilasciati a favore del Fornitore dal Segretario, colla distinzione della quantità occorrente per ciascuna Cassa, e di quella di scarto da servire per uso delle officine.

4.° Le domande dello stesso Segretario per la quantità di fedi di credito da stamparsi per ciascuna Cassa secondo il bisogno.

5.° Gli ordini del Reggente allo stampatore per tirarsi e bollarsi le fedi di credito.

6.° L'atto di ricezione dell'Ufficiale Soprastante alla stampa, specificante il numero delle fedi stampate e bollate per ciascuna Cassa.

7.° Le note de' fornitori e stampatori giustificate cogl' indicati documenti, e liquidate dall' Agente, secondo i prezzi fissati ne' contratti, o nelle ordinanze del Reggente.

Art. 52. -- Le spese per ridursi a volumi le polizze ritirate da ciascuna Cassa avranno in documento

1.° Il certificato mensile del Revisore, vistato dal Razionale, dell' intero numero delle polizze da ridursi in volumi distinguendo il numero di ciascuna giornata.

2.° Gli ordini del Reggente per eseguirsi il lavoro.

3.° La nota del ligatore, nella quale sarà specificato il numero delle polizze di ogni volume, col certificato di esecuzione del Revisore, vidimato dal Razionale.

4.° La liquidazione dell' Agente, secondo i prezzi dal Reggente stabiliti.

Art. 53. -- Le indennità di cauzioni saran pagate in seguito di uno stato formato dal Razionale del Banco, portante gl' impiegati che han dritto ad averle, le loro cariche, l' importo delle cauzioni, e l' epoca in cui l' avran date. Il Segretario Generale dichiarerà in margine dello stato medesimo il giorno in cui gl' impiegati saranno stati promossi alle cari-

che, e l'epoca che avran cessato di esercitarle, per dovere contemporaneamente cessare il godimento delle indennità. I rispettivi Presidenti lo vidimeranno. In caso di morte degl' impiegati, tanto il soldo che l'indennità di cauzione cederà a lor favore per l'intero mese che sarà cominciato, dovendo il successore principiare a goderne dal mese seguente (1).

Art. 54. -- Gli esiti per la trascrizione delle polizze ne' giornali verran giustificati.

1.° Dallo stato, che l'Esito di Cassa formerà infine di ciascun mese di tutte le polizze ritirate, vidimato dal Razionale della Cassa.

2.° Dalle petizioni di pagamento de' soprannumerari che l'avran tracritte, nelle quali vi sarà il certificato del Revisore di essersi a tutto adempito, e consegnate le filze in Revisione.

3.° Dal certificato del rispettivo Razionale del numero delle polizze con gire lunghe e delle carte occupate dalle medesime.

4.° Dalla liquidazione dell'Agente della somma a pagarsi, regolata a prezzi dal Reggente stabiliti.

Art. 55. -- Occorrendo sacchi, laccetti, ed altri utensili per le Casse, le spese avranno in giustificazione.

1.° Le dimande de' Cassieri vidimate da' rispettivi Razionali.

2. Gli ordinativi del Reggente a colui che dovrà fornirli.

---

(1) *Agl' Impiegati che han cessato di esercitare il loro uficio si corrisponde un semestre d'indennità qualora pria di tal periodo non possa sciogliersi la cauzione, giusta la ministeriale del* 3 *maggio* 1820 (*N.* 20).

3.° Gli atti di ricezione de' Cassieri medesimi.

4.° Le note di coloro che l'avran somministrati, accompagnate da' documenti suddetti, ed ordinanzate di pagamento dal Reggente.

Art. 56. — Le gratificazioni per l'inventario saran pagate in vista di certificato del Razionale della Cassa, vidimato dal Presidente, attestante di essersi di tutto punto terminato.

Art. 57. — L'onorario al Rettore, e le spese di mantenimento della cappella nell'atrio della Cassa de' Privati, saranno in fine del mese soddisfatte in vista di certificato di quel Razionale, vistato dal Presidente, attestante la di lui esistenza, e l'adempimento del suo ministero nella cappella.

Art. 58. — Le spese imprevedute avranno in documento i soli ordinativi del Reggente, e quietanze delle parti prendenti. Esse potranno eseguirsi in polizze o contanti, secondocchè negli ordinativi medesimi verrà disposto. Per le spese in contanti sarà dal Reggente destinato un' impiegato, al quale verrà passata con ordine del Reggente medesimo quella somma ch' egli crederà necessaria per eseguirle. L'impiegato esaurita che l' avrà, presenterà il suo conto giustificato cogli ordinativi suddetti, e colle quietanze regolate nel modo stabilito nell' articolo 22.

Art. 59. — Tutte le volte che l' Agente incontrerà dubbio sulle domande, o altri pezzi giustificativi stabiliti ne' precedenti articoli, presenterà le sue osservazioni al Reggente, e si conformerà alle di lui determinazioni.

Art. 60. — In fine di ciascun mese l'Agente formerà lo stato degli esiti di ogni natura nel medesimo eseguiti, e lo presenterà al Reggente per spe-

dirlo per l'approvazione al Ministro di Finanze, ai termini dell' artic. 10 del Regolamento del 26 febbraio 1817.

Art. 61. -- Il presente regolamento sarà dato alla stampa, e formerà parte del Regolamento generale del Banco, per essere a conoscenza di tutti gl'impiegati che devono aver parte nell' esecuzione. L'Agente esattamente lo eseguirà, dovendo nel conto ch' è obbligato rendere in fine di ciascun anno, secondochè vien disposto coll' art. 2. del decreto dei 30 giugno 1817, documentare gl' introiti ed esiti, non altrimenti che nel modo quì determinato. Napoli dalla Reggenza del Banco li 2 dicembre 1818. Visto da me Reggente del Banco — Giuseppe Carta.

Napoli 5 gennaio 1819 -- Approvato -- Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze — De Medici.

N.° 14.

Ordinanza del Reggente *del 18 marzo 1819, con cui si prescrive che nel passaggio delle polizze per ruota i Pandettari sono obbligati di esaminare le condizioni e le firme degli ultimi giratari per la loro legalità.*

Siccome nelle istruzioni pe' notai Pandettari del Banco nell'articolo 1. trovavasi imposto loro l'obbligo di dover esaminare nel passaggio delle polizze per ruota tutte le girate, rilevando se le condizioni apposte in esse erano state esattamente adempite, e se vi fossero le firme de' giranti e de' giratari colle autentiche richieste ne' diversi casi; così cresciuta ora la fiducia sulle carte di banco, ed avendo le medesime circolazione non solo in questa capitale, ma in tutto il Regno benanche, spesso accadeva che

tornando poi per realizzarsi al Banco con molte gire e firme, specialmente de' negozianti di diversi luoghi del regno, e non essendo tali firme note a' pandettari, venivano arrestate nel loro libero corso, pretendendosi dai medesimi che tutte le firme anzidette dovessero essere riconosciute e legalizzate, onde non venissero essi a restar risponsabili della verità delle medesime in forza del disposto colle suddette istruzioni. Or avendo considerato questo signor Reggente, che quando si avesse voluto stare strettamente alle parole delle istruzioni, ed eseguirsi in conseguenza ciò che da' Pandettari si richiedeva, andava a formarsi un discredito alle carte bancali almeno nella loro circolazione pel regno, giacchè vedendosi spesso rifiutate dal Banco per mancanza di legalizzazione delle diverse firme ognuno si sarebbe negato a riceverle, con suo rapporto in data de' 13 andante fece tutto presente a S. E. il Ministro delle Finanze, e rassegnò che per allontanare il discredito delle carte bancali, e non arrestare il loro libero commercio anche nel regno, poteva compiacersi dichiarare per punto generale, che i Pandettari del Banco debbano esser tenuti ad esaminare, nel passaggio delle polizze per ruota, se siano adempite le condizioni apposte nelle girate qualora ve ne siano; ma non debbano essere risponsabili di tutte le firme de' giranti, dovendo solo conoscere ed osservare se sian vere e legali le firme degli ultimi giratari che riscuotono il danaro dal Banco, i quali restan garanti e risponsabili delle firme precedenti. In vista di tal rapporto adunque essendo venuto il prelodato Ministro delle Finanze con sua ministeriale della data di jeri ad approvare la proposizione fatta da esso Signor Reggente, e modificando il suddetto articolo delle istruzioni, a dichiarare che i Pandettari son tenuti ad esaminare e verificare le condizioni delle

girate, e che sono solo obbligati ad osservare e conoscere se siano vere e legali le firme degli ultimi giratarî che riscuotono il denaro dal Banco, restando questi garanti e risponsabili delle firme precedenti; il detto signor Reggente ha determinato di farsi all'oggetto la presente ordinanza relativa a quanto di sopra trovasi espresso, dichiarando ancora che i Pandettarî suddetti sono benanche dispensati dal verificare le firme di Ragioni cantanti, dovendo i suddetti ultimi giratarî egualmente di tali firme come delle altre precedenti, restar garanti e risponsabili. A qual oggetto se ne spediscano i corrispondenti certificati, e se ne faccia notamento nelle originali istruzioni che si conservano nel Segretariato Generale -- G. Gifuni Segretario Generale -- Visto -- Carta.

N.° 15.

Ordinanza del Reggente del 10 luglio 1819, con cui si stabilisce il sistema per la consegna e vendita de' pegni di oggetti preziosi.

Informato questo signor Reggente, che attualmente nella vendita de' pegni ànno luogo diverse irregolarità, e che contro le buone regole e contro l'antico sistema de' Banchi trovansi introdotti degli abusi che possono esser causa di gravi disguidi, giusta l'alligato rapporto fattone dall'orefice revisore de' pegni, confermando gli antichi stabilimenti riguardanti la vendita de' pegni, è venuto a risolvere quanto segue.

1. La consegna de' pegni che vanno a calare alla vendita, la quale attualmente si fà dal guardaroba agl' incantatori contro la buona regola, ed anti-

co sistema de' Banchi, dovrà farsi da oggi innanzi dagli orefici apprezzatori nel seguente modo, cioè. Stabilita, col consenso del Razionale della cassa e di concerto col medesimo, la giornata nella quale debbono calare i pegni alla vendita, nella stessa giornata alla prim' ora della mattina il guardaroba unito col credenziere dovrà consegnare agli orefici apprezzatori un numero discreto di pegni, che potrebb'essere di 24 e fino a 30 e non più, e ritirare da'medesimi la ricevuta sul libro delle vendite. Gli orefici, dopo aversi riveduti e pesati di nuovo i rispettivi pegni, e riconosciutili in regola, cioè che gli oggetti siano i medesimi, e della stessa qualità e peso che essi an pegnorati, dovranno essi medesimi consegnarli agl' incantatori di loro fiducia, e de' quali essi sono risponsabili, ripartendone quattro o cinque per ognuno, affinchè la roba sia più sicura, e tutti abbiano il tempo di bene incantarla, e procurare il maggior utile de' padroni.

2. Siccome nell' eseguirsi la vendita in giornate addette alla pignorazione ed al dispegno, spesso accade che terminando troppo tardi tali operazioni, tardi ancora vanno a calare nella strada degli Orefici gl' impiegati che devono assistere alla detta vendita, ed allora non essendovi più concorso di compratori, gl' incantatori dicono che non trovano più *poste*, e si libera il pegno molte volte per somma minore di quella che potrebbe aversene se vi fossero i compratori, locchè forma un danno a'particolari padroni de' pegni; così resta risoluto, che nelle giornate che saranno destinate per la vendita si disbrighi, e si termini un poco più per tempo del solito la pegnorazione, affinchè gl' impiegati addetti ad assistere alla detta vendita possano calare ad ora competente, secondo la stagione, nella strada degli Orefici, onde

sotto gli occhi loro gl'incantatori abbiano tempo di ricevere le *poste*, *e stringere i prezzi*, e gli orefici abbiano tutto il tempo di esaminare se i pegni incantati sono arrivati al prezzo giusto, e se effettivamente non vi sono più *poste* per farli liberare.

3. Finalmente allorchè i pegni si crede di potere più avanzare, e che non devono liberarsi nella stessa giornata per non essere arrivati al giusto prezzo, non dovranno mai lasciarsi in potere degli stessi incantatori; ma tali pegni dovranno ritirarsi dalle di costoro mani, e conservarsi da quell' orefice istesso che l'aveva già ricevuti dal guardaroba, per riconsegnarsi come sopra agl' incantatori in un altro giorno di vendita. E dovrà inoltre badarsi, che tutta l'operazione della vendita de' pegni sia disbrigata prima delle 24 ore, affinchè i particolari avventori che voglion comprare non si ritirino, ed in danno degl' interessi de' padroni de' pegni, non restino i soli complottanti ad imporre sul prezzo degli oggetti che si vendono.

Quindi per la esecuzione à determinato il suddetto signor Reggente, che se ne spedisca certificato alla Cassa de'privati -- Visto -- Carta -- G. Gifuni Segretario generale.

N.° 16.

Ministeriale delle Finanze del 20 novembre 1819, 1.° Ripartimento, 3.° carico, num. 2954, con cui si partecipa di essersi dal Comando Supremo di Guerra ordinato, che ciascun Corpo stazionato in Napoli debba rimettere al Banco il foglio di firma del suo Delegato o Quartier mastro certificato dal Consiglio di Amministrazione e legalizzato dal Commessario di Guerra.

Signore -- Il Comando Supremo di Guerra, cui scrissi analogamente alla proposizione da lei fattami con rapporto dei 20 ottobre ultimo, ha già dato gli ordini perchè ciascun Consiglio di Amministrazione dei Corpi stazionati nel Governo di Napoli rimetta subito a lei per mezzo dell' Intendente Generale dell' Esercito un foglio portante la firma dei suoi rappresentanti, ossiano delegati ad esigere le somme liberate dalla Tesoreria Generale, la quale certificata da tutti i membri del Consiglio d' Amministrazione ed indi legalizzata dal Commessario di Guerra incaricato della tenuta dei ruoli, possa servire ai Pandettari di cotesto Banco per le operazioni che li riguardano.

Lo stesso Comando Supremo ha prescritto eziandio, che tale foglio fornito delle anzidette formalità sia rinnovato, e trasmessole ogni qualvolta verrà cambiato il Quartier mastro o altro rappresentante di un Corpo.

Ella si serva di restarne intesa per suo governo -- Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito -- F. Amati.

N.° 17.

Real Decreto per la destinazione dell' edificio del soppresso Banco de' Poveri ad Archivio Generale dei Banchi, e per addire ad uso della pignorazione delle pannine e metalli ec. la parte del locale del già Banco Pietà, che rimane sgombera dalla scrittura di alcuni soppressi Banchi.

Napoli 29 novembre 1819.

FERDINANDO I. per la grazia di dio Re del Regno delle due Sicilie ec. ec.

Visto l' articolo 3.° del nostro decreto de' 6 luglio 1818, col quale ci riservammo di ripristinare l' opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta ed altro subitochè fosse pronto un comodo ed adatto locale da destinarsi a tale uso.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione de' 5 aprile del corrente anno, colla quale approvammo il progetto rassegnatoci dal Reggente del Banco di riunirsi nel locale del soppresso Banco de' Poveri l'Archivio generale di tutt' i Banchi soppressi, non che quello del Banco delle due Sicilie e del Banco di S. Giacomo; e ciò non solo pe'grandi vantaggi che risultano dalla riunione in un locale solo di tutte le scritture de' Banchi, ma per rendere ancora sgombra quella parte del locale del Banco della Pietà, che ora viene occupata da tali carte, per addirla in seguito all' opera de' pegni di ferro, rame, telerie, pannine, stoffe di seta, ed altro.

Veduto l'altro rapporto del Reggente del dì 25 del passato mese di ottobre, con cui si rinnova il

progetto dell' Archivio suddetto, e dell' opera de' pegni di sopra espressa.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.

Il locale del sopresso Banco de' Poveri è interamente destinato ad uso dell' Archivio Generale di tutt'i Banchi, tanto soppressi, che di quelli attualmente esistenti; come anche di qualche altro Banco, che in appresso venga a ripristinarsi.

ART. 2.

In conseguenza dell' articolo precedente quella porzione del suddetto locale, che ora è addetta in supplemento dell' Archivio generale del Regno verrà sgombrata, e sarà data in vece a questo Archivio una porzione della contigua casa detta Cuomo.

ART. 3.

Similmente tutti coloro che attualmente godono abitazione nel locale suddetto a qualunque titolo dovranno uscirne nel dì 4 maggio dell' entrante anno 1820, ed ove sia loro dovuto, per dritto legalmente riconosciuto, compenso, in luogo dell' abitazione che lasciano, sarà data a' medesimi un' equivalente abitazione in altre case appartenenti al Banco, o in altro modo che si crederà conveniente.

ART. 4.

Rimasto sgombro il locale mentovato, si metterà subito mano per adattarlo ad uso dell' Archivio mentovato, assegnandosi colle convenienti distinzioni una porzione a ciascun Banco, avendosi riguardo a' Banchi attualmente esistenti, pe' quali si deve assegnare uno spazio atto a contenere non solo le carte che ora vi sono, ma benanche le successive.

Art. 5.

Passate in detto Archivio generale de' Banchi le carte di alcuni soppressi Banchi, che ora sono nel Banco della Pietà, il locale che queste occupavano verrà subito adattato all' opera de' pegni di sopra espressi.

Art. 6.

La somma di duc. 2165 o arbitrata preventivamente per adattare il locale del Banco de' Poveri ad uso dell' Archivio generale de' Banchi, e per adattare ad uso de' pegni la parte accennata del locale del Banco della Pietà, come pure per adattare quella parte della casa Cuomo, che viene assegnata all' Archivio generale del Regno, sarà prelevata dagli utili della Cassa di sconto per la somma di ducati 19150, cioè ducati 11230, che avanzano da' ducati 35230 ammessi nello stato discusso di questo anno, ed altri ducati 7920 dagli utili di detta Cassa nell' anno venturo, ed i rimanenti ducati 2500, quei medesimi che nello stato discusso del Ministero degli Affari Interni sono ammessi per gli accomodi necessarî nella casa Cuomo.

Art. 7.

Appena sarà resa adatta la parte del locale del Banco della Pietà addetta all'opera de' pegni, il Reggente del Banco farà subito ripristinare l' opera medesima, ammettendo i pegni di ferro, rame, telerie, mussoline, pannine, e stoffe di seta, però in pezze soltanto, sieno sane o dimezzate.

Art. 8.

Per tali pegni sarà riscosso il 6 per 100 a rata di giorni, in considerazione delle gravi spese cui l'economia dell'amministrazione di questa specie di pegni è soggetta (*).

(*) *Col Sovrano Rescritto del 18 marzo 1839, 1. Ripartimento, 2 carico, num. 579, l' interesse sui pegni di pannine, telerie, mussoline e stoffe di seta fu ribassato al quattro per cento.*

ART. 9.

Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato — *Marchese Tommasi.*

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato -- *De Medici.*

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato — *Marchese Tommasi.*

Per copia conforme
Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito
F. Amato.

N.° 18.

MINISTERIALE DELLE FINANZE del 19 gennaio 1820, 1. Ripartimento, 2 carico, n. 113, con cui si prescrive che i Magistrati istruttori debbansi portare nel Banco ad eseguire le comparazioni de' caratteri.

Signor Reggente — Ad oggetto di conciliarsi per quanto è possibile le disposizioni della legge, ed il riguardo che per la loro qualità richieggono le carte bancali, nel caso che queste debbano essere esibite in giudizio, d' accordo con S. E il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia si è fatta la seguente

distinzione, cioè delle carte bancali attaccate di falso, e di quelle che servono per la comparazione dei caratteri -- In quanto alle carte bancali attaccate di falso deve assolutamente eseguirsi il prescritto dalla legge, che debbano cioè essere esibite in giudizio a semplice richiesta del Giudice incaricato della istruzione del processo, giacchè formano il corpo del reato, e la base della procedura. In questo caso nel Banco in luogo della carta rimessa al Magistrato ne rimarrà una copia collazionata e sottoscritta, come è stabilito dalle leggi di procedura. Questa copia equivale all' originale. -- Per quanto concerne poi le carte bancali, che servono per comparazione dei caratteri, rimane stabilito, che per la comparazione dei caratteri il Giudice incaricato della istruzione del processo debba conferirsi coi periti nel Banco. In tal caso però la esibizione di queste carte deve sempre eseguirsi, allorchè i Giudici le richiederanno o per loro bisogno, o per la s'pedizione di un mandato contro il prevenuto, o per lr interrogatorio del medesimo, o finalmente per la contoadizione tra le parti -- La prevengo quindi di tutt ciò, signor Reggente, per sua intelligenza e regola, e di riscontro al di lei rapporto della data dei 12 ottobre dello scorso anno -- Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze -- De' Medici.

N.° 19.

Ordinanza del Reggente del 23 febbraio 1820, onde far subito pagare i proprietari delle reste de' pegni venduti.

Avend'osservato questo signor Reggente, che ordinariamente si ritarda il versamento del prodotto di quei pegni, che non dispegnati si espongono a ven-

dita, e che dopo seguito il versamento occorre altro tempo per mettere in regola la scrittura, e che intanto i proprietarí vengono a reclamare gli avanzi risultati sul pegno venduto, detrattone la sorte e l'interesse dovuti al Banco; e volendo lo stesso signor Reggente agevolare alla meglio quei particolari, che reiteratamente premurano il pagamento delle reste risultate su i di loro pegni venduti, per accorrere il più delle volte ai proprî bisogni, senz' aspettare che segua il versamento, e si adempia a tutt' altro occorre farsi, inteso il Razionale degli apodissarî; à risoluto, che quante volte non sia stato eseguito il versamento del prodotto di quei pegni venduti, e che da' rispettivi proprietarî di essi se ne dimanda la resta risultata, sia autorizzato il Razionale suddetto a prevalersi della resta esistente nella madrefede di tale ramo per fare i pagamenti a chi convenga, per indi ripianarla con i versamenti corrispondenti che anderanno a farsi.

Intanto ad oggetto di mettere il Razionale degli apodissari nello stato di poter pagare a' proprietarî le rispettive reste, à risoluto altresì lo stesso sig. Reggente, che seguita la vendita de' pegni debba il Razionale della Cassa de' privati formare, e rimettere al più presto possibile, e senza il menomo ritardo, lo stato de' pegni venduti a norma del solito, facendo risultare le reste a pagarsi.

Della presente ordinanza ne sarà fatta partecipazione ad entrambi i Razionali suddetti per la esecuzione della parte che a ciascuno riguarda — Il Segretario Generale -- G. Gifuni — Visto -- Il Reggente del Banco delle due Sicilie -- Cavalier Gregorio Letizia.

N.° 20.

Ministeriale delle Finanze del 3 *maggio* 1820, 1° *Ripartimento* , 2° *carico* , *n.* 1029 , *con cui è stabilito, che agl' impiegati soggetti a cauzione diasi un semestre di premio, purchè pria di tal periodo non trovisi appurata la scrittura.*

Ho letto il di lei rapporto della data de' 19 dell' ora scorso mese , in proposito della domanda degl' Impiegati di cotesto Banco D. Giuseppe Altruda , D. Alessandro Martinelli, D. Giuseppe Mancini e D. Giuseppe Cristiano , per la continuazione del pagamento del premio sulle cauzioni da essi date per l'esercizio di cariche che portano pleggeria ; quali cauzioni non àn potuto essere svincolate in di loro favore , atteso l' appuramento de' conti da farsi.

Di riscontro approvo, signor Reggente , la proposizione ch' ella mi à fatto di fissarsi per punto generale, che debba corrispondersi l'importo di un altro semestre dell' indennità di cauzione, e niente dippiù, a quegli impiegati del Banco che cessano dall' esercizio della carica per la quale àn dovuto dare pleggeria, e ciò qualora non sia fra questo tempo appurata la scrittura del semestre precedente ; mentre riuscendo prima questo appuramento di scrittura , la cauzione sarà sciolta in loro favore, e si pagherà ai medesimi la sola rata fino allo scioglimento della stessa.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze — De' Medici.

N.° 21.

Sovrano Rescritto del 13 *maggio* 1820, 1. *Ripartimento delle Finanze,* 2. *carico, num.* 1142, *con cui si approvano le istruzioni per l' opera de' pegni di pannine, telerie, metalli rozzi ec.*

Signor Reggente -- S. M., cui ho rassegnato il di lei rapporto della data degli 8 corrente, nel Consiglio de' 9 si è degnata di approvare le annesse Istruzioni per la nuova Officina della pignorazione prossima ad istallarsi nell' antico locale del Banco della Pietà.

Nel Real Nome quindi le rimetto per lo adempimento di risulta le dette istruzioni, autorizzandola a far inserire nel giornale delle due Sicilie una particolare ordinanza di cotesta Reggenza, con la quale saran fatti noti al pubblico i principali oggetti, e l'andamento in generale della nuova officina della pignorazione -- De' Medici.

ISTRUZIONI

Per le opere de' pegni di telerie, mussoline, metalli rozzi ec.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Nel locale dell' abolito Banco della Pietà, ora Cassa de' particolari sarà aperta la nuova opera della pignorazione del ferro, rame, ed altri metalli a verghe o lavorati, e delle pezze sieno sane

sieno dimezzate di ogni specie di telerie, mussoline, pannine, stoffe e balle di seta, merletti così di seta che di filo, e dippiù de' galloni di oro o di argento. I pegni potranno farsi della somma di carlini dieci in sopra.

La valutazione sopra ogni pegno sarà fatta pel valore da potersi ritrarre in piazza in ogni circostanza di vendita, senza tenersi affatto conto della manifattura per gli oggetti lavorati.

Art. 2. Sopra ogni pegno sarà pagato al Banco l'interesse del sei per cento calcolato per rata di giorni, relativamente al danaro prestato, nel modo e forma che si pratica pei pegni delle materie preziose.

Art. 3. I pegni non potranno farsi per la durata più lunga di mesi sei, elassi i quali dovranno dispegnarsi. Qualora il pignorante in fine del termine accordato volesse rinnovare il pegno, e dall'apprezzatore sarà riconosciuto sotto la sua risponsabilità di esserci la stessa capienza pel valore, potrà farlo, pagando l'interesse decorso; e questa operazione dovrà eseguirsi come se fosse un nuovo pegno, come anche praticasi pei pegni delle materie preziose a' termini dell' articolo 3 del regolamento approvato da S. M. per l' opera de' pegni suddetti.

Art. 4. Il servizio di questa pignorazione sarà ripartito in due officine: la prima è destinata pei pegni delle pezze di telerie, mussoline, pannine, stoffe e balle di seta, merletti e galloni: l'altra per quelli di ferro o di rame, ed altro metallo in verghe o lavorato.

Art. 5. Vi saranno nelle due officine i seguenti impiegati:

Un Custode che veglierà all' uffizio della pignorazione delle telerie, mussoline ec.

Un vice Custode che baderà a quello della pignorazione del ferro, del rame ec.

All' immediazione di questi due uffiziali saranno addetti due aiutanti e quattro soprannumerari.

Un Credenziere, il quale avrà un aiutante e quattro sopranumerarî.

Un Liquidatore degl' interessi.

Un Cassiere che terrà presso di se uno squarcio di Cassa e due sopranumerarî.

Due Apprezzatori, uno addetto all'Officina dei pegni di telerie, pannine ec., ed uno a quella de'pegni di ferro, di rame ec.

Altri due Apprezzatori straordinarî.

Quattro facchini, due per officina.

Art. 6. Quelli tra sopraddetti impiegati, che dovranno prestare le cauzioni secondo vien prescritto ne' titoli seguenti, la daranno colla immobilizzazione di ducati cinque di rendita iscritta sul G.L. del debito pubblico per ogni ducati cento di cauzione ai termini del Real Decreto del giorno 20 luglio 1818. Un particolare regolamento amministrativo fisserà gli averi de' suddetti uffiziali. I loro carichi sono dettagliati negli articoli seguenti.

TITOLO II.

Del Custode e vice Custode.

Art. 7. Il Custode e vice Custode, quali capi delle due officine devono rispondere de'pegni dal momento in cui entrano nelle rispettive guardarobe sino a che ne sortono, e devono essere altresì risponsabili delle operazioni de' loro subordinati nelle rispettive officine. Essi perciò avran dritto di essere intesi, semprechè trattisi di provvedere le cariche de' loro dipendenti.

Art. 8. I pegni saranno presentati al Custode od al vice Custode dall' estimatore, dopochè saranno

stati registrati nel libro del Credenziere, unitamente con tre cartelle rilasciate dal Credenziere, la prima senza firma, la seconda firmata dal Credenziere e dall' estimatore, e la terza stampata sottoscritta dal solo Credenziere. Il Custode o il vice Custode legherà la prima cartella al pegno, sottoscriverà le altre due, e le consegnerà al pignorante per portarle al Cassiere.

Art. 9. Sarà cura del Custode, o del vice Custode di far riporre e conservare i pegni ne' luoghi preparati a tal uopo, badando che quelli di piccolo volume sieno posti in armadi chiusi per evitarsi ogni sottrazione. Nelle stanze ove si conservano i pegni non sarà permesso l'ingresso ad alcuno, oltre i soli officiali della pignorazione.

Art. 10. Il Custode ed il vice Custode avranno tre libri per ognuno; nel primo saranno descritti i pegni coll' indicazione del foglio del libro del Credenziere, del nome e cognome del pignorante, e della somma prestata; nel secondo saranno descritti i dispegni a misura che si faranno e colle stesse indicazioni; nel terzo si descriveranno i pegni che rimangono esistenti in ogni giorno col titolo di *reste*. Ciascuno de' tre registri sarà chiuso giorno per giorno coll' ammontare totale dei numeri e delle somme.

Art. 11. Il Custode ed il vice Custode sottoscriveranno in ogni giorno il certificato delle reste della propria officina, sottoscritto dal Credenziere e dal Cassiere.

Art. 12. In ogni giorno il Custode ed il vice Custode faranno pure ciascuno per la sua officina l'inventario de' pegni del giorno precedente, ricavandoli dal libro de' pegni del Credenziere.

Art. 13. Allorchè saranno richiesti del dispegno, il Custode od il vice Custode verificheranno se il Cassiere abbia dichiarato sulla cartella di avere ricc-

vuto il danaro prestato o l'interesse, in seguito della calcolazione del liquidatore riveduta dal Razionale; e se il Credenziere ne abbia fatto il discarico sul suo libro colla designazione degli oggetti pignorati. In seguito potranno restituire il pegno al proprietario.

Art. 14. Allorchè si dovrà procedere alla vendita de' pegni scaduti, il Custode od il vice Custode, ciascuno per la sua officina, appronteranno quelli che troveranno descritti nella nota del Credenziere, prendendone notizia in un libro privato, denominato libro di vendita, che conserveranno per servir loro di regolamento.

Art. 15. Essi assisteranno alle vendite (*) per discaricare ne' rispettivi libri i pegni che si venderanno, e per ripigliarsi quelli che resteranno invenduti, i quali saranno riposti nel luogo, ove pria eran situati nella guardaroba.

Art. 16. Essi riscuoteranno il prodotto della vendita (**) sotto la loro risponsabilità, e lo verseranno con polizza vistata dal Credenziere e dal Razionale della Cassa alla Reggenza, locchè formerà il loro discarico.

Art. 17. Il Custode darà la cauzione in ducati 1000. Il vice Custode la darà in ducati 600.

(*) *Il Custode de' pegni di pannine, seterie e telerie è discaricato dall' obbligo di assistere alla vendita, essendosi nel 1827 stabilita un' officina per la vendita di tali pegni, come dal verbale del 7 aprile detto anno* (*N.* 33).

(**) *Il prodotto della vendita de' pegni di pannine, telerie e seterie si esige e si versa dal Cassiere della vendita, che dà una cauzione di ducati* 500.

TITOLO III.

Del Credenziere.

Art. 18. Il Credenziere, come controllo fiscale delle officine de' pegni, ha la direzione di tutte le operazioni di dette officine e ne sorveglia la scrittura. È egli risponsabile delle operazioni del suo aiutante.

Art. 19. Nel farsi ogni pegno, il Credenziere farà scrivere sul suo libro maggiore il nome e cognome del pignorante, la qualità, misura e peso del pegno rispettivamente, e la somma che si presta scritta in lettere ed in abbaco. Formerà poi tre cartelle, una stampata, e due manoscritte, in ciascuna delle quali sarà espressa in lettere la giornata del pegno, la lettera del libro in cui questo si è descritto, il numero d'ordine ed il foglio di un tale libro, il nome e cognome del pignorante, e la somma prestata; i numeri e le somme saranno scritte in lettere ed in abbaco. Di queste cartelle la prima, cioè la stampata, sarà firmata dal Credenziere: delle altre due, una non conterrà alcuna firma, l'altra sarà firmata dal Credenziere e dall' Apprezzatore. Le tre cartelle saranno consegnate a quest' ultimo, il quale l'esibirà al Custode od al vice Custode, come si è detto nell'articolo 8.

Art. 20. Il libro maggiore sarà fatto in doppio, affinchè il Custode possa su di uno di essi fare il suo inventario, del quale si è parlato nell' articolo 12. Questo libro conterrà dalla parte sinistra di ogni pagina le indicazioni spiegate nell' articolo precedente; la parte destra della pagina rimarrà per discarico del dispegno o della vendita.

Ogni giornata sarà chiusa sul libro coll'ammontare delle somme, e del numero de' pegni del giorno; e sarà sottoscritta dal Credenziere e dall' Estimatore.

Art. 21. Chi vorrà fare un dispegno, dovrà presentare la cartella all' uffiziale liquidatore degl'interessi. Costui, eseguita che avrà la liquidazione per rata di giorni, calcolandone l' interesse dal giorno in cui è seguito il pegno inclusivamente sino al giorno precedente a quello del dispegno, apporrà dietro della cartella medesima l'ammontare dell' interesse decorso.

Il Razionale della Cassa verificherà l' interesse già liquidato, ed indi restituirà al proprietario la cartella, da chi poi soddisfatto l' importo della sorte e dell' interesse al Cassiere, sarà esibita al Credenziere.

Il Credenziere dopo di avere verificato sulla cartella il seguito pagamento della sorte e dell' interesse presso del Cassiere, farà discaricare sul libro maggiore il pegno alla parte destra della pagina: e lo assicurerà sulla cartella, che consegnerà al Custode od al Vice-Custode.

Art. 22. Il Credenziere ed il suo aiutante terranno inoltre tre libri in tutto uniformi a quelli che porterà il Custode od il Vice-Custode, siccome si è detto all' art. 10.

Art. 23. Sottoscriverà il certificato indicato nell' art. 11 dopo di averlo verificato su i suoi libri.

Art. 24. Il Credenziere ha il dovere di formare il notamento de' pegni, che per la scadenza del termine debbono esser posti in vendita, ricavandolo dal suo libro maggiore. Terrà un altro libro, sul quale in ogni pagina della parte sinistra scriverà uno per uno i pegni da vendersi, lasciando l' altra pagina in bianco (*).

(*) *Pei pegni di pannine, seterie e telerie il libro della vendita è affidato ad un aiutante del Credenziere, che ne fa le veci dando una cauzione di ducati* 300.

Art. 25. La vendita de' pegni di telerie, pannine ec. sarà eseguita nel cortile del Banco una volta della Pietà, oggi Cassa de' privati: quella de' pegni di ferro e di rame si farà nel cortile del locale della pignorazione.

Art. 26. Assisteranno alla vendita il Razionale ed il Segretario della Cassa, il Custode ed il Vice-Custode, ciascuno per la sua officina, il Credenziere (*) e l' Apprezzatore.

Godranno essi del dritto dell' uno per cento in vece del due stabilito nel regolamento per l' opera della pignorazione di oro e di argento, in considerazione di non esserci bisogno dell' incantatore, e del locale fuori del Banco per la vendita.

Art. 27. Aperto l' incanto sul valore del pegno, che fisserà l' Apprezzatore, l' oggetto sarà liberato al maggiore offerente. Terminata così l' operazione, il Credenziere scriverà nel libro delle vendite indicato nell' art. 24 alla pagina rimasta in bianco, la qualità, ed il peso di ciascuno oggetto, il nome dell'aggiudicatario, il prezzo ricavato dalla vendita, e la giornata in cui questa si è eseguita, il tutto in lettere ed in abbaco.

Art. 28. Dopo di aver fatta questa descrizione, il Credenziere passerà il libro delle vendite al liquidatore. Costui calcolerà l' interesse dovuto sopra ciascun pegno, e la sua calcolazione sarà riveduta dal Razionale della Cassa. Indi restituendosi il libro al Credenziere, questi formerà un quadro dimostrativo distinto in sei colonne, cioè 1. Descrizione del pe-

---

(*) *Essendosi nel 1827 istallata un' officina di vendita pei pegni di pannine, telerie e seterie, il Custode ed il Credenziere non assistono più alla vendita, come raccogliesi anche dal verbale del 7 aprile 1827 (N. 33).*

gno, 2. Sorte prestata al medesimo, 3. Interesse, 4. Dritto dell' uno per 100, 5. Avanzo, 6. in fine vi sarà la somma totale. Questo stato sarà inviato dal Credenziere al Razionale della Reggenza.

Art. 29. Allorchè il proprietario della cosa venduta verrà a riscuotere il danaro sopravanzato colla esibizione della cartella, il Credenziere scriverà sulla medesima tutte le accennate indicazioni, dietro il riscontro fattone anche sul registro del Razionale della Cassa, e poi invierà la cartella al Razionale della Reggenza per la spedizione della polizza del pagamento.

Art. 30. Quante volte accade, che il proprietario di un pegno che ne avesse dispersa la cartella, vorrà dispegnare, o ritirare l' avanzo della vendita del pegno, dovrà ottenere dal Governo della Cassa l' ordine per riceversi la sicurtà. Il Credenziere a vista di quest' ordine estrarrà sul ricorso della parte la partita del pegno dal libro maggiore. Sarà in seguito presa la sicurtà, dopo di che il Reggente ordinerà di farsi il dispegno o la restituzione dell' avanzo. Questa ordinanza unita alla partita estratta si conserverà in luogo della cartella per discarico della guardaroba.

Art. 31. Il Credenziere dovrà dare cauzione per la somma di ducati 300.

TITOLO IV.

Del Cassiere.

Art. 32. Perchè il pignorante possa riscuotere la somma stabilita *sul* pegno, saranno a lui consegnate le due cartelle giusta l' articolo 8; queste due cartelle saranno dalla parte presentate al Cassiere. Costui dopo di averle verificate firmerà la cartella

stampata, e la consegnerà al pignorante insieme col danaro del pegno; riterrà l'altra cartella manoscritta per suo discarico, tirandovi sopra una linea in segno del pagamento già fatto.

Art. 33. Quando poi gli sarà presentata la cartella pel dispegno, il Cassiere ne riscuoterà l'equivalente tanto in rapporto alla sorte, quanto all'interesse, badando che sulle somme dell'uno e dell'altro articolo non vi sia alcuna viziatura, e che l'interesse sia stato riveduto dal Razionale. Scriverà sulla cartella la quietanza del danaro riscosso, e la manderà al Credenziere per le altre operazioni necessarie al dispegno.

Art. 34. Il Cassiere terrà tre registri, in uno de' quali noterà i pegni, nell'altro i dispegni, e nel terzo l'interesse della giornata: in fine di ciascuna giornata tirerà la collettiva per verificare se il risultato corrisponda co' libri del Custode e del Credenziere.

Art. 35. Egli farà almeno ogni otto giorni il versamento alla Reggenza del danaro, che perverrà dall'interesse de' pegni, con polizza vistata dal Credenziere e dal Razionale della Cassa. Riterrà presso di se, ed a disposizione della Reggenza tutto l'altro danaro appartenente alla sorte de' pegni.

Art. 36. Le operazioni de' subalterni del Cassiere correranno tutte per suo conto e carico.

Art. 37. Egli darà cauzione per la somma di ducati 500.

TITOLO V.

Degli Apprezzatori.

Art. 38. Ciascuno degli Apprezzatori per la materia di cui è perito, non potrà arbitrarsi di dare agli oggetti che saranno presentati alla pignorazione al di là di due terzi del loro valore, eccetto le robe di

lana, sulle quali potrà darsi la metà del valore, in considerazione del deterioramento che possono soffrire simili oggetti.

Art. 39. In caso di vendita tuttociò che mancherà dal prodotto per lo rimborso dell' intera sorte ed interessi, anderà a carico dell' Apprezzatore, il quale dovrà rimborsarne il Banco.

Art. 40. Nel farsi i pegni il proprietario esibirà l' oggetto all' Apprezzatore rispettivo. Questi lo valuterà e peserà, o misurerà secondo le circostanze, e poi detterà al libro maggiore del Credenziere il nome e cognome del pignorante, la somma che crederà potersi mutuare, ed in seguito la quantità e la qualità della roba colla più distinta precisione.

Art. 41. L' Apprezzatore firmerà una delle tre cartelle, che gli sarà data dal Credenziere, e propriamente la manoscritta che rimaner dee al Cassiere; porterà poi al Custode, o al Vice-Custode, secondo la qualità del pegno, il pegno e le tre cartelle.

Art. 42. Finita la pignorazione l' Apprezzatore firmerà sul libro maggiore ciascuna giornata.

Art. 43. L' Apprezzatore interverrà nelle vendite per fissarsi il prezzo, sul quale dee aprirsi l' incanto per ciascuno de' pegni da vendersi: per conseguenza non potrà liberarsi il pegno, se non per quel prezzo che l'estimatore avrà dato al pegno, o per quel dippiù che avvanzerà all' asta, e non trovandosi oblatori, rimarrà a lui per lo prezzo fissato.

Art. 44. Ognuno degli Apprezzatori dovrà dare cauzione.

Quello pei pegni de' panni, telerie ec. la darà in ducati 1000.

Quello pei pegni di ferro, rame ec. in ducati 200.

Vi saranno inoltre due Apprezzatori straordinarî senza soldo, i quali suppliranno gli ordinarî ne'casi d'impedimento, e saranno tenuti a dar ugual cauzione.

Le presenti istruzioni sono state approvate da S. M. nel Consiglio dei 9 di questo mese -- Napoli 13 maggio 1820 -- Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze -- Firmato -- De Medici.

N.° 22.

Deliberazione della Reggenza del 17 luglio 1820, ad oggetto di dare libero corso a qualche polizza o fede di credito creduta dispersa, non ostante la non esibizione del certificato di esistenza dato fuori dagli Officiali del Banco.

Propostosi nel Consiglio di Reggenza, che spesso accade che disperdendosi una polizza, o fede di credito, se ne chiede da' particolari il certificato di esistenza, per indi ritirare il danaro dal Banco con una cauzione a tenore delle ministeriali istruzioni; ma in seguito, rinvenendosi la polizza che si è asserita dispersa, allorchè il possessore l' esibisce al Banco per essergli cambiata in contanti, gl' Impiegati delle Casse vi si negano, qualora insieme colla cennata polizza non si esibisca il certificato d' esistenza della somma che da essi si trova dato fuori; e siccome o il detto certificato si è disperso, o trovasi in potere di altri che non è il possessore della polizza, così spesso si dà motivo a' reclami di coloro che all' esibire la carta di Banco legalmente adempita hanno dritto a pretenderne la soddisfazione.

LA REGGENZA

Considerando che non è difficile di disperdersi dal particolare, cui vien consegnato il certificato della esistenza della somma corrispondente alla polizza asserita dispersa, egualmente come si disperse la polizza medesima.

Considerando che alcuno per dispettare un'altro, o per altri fini secondarî, potrebbe asserire di aver dispersa una polizza, che in realtà ad esso non appartiene; e conservandosi o lacerando il certificanto d'esistenza, allorchè poi il possessore della polizza viene a riscuotere il danaro, non può ottenerne la soddisfazione, perchè si trova dato fuori dagl' Impiegati del Banco il certificato di esistenza, ch'esso in niun modo può esibire, perchè in potere d'altri si trova, e forse sarà stato anche lacerato ed annullato.

Considerando che con tal mezzo si può eludere anche la legge organica del Banco, colla quale mentre sta ordinato che il danaro al Banco non è sequestrabile, si potrebbe far trovare ligata una somma qualunque che ad alcuno appartenga come possessore della polizza, col semplice mezzo di asserirsi da chi volesse sequestrare il danaro altrui di essersi dispersa quella tal polizza, e tenersi presso di se il certificato di esistenza; in modo che venendo al Banco il possessore della polizza ad esigerne l'importo, gli venisse negato il pagamento.

Considerando che la carta di Banco legalmente adempita, o che venga a passarsi per ruota, o che si passi in confidenza alla Cassa con firma al piede cognita al Cassiere, non deve incontrare veruno impedimento, altrimenti si offenderebbe la pubblica fede, e verrebbe a diminuirsi la fiducia verso il Banco; e che quindi trovandosi in regola, se ne deve al momento soddisfare l'importo all' esibitore.

Considerando finalmente che gl' Impiegati del Banco coll' aver dato fuori il certificato della esistenza della somma corrispondente alla polizza o fede di credito che si è asserita dispersa, in nulla si sono resi risponsabili, giacchè con quel certificato altro essi non fanno, se non che assicurare che fino a quel

giorno in cui danno fuori il detto certificato, la polizza o fede di credito che si dice dispersa, non è stata ancora esibita e passata in Banco; ed in conseguenza esibendosi in seguito una tal polizza, quando si trovi in regola, non può impedirsene il pagamento. pel solo motivo che si trova dato fuori un certificato di esistenza, di cui non vi è ragione di domandare la esibizione pe' motivi di sopra espressi.

Dietro tali considerazioni, è venuta quindi la Reggenza a dichiarare e stabilire per punto generale, che presentandosi dal possessore una polizza o fede di credito, che prima si è asserita dispersa, e per la quale si trova dato fuori dagl' Impiegati del Banco il solito certificato d'esistenza, ancorchè questo non venga esibito dal cennato possessore della carta bancale, allorchè la medesima si trova in regola, non debba neppure per un momento impedirsene il pagamento.

E per la esecuzione se ne spediscano i corrispondenti certificati — La Reggenza -- Firmati — Prospero de Rosa Reggente -- Giovanni Sanfelice Presidente — Il Barone Ciccarelli Presidente — G. Gifuni Segretario Generale.

N.° 23.

Verbale di Reggenza del 31 agosto 1822, con cui si aboliscono i Giornaletti di notate fedi, i registri delle notate fedi, ed i registri de' Fedisti: si nominano i Giornalisti, e si forma il nuovo stato degl' Impiegati: si stabilisce, che gl' impiegati inassistenti in caso di promozione non possono vantarvi dritto, dovendo essere preferiti chi li segue in graduazione: che ciascun Impiegato, qualunque sia il suo grado, debba prestar servizio in quell' Officina ove crede la Reggenza; e che per gl' impiegati della Revisione, Giornalisti, ed Esito di Cassa il soldo non può pagarsi, che in vista di certificato del Razionale della Cassa, che assicuri l'assistenza, e che la scrittura vada in regola ed al corrente.

Avendo la Reggenza di questo Banco delle due Sicilie inviato nel Ministero di Stato delle Finanze fin dal mese di ottobre dell' anno scorso il progetto di stato discusso di quest' Amministrazione per l'esercizio del corrente anno 1822, col quale per lo miglioramento e maggior facilitazione del servizio, furon proposte diverse variazioni su lo stato degl' Impiegati; ed avendo S. E. il Ministro delle Finanze partecipato a questo Signor Reggente con ministeriale de' 31 del passato luglio, che S. M. (D. G.) nel Consiglio di Stato dei 29 detto si era degnata di approvare quanto erasi proposto col sudetto progetto di stato discusso, ed ordinarne l' esecuzione, la Reggenza medesima in obbedienza di tali Sovrani ordini, dovendo prima di ogni altro coprire tutte le cariche ed impieghi del Banco, in conformità del nuovo stato di situazione, col quale vengono a soppprimersi alcu-

ni impieghi, che si son creduti meno necessarî, e ad aumentarsi gl'impiegati in alcune officine ove il bisogno del servizio lo richiedeva, si è riunita per questo interessante oggetto nella solita stanza delle sue sedute nel locale delle Finanze in S. Giacomo nei giorni 12, 14, 16, 17, 19, 20 e 21 del corrente agosto, applicandosi indefessamente al regolare passaggio di tutti gl'impiegati, secondo la loro graduazione, e facendone la situazione nelle diverse cariche ed impieghi, secondo il miglior servizio di quest'Amministrazione del Banco e del pubblico, ha creduto dover richiedere.

Quindi la Reggenza suddetta

Visto il rapporto del 21 ottobre dell'anno scorso, col quale fu rimesso nel Ministero delle Finanze il proggetto di stato discusso di quest'Amministrazione per l'esercizio dell'anno corrente, ed il nuovo stato di situazioue degl'impieghi, colle variazioni, ampliazioni, e restrizioni in esso proposte (*).

---

(1) Col rapporto del 21 ottobre 1821 si riferì fra l'altro quanto segue.

» Nelle due Casse di Corte e de' Privati si trova-
» no stabiliti, a norma del regolamento organico del Ban-
» co, due Segretarî particolari col mensual soldo di ducati
» 65 per ciascuno, con un aiutante rispettivo col soldo di
» ducati 25. Or la Reggenza considerando che le cure di que-
» sti particolari Segretarî a' termini del cennato regolamento
» non sono tali nè per lo travaglio, nè per la risponsabili-
» tà, che meritar possano un soldo bastantemente vistoso,
» mentre crede che si devono conservare le cariche per ese-
» guire quanto vien prescritto nel regolamento, è di opinio-
» ne che possano esse disimpegnarsi da due officiali, cui sarà
» sufficiente di assegnarsi il soldo di ducati 30 per ciascuno,
» con un soprannumerario della classe di ducati 6 in aiuto.
» Ciò però dovrà aver luogo allorchè succederà la vacanza
» di detti officî, non comportando la giustizia che due vec-
» chi impiegati, che ora occupano dette cariche di Segretarî,

Vista la suddetta ministeriale del 31 del passato luglio portante la Sovrana approvazione del cenna-

---

» di somma abilità ed onestà, perdano il frutto di tanti lo-
» ro sudori: tanto più che dimandando essi il ritiro, non se
» li potrebbe negare, a' termini della legge, gli stessi averi
» che attualmente godono; qual dimanda da uno di essi è
» stata diggià avanzata in cotesto Ministero. Facendosi dun-
« que un tal caso, si farà allora un risparmio di altri annui
» ducati 1296.

» Le cariche poi che la Reggenza à creduto di pote-
» re interinamente sopprimere, affine di avvalersi così di un
» numero d'impiegati o superflui, o meno necessarî in ta-
» lune officine, ed aggiungere più braccia in talune altre ove
» sono di assoluta necessità per l'andamento del servizio sen-
» za toccare la parte legislativa e regolamentaria, che l'espe-
» rienza à mostrato di essere utile, sono cioè:

» I Giornaletti delle notate fedi; i Registri delle no-
» tate fedi, ed i Registri de' Fedisti.

» In quanto a' suddetti Giornaletti, la Reggenza, die-
» tro l'avviso de' principali impiegati, à considerato che l'u-
» nico scopo di questi libri, era quello di controllare il li-
» bro maggiore delle notate, per conoscere se sullo stesso e-
» rano state spese tutte le polizze notate fedi passate per ruo-
» ta, e facilitare la puntatura de' Libri maggiori apodissarî
» nella Revisione; a quale oggetto in ogni giornata si avrebbero
» dovuto registrare nel Giornaletto tutte le polizze passate per
» cassa, e quelle passate per ruota, col numero d'ordine, e
» colla indicazione per ciascuna polizza della lettera e foglio
» del libro delle notate fedi, del nome e cognome del competente,
» della data della notata della madrefede, del cognome della per-
» sona cui va pagabile, e della somma e foglio corrispondente
» al Libro maggiore degli apodissarî; al che per la mancan-
» za del tempo a causa della voluminosità del negoziato, non
» si è mai esattamente adempito, senza che perciò fosse av-
» venuto alcun disguido nella scrittura.

» A' considerato inoltre la Reggenza, che la puntatura
» de' libri apodissarî in revisione, attualmente si esegue col
» confronto originale de' suddetti libri col libro maggiore del-
» le notate, locchè mentre forma un maggiore accerto, ren-
» de inutile quest' altro libro intermedio.

to progetto non solo, ma anche di essersi S. M. degnata di approvare, che potessero ammettersi nel Ban-

---

» Che le polizze passate per cassa vengono registra-
» te nel libro *Esito di Cassa* con tutte le rubriche in-
» dicate pel Giornaletto, ad eccezione della sola lettera e
» foglio del libro maggiore delle notate fedi, e della data
» della notata e della madrefede.

» Che il libro maggiore tiene un registro delle po-
» lizze che in ciascuna giornata sono passate per ruota, che
» ad esso serve per farsene fare il ricevo dal Giornalista.

» Quindi la Reggenza à veduto che all' incarico de'
» Giornalisti può supplirsi per le polizze passate per cassa
» con l' Esito di cassa, cui saranno aggiunte le rubriche
» mancanti ed indicate pe' Giornaletti, e per le polizze pas-
» sate per ruota coll' anzidetto registro del libro maggiore;
» ed ecco la ragione per cui si è risoluta a sopprimere in-
» terinamente i Gioroaletti anzidetti.

» Relativamente a' registri delle notate fedi, la Reg-
» genza è stata di sentimento di potersi anche interinamen-
» te sopprimere per le seguenti ragioni.

» A' considerato, che l' unico oggetto di questo libro
» è quello di avere un mezzo come puntare il libro maggio-
» re delle notate fedi, e nel tempo stesso avere un controllo
» per l' esazione de' dritti delle notate.

A' osservato, che per eseguirsi sarebbe indispensabile
» di occupare un tempo molto maggiore nella operazione del-
» la notata, mentre dopo notata ciascuna polizza, dovrebbe
» prima registrarsi, e poi passarsi al libro maggiore; locchè
» sarebbe un grave inconveniente per un' officina cui appena
» basta l' intera giornata per portare in corrente il travaglio.

» A' osservato, che sarebbe indispensabile di aumentare
» il numero degl' impiegati incaricati di formare detto regi-
» stro, essendo necessario un officiale ed un aiutante per
» ogni Libro maggiore di notate fedi, affine di eseguire la
» puntatura in fine della giornata: locchè porterebbe un for-
» te aumento sullo stato discusso.

» A' veduto, che il controllo pel dritto di notata adesso
» è inutile, perchè questi dritti sono stati aboliti; e che la
» puntatura si fa attualmente in Revisione con maggior si-
» curezza dalle polizze originali.

co una trentina di Alunni senza soldo, onde prevalersene in aiuto degli attuali vecchi impiegati del Ban-

---

» E finalmente à osservato, che tanto per la mancanza
» del tempo, quanto per la mancanza degl'impiegati che sa-
» rebbero stati necessarî, non essendosi potuto eseguire un
» tal registro, niun disguido per ciò è avvenuto nella scrit-
» tura del Banco.

» Il registro finalmente de' fedisti si è trovato inutile,
» ed assolutamente superfluo, secondo anche il sentimento
» de' suddetti principali impiegati.

» Inoltre la Reggenza à creduto di sopprimere l' offici-
» na della notata straordinaria, ed aggiungere in vece nella
» sola officina della notata del ramo di Corte un altro no-
» tatore in fede proprietario col suo aiutante, ed il corri-
» spondente Libro maggiore di notate col suo aiutante, che
» dovran dare la stabilita canzione pe' seguenti motivi.

» Per potersi arrivare a supplire all' andamento del ser-
» vizio nella officina delle notate fedi, si è stato nella ne-
» cessità di formare una intera officina di notata straordina-
» ria, ove trovansi addetti uffiziali delle ultime classi, ed
» anche de' soprannumeri, i quali mentre servono nelle
» officine ove rispettivamente sono istallati, prestano aiuto
» straordinariamente nell' officina delle notate fedi senza il
» soldo corrispondente; ma solo con una stabilita mensuale
» gratificazione, ed in conseguenza non danno cauzione, nè
» ànno veruna risponsabilità.

» Or la Reggenza à considerato, che la carica di Nota-
» tore in fede, ed il corrispondente Libro maggiore, sono
» due cariche di somma gelosia, fiducia, e risponsabilità,
» soggette a cauzione; e che devono esercitarsi, come sem-
» pre si è praticato, da impiegati che per merito e per
» graduazione vi giungano; e che l'attuale sistema della no-
» tata straordinaria può causare de' disguidi in danno del
» Banco e del Pubblico; e che d' altronde era assolutamen-
» te necessario di aggiungersi altre braccia nella suddetta of-
» ficina delle notate fedi.

» Dippiù: la Reggenza à creduto che sia bene di toglier-
» si la scritturazione delle polizze ne' Giornali di mano ai
» soprannumerarî ed alunni, da' quali attualmente si esegue,
» e ripristinarsi lo antico sistema di scritturarsi da' Giornali-

z

co, ed addirli ove il bisogno lo richiegga, giusta l'autorizzazione chiesta da questo signôr Reggente con rapporto dei sedici dell' antipassato mese di giugno, coll' espressa condizione, che debbano esser questi giovani alunni di età non maggiore di anni venti e figli di antichi impiegati, esclusi gli estranei.

Vista l' altra ministeriale de' 17 andante agosto, colla quale venne approvato, che l' esecuzione del nuovo sistema debba aver luogo dal primo dell' entrante mese di settembre in avanti.

Vista la ministeriale dei 24 detto mese di agosto, con la quale vien partecipato di essersi accordate le pensioni di ritiro agli uffiziali D. Vincenzo Calabrese, D. Biase Capo, D. Gaetano Belsito, D. Alessandro Capo, D. Donato della Rocca, D. Giuseppe Cajazzo, D. Pietro Paolo Damiani, e D. Raffaele Ruggiano; con essere stato autorizzato questo sig. Reggente di far pagare a' medesimi i rispettivi soldi da quest' Amministrazione pendente la liquidazione delle suddette pensioni.

Vista benanche la ministeriale con cui vien determinato, in conformità di quanto fu opinato da questa Reggenza e rassegnato a S. E. il Ministro con

---

» sti proprietarî con abolirsi num. 48 soprannumerarî della
» classe di ducati 6, num. 8 di duc. 5, e num. 5 di duc. 1,
» avendo osservato che istallandosi num. 28 Giornalisti pro-
» prietarî per la Cassa di Corte, num. 19 per quella de' par-
» ticolari (quanti se ne sono creduti necessarî) col soldo
» di ducati 15 per ciascuno a num. 25 di essi, e di ducati
» 10 ai rimanenti num. 22, e mettendosi a calcolo l'impor-
» to della spesa di scritturazione che oggi si paga, e l' im-
» porto de'soldi di quel numero di soprannumerarî che va a
» sopprimersi, non solo si ànno officiali provetti, e di mag-
» giore abilità ed esattezza nella scritturazione de' Giornali,
» ma viene anche a farsi un risparmio di più centinaja
» l' anno.

rapporto de' 19 detto, che gl' impiegati, i quali per effetto delle proposte restrizioni, vanno a retrocedere dalle rispettive classi, alle quali attualmente appartengono, ad altre classi inferiori, debbono riguardarsi come non rimossi da quelle ed esser conservati nell' attuale loro soldo e graduazione, onde non abbiano il menomo pregiudizio, nè essi, nè le loro famiglie, in qualunque caso di morte o di ritiro.

Viste finalmente le ordinanze della stessa Reggenza de' 5 ottobre 1831 e de' 22 giugno 1822, che vengono richiamate in esatta osservanza, e di cui dovrà darsi conoscenza al nostro Agente contabile, il quale resta risponsabile della esecuzione degli articoli 5, 6 e 7 della suddetta ordinanza del giorno.

Intesi inoltre i Razionali delle rispettive Casse, relativamente alla condotta, assistenza e inassistenza di ciascun impiegato, e

Considerando che coloro i quali sono inassistenti, e non si presentano all' adempimento de' loro doveri, ancorchè mantengano il supplemento nel loro impiego, non possono avere lo stesso dritto in caso di promozione, come lo hanno quelli che vi adempiono e non mancano alla giornaliera assistenza, e che in conseguenza travagliano maggiormente per la mancanza di altri.

Considerando che coll' attuale nuovo stato delle cariche, che va a mettersi in esecuzione, la Reggenza mentre ha avuto cura che non ostante le proposte restrizioni niuno avesse dovuto perdere o la sua graduazione, o qualche menoma parte del suo soldo, à avuto però nel tempo stesso in mira il migliore e più spedito servizio del Banco.

Considerando finalmente che se l' esatto adempimento de' doveri nell' esercizio delle rispettive cariche merita lode, ed anche premio; l' oscitanza per l' opposto, ed il poco impegno, specialmente allorchè si

tratta di appuramento e bilancio della scrittura donde possono risultare de' seri disguidi al Banco, meritano sicuramente una mortificazione.

Ha determinato

1. Che gl' inassistenti nel caso di promozione non debbano aver dritto al passaggio secondo la loro graduazione, ma restando essi nel grado in cui si trovano, debbono esser preferiti negli ascensi quelli che sono assistenti e li segnono in graduazione; affinchè da ciò avvertiti gl' inassistenti, vengano in seguito ad adempiere a' loro doveri per meritare il passaggio in altra promozione, e continuando a non assistere saranno cassati dal rollo, non essendo giusto che coloro i quali non intendono affatto di adempire ai loro doveri, debbano essere di ostacolo alla promozione di altri che travagliano con zelo ed esattezza. E ciò s' intende anche per coloro che non assistendo personalmente si fanno supplire da altri nel loro impiego.

2. Che ciascun impiegato, qualunque sia il suo impiego di graduazione, debba prestar servizio in quella carica ed officina ove la Reggenza lo crederà più opportuno per l' andamento di quest' Amministrazione, e per lo disbrigo e miglior servizio del Banco e del Pubblico, secondo il sentimento de' signori Presidenti e de' Capi di Officio delle rispettive Casse, senza che alcuno possa negarsi ad esercitare quell' impiego che o in proprietà, o per permuta gli sarà destinato, giacchè la destinazione all' impiego deve dar dritto solamente al soldo ed all' antichità di servizio, e non già alla carica che può esser destinata a misura del bisogno e secondo la circostanza del servizio: e ciò s' intenda anche pei soprannumerari ed alunni, i quali nelle promozioni saranno considerati non secondo la graduzione, ma a misura della loro assistenza e de' loro meriti particolari nel servizio.

3. Che ad ovviare gl' inconvenienti che possono

derivare dall' attrasso dell' appuramento della scrittura, e dall' attrasso di scritturazione nell'Esito di cassa e ne'Giornali (fermo restando il disposto coi suddetti articoli 5 , 6 e 7 dell' ordinanza dei 22 dell' antipassato mese di giugno) il soldo degl' impiegati nella Revisione debba pagarsi dietro certificato del Razionale della cassa, che assicuri la giornaliera assistenza de' medesimi, e che la rivisione della scrittura vada in corrente ; e lo stesso debba praticarsi per tutti gl' impiegati nell' Esito di cassa, nel di cui certificato dovrà assicurarsi di esser stata scritturata l'ultima giornata del mese precedente , di cui si paga il soldo.

Pei Giornalisti poi dovrà pagarsi il soldo dietro certificato del Revisore e del Razionale , che assicurino di essere in corrente e regolarmente scritturati i rispettivi Giornali.

Quindi è venuta la Reggenza a fare il regolare passaggio , ed a destinare gl impiegati a coprire tutte le cariche ed impieghi a tenore del nuovo stato di situazione, giusta l' alligato notamento.

Da decorrere il presente movimento dal 1.° dell' entrante mese di settembre in avanti.

La Reggenza -- Prospero de Rosa Reggente -- Giovanni Sanfelice Presidente -- Il Barone Ciccarelli Presidente -- G. Gifuni Segretario Generale.

N.° 24.

Ministeriale delle Finanze del 13 novembre 1822 comunicata al Banco a 16 detto dall'Amministrazione generale delle monete per lo pronto pagamento de' mandati di Zecca.

Signor Reggente -- S. E. il Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato delle Finanze in data de' 13 del corrente mese mi scrive quanto segue.

» Approvando quanto ella mi à proposto con
» suo rapporto della data di jeri circa l'immissione
» delle monete e materie di oro e di argento nella
» Regia Zecca, l'autorizzo a disporre che per mez-
» zo del Giornale delle due Sicilie sia pubblicato il
» seguente avviso, di cui ella curerà l'adempimento
» di sua parte.

» Il Pubblico è prevenuto che per disposizio-
» ne di S. E. il signor Consigliere Ministro di Stato
» Ministro Segretario di Stato delle Finanze, la Re-
» gia Zecca continua da oggi innanzi a ricevere tan-
» to le verghe che le monete di oro e d'argento e-
» stere, calcolandone l'importo a norma di quanto è
» prescritto nell'ordinanza ministeriale del dì 8 mag-
» gio 1818, rilasciando ai proprietari i mandati di
» soddisfazione che verranno a vista estinti dal Banco
» delle due Sicilie; riceverà parimenti le monete d'oro
» antiche di regno, venendo soddisfatti i proprietarî
» dell'importo, secondo il loro valore nominale, in
» monete d'oro nuove anche con mandati sul Banco,
» prelevandosi dall'importo medesimo il solo valore
» della mancanza di peso in caso che ve ne fosse,
» facendosi il peso in massa, ed in caso che vi sia
» aumento sarà bonificato » (*).

Ed io mi fo un dovere di passare tutto ciò al-
la sua intelligenza ed uso di risulta — Il Reggen-
te del Banco Direttore dell' Amministrazione delle
monete -- Prospero de Rosa.

(*) *Questo avviso fu pubblicato nel Giornale del* 18 *no-
vembre* 1822.

N.° 25.

Notificazione inserita nel Giornale oficiale del 16 giugno 1823 per la pignorazione delle monete straniere, e delle verghe di oro e di argento, con l' interesse dell' uno per cento all' anno.

1. È permesso ad ogni particolare di esibire al Banco delle verghe di oro e di argento, come anche delle monete forestiere per pegnorarle.

2. L' interesse sopra tal sorta di pegni sarà calcolato alla ragione dell' uno per 100 l' anno (*), che ricade a grana 25 per 100 calcolato per tre mesi, alla qual' epoca è fissata la durata del pegno, salvo a potersi rinnovare.

3. Prima di esibirsi le suddette materie di oro e di argento al Banco, dovranno le verghe esser saggiate (**) e valutate dalla Zecca per l' importo del fino che contengono, e le monete dovranno essere valutate a peso in conformità della tariffa stabilita con l' ordinanza di S. E. il Ministro di Finanze Cavaliere de Medici in data de' 10 aprile 1818, rilasciandosi a tal uopo dalla Direzione della Zecca il corrispondente certificato.

4. In vista di detto certificato, sarà fatto il pegno dall' orefice apprezzatore colla deduzione dell' uno per 100 per sicurezza dell' importo dell' interesse alla ragione suddetta; interesse che sarà pagato al dispegno.

Il pegno di verghe o monete sarà ricevuto in guardaroba dopo essere stato scritto nel libro del Cre-

---

(*) *Per ordine ministeriale del 26 giugno 1826 l' interesse fu elevato al quattro per cento. Vedi il num.* 31.

(**) *Per le verghe di oro e di argento raffinate, vedi la ministeriale del 12 luglio 1823, num.* 27.

denziere colle solite formalità, come si pratica per tutti gli altri pegni, consegnandosene la cartella al pegnorante; non dovendovi essere altra differenza tra i pegni delle suddette materie di oro e di argento in verghe o di monete forestiere, ed i pegni di altri oggetti preziosi, che la sola durata del tempo ridotta a tre mesi, e la ragione dell'interesse da calcolarsi come sopra, sull'importo che vien determinato dal certificato della Zecca, e che forma la base del valore del pegno.

5. Qualora dopo l'elasso di tre mesi, il pegno non sarà dispegnato, o rinnovato, saranno le dette materie di oro e d'argento o monete forestiere passate alla Regia Zecca per coniarsene monete di regno; la differenza dell'uno, dedotto l'interesse che sarà scorso sin al dì dell'invio delle monete alla Zecca, sarà conservata al pegnorante.

6. Per intelligenza del Pubblico si farà inserire nel Giornale la presente ordinanza dietro l'autorizzazione di S. E. il Ministro delle Finanze -- Il Reggente del Banco -- Firmato -- Prospero de Rosa -- Il Segretario Generale -- Giambatista Gifuni -- Napoli 31 maggio 1823. — Approvato -- Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- De Medici.

N.° 26.

Ordinanza del Reggente del 17 giugno 1823, sugli adempimenti a praticarsi per lo invio delle monete alla Zecca, e per lo rimborso ai Cassieri.

A dì 17 giugno 1823 — Veduto l'alligato rapporto dell signor Razionale della Reggenza dei 15 maggio, col quale à dimandato le disposizioni sul

sistema da tenersi nell'invio della moneta che si fa dal Banco alla Zecca per ribattersi o fondersi;

Veduta l'ordinanza del signor Reggente dei 17 febbraio 1817, che determinò il metodo da praticarsi nell'invio di cui è parola analogamente alle circostanze di allora;

Considerando che essendosi ora cumulate nel Reggente del Banco anche le attribuzioni di Direttore Generale delle Monete, risultano inutili alcune disposizioni contenute in quella ordinanza;

Questo signor Reggente ha determinato quanto segue.

Articolo 1. — Il Reggente del Banco Direttore Generale della Zecca stabilirà nelle occorrenze con sua ordinanza la somma e la qualità della moneta da versarsi nella Regia Zecca dal Banco. L'ordinanza sarà comunicata al Presidente di quella Cassa dalla quale la moneta dovrà uscire, ed al Razionale della Reggenza.

Art. 2. — La somma sarà accompagnata nell'officina della Zecca dal Cassiere maggiore della Cassa che la spedirà, e da un impiegato del Banco che sarà dal signor Reggente nominato, rimanendo ora confermato il Razionale della Cassa di Corte D. Carlo Gagliardi, che attualmente trovasi incaricato di queste funzioni.

Art. 3. — In vista dell'enunciata ordinanza il Razionale della Reggenza spedirà bollettino al Libro maggiore del Banco per prendersi dalla massa degli Apodissarî la somma corrispondente all'importo della moneta da passarsi alla Zecca ed accreditarsi nella madrefede di quest'Amministrazione — *Conto a parte per le somme che si consegnano alla Zecca.* Ciò seguito farà notare nella madrefede stessa la polizza pagabile a quel Cassiere che dovrà cacciare la

moneta dalla sua cassa. Questa polizza sarà consegnata all' ufficiale destinato ad accompagnar la moneta, che ne rilascerà il ricivo presso il Razionale della Reggenza. Lo stesso Ufficiale, seguita che sarà l' immissione nella Zecca, consegnerà l'indicata polizza al Cassiere cui si appartiene.

Art. 4. -- Della moneta immessa nella Zecca sarà formato processo verbale indicante le qualità della moneta, la somma, ed ogni altra circostanza che sarà necessaria, firmato non meno dagl'impiegati della medesima e controsegnato dal suo Cancelliere, ma benanche dal Cassiere e dall'impiegato del Banco destinato per la consegna. Una spedizione del verbale predetto sarà rilasciata a quest' ultimo, il quale nel consegnarla al Razionale della Reggenza per conservarla in documento del debito della Regia Zecca, si ripiglierà il ricivo rilasciato nell' aversi ricevute le polizze, di cui si è fatta menzione nell' articolo precedente.

Art. 5. -- Nel rimettersi al Banco la moneta riconiata se ne formerà fede di credito in testa dell'Ammistrazione della Zecca, che la girerà al Banco colla individuazione della partita alla quale corrisponde. Questa fede di credito verrà accreditata nella madrefede designata nell'articolo 3, e quindi con bolletino sarà la somma restituita alla massa degli apodissari (*).

Si comunichi all' Amministrazione delle monete, ai due Presidenti delle Casse di Corte e dei Particolari, al Razionale della Reggenza ed al Razionale Gagliardi -- Il Segretario Generale -- Firmato -- Giambattista Gifuni -- Visto -- Il Reggente del Banco -- Firmato -- De Rosa.

(*) *La presente disposizione fu seguita da altra del* 6 *giugno* 1833 (*N.* 41).

N.° 27.

Ministeriale del 12 luglio 1823, comunicata al Banco dall' Amministrazione Generale delle Monete con uffizio del 17 detto, ond' esentare da un secondo saggio le verghe di oro e di argento raffinate, che si pegnorano al Banco.

Signor Reggente — S. E. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze con ministeriale de' 12 dell' andante mese mi scrive quanto segue.

» Ottenutosi dall' Officina di garantìa il certifi-
» cato del seguito saggio delle verghe d' oro e di
» argento raffinate, in occasione della pegnorazione
» delle medesime nel Banco, sembra superfluo, ed
» anche producente lungherìa, il richiedersi atti o
» certificati della Direzione della Zecca indicante il
» peso. In vece il Banco potrebbe assicurarsi del
» peso di tali verghe, nell' istesso modo che pratica
» per tutte le altre materie metalliche ammissibili a
» pegnorazione. Dando con ciò riscontro al rappor-
» to inviatomi con la data de' 3 corrente, le com-
» piego copia di una nuova notificazione al pubbli-
» co concernente il saggio delle verghe sopraindica-
» te, perch' Ella la faccia inserire nel Giornale, co-
» me trovasi disposto per la precedente notificazio-
» ne circa la pignorazione di siffatti metalli — Fir-
» mato — De Medici ».

Mi fo quindi una doverosa premura di darle conoscenza di tutto ciò, e nel rimetterle la copia conforme di detta nuova notificazione per farla inserire nel Giornale, le compiego altresì un certificato degl' Incaricati del Tesoro della Zecca, dal quale si

rileva il prezzo che pagar si deve per ogni libbra di argento, e per ogni oncia di oro raffinato. -- Il Reggente del Banco Direttore Generale dell' Amministrazione delle monete -- Prospero de Rosa.

Notificazione pubblicata nel giornale oficiale del 24 luglio 1823.

Ad oggetto di non assoggettare al pagamento di un doppio saggio i proprietari delle verghe raffinate di oro e di argento, le quali per esser pignorate al Banco giusta la notificazione del 31 di maggio ultimo dovrebbero esser saggiate ancora nell'Officina della Regia Zecca, si stabilisce quanto sègue.

Articolo I.

Le verghe di oro e di argento raffinate, le quali in forza de' regolamenti in vigore debbono esser saggiate dal Saggiatore dell' Officina di Garantìa di Napoli, saranno ricevute in pegno dal Banco egualmente, come se fossero state saggiate nella Regia Zecca -- Il Reggente del Banco Direttore generale dell'Amministrazione delle monete-- firmato -- Prospero de Rosa -- Approvato -- Napoli 12 luglio 1823-- Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- firmato De Medici.

Prezzo dell' oro.

Si certifica da noi sottoscritti Incaricati del Tesoro dell' Amministrazione generale delle monete, qualmente a tenore della legge le verghe raffinate di oro debbono essere di titolo non minore di millesimi 992, e che il valore dell' oncia nelle materie di detto titolo secondo l'ordinanza ministeriale de' 8 maggio 1818 corrisponde a ducati 20, grana 75, e centesimi 46 -- Napoli 21 luglio 1823--Gl' Incaricati del

Tesoro dell'Amministrazione delle monete -- Giovanni Pappalettere Segretario -- Giovanni Hind Controloro -- Giuseppe Radente Contabile.

Prezzo dell' argento.

Si certifica da noi sottoscritti Incaricati del Tesoro dell'Amministrazione generale delle monete, qualmente a tenore della legge le verghe raffinate di argento debbono essere del titolo non minore di millesimi 934, ed il loro valore a detto titolo corrisponde a ducati 16, grana 11, e centesimi 79 per ogni libra, a tenore dell' ordinanza ministeriale de' 8 maggio 1818 -- Napoli li 18 luglio 1823 -- Giovanni Pappalettere Segretario -- Giovanni Hind Controloro -- Giuseppe Radente Contabile.

N.° 28.

REAL DECRETO per stabilirsi nel locale dell' abolito Banco dello Spirito Santo una Cassa soccorsale al Banco di Corte, anche coll' opera della pignorazione delle materie di oro e di argento.

Napoli 23 agosto 1824 -- FERDINANDO I. per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Allorchè col Nostro decreto de' 12 dicembre 1816 volemmo dare una organizzazione definitiva ai Banchi di questa Capitale, formandone due sotto l' unica denominazione di Banco delle Due Sicilie, uno cioè pel servizio della Regia Corte, della Tesoreria Generale e di altre Amministrazioni finanziere, e l' altro pel servizio de' Particolari, sulle basi

di un piano che di Nostro ordine fu formato da una Deputazione di Creditori Apodissari, che Noi approvammo in dicembre 1805; e che poi per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione, stabilimmo che al più presto che sarebbe stato possibile, si sarebbe aperta un' altra Cassa nel locale dell' antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l' affluenza de' depositi e le circostanze del commercio lo avrebbero richiesto.

Ora con molta soddisfazione del Nostro Real Animo abbiamo veduto pienamente risorgere il credito pubblico verso questa antica ed utilissima istituzione, che trovavasi annientata, a motivo delle gravi novità avvenute per tale stabilimento in tempo della occupazione militare.

Abbiamo nel tempo stesso osservato, che l'affollamento del negoziato è tale nel Banco di Corte situato nel locale delle Finanze in S. Giacomo, che per quanto sia l' attività ed il numero degl' Impiegati, deve sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio e nelle operazioni della scrittura del Banco medesimo.

Volendo quindi facilitare il servizio, e ripartire in altro locale il negoziato del ramo di Corte; e considerando che sebbene col cennato decreto de' 12 dicembre 1816 fu detto, che sarebbe stata aperta un' altra Cassa in seguito nel locale di S. Eligio pel servizio de' particolari, pure pel maggior comodo delle diverse Amministrazioni finanziere e de' particolari medesimi, è necessario per ora che la nuova Cassa sia una Cassa ausiliaria del Banco di Corte, e si apra nel sito più centrale di questa Capitale.

Visto il rapporto del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ARTICOLO I.

Nel locale dell' antico Banco dello Spirito Santo, e propriamente in quella parte dell' edifizio che fu assegnata alla così detta Amministrazione del Demanio, come di proprietà di detto Banco, giusta la transazione fatta con quel Conservatorio in forza del decreto de' 9 gennaio 1812, ed istrumento che fu ordinato stipularsene con ministeriale degli 8 settembre 1819, e che attualmente si occupa dall' Amministrazione del Registro e Bollo, sarà aperta un' altra Cassa, che sarà soccorsale del Banco di Corte stabilito nel locale delle Finanze in S. Giacomo. L' apertura di detta Cassa avrà luogo subito dopo il passaggio della suddetta Amministrazione del Registro e Bollo nel nuovo locale destinato per la medesima in S. Giacomo.

ART. 2.

Pel maggior comodo delle diverse Amministrazioni finanziere, la cennata nuova Cassa stabilita nel locale dello Spirito Santo, farà particolarmente il servizio del Corpo Municipale, dell' Intendenza di Napoli, dell' Amministrazione de' Lotti, dell' Amministrazione delle Poste, di quella del Registro e Bollo, e di altre Amministrazioni di opere pubbliche e di pii Stabilimenti, che vorranno avvalersene, e che si stimerà opportuno secondo le circostanze di farli negoziare nella seconda Cassa di Corte allo Spirito Santo. Sarà anche in libertà di tutti i particolari di potersene servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, e con notate fedi, egualmente come trovasi stabilito e si pratica nel Banco di Corte in S. Giacomo.

Art. 3.

La nuova Cassa dello Spirito Santo, come soccorsale della Cassa di Corte, è autorizzata ad emettere le sue fedi di credito nella stessa forma di quelle che attualmente si emettono dalla detta Cassa di Corte.

Art. 4.

La suddetta nuova Cassa, egualmente come la Cassa di Corte in S. Giacomo, avrà due conti separati, uno di argento e l'altro di rame, apponendo nell' epigrafe delle fedi e nel bollo delle polizze le parole *Argento*, *Rame*, in tutto come sta ordinato per la cennata Cassa di Corte col decreto de' 12 dicembre 1816, e solo per distinguere le fedi e le polizze di una Cassa dall' altra, vi sarà apposta sullo scudo delle fedi di credito l'indicazione seguente: *Spirito Santo seconda Cassa di Corte*; e la stessa indicazione si farà con un bollo nelle polizze notate fedi.

Art. 5.

Riceverà le polizze e fedi di credito, così della Cassa di Corte in S. Giacomo, come della Cassa de' Privati sotto la risponsabilità de' Cassieri e de' Pandettari, coll' obbligo di farne il dovuto riscontro nello stesso modo e forma, come ora si sta praticando tra le due Casse di Corte e de' Privati, secondo trovasi stabilito coll' art. 5 del decreto de' 12 dicembre 1816.

Art. 6.

A fine di facilitare sempre più il commercio, ed accorrere ai bisogni della popolazione, essendo di molto cresciuta l'opera della pegnorazione di oggetti preziosi, che si fa nel Banco de' privati stabilito nel locale della Pietà, e grande essendo colà l'affollamento degli avventori; nella suddetta nuova Cassa si farà

anche l'opera de' pegni sopra materie soltanto di oro e di argento manifatturato, nel modo istesso che si esegue nel locale anzidetto della Pietà, e potrà anche pegnorare delle verghe di oro e di argento, come ancora le monete forastiere; per la pegnorazione delle quali si osserverà ciò che sta determinato colla notificazione del Reggente del Banco de' 31 maggio 1823, approvata dal nostro Ministro delle Finanze.

ART. 7.

La suddetta pegnorazione sarà un'opera aggiunta alla Cassa di Corte, del pari che lo è il negoziato dello Sconto.

ART. 8.

I regolamenti e disposizioni generali fatte col decreto de' 12 dicembre 1816 relativamente alla corrispondenza e riscontrata tra 'l Banco di Corte e quello de' Privati, sono comuni alla nuova Cassa soccorsale del Banco di Corte: restando anche essa sotto la dipendenza, direzione, ed amministrazione della Reggenza del Banco.

ART. 9.

Un particolare regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze darà la norma alle operazioni di questa nuova Cassa.

ART. 10.

Tutte le altre disposizioni e regolamenti relativi al modo dell'amministrazione del Banco delle due Sicilie e delle sue dipendenti officine, divise nelle due Casse di Corte e de' particolari, contenute tanto nel citato decreto de' 12 dicembre 1816 e suo regolamento organico, che in tutti gli altri all'oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore, e saranno da oggi innanzi osservate per questa Cassa soccorsale del Banco di Corte.

ART. II.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto -- Firmato -- FERDINANDO -- Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Firmato -- De Medici -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- De Medici -- Per certificato conforme -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- De Medici -- Per copia conforme -- Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Firmato -- De Medici.

N.° 29.

ISTRUZIONI per l' orefice revisore dei pegni di oggetti preziosi, che si fanno tanto nella Cassa dei Particolari nel locale della Pietà, quanto nella Cassa Ausiliaria del Banco di Corte.

1. L'orefice revisore dovrà immancabilmente nell' orario stabilito del Banco portarsi ogni mattina tanto nel guardaroba dei pegni della Cassa dei particolari, quanto in quello dello Spirito Santo, allorchè sarà aperta, e dovrà rivedere uno per uno tutti i pegni di oggetti preziosi, che nel giorno precedente sono stati fatti dagli orefici apprezzatori delle rispettive Casse, verificandone il peso, la qualità, e la somma assegnatavi dagli orefici apprezzatori, ed apponendo la sua firma a ciascuna partita che troverà scritta sul libro dell' impegnata.

2. Nel caso d' infermità, o di altro necessario

impedimento, potrà sostituire un altro orefice a fare la suddetta revisione dei pegni, formando suo biglietto di sostituzione; dovendo esso rispondere della persona che sostituisce, e le operazioni di detta persona saranno per gl' interessi del Banco considerate come fatte da lui stesso.

3. Qualora l' orefice revisore non curi, dopo le 24 ore, personalmente, od in caso d'impedimento, per mezzo di un suo sostituto, di rivedere i pegni fatti nella giornata precedente, ne resterà risponsabile solidalmente cogli orefici apprezzatori, non ostante che non abbia riveduti i pegni e firmate le partite su'libri per lo spazio del tempo stabilito colle presenti istruzioni.

4. Ritrovando l' orefice revisore deficienza in qualche pegno, è obbligato notare l'importo della deficienza in margine della partita del pegno deficiente, e dovrà subito darne parte al signor Reggente, o al Presidente della Cassa; segnando l'importo della deficienza ed il nome dell' apprezzatore che à fatto il pegno, per prendersi all' oggetto quegli espedienti, che al momento saranno creduti opportuni.

5. Nel caso poi che si rinvenisse deficienza sopra alcun pegno, non avvertita dal Revisore, che ne à firmata la partita senza verun notamento in margine, per tale deficienza dovranno esser tenuti ed obbligati *in solidum* tanto l' orefice apprezzatore quanto il revisore. Ove però si trovi in qualche partita una deficienza maggiore di quella marcata dall' orefice revisore, sarà il medesimo tenuto solamente per quel maggiore valore, che avrà dato al pegno nell' atto della revisione.

6. L' orefice revisore è obbligato in ogni anno di fare l' inventario generale de' pegni esistenti, tan-

to nella Cassa dei particolari, quanto in quello dello Spirito Santo secondo il solito sistema.

7. La vendita dei pegni sarà eseguita dagli orefici apprezzatori, o da uno di essi, a norma delle disposizioni che trovansi date all'oggetto dalla Reggenza del Banco attualmente in osservanza, e che potranno esser date in avvenire dalla Reggenza medesima a misura delle circostanze pel migliore andamento del servizio. Venduto che sarà il pegno, secondo il sistema in vigore, cessa ogni risponsabilità dell'orefice revisore, che non sarà ad altro tenuto. Qualora però nella vendita si trovi deficienza anche sulla summa, per la quale il pegno è stato tassato e riveduto dall'orefice revisore, non potrà eseguirsene la vendita, e farsene la liberazione senza l'intelligenza del suddetto orefice revisore; il quale ne sarà avvisato dal Governatore che vi assiste, o da chi fa le sue veci.

8. E finalmente dovrà l'orefice revisore prestarsi a qualunque altra istruzione od ordine, che dal signor Reggente o dalla Reggenza del Banco relativamente alla sua carica potrà essergli dato. E per l'esercizio della carica dovrà l'orefice revisore dare per ora una cauzione di ducati 4000, che sarà elevata a 6000 allorchè sarà aperta la Cassa dello Spirito Santo, dovendo la detta cauzione valere per se, e per la persona che nelle occasioni potrà essere da esso nominata.

Per la cauzione sarà osservato quanto si pratica per gli altri impiegati del Banco, che sono obbligati a prestarla.

Le presenti istruzioni saranno aggiunte alle istruzioni contenute nel regolamento organico del Banco delle due Sicilie, e precisamente a quella parte, che risguarda le istruzioni per gli orefici apprezzatori, le

quali restano nel loro pieno vigore in quanto non si oppongono alle istruzioni presenti per l'orefice revisore. Approvato -- Napoli 15 settembre 1824 -- Il Consultore Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Finanze -- Firmato -- De Medici.

N.° 30.

Sovrano Rescritto del 4 dicembre 1824, 1° Rip. delle Finanze, 2° carico, num. 2317, con cui si stabilisce che le cauzioni de' Pandettari debbono mantenersi per due altri anni dopo usciti di carica, ed indi supplire con altro obbligo.

Signore -- Nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 novembre scorso ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 13 settembre ultimo num. 495, col quale in proposito di reclamo di D. Giuseppe M. Tizzano Pandettario del Banco giubilato, ha Ella domandato delle disposizioni di regola, in riguardo al disvincolo ed al premio sulla cauzione de' Pandettari usciti di carica.

Nel detto Consiglio ordinario di Stato la M. S., uniformemente al parere all' uopo da lei estrinsecato, si è degnata dichiarare per regola generale, che la cauzione de' Pandettari del Banco, dopo usciti dal loro uffizio, debba continuare a rimanere immobilizzata per un altro biennio a maggior garentia degl' interessi del Banco stesso; corrispondendosi frattanto ai medesimi la solita indennità di premio sulla cauzione pel tempo suddetto. Che elasso il biennio sia svincolata la cauzione, con che però debbano i Pandettari o i loro eredi obbligarsi con pubblico atto di stare avanti a qualunque ri-

sponsabilità, cui potesse il Banco esser chiamato, relativamente alle polizze passate per uffizio degli stessi Pandettarî, i quali in ipoteca di questa loro obbligazione daranno o i proprî beni se ne abbiano, o il patrimonio notariale del già Pandettario quando ancora esista, o in mancanza di ogni altra cosa, i protocolli e la scheda notariale.

Nel Real Nome le partecipo, signor Reggente, queste Sovrane determinazioni per sua intelligenza, ed adempimento di risulta (*).

Napoli 4 dicembre 1824 -- Pel Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito -- Firmato -- Cam. Caropreso.

N.° 31.

NOTIFICAZIONE pubblicata nel Giornale oficiale del 4 luglio 1826, con cui fu aumentato al quattro per cento l' anno l' interesse sui pegni di monete straniere, e di verghe di oro e di argento.

In conseguenza di quanto fu partecipato al Pubblico con notificazione de' 31 maggio 1823, resta ora confermato il permessò ad ogni particolare di esibire al Banco delle verghe di oro e di argento, come anche delle monete forestiere per pegnorarle. Siccome l' interesse sopra tal sorta di pegni deve variare a misura che variano le circostanze della piazza; così da oggi innanzi sopra detti pe-

---

(*) *Questo Sovrano Rescritto fu seguito da altro del* 13 *luglio* 1831 (*N.* 36).

gni sarà esatto l'interesse alla ragione del quattro per cento l'anno, calcolato per giorni.

La durata del pegno resta, come rima, fissata all'epoca di tre mesi; salvo a potersi rinnovare.

Qualora i pegni di tal sorta, che si trovano attualmente esistenti, venendo a scadere, si volessero rinnovare; se ne permetterà la rinnovazione, ma si esigerà su de' medesimi il suddetto interesse del quattro per cento dal giorno della rinnovazione in avanti.

Per le formalità da osservarsi, cioè di doversi le verghe saggiare e valutare dalla Zecca per l'importo del fino che contengono, e le monete essere valutate a peso in conformità della tariffa stabilita con ordinanza di S. E. il Ministro delle Finanze Cavaliere de Medici de' 10 aprile 1818, e di doversi dall' Amministrazione della Zecca, prima di esibirsi il pegno al Banco, rilasciare all' oggetto un corrispondente certificato, che formar deve la base del valore del pegno; resta confermato quanto si contiene nella suddetta notificazione de' 31 maggio 1823 -- Il Reggente del Banco -- Firmato -- Prospero de Rosa -- Approvato -- Napoli 28 giugno 1826 -- Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- De Medici.

N.° 32.

Ministeriale delle Finanze del 30 dicembre 1826, 1° Ripartimento, 2° carico, num.° 2242, con cui il Ministro si riserba autorizzare che gli Ufficiali della Polizia giudiziaria possansi recare al Banco per verificare qualche oggetto rubato, o che lo stesso oggetto sia da qualche Impiegato del Banco presentato alla G. C. Criminale in caso di richiesta.

Signore -- Potendo talvolta verificarsi che degli oggetti furtivi rattrovinsi pegnorati al Banco, e che per lo andamento necessario della giustizia faccia di mestieri procedersi alla ricognizione dei medesimi; da questa Real Segretaria, d' accordo con quella di Grazia e Giustizia, si è adottato all' oggetto il seguente provvedimento.

Allorchè un oggetto pegnorato nel Banco venga qualificato con querela come furtivo, gli Uffiziali della Polizia giudiziaria incaricati d' istruirne la processura potranno al bisogno recarsi nella ufficina della pegnorazione per verificare ed osservare il pegno suddetto.

Laddove poi per gli atti da farsi nella Gran Corte Criminale facesse d' uopo tenersi presente gli stessi oggetti, da un ufficiale del Banco verranno recati alla Gran Corte, ed indi restituiti per mezzo dell' impiegato stesso all' Amministrazione cessato il bisogno. Nell' uno e nell' altro caso però il Banco dovrà attendere la preventiva autorizzazione di questo Ministero di Stato, che gli verrà impartita in seguito della corrispondente partecipazione da riceversi dalla Reale Segreteria di Grazia e Giustizia.

Le partecipo adunque tutto ciò per sua intelligenza e regolamento -- Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito -- Camillo Caropreso.

N.° 33.

Verbale di Reggenza del 7 aprile 1827, con cui si stabilisce il modo del riscatto de' pegni di telerie e pannine scaduti e consegnati all' Officina della vendita, o della rinnovazione e minorazione de' medesimi.

Essendosi ultimamente istallata nella Cassa dei particolari una Officina per la vendita dei pegni di pannine, telerie, seterie ec. in conformità di quanto fu progettato da questa Reggenza collo stato discusso approvato da S. M. per l'esercizio del corrente anno; ed essendo stati diggià dal Custode passati alla detta Officina diversi pegni scaduti per esporsi alla vendita, dimodochè è venuta ad esserne discaricata la Guardarobba, e descritti i suddetti pegni a carico del Cassiere delle vendite, è sorto il dubbio, se venendo a farsi dei dispegni, delle rinnovazioni o minorazioni dei pegni che sono già passati o che anderanno a passarsi nella suddetta Officina destinata per la vendita, debbansi queste operazioni eseguire dal Cassiere delle vendite, ovvero dal Custode de' pegni.

E la Reggenza avendo discusso l'affare, ed inteso benanche il signor Razionale della medesima, ed il signor Razionale della Cassa de' particolari, sebbene ha considerato che la suddetta nuova Officina è stata istallata unicamente per facilitare la vendita dei pegni, che trovavasi molto attrassata e

necessariamente dovea andare sempreppiù in attrasso qualora doveasi continuare ad eseguire per mezzo degl' impiegati della Guardaroba, giacchè se questi voleano accudire alla vendita era necessità di sospendersi la pegnorazione, e se voleasi pegnorare dovea attrassarsi la vendita; e che quindi tanto le operazioni di dispegno, quanto di rinnovazione o minorazione dei pegni, sono assolutamente estranee dagli obblighi che à il Cassiere delle vendite; pure affine di facilitare le operazioni della Guardarobà, e riflettendo che il dispegno in certo modo può considerarsi equivalente alla vendita, giacchè nell' uno o nell' altro caso il Cassiere delle vendite in discarico dei pegni ricevuti dalla Guardaroba introita e versa al Banco il danaro dal medesimo prestato e l' interesse decorso sul pegno; ha determinato, che quante volte dai proprietarî si vogliano dispegnare dei pegni, che dalla Guardaroba si trovano passati all' officina della vendita, l' operazione del dispegno si esegua dal Cassiere delle vendite su i libri della sua officina.

Trattandosi però di rinnovazione o minorazione che volesse farsi dei suddetti pegni passati nell' officina della vendita, la Reggenza à considerato, che siccome per rinnovarsi o minorarsi un pegno deve necessariamente farsi un nuovo apprezzo, ed una nuova pegnorazione, così questa operazione per ogni riguardo non può nè deve eseguirsi nell' officina destinata a vendere i pegni scaduti, e non già a farne e conservarli come nella guardaroba; e quindi à determinato che in tal caso il particolare che vuol rinnovare il suo pegno dovrà presentare un giorno prima la cartella al Custode dei pegni, il quale nel giorno seguente avrà cura per mezzo di un suo aiutante di far ritirare dall' officina della vendita il

pegno che si vuol rinnovare, facendosene il corrispondente discarico su i libri di detta officina, e ne farà seguire la nuova pegnorazione, precedenti tutte le solite formalità a tenore delle istruzioni per quest' opera, egualmente come si pratica pei pegni di oggetti preziosi.

Delle sudette operazioni si darà conoscenza alla Reggenza nelle reste giornaliere (*) — La Reggenza — Cav. de Rosa Reggente — Il Barone Ciccarelli Presidente — Andrea de Magistris Presidente — G. Gifuni Segretario Generale.

N.° 34.

Ordinanza del Reggente del 14 maggio 1827, con cui si stabilisce il metodo del riscatto de' pegni consegnati all' Officina di vendita.

Dopo quanto fu determinato col verbale de' 7 del passato aprile relativamente ai pegni, che dopo essere stati consegnati al Cassiere delle vendite per esporsi all'incanto, venissero a dispegnarsi; essendo surto qualche dubbio sul modo da eseguirsi tali dispegni, questo signor Reggente visto il verbale sudetto, e

Considerando, che allorquando i pegni si passano al Cassiere delle vendite vengono legalmente discaricati su' libri del Guardaroba e del Credenziere, e descrivendosi su' libri del cennato Cassiere, vengono ad essere caricati a debito del medesimo — Considerando, che con questa operazione il Guardaroba resta interamente esonerato dell' importo de' pegni che ha consegnati, e rimanendo i medesimi estinti su' suoi libri, prendono esistenza ne' libri del

(*) *Questo verbale fu modificato con ordinanza del Reggente del 14 maggio 1827 (N. 34).*

Cassiere delle vendite; spiegando perciò il sudetto verbale relativamente ai dispegni da farsi al Cassiere delle vendite, à determinato quanto siegue.

Venendo a dispegnarsi qualche pegno già passato nella Cassa per vendersi, affine di semplificare le operazioni, ed evitare tortuosi giri di scrittura, il Cassiere delle vendite ritirando l'importo della sorte e dell'interesse, discaricherà il dispegno su' suoi libri, e verserà le somme ritirate alla Reggenza, in diminuzione di quel debito che gli venne costituito allorchè dal Guardaroba gli furon passati i pegni da vendersi; e la puntatura delle cartelle di tali dispegni sarà eseguita su gli stessi libri del Cassiere delle vendite, ne' quali trovansi eseguiti i dispegni.

E per la esecuzione si dia copia della presente ordinanza al sig. Razionale della Reggenza, ed alla Cassa de' Particolari -- Firmato -- G. Gifuni Segretario Generale -- Visto da me Reggente del Banco -- De Rosa.

N.° 35.

Sovrano Rescritto del 13 luglio 1831, 1° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, n.° 1377, sul modo da ammettersi le cauzioni degl' Impiegati in beni fondi o con biglietti di negozianti.

Signore -- Ho rassegnato a S. M. i varî di lei rapporti, l'ultimo dei quali della data dei 29 di marzo ultimo, che trattano di quegl' Impiegati di cotesto Banco, i quali nella impossibilità di fornire le loro cauzioni in rendite iscritte sul Gran Libro, le han rese alcuni in biglietti di tenuta di pubblici negozianti, altri in beni fondi, altri in fine che nulla han somministrato ancora

offrono parimente di darle o in biglietti di tenuta o in beni fondi. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 del decorso mese di giugno per le considerazioni da lei estrinsecate all' oggetto , si è degnata permettere che le cauzioni di cui è parola si diano in beni fondi , da esaminarsi dal Governo del Banco e dallo Agente del Contenzioso ; dichiarando altresì che a prudenza di lei, signor Reggente , e coll' approvazione di questa Real Segreteria , possano ammettersi ancora le cauzioni in biglietti di deposito di pubblici negozianti di primo ordine, con che sia obbligato il Governo del Banco di prendere in ogni quattro mesi diligenti notizie dalla Camera di Commercio , e dai Deputati della Cassa di Sconto sopra la fortuna e la opinione de' bigliettanti , onde esigersi la surroga di altra cauzione sul menomo dubbio possa cadere sulla solvibilità di coloro, i quali han dato fuori i loro biglietti di deposito ai Contabili del Banco.

Nel Real Nome le partecipo quindi , signor Reggente , cosiffatta Sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risultamento , prevenendola di averne con questa data fatta analoga comunicazione al Procurator Generale del Re presso la G. C. dei Conti ed allo Agente del Contenzioso della Tesoreria Generale (*) — Napoli 13 luglio 1831 — Firmato — D'Andrea.

(*) *Al presente Sovrano Rescritto fa seguito la ministeriale del 23 maggio 1832 (N. 40).*

N.° 36.

Real Rescritto del 13 luglio 1831, 1° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, n.° 1384, con cui si stabilisce per anni dieci la ipoteca su' fondi de' Pandettari, ed il vincolo sul patrimonio o sulla scheda notariale.

Signore -- Per Reale Rescritto de' 4 dicembre 1824 venne stabilito che le cauzioni de' Pandettari dei Banchi, dopo di essere costoro usciti di carica, avessero dovute rimanere vincolate per un altro biennio, durante il quale si sarebbe corrisposto ai medesimi la solita indennità, con che però elassi i detti due anni, i Pandettari o i loro eredi avrebbero dovuto obbligarsi con pubblico atto di stare avanti a qualunque risponsabilità cui potesse essere il Banco chiamato relativamente alle polizze passate per officio dai sudetti Pandettari, dando per ipoteca di questa loro obbligazione o i proprî beni avendone, o il patrimonio notariale del già Pandettario, quando ancora fosse esistito, o in mancanza d' ogni altra cosa i protocolli e la scheda notariale.

Non trovandosi in cosiffatta determinazione Sovrana stabilito il termine per lo quale l' obbligazione dei Pandettari o dei loro eredi nel modo suindicato avesse dovuto aver vigore dopo rese libere le cauzioni formite, Ella con rapporto dei 26 giugno dello scorso anno, n. 399, fu di avviso potersi fissare la durata dell' azione in discorso a trenta anni. Su tale proposizione, questa Real Segreteria avendo consultata la Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei Conti, la medesima à osservato di sembrarle alquanto lungo il proposto termine, essendo troppo il pretendere che un Pandettario, o i di lui eredi per temute frodi od errori tengano vincolati i loro beni per trent' anni dopo un biennio da che il Pandettario

cessò di essere in carica : che la possibilità dell' esercizio di un' azione non deve portare come conseguenza il vincolo de' beni di colui che n' è l' oggetto per tutto il tempo che l' azione istessa può esercitarsi : che anche i Conservatori d' Ipoteche ànno una risponsabilità verso il pubblico per le mancanze che possono scovrirsi d' avere essi commesse nel loro impiego a danno del medesimo, ma la loro cauzione non dura che dieci anni dal dì in cui sono usciti di carica, ai termini della legge de' 21 giugno 1819, articolo 80, §. 2 : che un simile espediente adottandosi pei Pandettarî del Banco, col finire della cauzione dopo di un tal tempo, non cesserebbe l'azione ed il regresso che il Banco potrebbe avere, mentre continuerebbe ad esercitarsi pel tempo prescritto dalla legge e ad ottenersene l' effetto colla sola limitazione, che il giudicato, il quale ne sarebbe la conseguenza, non potrebbe eseguirsi se non sui beni che in tal tempo il condannato si troverebbe di avere. Per tali considerazioni la Commissione è stata di avviso, uniformemente al parere del Procuratore Generale, di essere giusto stabilirsi che la cauzione ordinata dal Real Rescritto in principio mentovato a carico dei Pandettarî del Banco e dei loro eredi, si estenda a soli anni dieci dal dì in cui i medesimi sono usciti di carica o trapassati.

Avendo rassegnato a S. M. cosiffatto parere della Commissione dei Presidenti, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 dello scorso mese di giugno si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo quindi, signor Reggente, per sua intelligenza, e per lo convenevole uso di risultamento — Napoli 13 luglio 1831 — Firmato — D'Andrea.

N. 37.

Rapporto del Razionale della Reggenza del 5 gennaio 1832, nel quale si enunciano le ragioni per le quali la cauzione del Capo di Esito non può sciogliersi che dopo appurata la scrittura.

Reggenza del Banco delle dne Sicilie, Agenzia Contabile, e Contabilità Centrale -- Napoli 5 gennaio 1832 -- Signor Reggente -- D. Antonio Landi nella qualità di Esito di Cassa de' privati fu obbligato a dare la cauzione di ducati mille, ed avendo fin da marzo 1831 lasciata quella carica, à chiesto liberarseli la canzione medesima. Commesso il suo ricorso al meritissimo signor Razionale della Cassa de' privati, à questi chiesto dal signor Revisore di quel Banco di essere informato su quanto rignardava la gestione del signor Landi, ed il Revisore à riferito di aver ricevuti e puntati tutti gli esiti dal 1° febbraro 1828 a tutto febbraio 1831 amministrati dal signor Landi -- In vista di questo rapporto il lodato sig. Razionale à riferito che se il disvincolo della cauzione di Landi dipendesse solamente dalla sola consegna della scrittura già eseguita, potrebbe accordarseli, ma egli si arresta alla considerazione che la scrittura corrispondente all' amministrazione del sig. Landi non si è ancora appurata, e lascia alla di lei deliberazione se pendente l' appuramento si possa la cauzione liberare. Ella quantunque in vista del rapporto del riferito signor Razionale Vastarelli abbia decretata la liberazione della cauzione in discorso, pure à soggiunto che io consegnato avessi i titoli nel Segretariato qualora non ci avessi incontrato dubbio -- Questa soggiunta mi mette nel dovere di presentarle le seguenti osservazioni, per le quali io credo che la cauzione non possa sciogliersi fino al totale appuramento della scrittura.

Degli Esiti di Cassa la minore risponsabilità è quella di conservare le polizze originali, che riceve dai Cassieri, poichè qnesta cessa subitochè ne fa la consegna ai giornalisti -- La massima importanza di questo ufficio, che per la sua confidenza annoverar si deve fra' primi del Banco, consiste ne' certificati ch' egli rilascia dell' ammontare dell' Esito fatto in ogni giornata da ciascun Cassiere. In vista di questi certificati il Banco assolve i Cassieri delle somme che l' Esito di Cassa assicnra importare le polizze dai medesimi pagate — Chiaro da ciò sorge che se l' Esito di Cassa certifica per errore o per malizia l' importo delle polizze ricevute dai Cassieri per somma maggiore di quella che attualmente importano, questa somma discaricata dal debito del Cassiere medesimo, ed in conseguenza l' Esito di Cassa si rende reo assieme col Cassiere del danno che il Banco può risentire, ritirando il Cassiere una bonifica di esito maggiore di quello che realmente à pagato — Questo fatto sgraziatamente si è verificato a tempi nostri nel già Banco del Popolo, ove il Cassiere e l' Esito di Cassa complotando portarono via considerevoli somme, per cuì nello stabilirsi le nuove istruzioni per gl' impiegati si fissò la cauzione a questo ufficio, che non ne aveva mai data per lo innanzi — Sento che qualcuno mi dirà: Ma la somma certificata dall' Esito di Cassa non è essa controllata dal Giornale, in cui trascrivendosi le polizze partitamente si addizionano di nuovo? Rispondo: Il giornalista non dà alcuna cauzione pel libro che forma, e sarebbe imprudenza abbandonare la massima cautela del Banco ad ufficì subalterni che per lo più si esercitano da soprannumerarî ed alunni, i quali non offrono alcnna garantia anche per la loro inespertezza — La condotta dunque dell' Esito di Cassa può solamente essere provata coll' appuramento ossia bilancio della scrittura, nel quale mettendosi in paragone le reste de' Cassieri con quelle de' creditori, vien provato se le partite di esito ammesse in discarico dei Cas-

sieri siano state perfettamente in regola — Io dunque conchiudo che la cauzione dell' Esito di Cassa non possa liberarsi, se non dopo l' appuramento dei libri corrispondenti all' epoca della sua gestione. Io credo di avere sviluppato così il dubbio proposto dal sig. Razionale Vastarelli nel suo rapporto, e mi attendo sul proferito le sue determinazioni, rammentandole che le cauzioni dei signori Damiano, Mollo e Paravicino, stati già Esiti di Cassa, dopo le novelle istruzioni non sono state liberate se non in vista del seguito appuramento — Il Razionale della Reggenza — G. Amatrice — Approvo quanto propone — Il Reggente — De Rosa — Il Segretario Generale — G. Gifuni.

N.° 38.

Real Decreto per riceversi dalla Cassa di Sconto de' valori garentiti da depositi di gioie fatti nel Banco.

Napoli 12 febbraio 1832 — Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Volendo noi accrescere il movimento de' fondi della Cassa di Sconto, ed animare in un tempo il commercio delle gioie, onde far godere ai nostri amatissimi sudditi de' vantaggi che ne derivano, conciliando il conseguimento di queste vedute con la sicurezza dello esatto rimborso de' fondi stessi alle scadenze determinate;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.

Dal dì 1° di aprile del corrente anno nella Cassa di Sconto potranno riceversi de' valori garentiti da depositi di gioie fatti nel Banco delle due Sicilie.

ART. 2.

Sono escluse dalle disposizioni dell' articolo precedente le perle e le pietre preziose colorite.

ART. 3.

Lo sconto de' valori, ed i depositi delle gioie dovranno eseguirsi secondo le norme fissate nel regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane da Noi approvato.

ART. 4.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Firmato -- Marchese D' Andrea -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- Duca di Gualtieri -- Per certificato conforme -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- Duca di Gualtieri -- Per copia conforme -- Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito -- D' Urso.

REGOLAMENTO

Intorno al modo di effettuirsi lo sconto de' valori nella Cassa di Sconto contro depositi di gioie.

ART. 1.

Le cambiali o i boni, che si dovranno scontare con depositi di gioie (*) dovranno essere non maggiori di ducati mille, saran formati secondo le regole commer-

(*) *Le gioie possonsi pignorare nella Cassa de' Privati per una somma non maggiore di ducati cento, giusta il Sovrano Rescritto del 25 settembre 1835 (N. 45).*

ciali della scadenza non più lunga di tre mesi, e potranno esser muniti della sola firma di colui, che fa il deposito ; salvo quando non fosse di piena soddisfazione de' Deputati della Cassa, di munirsi di firma di qualche negoziante, o di altro proprietario conosciuto, e che goda opinione di onestà e di agiatezza.

ART. 2.

Non potranno essere negoziati alla Cassa, che dopo di essersi fatto il deposito delle gioie nel Banco de' Privati, il di cui valore dovrà essere tre quinti maggiore della cambiale o del bono, giusta la stima degli apprezzatori.

ART. 3.

Gli oggetti di gioie dovranno sempre valutarsi almeno da tre Orefici apprezzatori ordinarî del Banco della Pietà, i quali dovranno esser concordi e non discrepanti tra loro nel fissare il valore ; e qualora saranno da' medesimi stimati di contenere tre quinti di più del valore della cambiale o bono da scontarsi alla Cassa di Sconto, ne verrà fatto il deposito colla redazione di un verbale in quattro simili esemplari, in cui sarà colla massima precisione dinotata la specie, il peso ed il valore dell'oggetto depositato, giusta il modello unito al presente regolamento.

ART. 4.

Gli Orefici apprezzatori per l'incarico dell'apprezzo degli oggetti suindicati dovranno aumentare le rispettive cauzioni di altri ducati cinquecento. Essi rimarranno strettamente risponsabili della valuta del pegno anche coll'arresto della di loro persona. Questa condizione s'intende espressamente accettata da essi colla firma che appongono al verbale.

ART. 5.

Fatto il deposito delle gioie ne' modi soliti ordinati da' regolamenti per la pegnorazione, il Presidente del Banco invierà al Reggente, come Direttore della Cassa

di Sconto uno degli esemplari del verbale redatto, onde potersi eseguire lo sconto della cambiale o del bono.

Art. 6.

L'interesse sul valore della cambiale o del bono sarà del sei per cento calcolato a rata di giorni.

Art. 7.

I Deputati della Cassa di Sconto e l'Agente de' cambî assumeranno per questa specie di cambiali o boni, gli stessi obblighi e risponsabilità, che hanno per tutti gli altri valori commerciali, che nella Cassa medesima vengono ad esser negoziati.

Art. 8.

Scorso il termine de' mesi tre fissato nella cambiale o nel bono sarà permesso di potersi rinnovare lo sconto per un altro trimestre collo stesso deposito di gioie, presentandosi alla Cassa altra cambiale o bono del valore della prima.

Art. 9.

Non pagandosi la seconda cambiale o bono alla scadenza, la Cassa procederà al protesto contro il sottoscrittore, secondo le leggi commerciali, ed agirà per le vie giudiziarie, onde astringerlo alla soddisfazione così della somma pagata dalla Cassa, che degl' interessi e spese tutte giudiziarie, e nel tempo istesso metterà anche in vendita le gioie depositate.

Se il prodotto sarà sufficiente a ripianare la Cassa di ogni suo avere, allora si desisterà dal procedere per le vie giudiziarie; in caso opposto non si lascerà di continuare il giudizio contro del proprietario, e sottoscrittore della cambiale o del bono, e si agirà anche contro gli apprezzatori pel ricupero della deficienza, rimanendo tutti costoro solidalmente tenuti, e risponsabili in faccia alla Cassa di Sconto per ogni danno ed interesse.

Art. 10.

La vendita delle gioie sarà eseguita nella piazza degli Orefici a pubblico incanto, e con le stesse formalità,

che si praticano per la vendita degli oggetti preziosi.

Per le spese occorrenti nell' incanto, pel dritto degl' incantatori, e per l' assistenza degl'Impiegati, si riterrà il dritto dell' uno per cento sul valore ricavato dall' incanto.

Art. 11.

Gl' Impiegati della Cassa di Sconto godranno per quest' oggetto gli stessi dritti loro accordati sopra tutti gli altri effetti commerciali scontati da' particolari.

Art. 12.

Per quelle cambiali o boni, che saranno rinnovati per altri tre mesi collo stesso deposito di gioie fatto giusta l'articolo 8, gl' Impiegati addetti alla Cassa di Sconto e l' Agente de' Cambî non percepiranno dritto veruno.

Art. 13.

Sarà prelevato dagli utili della Cassa di Sconto un dritto del due e mezzo da pagarsi per ogni somma di ducati mille di oggetti depositati, il quale verrà proporzionatamente ripartito dal Reggente del Banco a due Orefici apprezzatori, ed agli altri Impiegati, che sono particolarmente incaricati della esecuzione di tali depositi.

Art. 14.

Per potersi dar principio allo sconto de' valori contro depositi di gioie con le norme di sopra stabilite, è autorizzato il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto, a prelevare da' fondi della Cassa suddetta la somma di ducati centomila per ora, per impiegarla al detto negoziato.

Non potrà oltrepassare tal somma, senza una particolare autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 15.

Le istruzioni emanate così per l' Officina della pegnorazione che per la Cassa di Sconto, rimangono per quest' oggetto in pieno vigore, in quanto non si oppongono al presente regolamento.

Napoli li 12 febbraio 1832 -- L'approvo -- Firmato -- FERDINANDO -- Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Firmato -- Marchese D'Andrea -- Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- Duca di Gualtieri -- Per copia conforme -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- Duca di Gualtieri -- Per copia conforme -- Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito -- D'Urso.

BANCO DELLE DUE SICILIE

OPERA AGGIUNTA ALLA CASSA DI SCONTO.

VERBALE pel deposito di gioie.

Oggi che sono li il signor ha fatto in questa Guardaroba della Cassa de' Privati un deposito de' seguenti oggetti di gioie, cioè

Questi sono stati da noi sottoscritti Orefici apprezzatori valutati del peso di che a ducati il importano ducati valuta, che noi certifichiamo regolare, e giusta la norma prescritta dall' articolo terzo del decreto, e regolamento del dì Il predetto signor ha dichiarato di depositare in questa Guardaroba gli oggetti suddetti per garantia di una cambiale, o bono negoziabile sulla Cassa a' termini del suddetto Real Decreto, e regolamento del dì per ritirare dalla medesima ducati per la qual somma tanto il presente deposito, che la cambiale o bono predetto formar debbono la cautela di un sol debito di esso signor, il quale si obbliga di restituire i suddetti ducati

nel giorno in cui viene a scadere il bono, per così ritirarsi non meno il bono medesimo, che il presente verbale, in vista di che colla dichiarazione del signor Tesoriere della Cassa di Sconto della seguita soddisfazione della sorte, vidimata dal signor Reggente Direttore della Cassa di Sconto; verranno restituiti al signor gli enunciati oggetti. Se il signor mancherà di pagare i suddetti ducati nel giorno della scadenza della cambiale o del bono, la Cassa di Sconto ne leverà il protesto a carico del medesimo, e procederà alla vendita de' ridetti oggetti. Se nella vendita si avrà il rimborso della somma improntata, interesse e spese sarà restituito al signor la cambiale o bono suddetto, e l' avanzo, qualora ve ne sia. Nel caso di risultarvi deficienza, la Cassa agirà pel ricupero della somma mancante, tanto contro il signor valendosi del bono protestato, il quale avrà il suo corso nel Tribunale di Commercio, secondo le leggi di eccezioni, quanto contro i sottoscritti Apprezzatori, i quali in forza del presente verbale nel detto caso di deficienza, oltre della cauzione da essi data, rimangono solidalmente obbligati anche coll' arresto della di loro persona, a' termini del prescritto col suddetto Real Decreto, e regolamento.

Il presente processo verbale fatto in quadrupla spedizione viene sottoscritto non solo dal signor Custode de' pegni, che dichiara la ricezione degli oggetti soprascritti, che da' signori apprezzatori degli oggetti preziosi, e dal signor Razionale della Cassa de' Privati, e viene vistato dal signor Presidente della Cassa medesima, e controsegnata dal signor che fa le veci del Segretario Generale della Reggenza.

N.° 39.

Real Decreto per l' ammessione nella prima Cassa di Corte de' depositi in monete di oro.

Napoli 8 marzo 1832 -- Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

Veduto il decreto de' 12 dicembre 1816 risguardante l' organizzazione del Banco delle due Sicilie, col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento e di rame.

Volendo estendere i depositi alle monete di oro

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo I.

Il Banco delle due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto, riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale, colle norme stabilite nel regolamento da noi approvato, annesso al presente decreto.

Art. II.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto -- Firmato Ferdinando -- Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Firmato D' Andrea -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firmato Duca di Gualtieri -- Per certificato conforme -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firma-

to -- Duca di Gualtieri -- Per copia conforme -- Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito -- D' Urso.

REGOLAMENTO

Pe' depositi di oro da farsi nel Banco delle due Sicilie, prima Cassa di Corte (per ora), in esecuzione del Real Decreto di questa stessa data.

ARTICOLO 1.

Il Banco delle due Sicilie riceverà i depositi in moneta di oro del Regno al peso legale, di cui terrà un conto apodissario a parte.

ART. 2.

Le fedi di credito ed il bollo delle polizze porteranno nell' epigrafe la denominazione delle specie delle monete depositate colle parole -- *Oro antico* -- se il deposito verrà fatto in monete coniate prima della nuova legge monetaria de' 20 aprile 1818 -- *Oro nuovo* -- se il deposito sia in monete coniate in forza della legge suddetta. Ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella specie di monete di oro che rappresenterà.

ART. 3.

Si terranno all' uopo nel Banco due libri, uno apodissario e l' altro delle notate fedi, con esservi destinati dal Reggente fra gl' impiegati del Banco quattro individui, due come Libri maggiori e due come Aiutanti, per lo compenso de' quali, non meno che de' Cassieri e Notatori in fede, sarà a tempo opportuno provveduto.

ART. 4.

Per la risponsabilità di questi depositi di oro, e per quanto riguarda il servizio del Banco, riman-

gono ferme e nel loro pieno vigore tutte le leggi, decreti, istruzioni e regolamenti finora emanati, e che non sono in opposizione al detto Real decreto di questa data -- Napoli li 8 marzo 1832 -- L' approvo -- Firmato -- FERDINANDO -- Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Firmato -- D' Andrea -- Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -- Firmato -- Duca di Gualtieri -- Per copia conforme -- Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito -- D' Urso.

N.° 40.

MINISTERIALE DELLE FINANZE del 23 maggio 1832, 1° Ripartimento, 2° carico, num.° 1091, con cui si prescrive che lo esame definitivo delle cauzioni degl' Impiegati seguiti a farsi dal Procuratore Generale della G. C. de' Conti senza farne la proposta alla G. Corte.

Signore -- Fralle varie disposizioni emesse da questa Real Segreteria in ordine al modo, come esaminarsi le cauzioni degl' impiegati del Banco, vi fu quella che l' esame medesimo avesse dovuto per ultimo, in seguito delle altre preliminari verifiche prescritte, farsi dal Procurator Generale del Re presso la G. C. dei Conti, il quale però per la diffinitiva ammissione delle cauzioni avrebbe dovuto fare proposta alla Gran Corte.

Or in seguito di quanto su tal disposizione ha fatto osservare a questa Segreteria la G. C. suddetta con deliberazione presa nella 2.ª Camera, io uniformemente alla deliberazione stessa ho approvato, che

l' esame delle cauzioni anzidette si prosegua a fare, come per lo passato, soltanto dal Procurator Generale, in seguito sempre delle preliminari verifiche, senza farsene proposta alla G. C.

La prevengo quindi di ciò, signor Reggente, per sua intelligenza ed uso di risulta -- Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- D' Andrea.

N.° 41.

Ordinanza del Reggente del 6 giugno 1833, con cui si prescrive che i mandati della Zecca per le materie di oro e di argento, che ivi s' immettono dai particolari debbono essere vistati dal Direttore Generale o dal Segretario Generale. Il Cassiere Maggiore poi per ottenerne il rimborso deve presentarne lo stato al Razionale della Reggenza in ogni quindici giorni.

Sull' alligato rapporto del signor Razionale della Reggenza de' 20 dell' antipassato mese di aprile, col quale rimettendosi all' altro suo rapporto de' 15 maggio 1823, di cui à presentato l' annesso duplicato, à fatto osservare i disguidi che possono avvenire nel pagarsi a vista dal Banco i mandati di considerevoli somme, che si spediscono dalla Regia Zecca per le materie d' oro e di argento, che in essa s' immettono da' particolari, senza conoscersi se vere siano le firme di coloro che li spediscono, e se anche vere, siano autorizzati i soscrittori a poterli spedire; ed à chiesto inoltre di fissarsi il metodo da doversi tenere nel disporsi il rimborso al Cassiere del Banco di Corte delle somme che paga, e si pren-

dono dalla massa degli Apodissari; questo signor Commendatore Reggente

Visto il rapporto suddetto de' 20 aprile corrente anno;

Visto l'altro rapporto de' 15 maggio 1823;

Vista l'ordinanza da esso fatta a 17 giugno 1823, in conseguenza del suddetto rapporto de' 15 maggio, relativa al sistema da tenersi nell'invio della moneta che si fa dal Banco alla Zecca per ribattersi o fondersi; à determinato quanto segue:

1.° Restando ferme tutte le operazioni stabilite colla suddetta ordinanza, e finora eseguite per l'invio della moneta, soltanto nello spedirsi dall'Amministrazione della Zecca i mandati al Banco per lo pagamento delle somme corrispondenti alle materie di oro e di argento che s'immettono da' particolari, seguitandosi le stesse operazioni fatte finora, senz'alcuna novità, il signor Direttore Generale della suddetta Amministrazione, dopo firmato il mandato dagl'impiegati della medesima vi apporrà il suo *Visto* per accerto delle loro firme, ed in caso di assenza o impedimento del cennato signor Direttore, il mandato sarà vistato dal Segretario Generale della cennata Amministrazione.

2.° Per ciò che riguarda poi il rimborso da farsi al Cassiere del Banco dell'importo de' mandati da esso pagati, il Cassiere maggiore signor Rainone incaricato di questa operazione dovrà presentare in ogni quindici giorni lo stato delle somme pagate; e dopo la verifica che ne farà il signor Razionale della Reggenza, il signor Commendatore Reggente del Banco ne ordinerà la soddisfazione.

E per la esecuzione si partecipi al suddetto signor Razionale, al Cassiere maggiore, ed all'Am-

ministrazione della Zecca — G. Gifuni Segretario Generale — Visto da me Reggente del Banco — De Rosa.

N.° 42.

Ministeriale delle Finanze del 21 settembre 1833, 1° Ripartimento, 2° carico, num.° 1889, con cui si prescrive di non darsi corso alle polizze degli Stabilimenti di Beneficenza senza la firma di tutti gli Amministratori.

Signore -- S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ha diretto a questa Real Segreteria sotto la data de' 18 del corrente il seguente uffizio.

» Sovente si permettono gli Amministratori de' » Conservatorî e Ritiri della Capitale di spedire al » Banco le polizze di pagamento con una sola fir- » ma, mentre per la dovuta regolarità fa d' uopo, » che le medesime sieno firmate da tutt' i Compo- » nenti l' Amministrazione. Ad oggetto di evitare » siffatti inconvenienti, io prego V. E. a dar le » disposizioni opportune, onde ne' Banchi non si » dia corso alle polizze senza la firma di tutt' i ri- » spettivi Amministratori de' cennati Stabilimenti ». Ed io lo partecipo a lei, signor Reggente, per intelligenza, ed analoghe disposizioni di risulta da sua parte -- Il Ministro Segretario di Stato -- D' Andrea.

N.° 43.

SOVRANO RESCRITTO del 25 ottobre 1834 per la Real Segreteria e Ministero di Grazia e Giustizia comunicato al Banco con ministeriale delle Finanze del 29 detto, 1° Ripartimento, 2° carico, n.° 2416, con cui si prescrive, che il dritto di carlini cinque spettante al Banco su di ogni polizza accusata di falso, che si richiede da' Magistrati, devesi anticipare dal Registro e Bollo.

Signor Reggente -- Le trasmetto qui unita la copia di un Reale Rescritto partecipato a questa Segreteria da S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, con cui vien determinato di doversi anticipare dall' Amministrazione Generale del Registro e Bollo il dritto di carlini cinque, che compete al Banco per ogni polizza che vien ricercata nei giudizî criminali; affinchè le serva d' intelligenza ed adempimento corrispondente nella parte che può riguardarle; rimanendo con ciò definitivamente riscontrato, signor Reggente, il di lei rapporto all' oggetto del 12 novembre dello scorso anno n.° 488 -- Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- D' Andrea.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia -- Eccellenza -- Col pregiatissimo foglio de' 3 settembre ultimo (1° Ripartimento, 2° carico, n.° 1975) si compiacque V. E. d' inviarmi il parere che la Commessione stabilita, in esecuzione de' suoi ordini, nel seno della Gran Corte de' Conti ha emesso sulla quistione, se competa al Banco delle due Sicilie il dritto di esigere dalle parti que-

relanti carlini cinque per ogni polizza bancale che ricevesi pei giudizî criminali. Quella Commessione ha opinato, che il pagamento del dritto debba mettersi a carico della parte civile in vigore dell' articolo 8 del Real Decreto del 13 gennaio 1817 -- È vero che questo articolo nella prima parte stabilisce la regola, che ne' giudizî penali, in cui vi è parte civile, non possono i Giudici Istruttori e tassatori spedire ordinanze sulle Casse pubbliche, nè i Ricevitori pagarle; ma è vero altresì che nella parte seconda porta eccezione alla regola pe' giudizî di un alto criminale, dove l' intervento della parte civile non impedisce l' anticipazione delle spese di giustizia dalle Casse pubbliche. La falsità in carte bancali forma appunto oggetto di giudizio criminale -- La ragione di questa determinazione è nel principio, che le spese per atti giudiziarî sono a carico della parte ad istanza della quale vi si procede. Nel giudizio criminale, destinato principalmente all' esercizio dell' azione penale nascente da misfatto, com' è la falsità di carte bancali, il procedimento è ad istanza del Ministero Pubblico, cui siffatta azione è confidata. S. M. cui ho rassegnato l' affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 andante, à disposto, che secondo lo spirito della legge, ed anche secondo la lettera dell' articolo 8 del Real Decreto de' 12 gennaio 1817 sulle spese di giustizia, siavi o no parte civile ne' giudizî di che si tratta, appartiene sempre all' Amministrazione del Registro e Bollo l' anticipazione del dritto di carlini cinque preteso dal Reggente del Banco -- Nel Real Nome lo comunico a V. E. per l' uso conveniente -- Napoli 25 ottobre 1834 -- Firmato -- Nicola Parisio -- Per copia conforme -- L' Uffiziale del 1° Ripartimento del Ministero di Stato delle Finanze -- Francesco Sperduti.

N.° 44.

Sovrano Rescritto del 31 ottobre 1834, 2° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, num. 475, con cui si prescrivono le pratiche a tenersi nello arrivo al Banco de' fondi, che pervengono col Procaccio dopo del tramonto del sole.

Signore -- I regolamenti che l'invio, il trasporto e la consegna riguardano del numerario che per mezzo de' Procacci i Ricevitori spediscono al Banco, àn richiamata la particolare attenzione superiore dopo che si è venuto a conoscere, che non poche delle essenziali formalità, che in operazioni di tal fatta richieggonsi, vengono sovente obbliate. Quindi in seguito di rapporto del Tesoriere generale, ed inteso l'avviso della Commessione de' Presidenti della G. C. de' Conti, nella quale per disposizione di questa Real Segreteria sono intervenuti l'Agente del Contenzioso della Real Tesoreria generale, il Reggente del Banco, il Tesoriere generale, e l'Ispettor generale delle Poste, à questa medesima Real Segreteria stabilito quanto segue.

1.° Tutti i funzionarî i quali pe' regolamenti de' 27 ottobre 1817 e 23 dicembre 1830, e pel Rescritto Reale de' 23 agosto 1831 sono chiamati ad assistere alle diverse operazioni nell'atto di numerazione, transito ed arrivo del danaro al Banco, saranno senza eccezione alcuna risponsabili di tutt' i disguidi che potessero avvenire, se sarà trascurata da essi la esecuzione di qualunque ritualità prescritta; e ciò oltre le disposizioni di rigore che a carico de' funzionarî stessi potranno adottarsi, ancorchè tali mancanze non producessero disguidi.

2.° Gl' impiegati del Banco, in qualunque ora i fondi giungano, dovranno eseguire le disposizioni volute dallo art. 14 del regolamento de' 27 ottobre 1817; cioè pesare le casse, e stabilirne il verbale. All' uopo nei giorni d'arrivo del Procaccio, dovranno essi trattenersi nel Banco insino al tramontar del sole.

3.° Arrivando il Procaccio in questa Capitale dopo il tramontar del sole, le casse del danaro verranno riposte in una stanza in piano del cortile del Banco, dove è stato solito collocarle finora; e ciò ad oggetto che le Officine del Banco non sieno aperte di notte.

4.° La porta di questa stanza avrà quattro diverse serrature, le chiavi delle quali saran custodite dal Reggente del Banco. E quando nel caso di cui è parola all' art. 3. verranno in essa riposte le casse di danaro, chiusa la porta, ne verran consegnate le chiavi, una all'Uffiziale incaricato del Banco, un'altra al Comandante della scorta, un' altra al Conduttore del Procaccio, un' altra finalmente al procuratore del Ricevitore che à spedito il denaro, se si troverà presente.

5.° Se, trasportando il Procaccio danaro di due o più Ricevitori, due o più procuratori si troveran presenti allo arrivo del Procaccio, i procuratori indicheranno di accordo quello fra essi, al quale intendono che sia consegnata la chiave. E se non saran di accordo, il deciderà il Reggente del Banco.

6.° Non si darà luogo alla disposizione di riporsi il carico del danaro nella stanza suddetta, se non quando il Procaccio arrivi sonate le ore 23 d'Italia, il che, siccome ànno assicurato il Reggente del Banco, il Tesoriere generale, e l'Ispettor generale delle Poste, non avviene che alcune volte nello

inverno, quando le strade sono rotte e fangose, ed i giorni corti.

7. Giungendo prima di quest' ora, le casse dovran riceversi al Banco, ed adempiersi a tutte le formalità prescritte dall' articolo 14 del Regolamento de' 27 ottobre 1817, per indi, se vi è tempo, procedersi alle rimanenti operazioni prescritte dal Regolamento medesimo.

8. Sarà disposto nel Banco un locale adatto alla numerazione del danaro, e questa si farà senza interruzione, e non confondendola con altre operazioni particolari.

9. I conduttori del Procaccio conserveranno durante il cammino in una ramiera formata all' uopo, verbale dell' invio del danaro, onde non sieno maltrattati.

Or essendosi dato conto al Re N. S. di queste risoluzioni, che van riguardate come continuazione de' Regolamenti de' 27 ottobre 1817 e 23 dicembre 1830, e del Real Rescritto de' 23 aprile 1831, Sua Maestà (D. G.) con decisione Sovrana data nell' ordinario Consiglio di Stato de' 27 del corrente si è servita rimanerne intesa con approvazione.

E quindi nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e per la esatta esecuzione nella parte che la riguarda -- Napoli 31 ottobre 1834 -- Firmato -- D' Andrea.

N.° 45.

Sovrano Rescritto del 25 settembre 1835, 1.° Ripartimento delle Finanze, 2.° carico, n.° 2065, con cui si accorda la facoltà al Presidente della Cassa de' Privati di ammettere de' pegni di gioie sino a ducati 100.

Signore — Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto dei 16 dello andante, la M. S. si è degnata permettere per le considerazioni ivi esposte, che sia accordata la facoltà al Presidente della Cassa de' Privati di far pegnorare in quel Banco le gioie e le pietre preziose ammesse dai regolamenti sino alla somma di dncati 100 senza che il pegno sia garentito da cambiale, fermo rimanendo però di doversi i pegni valntare dai tre Orefici per l' oggetto destinati per tre quinti di meno del valore effettivo, e restando in pieno vigore lo stabilito col Real Decreto dei 12 febbraio 1832 pe' pegni al di là di ducati 100.

Nel Real Nome le partecipo quindi, signor Reggente, siffatta Sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

Napoli 25 settembre 1835 — Firmato — D'Andrea.

N.° 46.

Istruzioni per l'Archivio generale de' Banchi istallato nell'edificio dell' antico Banco de' Poveri per effetto del Real Decreto de' 29 novembre 1819.

1° L' Archivio Generale, ch' è uno Stabilimento dipendente dal Banco della Pietà ora Cassa de' Privati, sarà preseduto da un Governatore prescelto trai più anziani.

2° Il Governatore avrà la corrispondenza col Presidente del Banco dei Privati, conferirà col medesimo per tutto ciò che potrà riguardare l' andamento del servizio e la disciplina degl' Impiegati.

3° Potrà anche direttamente mettersi in corrispondenza col Reggente del Banco per ciò che riguarda opere a farsi in quel locale; e circa alla ricezione della scrittura delle Casse di Corte potrà egualmente mettersi in corrispondenza col Presidente del Banco di Corte.

4° Sorveglierà sull' esazione de' dritti delle diligenze, de' certificati e delle partite che verranno colà ad estrarsi, ed avvertirà alla esatta esecuzione della tariffa stabilita pei dritti suddetti, acciò non vi sia niente di arbitrario.

5° L' incasso de' dritti si farà da un Aiutante della Razionalia della Cassa de' Privati specialmente addetto nello Archivio Generale, il quale in ogni quindicina ne farà versamento alla Cassa de' Privati, da cui unitamente agli altri dritti che si esigeranno per simile oggetto saranno versati con polizza alla Reggenza (*).

6° Tutti gl' Impiegati, cominciando dall' Archivario Aiutante della Razionalia e servienti, dipenderanno dagli ordini del Governatore.

7° Il medesimo procurerà ogni giorno di andar visitando il locale per vedere se sia la scrittura coi rispettivi volumi nell' ordine già disposto, ed in quella regola e pulitezza che si conviene.

8° Il Governatore sorveglierà in modo particolare che non entrino persone estranee nell' interno delle stanze dell' Archivio, e qualora alcuno volesse osservare qualche partita o togliersi qualche dubbio, coll' ordine del Governatore verrà estratto il volume rispettivo nella stanza di udienza, ed in presenza di uno de' primi Impiegati

(*) *In luogo dell' Aiutante della Razionalia, i dritti esigonsi dall' Archivario Generale, come risulta dalla determinazione N. 47.*

sarà fatto osservare alla parte, dopo di che verrà rimesso al suo luogo.

9° Il Governatore destinerà un turno fra gl' Impiegati per attendere prima dell' ora del servizio alla spazzatura dell' interno dell' Archivio, ed ogni qual volta si dovrà spazzare e pulire ne' pavimenti, ne' scaffali, nelle finestre, nelle travature e volte, sarà ciò fatto eseguire dai facchini dello Archivio con l'assistenza e vigilanza di quell' Impiegato che verrà, come si è detto, destinato all' oggetto.

10° L' Archivio sarà aperto in tutti i giorni in cui si terrà Banco seguendo il calendario del Banco stesso; il Governatore vigilerà che la durata del servizio giornaliero sia di ore sei, come quello del Banco, cioè dalle otto fino alle due pomeridiane.

11° I facchini ed i giovani alunni non potranno entrare nell' interno dell' Archivio senza il permesso del Governatore, ed in sua assenza dell' Archivario, e sempre dovranno essere accompagnati da uno degli aiutanti dell' Archivario -- Visto -- Il Reggente -- De Rosa.

Approvato a' termini della Ministeriale de' 26 settembre 1838 n. 2111 -- Napoli 10 ottobre 1838 -- Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- Marchese d' Andrea.

N.° 47.

Determinazione della Reggenza del 19 febbraio 1839, mercè la quale la esazione de' dritti si affida all'Archivario generale.

Banco delle due Sicilie -- Cassa de' Particolari -- Napoli 18 febbraio 1839 -- Signor Reggente -- Dall' articolo quinto delle istruzioni per lo Archivio Generale approvate in data del 10 ottobre ultimo da S. E. il Mini-

stro delle Finanze si raccoglie, che un aiutante di questo Razionale debbe incassare i dritti, destinandosi colà per una tale esazione, e si tace intorno ad un altro Uffiziale da assumere le funzioni di controllo.

Intanto dal Governatore destinato a quell' Officina signor Cav. De Bisogno mi è in data dei 15 andante pervenuto il seguente rapporto.

« Per potersi eseguire il progetto di stabilire cioè in » questo Generale Archivio l'incasso de' dritti delle partite » che si estraggono, sarebbero necessarî due impiegati, » uno per lo incasso, e l'altro per adempire le funzioni » di Controllo; ma ad oggetto di usare economia d'im- » piegati sono di avviso, che l'Archivario Generale D. Ono- » frio d'Amore eserciti le funzioni di Cassiere e l'uffiziale » D. Aniello Somma quelle di Controllo, coll'obbligo però » del primo di fare in ogni quindici giorni il versamento » dei dritti percepiti, rimettendo colla polizza uno sta- » tino sottoscritto benanche dal Controllo.

» Per non apportare poi una confusione alla scrit- » tura della Razionalia di cotesta Cassa, crederei che » dal primo dell' entrante marzo abbia luogo questa no- » vità.

» Ella intanto, qualora crederà approvare questo » mio progetto mi farà tenere un registro a forma di » squarcio da servire pel Controllo, ed il cossinetto del » bollo, concartandole all' oggetto le corrispondenti do- » mande.

Ed io convenendo pienamente sulla proposizione fatta dal prelodato signor Governatore, lo passo a di lei intelligenza, perchè qualora creda di annuirvi si compiaccia farmi pervenire al più presto l'approvazione di cotesta Reggenza, onde possa disporre l'occorrente — Il Presidente — Firmato — C. Andrea de Magistris.

Il dì 19 febbraio 1839 — La Reggenza si uniforma interamente al presente avviso, e per lo adempimento si

comunichi al signor Razionale Agente Contabile ed alla Cassa dei Privati.

La Reggenza — Firmati — De Rosa Reggente — Il Barone Ciccarelli Presidente — C. de Magistris Presidente — Il Principe del Colle Segretario Generale.

N.° 48.

Ministeriale delle Finanze del 4 maggio 1839, 1° Ripartimento, 2° carico, n.° 998, con cui si stabilisce un terzo Custode pei due Guardaroba dei pegni di oggetti preziosi nella Cassa dei Privati e nella Soccorsale, onde a vicenda l'uno rilevi l'altro senza che niuno rimanga stazionario; e ciò per abolire il sistema degl'inventari per le verifiche dei Guardaroba.

Signor Reggente — Ella nel rapporto de' 21 marzo, n.° 419, à presentato un progetto per la creazione di un nuovo posto di Custode de' pegni con Aiutanti, riconosciuta dalla Reggenza come indispensabile per dare adempimento alla manifestata idea della esatta verifica degli oggetti pegnorati. Fa conoscere in proposito che eseguendosi al Custode novello la consegna di tutt'i pegni, il vecchio Custode anderebbe a servire pei pegni in altro Banco, e così scambievolmente avverrebbe anno per anno, sicchè l'uno rilevi l'altro, senza permettersi mai che un istesso Custode coi suoi Aiutanti rimanga perenne stazionario in un medesimo Guardaroba. In fine à osservato che il Custode aver dovrebbe il soldo di ducati 50 il mese, coll'obbligo bensì di una cauzione di ducati 3000, e che a quattro suoi Aiutanti pagarsi dovrebbe il soldo di ducati 22 il mese a due primi, e di ducati 10 il mese a due altri. Il che porterebbe di doversi aumentare l'articolo soldi nello Stato discusso di altri ducati 1368 l'anno.

In riscontro io l'autorizzo, signor Reggente, a dar esecuzione al proposto progetto. In quanto però ai soldi, potrà Ella per ora far pagare i ducati 50 mensuali al Custode, avvalendosi degli annui ducati 600 riportati per l'Inventario nello stato discusso del Banco. Gli Aiutanti poi saranno provvisori, a' quali sarà pagata una gratificazione mensuale a sua prudenza dal fondo delle spese imprevedute del Banco, il quale appositamente verrà per l'oggetto aumentato.

Allorchè in fine terminata la verifica del primo Guardaroba, si sarà col fatto riconosciuta la utilità del progetto, potranno includersi nei venturi stati discussi le quattro piazze di Aiutanti del Custode coi soldi indicati, cioè due con mensuali ducati 22 e due altri con ducati 10 il mese.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — D'Andrea.

N.° 49.

Verbale di Reggenza del 7 febbraio 1840, con cui richiamandosi in piena osservanza l'art. 10 delle Istruzioni dei libri di Notate fedi, si dispone l'occorrente per agevolare il discarico delle polizze presso la Cassa di Corte.

Avendo il Razionale della Cassa di Corte con rapporto del 10 dello scorso mese rammentato, che l'art. 10 delle Istruzioni de' Libri di notate fedi da S. M. approvate con Real Rescritto del 20 febbraio 1817 obbliga gli Ufficiali addetti alla scritturazione delle polizze anche al discarico delle medesime; val quanto dire a porre la giornata corrente tanto sulle dette polizze che sul libro in margine di ciascuna partita.

Che tal discarico forse per lo cresciuto negoziato

bancario, non si esegue dagl' impiegati addetti alla scritturazione de' libri della Cassa di Corte, ma sì bene da' soprannumerarl o da ultimi impiegati; e che tal sistema, mentre viene ad esonerare di travaglio e di risponsabilità gl' impiegati che vi sono addetti muniti di cauzione, fa sperimentare una penuria d' impiegati in altre officine del Banco.

Or mentre questo sig. Barone Reggente in vista di tal rapporto à richiamato in perfetta osservanza la disposizione contenuta nel cennato art. 10, son ricorsi gli Ufficiali addetti al Libro delle notate fedi della Cassa di Corte, esponendo delle ragioni per le quali credono di essere discaricati da tal disimpegno attesa l'affluenza del negoziato.

Rimesso tal reclamo all' esame del signor Razionale Agente Contabile, à questi riferito, che messosi di accordo col Razionale della Cassa di Corte e cogli stessi Libri di Notate fedi, costoro non sono tanto sgomentati dalla enormità del lavoro, quanto dal sistema che dovrebbesi adottare, dappoichè dal Libro maggiore di Ruota sono loro passate le intere filze che comprendono fedi di credito, polisini per Cassa, e polizze notatè fedi. Devono essi svolgerle una ad una per rinvenire quest' ultime e discaricarle; e queste filze loro si passano dalla ruota per poche ore; e mentre uno de' Libri delle notate fedi sceglie e discarica le polizze di suo carico, gli altri suoi colleghi attendono il compimento delle operazioni del primo, per indi cominciare egli nuovamente la scelta ed il discarico delle polizze al suo libro appartenenti.

A migliorare adunque il sistema, che sarebbe incompatibile con l' affluente negoziato della Cassa di Corte, à proposto, che i Cassieri nel fare i fasci delle polizze prese in confidenza per consegnarle alla Ruota, separassero le polizze notate dalle fedi di credito e polisini per

Cassa, formandone distinti fascetti. Le polizze così distinte passerebbero sulla ruota, e di là si rimetterebbero ai Libri delle notate fedi i soli fascetti delle polizze notate. Arrivati nella officina della notata fede gli enunciati fascetti, vi dovrebb' essere, come si pratica sulla Ruota, un soprannumerario che dividesse le polizze secondo la foliazione dei libri, di modo che ciascun libro venisse ad avere il fascetto a se corrispondente. A questo modo non sarebbero i Libri obbligati a svolgere l'intera filza per rinvenire le polizze a discaricarsi, e senz' attendersi l'un l'altro, il discarico si farebbe su tutt' i libri nel punto medesimo. Qualora vi siano delle giornate affollate in modo da non potersi fisicamente il discarico terminare nella giornata in cui le polizze si passano dalla Ruota al Nota in fede, si potrebbe permettere di terminarlo nel dì seguente, soffrendosi così il piccol ritardo di una giornata all'altra.

La Reggenza avendo attentamente esaminati gli enunciati rapporti, non à trovato regolare la pratica sinora usata per lo discarico delle polizze, e quindi in conformità del rapporto del signor Razionale Agente Contabile à determinato:

1° Che gl' Impiegati addetti alla scritturazione dei libri di notate fedi stieno ai stretti termini dell' artic. 10 del Regolamento per la loro carica.

2° Che i Cassieri debbano da oggi innanti separare le polizze notate dalle fedi di credito e polisini per Cassa, formandone dei distinti fascetti.

3° Che uno dei soprannumerari sinora addetto pel discarico si occupi nell'Officina della Notata fede ad ordinare tali polizze secondo la foliazione, in modo che ciascun Libro abbia il fascetto contenente le sole polizze che deve discaricare.

4° Ed onde questa disposizione abbia il suo pieno vigore, si comunichi alla Cassa di Corte, non che alla

Cassa dei Privati ed alla Soccorsale per semplice intelligenza.

La Reggenza — Il Barone Ciccarelli Reggente — C. de Magistris Presidente — Gio: Battista Serra Presidente — Il Principe del Colle Segretario Generale.

N.° 50.

Verbale del 22 dicembre 1840, con cui si stabilisce di non darsi esecuzione alla pagata *del Pandettario Montefusco per lo accredito a Manzilli di ducati 543. 94 già disposti a favore di diversi interessati dello Stralcio dell'abolito arrendamento de' Sali di Otranto e Basilicata.*

D. Domenico Manzilli Deputato dello Stralcio dell' abolito arrendamento de' Sali d'Otranto e Basilicata, à esibito alla Cassa di Corte un mandato da lui sottoscritto, mercè il quale ha preteso ritirare dal Banco ducati 543. 94 già disposti con precedente mandato de' 25 agosto 1815 dal Deputato di allora a favore di n.° 185 consegnatari dello Stralcio medesimo.

Il Pandettario signor Montefusco à apposto la formola *in credito* al mandato, ma l' Archivario Generale dei Banchi à incontrato dubbio a certificare l'esistenza della somma, per cui il signor Manzilli con apposito ricorso diretto a questo signor Barone Reggente à chiesto darsi le analoghe disposizioni per l' accredito della somma a suo favore.

Interpellato l'Archivario Generale a riferire sul ricorso, questi con rapporto de' 16 dello scorso mese à osservato di non potersi accogliere la dimanda del signor Manzilli, poichè il Deputato dello Stralcio con la consegna del mandato sulla Ruota del Banco si era spogliato di ogni dritto sulle somme disposte, rivestendone gli

assegnatari e per essi il Banco, ch' era divenuto loro debitore; à soggiunto non potersi dire per simiglianza di caso, che l' intestatario di una polizza sebbene ad altri girata possa ritirare il danaro col *cassa per me*, imperocchè in questa ipotesi non essendosi verificata la consegna al giratario, non si ravvisa che un progetto, un desiderio, una volontà seguita indi da pentimento o miglior consiglio, mentre ove la polizza fosse stata passata al giratario, sicuramente non potrebbe il girante ripigliarsi il danaro depositato, ed equivalendo nella specie il mandato alla polizza consegnata, non era più nelle facoltà del Deputato riprendersi le somme già disposte a favore dei terzi.

Comunicate al Pandettario Montefusco le osservazioni dell' Archivario Generale, questi con rapporto del 27 dello stesso mese di novembre ha cercato sostenere l'*in-credito* da lui apposto al mandato, ricorrendo agli articoli 1809 e 1816 delle LL. CC. relativi al deposito, ed agli articoli 1856, 1863, e 1875 delle medesime leggi, che trattano del mandato; à manifestato che un mandato bancale comprenda il solo incarico diretto al depositario di eseguire i pagamenti alle persone in esso indicate, *salvo il dritto al mandante di poterlo modificare* o *rivocare fino al momento della esecuzione*; e che il passaggio di proprietà non si effettua con la consegna del mandato, poichè la consegna trasmette le sole facoltà ad investire gli altri del dritto del mandante, e non è operativa che dopo la esecuzione dataci dal mandatario.

A giustificare poi l'*in-credito* apposto al mandato esibito dal Deputato Manzilli senza l' espresso consenso degli assegnatari stabilisce per principio, che lo accredito delle somme su i libri del Banco in testa degli assegnatari non è altro che la *presa ragione* degl' incarichi ricevuti dal mandante; ma non toglie a costui la facoltà che gli vien dalla legge di poter ritirare la somma

rivocando quella procura che non ancora è stata eseguita; e soggiunge che questo principio sia tanto vero, che nelle polizze si ammette il *cassa per me* non ostante che sui libri siasi egualmente messo il danaro a disposizione dei giratari con la *notata in fede*.

Su di tutto ciò essendosi interrogato il signor Razionale Agente Contabile, questi dopo lo esame degli enunciati rapporti si è pienamente uniformato all' avviso dell'Archivario Generale.

In tale stato di cose si è proposto l'affare in Reggenza, tanto per adottare il convenevole provvedimento nella specie, quanto per evitare che in simili casi non preveduti tassativamente dai Regolamenti, si rinnovi lo sconcio ora avvenuto di essere tra loro discordi gli uffiziali del Banco, mentre per lo retto andamento del servizio del pubblico, e per la fiducia che deve ispirare tale istituzione, uniformi e concordi debbono essere le massime regolatrici delle diverse sue operazioni.

Si è considerato

Che alla dimanda del signor Manzilli si oppone non solo lo spirito, ma la lettera precisa dell' intera Sez. III. del Cap. II. Tit. III. delle LL. CC., a cui strettamente sono uniformi i Regolamenti del Banco superiormente approvati ed in osservanza. Di fatti l' artic. 1809 in termini chiari dispone, che il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel' ha affidata, o a colui in nome del quale si è fatto il deposito, o *alla persona indicata* per riceverlo. Da ciò sorge che il depositario ha sempre l' obbligo alla restituzione del deposito, ma non sempre a favore del deponente, essendo la particella *o* preceduta dall'altra *se non* prettamente disgiuntiva.

Che alla legge è uniforme il sistema del Banco, poichè alla giornata avviene che dagli squarci delle Casse apparisce esser taluno deponente di una somma, ciò non

per tanto essendosi del danaro da lui depositato e per sua volontà formata una carta bancale a favore di altro individuo, che ne diviene intestatario, cessa nel Banco depositario ogni obbligazione a favore dell' effettivo deponente, pel di cui fatto sorge in lui quella di soddisfare il valsente di quella carta all' intestatario, cui si appartiene;

Che le teorie sul mandato sviluppate dal Pandettario Montefusco confermano luminosamente la verità del niun dritto nel signor Manzilli di ritirare dal Banco le somme dal Deputato suo antecessore disposte a favore de' consegnatari dello Stralcio dell' antico arrendamento de' Sali d' Otranto e Basilicata; ed in vero l' articolo 1861 delle LL. CC. impone al mandatario lo stretto dovere di non poter fare cos' alcuna oltre ciò ch' è contenuto nel suo mandato: se dunque il Deputato dello Stralcio nel 1815 ha indicato nel mandato al depositario le persone da lui destinate a ricevere le somme depositate; se il Banco depositario e mandatario insieme à eseguito il mandato con essersi dichiarato debitore su' suoi libri di coloro, cui le somme eransi destinate, non compete al deponente alcun dritto sulle somme depositate, dappoichè coloro, cui appartengono per volontà dello stesso deponente, sono i soli che possono legalmente ed utilmente dimandarle;

Che non v' à dubbio di potere il mandante per l'articolo 1876 delle LL. CC. rivocare quando vuole il mandato, e bene à detto il signor Montefusco fino al momento della esecuzione; ma non à poi egli esattamente definito per momento di esecuzione l' epoca, in cui la persona alla quale spetta la somma si presenti a realizzarla, mentre pel Banco l'esecuzione del mandato è perfetta non appena che si aprono su' suoi libri i rispettivi crediti a favore delle persone indicate dal mandante;

Che niuna analogia nella specie si ravvisa con le carte bancali, nelle quali mercè la formola *cassa per me*

il deponente à dritto di annullare la destinazione già da lui fatta del danaro depositato, mentre tale formola si appone nella carta dallo stesso deponente prima di passarsi effettivamente nelle mani del destinatario;

Che parimente non si mette in dubbio che il Deputato dello Stralcio aveva il pieno dritto di annullare il mandato con la consueta formola *cassa per me* prima che il Banco avesse eseguito il mandato accreditando a' diversi individui da lui indicati le rispettive somme loro attribuite; come all'opposto nel momento attuale, in cui il mandato trovasi del tutto eseguito, non è lecito al Banco senza manifesta violazione delle leggi e della buona fede disporre del deposito, senza il consenso ed intervento di coloro, cui unicamente si appartiene negli stretti termini del mandato già consumato;

La Reggenza quindi per siffatte considerazioni delibera di non darsi esecuzione alla pagata del Pandettario Montefusco apposta in piè del mandato di accredito esibito dal signor Manzilli; e per ovviare in casi simili a qualche svista, in cui potesse incorrersi, sarà la presente determinazione comunicata a tutte le Casse del Banco, ed al signor Razionale Agente Contabile, onde sia recata a conoscenza di tutti gl'impiegati cui spetta, dandovisi la possibile pubblicità.

La Reggenza — Il Barone Ciccarelli Reggente — Cavaliere de Magistris Presidente — Gio: Battista Serra Presidente — L. Carafa Segretario Generale.

N.° 51.

Ordinanza del Reggente del 30 giugno 1841 per la formola di obbligo delle polizze disperse, ed adempimenti per la liberazione del danaio.

Avendo l' esperienza fatto conoscere di esser d' uopo riportaro qualche modifica alla formola di obbligo stabilita per le polizzo e fedi di credito disperse con l' ordinanza del 12 dicembre 1836, questo Signor Reggente per la maggior cautela del Banco à determinato, che da oggi innanti si adotti la formola qui annessa.

A diminuire poi le richieste che si presentano per la liberazione del danaro rappresentato da tali valori, che di frequente diconsi dispersi, mentre sono depositati o girati ad altri, o frenaro nel tempo stesso le frodi cui il Banco andar potrebbe soggetto per tali false assertive, à stabilito, che quindici giorni prima della liberazione della somma debba inserirsi nel Giornale Officiale la richiesta di colui, che asserisce di aver dispersa una polizza o fede di credito, onde chiunque la ritenga possa presentarla al Banco ed impedirne il pagamento.

Un simile avviso sarà pubblicato nella sala degli Uscieri della Reggenza, ed altro nella sala di ciascun Banco.

In conseguenza i Libri maggiori di fedi o di notate fedi non possono da oggi innanti consegnare i certificati alle parti, se non per l' organo del Segretario della Cassa, il quale è obbligato formare l' avviso, affigerlo nella sala del Banco, e farne dichiarazione sulla dimanda. Questo avviso poi nel momento della liberazione della somma sarà defisso dal Libro maggiore o dal Pandettario, ed alligato all' incartamento (*).

(*) *Questa disposizione è stata successivamente rivocata con l'ordinanza degli 11 ottobre 1841 (N. 52).*

Resta perciò espressamente inibito ai Libri maggiori e Pandettari di passare gli obblighi, e permettere la liberazione delle somme senza tali formalità e senza le assicurazioni dell' Ufficiale del carico del Segretariato, che dichiari di essersi pubblicata la richiesta, indicando la data e 'l numero del giornale, eccetto i casi in cui questo signor Reggente creda superflui tali adempimenti o per la parvità della somma, o perchè costi a lui lo smarrimento o bruciamento di tali valori.

Ed onde la presente abbia la sua piena esecuzione si comunichi alle Casse di Corte e de' Privati, non che al sig. Razionale Agente Contabile per intelligenza -- Il Segretario Generale -- Firmato -- L. Carafa -- Visto -- Il Reggente -- Firmato Barone Ciccarelli.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie e di Gerusalemme ec., Duca di Parma, Piacenza, Castro ec., Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

L' anno milleottocento

Innanzi a noi notaio

ed agl'infrascritti testimoni a noi ben noti si sono personalmente presentati

I signori

Essi suddetti signori

in solidum dichiarano e confessano di aver ricevuto dal Real Banco delle Due Sicilie la somma di ducati

giusta gli ordini, che a termini del Real Decreto del 10 febbraio 1817, e delle correlative superiori istruzioni sono stati all' uopo emessi dal signor Direttor Generale Reggente del Banco stesso per valuta di

I costituiti signori
dichiarano di tenere presso di loro depositata la detta somma, che si obbligano in solidum di restituire e pagare al Banco in contanti effettivi in ogni caso di falsa od erronea assertiva, e specialmente

1.° Nel caso che l suenunciat venisse da chiunque presentat reclamandone il pagamento.

2.° Nel caso che l stess si trovass già ritirat dal Banco e soddisfattone lo importo, ma per sbaglio, equivoco, errore o qualsivoglia altro motivo niuno escluso ed eccettuato non foss stat scritturat od addebitat nel rispettivo conto dello intestatario, per modoche in esso l somm apparisse tuttora esistent ed affatto non estint o convertit in altri valori.

3.° Nel caso che in seguito della rivisione, appuramento, rettifica e bilancio de' conti del Banco si venisse per avventura, ed in qualunque tempo a verificare e riconoscere la inesistenza del credito a tal relativo, sia per duplicazione di partita, sia per alterazione di somma, sia per immaginaria ed anche erronea o fallace apertura de' credit sui libri del Banco, sia per qualunque altro motivo niuno escluso ed eccettuato, da cui risultasse la non verità della suddetta somma di credito.

In ciascuno de' summentovati casi promettono e si obbligano essi signori
in solidum anche col loro arresto personale a termini dell' articolo 1931 e seguenti delle LL. CC. in vigore, di prontamente restituire la suddetta somma di ducati
in seguito di avviso, che in semplice linea amministrativa sarà loro significato da uno degli uscieri della Reggenza del Banco suddetto, ed in mancanza si contentano di esservi astretti, nella stessa gui-

sa, forma e modo che vi sono tenuti i depositari del danaro pubblico, od i debitori di dazi non pagati, espressamente rinunziando a qualsivoglia eccezione in contrario; salvo di poi a sperimentare i dritti che forse possano loro competere contro chi, e come per legge; senza che però l'esercizio di questi dritti, di qualunque indole o natura essi sieno, possa impedire, sospendere o ritardare la restituzione della succennata somma e la pronta esecuzione della ordinanza o sentenza giudiziaria, e ciò quando anche la eccezione che si producesse fosse evidentemente provata o giustificata, e che si riferisse eziandio alla visibile e manifesta falsità di qualunque delle firme apposte nell ridett
poichè sotto di ciascuna delle suenunciate condizioni espressamente dichiarano e confessano di [aver ricevuto dal Banco la sudetta somma.

Inoltre si obbligano in solidum e parimente col loro arresto personale di rispondere di tutte le conseguenze nella ipotesi che altri, senza esibire l dett
provasse di essere l medesim di sua proprietà e pertinenza, o che per un qualsivoglia motivo venisse a risentirne pregiudizio o danno.

Per ognuna delle obbligazioni come sopra dai medesimi signori
solidalmente assunte, e per lo esatto adempimento delle stesse, dessi si assoggettano in solidum volontariamente e per espressa convenzione al loro arresto personale anche pel ripiano e ristoro delle spese giudiziarie e di esecuzione, che potessero mai aver luogo, e pel ristoro altresì di tutti i danni che per avventura potessero mai essere i medesimi tenuti.

N.° 52.

Ordinanza degli 11 ottobre 1841, con cui si prescrive che lo avviso per le polizze disperse non debbe alligarsi allo incartamento.

Vista l' ordinanza del 30 giugno ultimo, con cui si prescrissero delle formalità per la liberazione del danaio di polizze e fedi di credito disperse, ove tra l' altro fu stabilito, che quindici giorni prima avesse dovuto pubblicarsi un avviso nella sala degli Uscieri della Reggenza, ed altro avviso nella sala del rispettivo Banco, quale avviso nel momento della liberazione del danaio avrebbe dovuto esser defisso dal Libro maggiore o dal Pandettario, ed alligato allo incartamento.

Or essendosi per lo maggior comodo del pubblico, e per la regolarità della cosa, formata una nota stampata con le analoghe categorie, ove le richieste vengono l' una dopo l' altra registrate senza più fare tanti avvisi parziali, che confondevano l' occhio dei lettori.

Questo signor Barone Reggente à determinato, che i Libri mrggiori ed i Pandettarî, anzichè richiedere che lo *avviso* venga alligato allo incartamento, debban verificare nella *Nota stampata* (*) affissa alla sala del Banco, se la filiazione dei valori dispersi sia ivi riportata con esattezza, e con tutte le indicazioni necessarie; nel quale caso daran corso ai documenti loro esibiti, salvo tutti gli altri adempimenti richiesti dai regolamenti e dalle ordinanze in vigore.

Si comunichi la presente alle Casse di Corte e dei Privati, non che al sig. Razionale Agente Contabile.

Il Segretario Generale — Firmato — L. Carafa — Visto — Il Direttore Generale Reggente — Barone Ciccarelli.

(*) *Il modello del manifesto e della nota stampata è nella pagina seguente.*

MANIFESTO

BANCO DELLE DUE SICILIE.

Essendosi avanzate delle dimande per ritirare lo importo di alcune polizze e fedi di credito che diconsi disperse, se ne pubblica la fillazione, onde chiunque le ritenga, o creda di aver dritto a conservare la sua azione creditoria verso del Banco, possa subito esibirle per impedire che i rispettivi richiedenti n'esigano il valsente, giovandosi delle facilitazioni stabilite dal Real Decreto del 10 febbraio 1817.

RICHIEDENTE	Denominazione del valore disperso	A qual Banco si appartiene	DATA	SOMMA	INTESTATARIO	A chi girata	*Osservazioni*

N.° 53.

Ministeriale delle Finanze del 18 giugno 1842, 1° Ripartimento, 2° carico, n.° 1373, per estendere da dieci a trent' anni la guarentia per le polizze disperse.

Signor Reggente — Affin di assicurare viemaggiormente gl' interessi del Banco in fatto dei pagamenti, che si eseguono nei casi di dispersione di polizze, Ella in un rapporto dei 6 ottobre 1841, n.° 1112, proponea

1.° Di estendersi da dieci a trent' anni la cauzione cho si presta da coloro che ritirano il danaro delle fedi disperse ;

2° Di adottarsi la procedura degli articoli 58, 64, 74, 75, 77 e 78 della legge dei 20 dicembre 1826 sul contenzioso dei dazî indiretti, ove nel caso che convenga pagare ai giratarî l' importo delle fedi, che malamente gl' intestatarî avean dette disperse, il Banco dovesse sperimentare gli effetti di siffatta garantia e ripetere il pagamento.

Or l'Agente del Contenzioso che questo Real Ministero à interrogato su di ciò, à in quanto alla prima parte manifestato, che non incontra alcuna difficoltà, anzi trova pienamente legale l' idea di estendersi da dieci a trent' anni la cauzione, perocchè trattasi di un contratto, cui il dritto comune accorda un' azione prescrittibile col solo elasso di trent' anni.

Non così circa la seconda parte, poichè sembra all' Agente del Contenzioso che il Foro, e la procedura eccezionale conceduta alle quistioni doganali per la sola necessità di dare alla esazione de' dazî la celerità e la speditezza indispensabile al loro scopo, mal si applicherebbero ad un' azione civile di debito e credito di puro interesse patrimoniale del Banco. E troppo grave eccezione alla legge comune sarebbe, come l'Agente del Contenzioso os–

serva , il voler adattare la giurisdizione e le forme straordinarie delle cause in cui non può di altro disputarsi, che della spettanza o dell' ammontare dei dazî , a quei giudizî che spesso includer possono importanti quistini di dritto civile.

In fine l'Agente del Contenzioso osserva , che tanto meno gli pare che si dovesse accordare siffatta cauzione, quanto meno bisogno se ne scorge , subito che finora niun caso di simil fatta è avvenuto. Ora in riscontro al rapporto di cui è cenno , la incarico , che ritenendo le osservazioni dell'Agente del Contenzioso , ella si faccia a provocare i provvedimenti superiori per la parte nella quale conviene l'Agente del Contenzioso , cioè relativamente all' estensione del tempo in cui durar deve la cauzione.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — Firmato — Ferri.

N.° 54.

Decreto relativo alla instituzione di due Casse di Corte del Banco delle due Sicilie , una in Palermo , e l'altra in Messina , coll' analogo Regolamento.

Napoli 7 aprile 1843 — Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie , di Gerusalemme ec. Duca di Parma , Piacenza , Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 2 e 3 del real decreto del 12 dicembre 1816 , con cui provvedendo alla diffinitiva organizzazione del Banco delle due Sicilie , gli fu concessa la facoltà di emettere , giusta l'antica forma , le fedi di credito rappresentanti l' effettivo numerario , che in tutte

le regie Casse della Capitale e del Regno esser dovevano ricevute come moneta contante ;

Visto l'articolo 9 del detto real decreto , con cui ci riserbammo di aprire delle altre Casse , qualora l'affluenza del numerario e le circostanze del commercio lo avessero richiesto ;

Considerando che le polizze e le fedi di credito del Banco vengono talmente accolte nei nostri reali dominî oltre il Faro , che cominciasi nelle piazze di Palermo e di Messina a gustare i vantaggi di questa utile instituzione , ed a risentirne il bisogno , poichè detti valori sono tanto più accetti e ricercati in commercio , per quanto meno rischio ed incomodo si sperimenta nel trasferirne il dominio ; che anzi mentre il danaro andar potrebbe soggetto a dispersione od involamento , e con difficoltà se ne rintraccerebbe il possessore , ai valori che si emettono dal Banco resta impressa con le firme che vi si appongono la traccia di tutti coloro che li han posseduti ;

Considerando che per promuovere l'industria ed il commercio fra gli amatissimi nostri sudditi al di là del Faro , è assolutamente d'uopo di attivare la libera e spedita circolazione del danaro , mercè de' valori che lo rappresentano , onde ognuno possa avvalersene come tante lettere di cambio ricettibili in ogni Cassa regia o provinciale ;

Considerando che questo utilissimo scopo mirabilmente si consegue nei nostri reali dominî continentali , mercè l' opera dei Banchi in diversi punti della Capitale di Napoli istallati ;

Volendo noi corrispondere ai voti dei nostri amatissimi sudditi oltre il Faro , e modellare il sistema di quelle Amministrazioni su quei stabiliti nei nostri reali dominî continentali ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.

Il Banco delle due Sicilie sarà aumentato di due altre Casse di Corte, stabilite una in Palermo e l' altra in Messina.

ART. 2.

La direzione dell' interna polizia di ciascuna Cassa, e delle sue officine sarà affidata ad un probo e distinto benestante, che prenderà il nome di Presidente. Egli dipenderà dal Reggente del Banco, ed avrà in aiuto tre Governatori, uno scelto anche fra 'l ceto dei più distinti proprietarî, l' altro fra i primarî Avvocati, e 'l terzo fra i più accreditati negozianti. Tanto il Presidente, che i Governatori saranno da noi nominati sulla proposta del Ministro delle Finanze.

Queste Casse, del pari che quelle stabilite in Napoli, saranno sopravvegliate da un Consiglio di Reggenza centrale, composto dal Reggente e da due Presidenti delle Casse di Napoli. A tal Consiglio dovranno di diritto assistere anche i due Presidenti delle Casse di Palermo e di Messina, qualora per affari della carica trovinsi chiamati in Napoli, ed in questo caso il Consiglio sarà di cinque componenti tutti con voti deliberativi.

ART. 3.

Per eseguire il servizio delle Casse di Palermo e di Messina sarà per ora aggiunto al rollo degli attuali impiegati del Banco un discreto numero di ufiziali graduati e di soprannumerarî prescelti dalla Reggenza, che ci riserbiamo poi di aumentare a seconda del bisogno e dell'affluenza del negoziato bancario.

ART. 4.

Le dette Casse nel modo stesso che quelle stabilite in Napoli nei locali di S. Giacomo e dello Spirito Santo eseguiranno indistintamente il servizio della regia Corte e

dei privati; cioè a dire riceveranno qualsiasi somma di danaro, rilasciando agl' immittenti dei valori fiduciarî denominati fedi di credito o polizze, le quali compiranno in commercio una estesa circolazione, tenendo luogo di quella moneta che trovasi versata al Banco. Le legalità da cui verranno rivestite saranno le stesse di quelle prescritte negli attuali regolamenti del Banco delle dne Sicilie, di cui fan parte le Casse di Palermo e di Messina.

ART. 5.

In conseguenza tutte le istruzioni, ordinanze, regolamenti e ministeriali disposizioni emesse per le Casse del Banco nei nostri dominî continentali, sono comuni ed applicabili anche alle due Casse oltre il Faro, in quanto non si oppongono a ciò ch' è stabilito nel presente decreto. Ed onde viemaggiormente confermare la libera circolazione per tntto il Regno della carta rappresentante la moneta riposta nelle Casse del Banco, la quale ai termini del real decreto de' 6 ottobre 1817 non può, nè deve mai soffrire la menoma remora, inibiamo a qualsiasi autorità civile o giudiziaria d' imporre impedimento o sequestro al danaro versato nelle dette Casse di Palermo e di Messina, quando anche venisse richiesto dalle parti interessate, salvo ad esse il diritto di stabilire nelle girate quelle condizioni, o quei vincoli che meglio credono nei loro particolari interessi.

ART. 6.

Ci riserbiamo di stabilire l'opera della Cassa di Sconto come l' è in Napoli, ove tale opera à recato dei vantaggi incalcolabili all' industria ed al commercio. Ogni altro impiego di danaro è da Noi espressamente vietato.

ART. 7.

I beni dello Stato rimangono ipotecati alle Casse di Palermo e di Messina; come anche per lo stess' oggetto rimane vincolato il milione di ducati, che la generale Tesoreria tiene impiegato con la Cassa di Sconto in Napoli.

Art. 8.

Installate che saranno tali Casse, i capi tutti delle pubbliche Amministrazioni, i pagatori, i ricevitori, gli esattori ed ogni altro contabile residente in Palermo ed in Messina, ov' è il Banco, non potranno più fare alcun esito in numerario, sì bene dovranno pagare con polizze notate fedi, e quindi stabilire delle madrefedi che debbono poi presentare alla Gran Corte dei conti in caso di richiesta.

Art. 9.

Tutti gli amminisratori, ricevitori e cassieri del regio erario di Sicilia, in qualunque Provincia o Comune trovinsi, saranno obbligati di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro arrendamento e credito fiscale, le fedi di credito e le polizze di Banco, e dovranno anche cambiarle in moneta effettiva di argento o rame, secondo la qualità della polizza, qualora abbiano del numerario in Cassa.

Art. 10.

Le fedi di credito e le polizze per essere ricevute o cambiate dovranno esser libere e senza condizione alcuna; e quando anche sienvi delle condizioni deggiono secoloro portarne lo adempimento, ed avere bensì l'ultima gira conosciuta dai sopraddetti ricevitori, amministratori e cassieri, od almeno che la persona esibitrice, sempre però di loro conoscenza, si segni al piede, dovendo essi rimanere garanti dell'ultima firma.

Art. 11.

Le Casse del Banco in Napoli sono anche esse autorizzate a ricevere come contante le fedi di credito e polizze emesse dalle Casse di Palermo e di Messina; nè queste possono rifiutare le fedi di credito e polizze delle Casse del Banco di Napoli, sempre però sotto la risponsabilità dei Cassieri e dei Pandettari.

Art. 12.

Un particolare regolamento da Noi approvato, come parte integrale del presente decreto, stabilirà tanto il modo da praticarsi la riscontrata di siffatti valori, quanto i doveri e le attribuzioni di taluni funzionarî del Banco per quella parte di servizio che non fu preveduta nel regolamento de' 26 febbraio 1817.

Art. 13.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri reali dominî oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato — Ferri.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese di Pietracatella.

REGOLAMENTO

Con cui si stabiliscono i doveri e le attribuzioni di taluni funzionari della Cassa di Corte di Palermo, per la parte di servizio non preveduta nel vigente Regolamento per lo Banco delle due Sicilie, approvato col Sovrano Rescritto dei 26 febbraio 1817.

CAPITOLO PRIMO

Doveri ed attribuzioni del Presidente.

Articolo I.

Il servizio interno della nuova Cassa di Corte in Palermo da istallarsi nell' edifizio delle Finanze, sarà diretto da un probo e distinto proprietario col titolo di Presidente. Egli godrà l' onorario di mensuali ducati cinquanta come gli altri suoi colleghi in Napoli.

Art. 2.

Avrà in suo aiuto due Governatori, uno ordinario che supplirà il Presidente nei casi di assenza o d' impedimento, e l' altro soprannumerario: il primo godrà l'onorario di ducati venticinque al mese. Le loro attribuzioni e facoltà sono determinate dal Regolamento organico del governo de' Banchi approvato col Sovrano Rescritto de' 26 febbraio 1817.

Art. 3.

Onde non ritardare il servizio delle Amministrazioni e de' pubblici Stabilimenti per gli esiti ed introiti che occorrono farsi per Banco, il Presidente è autorizzato a tenere corrispondenza con qualsiasi autorità de' reali dominî oltre il Faro per oggetti riguardanti soltanto riconoscenze di firme, richieste di partite, perizie, e liberazione di denaro per fedi di credito o polizze disperse.

Per queste ultime però darà le opportune provvidenze, e ne farà inteso il Reggente.

Art. 4.

Per le richieste poi che se gli faranno da' particolari per liberazione di denaro di fedi di credito o polizze disperse, dopo gli atti preparatorî, ricever dovrà la cauzione ed i consensi di tutti gl' interessati, che debbonsi alligare in copia agli atti da conservarsi nel volume in luogo della fede di credito o polizza smarrita.

Art. 5.

Occorrendo per qualsivoglia circostanza, sia di andamento, sia di miglioramento di servizio, provocare delle ministeriali disposizioni, il Presidente della Cassa di Palermo non può che per l' organo del Reggente del Banco provocarle, stante a questo è riservata la corrispondenza col Ministro e con le pubbliche autorità.

Art. 6.

In ogni caso di giubilazione, di destituzione o di promozione d' impiegati, il Presidente dovrà co' Governatori discutere ed esaminare l' affare, ed indi con ragionato verbale manifestarne il risultato al Reggente, il quale emetterà i definitivi provvedimenti.

Art. 7.

Vi saranno nella Cassa di Palermo dieci Alunni senza soldo nominati dal Reggente sulla proposta che ne farà il Governo della Cassa. Tal numero a prudenza del Reggente potrà in seguito estendersi a venti, qualora il bisogno lo richiegga.

Gli Alunni non godranno soldo, ma avranno un discreto compenso per la trascrizione delle fedi di credito e polizze su' giornali.

Art. 8.

I soldi, le indennità, gli averi per la trascrizione delle polizze, e le spese minute ed impreviste per la Cassa di Palermo, saran sempre con l' anticipazione di

giorni quindici pagate a titolo di abbuoconto dallo Agente contabile del Banco al Razionale della Cassa di Palermo, il quale presenterà tali polizze al *visto* del Presidente per accreditarle sulla madrefede, che dovrà all'oggetto tenere aperta con la seguente intestazione: *Il Razionale appoderato della nostra Cassa di Corte.*

Da tal madrefede non può egli prelevare alcuna somma senza l'ordinativo del Presidente, il quale in conferma dovrà apporre il suo *visto* alle polizze, che senza di quest' approvazione non si possono notare.

ART. 9.

Gli ordinativi del Presidente pe' soldi agl' impiegati e per l' indennità di cauzione non possono mai eccedere le somme fisse e determinate nello stato dscusso che verrà appositamente a lui comunicato. Potrà non pertanto tener sequestrati i soldi agl' impiegati sia per insubordinazione, sia per inassistenza, sia per altra colpa; e dello ammontare di tali soldi potrà anche disporre un competente compenso a colui che avrà rimpiazzato il manchevole, purchè ne sia stato autorizzato dal Reggente.

ART. 10.

Il Presidente resta autorizzato a rimpiazzare il Reggente per la firma degli ordinativi del compenso a darsi agli Alunni che trascrivono le fedi di credito e polizze sui giornali, secondo la liquidazione che ne farà il Razionale ai termini dell' articolo 54 delle istruzioni dei 5 gennaio 1819, e per gli ordinativi di tutte le spese minute che potran farsi dall' usciere del Governo o dal custode del locale, il quale ne avrà poi il rimborso dal Razionale appoderato in vista della nota approvata ed ordinanzata dal Presidente.

ART. 11.

Egli è del pari autorizzato a rimpiazzare il Reggente in tutti quei contratti che per la economia del Banco stimerà dover fare, come sarebbe il contratto per la for-

mazione dei volumi delle polizze originali, per gli accomodi de' libri, somministrazione della carta, inchiostro, penne ec. Tali contratti debbono sempre essere approvati dal Reggente.

ART. 12.

Lo stesso Presidente è anche autorizzato alle seguenti cose:

1° a tutte le disposizioni urgenti ed indispensabili che non possonsi prevedere, salvo a farne contemporaneamente rapporto al Reggente;

2° agli ordinativi per ridurre a volumi le polizze e fedi di credito sul certificato in ogni mese firmato dal Revisore, e vistato dal Razionale, il quale dovrà poi liquidare ciò che spetta al ligatore secondo i prezzi stabiliti;

3° agli ordinativi per fare stampare gli stati di reste, le note dei riscontri ed altro; come anche per fare somministrare i libri, la carta, l'inchiostro ec. sulle richieste dei rispettivi impiegati vistate dal Razionale che ne assicuri il bisogno;

4° agli ordinativi sulle richieste dei Cassieri per sacchi, laccetti, ed altro che loro occorre, vistate però dal Razionale per assicurarne il bisogno;

5° agli ordinativi per accomodi del locale, ed utensili per le officine sulle domande che ne avanzerà il Razionale.

Le note di tali accomodi ed utensili debbono essere apprezzate da un architetto della finanza, qualora ascendano a somma maggiore di ducati dieci; ed ove trattisi di minor somma possono in vece dell' architetto essere apprezzate da un impiegato del Banco autorizzato appositamente dal Reggente sulla proposizione del Presidente, purchè abbia un' opportuna conoscenza di tali lavori.

CAPITOLO II.

Doveri ed attribuzioni del Razionale.

Art. 13.

I documenti espressi nel precedente articolo saranno tutti rimessi dal Razionale all'Agente contabile del Banco, il quale trovandoli in regola e compilati in conformità del regolamento del 5 gennaio 1819, li presenterà al Reggente che disporrà i corrispondenti pagamenti. Le polizze saranno dall'Agente contabile rimesse al Razionale della Cassa di Corte in Palermo, il quale avrà cura di fargli pervenire le quietanze munite di suo visto.

Ove poi i documenti non si trovino in regola, l'Agente contabile li respingerà con le sue osservazioni, e dopo le analoghe regolarizzazioni si eseguirà il pagamento.

Art. 14.

Il Razionale della Cassa di Corte in Palermo nella sua qualità di appoderato per lo pagamento dei soldi, indennità, gratificazioni e spese minute, è tenuto a dar conto delle somme che se gli anticipano a titolo di abbuonconto; in conseguenza in ogni tre mesi rimetterà all'Agente contabile un conto giustificato da validi documenti che saranno i seguenti.

Pei soldi; lo stato emarginato da tutti gl' impiegati, ed ordinanzato dal Presidente coi certificati dei rispettivi capi di uffizio, contestanti l'esatto adempimento dei doveri di ognuno.

Per le gratificazioni ed indennità di cauzioni; un simile stato emarginato dalle parti prendenti, ed ordinanzato dal Presidente.

Per le spese minute giornaliere; le note di colui che le avrà fatte ordinanzare dal Presidente, e la copia della polizza pagatagli, assicurando di aver ricevuto l'originale

e quanto altro occorrerà, ai termini del mentovato regolamento del 5 gennaio 1819.

ART. 15.

Tanto il conto che i documenti saran firmati in ogni pagina dal Razionale, poichè dessi debbono operare presso la Gran Corte dei Conti in discarico dell'Agente contabile, il quale avrà il regresso in caso di significa verso il detto Razionale; ed all'oggetto darà questi una cauzione di ducati mille, che dovrà rispondere tanto per sè, che pel suo aiutante, ed ogni altro sostituto che verrà da lui prescelto con l'approvazione del Presidente nel caso di sua infermità o di qualunque altro impedimento.

ART. 16.

Il Razionale della Cassa di Corte in Palermo dovrà immancabilmente in ogni corso di posta far pervenire la posizione di Cassa al Reggente ed al Razionale della Reggenza, che deve tenerne esatta scrittura, come si pratica per le altre Casse di Corte e dei privati; ed onde mantenere sempre esatto ed al corrente tale carico, e quello della corrispondenza e liquidazione dei conti, sarà all'uopo aggregato un sufficiente numero d'impiegati graduati al personale delle officine centrali della Reggenza.

CAPITOLO III.

Stampa e consegna delle fedi di credito.

ART. 17.

Lo scudo delle fedi di credito che si emetteranno dalla nuova Cassa di Palermo, conterrà la solita dichiarazione — *Il Banco delle due Sicilie tiene creditore D..... .... in D..........., dei quali potrà disporre con la restituzione della presente firmata.*

Per la semplice distinzione della Cassa e della qualità della moneta, sotto la firma del Cassiere vi saranno

impresse le seguenti voci -- *Cassa di Palermo argento o rame* ; e così egualmente sul bollo delle polizze notate fedi.

Art. 18.

La stampa di dette fedi si farà in Napoli , sotto la sorveglianza del Segretario generale ; ma il Razionale della Cassa di Corte in Palermo dovrà sempre tenerne una soddisfacente provvista , facendo delle anticipate richieste al Reggente per l'organo del Presidente.

In vista di tali richieste, nelle quali dovrà indicarsi il numero delle fedi , il Reggente ne ordinerà la spedizione in una o più volte successive ; ed il Segretario generale ne curerà lo adempimento, badando soprattutto che vadano molto ben condizionate , per non farle nè macchiare nè maltrattare. Gl' involti convenientemente suggellati a cera lacca coi suggelli del Banco saranno diretti a quel Presidente.

Giunti gl' involti alla Cassa di Palermo , il Presidente farà dal Razionale riconoscere la integrità dei suggelli , ed indi l' autorizzerà a rimuoverli per fare da lui stesso aprire gl' involti in sua presenza. Ciò fatto il Razionale si occuperà immediatamente a numerare le fedi di credito per accusarne ricevo al Segretario generale. Tal ricevo sarà ritirato dal Presidente , che lo rimetterà col primo corso di posta al Reggente per lo discarico del Segretario generale. Questi l' unirà alle richieste per formarne un volume, che terrà per giustificazione di quelle partite che verran segnate sul libro d' immissione e consegna delle fedi di credito , senza la sottoscrizione del Razionale.

CAPITOLO IV.

Metodo per la riscontrata.

ART. 19.

Dovendo le Casse in Napoli realizzare le fedi di credito e le polizze emesse dalla Cassa di Palermo, o viceversa, è destinata ad eseguire la riscontrata la sola Cassa di Corte in S. Giacomo con quella di Palermo.

ART. 20.

Il Cassiere maggiore in S. Giacomo terrà particolare registro de' valori in argento della Cassa di Palermo, indicando la somma, la data, il nome dell' intestatario, quello del primo e dell' ultimo girante, e quello dell'esibitore notato al piede. Tal registro sarà cifrato in fine della giornata dal Cassiere maggiore, il quale lo passerà al Razionale per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie, il notamento delle polizze prese nella giornata.

Il Cassiere del conto in rame farà altrettanto per le polizze di simil metallo.

ART. 21.

Ove la Cassa di Corte in Napoli fosse creditrice di quella di Palermo, il Cassiere maggiore in Napoli avrà l' obbligo di rimettere al suo collega in Palermo le polizze di quella Cassa di unita alla fede di resto in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta o del vapore, saranno con l'intervento del Razionale e del Segretario presso del Presidente confrontate di buon' ora col registro del Cassiere maggiore, e col notamento esistente in razionalia; ed ove qualche indicazione sia erronea, si rettificherà dal Razionale la partita del libro, formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro che il notamento saran cifrati dal Cassiere maggiore, dal Razionale e dal Segretario. Il Cassiere

maggiore in presenza di essi chiuderà in un piego ben suggellato i riscontri, la fede di resto ed il notamento con lo indirizzo al suo collega in Palermo.

Lo stesso verrà parimenti praticato dal Cassiere del rame per le polizze di tal metallo.

Ambi i pieghi saranno dal Segretario avvolti in altra carta formandone un sol piego coll' indirizzo *alla Cassa di Corte in Palermo*, e vi apporrà il suggello del Banco. Tal piego si dovrà dal Segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e n' esigerà ricevo, secondochè sarà combinato di accordo tra 'l Banco e l'Amministrazione generale delle poste.

ART. 22.

Il Segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze e del loro ammontare, che si saranno spedite a Palermo, per informarne il Presidente. Ciò non esclude che il Presidente o qualunque Governatore non debba vigilare per la esattezza e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi, apporrà il *visto* al libro ed al notamento.

ART. 23.

Giunto il piego a Palermo, l'ufizio delle poste curerà di farlo subito pervenire al Presidente od al suo Segretario, da chi si verificherà pria lo stato de' suggelli, e dopo ne farà ricevo. Essendovi alterazione ne farà espressa menzione nel ricevo per tutte le conseguenze che potranno derivarne. La prima fascia sarà particolarmente aperta dal Presidente o dal Segretario in presenza del Razionale. La seconda, che avvolge le fedi di credito e polizze di riscontrata, non sarà aperta che dal rispettivo Cassiere in presenza del Razionale e del Segretario, i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal Cassiere sarà conservato dal Razionale, e 'l suo ammontare sarà controposto a' riscontri delle Casse di Na-

poli esistenti presso di quel Cassiere, dal quale, secondo la differenza che ne risulterà, sarà aumentata o diminuita la fede di resto.

ART. 24.

Con la prima partenza di posta i Cassieri in Palermo rimetteranno, con le formalità di sopra stabilite, ai loro colleghi in Napoli le fedi di resto di argento e di rame, con le polizze delle Casse di Napoli ivi realizzate, di unita ai notamenti. Qui giunto il piego, il Segretario del Presidente verificherà lo stato de' suggelli, facendone menzione nel ricevo, ed aprirà il piego in presenza del Razionale; ivi rinverrà i due pieghi diretti al Cassiere maggiore, ed al Cassiere di rame, e li passerà loro per aprirli e verificare in presenza tanto del Razionale che del Segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta detti Cassieri col Razionale e Segretario prepareranno di buon' ora i rispettivi pieghi con le fedi di resto, i riscontri ed i notamenti, per formarne un solo, e farsene dal Segretario la consegna alla posta, come nell' articolo 21.

ART. 25.

Qualora poi la Cassa di Corte in Palermo divenisse creditrice di quella di Napoli, dovrà questa emettere la fede di resto a favore della prima, e si praticheranno egualmente le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

ART. 26.

Siccome per effetto della riscontrata delle polizze difficilmente i conti possonsi pareggiare fra la Cassa di Corte di Palermo e quella di Napoli, così avvenendo il caso che siavi un considerevole sbilancio, il Reggente del Banco resta facoltato a procurare i mezzi per far restituire il numerario alla Cassa creditrice, sia con delle operazioni commerciali, sia col trasporto dell' effettivo sui battelli

a vapore, secondo che crederà egli più sicuro ed economico nello interesse del Banco, con dover però sempre tenerne informato il Ministro delle Finanze.

ART. 27.

Sia pei pieghi della riscontrata, sia per tutti gli altri pieghi di corrispondenza diretti *al Reggente del Banco*, *al Banco delle due Sicilie*, od *alla Cassa di Corte in Napoli*, non dovrà pagarsi alcun dritto di posta, siano essi giunti per la via di terra o di mare; come anche vi sarà franchigia per tutti i pieghi di uffizio che si spediranno con l' indirizzo *al Presidente della Cassa di Corte in Palermo*, od *alla detta Cassa di Corte*.

CAPITOLO V.

Delle cauzioni degl' impiegati.

ART. 28.

Gl' impiegati obbligati a cauzione dovranno darla in rendita, secondo i regolamenti per le cauzioni della finanza in Sicilia, sia per lo impiego attuale, che per gli altri ai quali nel tratto successivo l' impiegato possa esser traslocato; e salvo l'obbligo di dare il supplemento, qualora il nuovo impiego richiedesse una maggiore cauzione.

ART. 29.

Volendosi dare la cauzione in beni fondi siti in Palermo, l'esame dei titoli e delle cautele resta affidato a quel Governatore Avvocato, che ne farà la proposta in sessione; e qualora il Presidente coi Governatori inclinino ad accettare tal cauzione, rimetteranno le carte all'Agente del contenzioso, ed indi al Procurator generale di quella Gran Corte dei conti per farle esaminare e discutere, dopo di che deve il Presidente tenere di tutto informato

il Reggente, per provocare l' approvazione del Ministro delle Finanze.

Se poi si volesse dare in beni fondi in Napoli, lo esame dei titoli e delle cautele resta affidato alla Reggenza, con l' intervento dell'Avvocato Governatore, rimanendo a cura del Reggente d' interrogare l' Agente del contenzioso, e 'l Procurator generale della Gran Corte dei conti per lo esame, ai termini del sovrano rescritto del 13 luglio 1831, e della ministeriale del 23 maggio 1832 per provocarsi l'approvazione del Ministro delle Finanze.

L' approvo

Fimato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Fimato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

N.° 55.

Real Decreto prescrivente l' apertura della Cassa di Sconto pel 20 luglio 1818.

Belvedere 23 giugno 1818.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec.

Visto l' articolo 7.° del Nostro Decreto de' 16 dicembre 1816, riguardante l' organizzazione del Banco delle due Sicilie.

Volendo sollecitamente attivare l' operazione dello sconto delle cambiali, e di altri valori commerciali, onde animare il commercio de' nostri amatissimi sudditi.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo 1.

Il dì 20 luglio di questo anno sarà aperta una Cassa di Sconto sotto la immediata direzione e disposizione del Reggente del Banco, come opera aggiunta alla Cassa di Corte in S. Giacomo, a tenore delle istruzioni da Noi approvate, e comunicate al Reggente dal Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Art. 2.

L' interesse dello sconto non sarà mai maggiore del sei per cento o sia del mezzo per cento al mese calcolato per giorni; potrà bensì diminuirsi dal Reg-

gente del Banco per centesimi, secondo le circostanze, dietro un' autorizzazione, che riceverà dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze, e la diminuzione sarà fatta nota alla Borsa per inserirsi ne' listini de' cambi.

ART. 3.

Per facilitare un tal negoziato, e dargli tutta quella estensione che è necessaria pel commercio de' nostri Sudditi, la Reale Tesoreria fornirà per ora un' anticipazione di un milione di ducati al Banco suddetto, e propriamente alla Cassa di Corte, riscuotendo in luogo d' interesse in ogni trimestre una quota fissa di lucri da determinarsi dal Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

ART. 4.

Lo stesso Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato -- FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere.
Firmato -- MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segret°. di Stato Ministro Cancelliere
Firmato -- MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Il Segret.° di Stato Ministro delle Finanze
Firmato -- DE MEDICI.

Il Segret.° di Stato Ministro delle Finanze
Firmato -- DE MEDICI.

N.° 56.

Istruzioni per lo sconto delle cambiali e di altri valori commerciali.

1.° In esecuzione del Real Decreto di questa istessa data nel giorno 20 luglio di questo anno sarà aperta la Cassa di Sconto nel Banco delle due Sicilie, come opera aggiunta alla Cassa di Corte residente in S. Giacomo.

2.° Su i fondi che la Real Tesoreria fornirà a titolo di anticipazione alla suddetta Cassa, a tenore dell' articolo 3.° del suddetto Real Decreto, la quota de' lucri in esso indicata da pagarsi alla suddetta Real Tesoreria resta arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative, sarà costantemente in ogni fine di trimestre invertito in compra d' Iscrizioni sul Gran Libro, e mano mano che se ne sarà fatto l' acquisto sarà trasferito alla General Tesoreria in estinzione del fondo improntato, e minorata per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè estinta l' anticipazione il fondo della Cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

3.° Sarà per tale oggetto aperta una madrefede nella Cassa di Corte a disposizione del Reggente del Banco coi fondi, che per detta anticipazione gli verranno somministrati dalla Real Tesoreria.

4.° Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie con tre firme pagabili in Napoli, ed accettate dai trattari; o biglietti ad ordine di commercio colla stessa qualità di tre firme; nè potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi a scorrere.

Saranno parimenti suscettibili di sconto le cam-

biali del Governo sulle Ricevitorie Generali di Capua, Salerno ed Avellino all'ordine de' Privati dopochè a loro cura saranno state accettate. Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della Cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del Gran Libro quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, ossia non potrà farsi lo sconto per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio, che dal primo di aprile in poi, e per lo secondo semestre di maturazione nel primo di gennajo, che dal primo di ottobre in poi.

L'interesse dello sconto è stabilito a non oltre del sei per cento, o sia del mezzo per cento al mese calcolato per giorni, restando non però in arbitrio del Reggente del Banco coll' approvazione del Segretario di Stato Ministro delle Finanze il diminuirlo per centesimi a misura delle circostanze, facendosi palese alla Borsa, ed inserendosi ne' listini dei cambi.

Pei valori de' quali domanderà lo sconto la Tesoreria Generale e le altre Amministrazioni finanziere, l' interesse sarà del tre per cento o sia di un quarto per cento al mese.

Per le cambiali sulle Ricevitorie di Capua, Salerno ed Avellino, che si sconteranno dai possessori, sarà calcolato lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla Cassa del Banco di quindici centesimi, o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul Gran Libro, senza distinzione di numeri, sarà calcolato lo sconto per dieci giorni di più, in conseguenza dei modi dei pagamenti de' semestri, che per la multiplicità dei numeri si eseguono ordinariamente nel corso di venti giorni.

5.° Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze nominerà una Commissione di quattro Negozianti per lo meno, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da scontarsi, la quale trovandoli in regola commerciale buoni ed ammissibili ne darà il suo parere in iscritto in piedi dello stato, o sia borderò di cui si fa menzione nel seguente articolo, restando non solamente i Negozianti sul loro onore, ma moralmente risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto.

Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione annuale di ducati seicento pagabili o per seduta, o nelle circostanze di Pasqua e Natale, o in altro modo che dal detto nostro Ministro d'accordo colla Commissione sarà determinato.

6.° Un Agente di Cambi da destinarsi dal Reggente del Banco, e da approvarsi dal Ministro di Finanze, nel lunedì di ciascuna settimana riceverà i valori, che vorranno scontarsi, e ne formerà uno stato o sia borderò, nel quale designerà il nome dello accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno della scadenza, e l'ammontare dello interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusive; e per le cambiali sulle Ricevitorie di Salerno, Avellino e Capua coll' addizione di altri cinque giorni, e la ritenuta per compenso di trasporto dei quindici centesimi, e per la rendita del Gran Libro coll' addizione dei dieci giorni. Rimarrà l' Agente risponsabile della verità della firma dell'accettante e del girante alla Cassa.

L'Agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato colle corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i Negozianti componenti la Commissione stabilita coll' ar-

ticolo precedente, il quale la riunirà la mattina seguente o nel locale di S. Giacomo, o in altro luogo che crederà opportuno, onde scrutinare i valori, dichiarando quelli che troveranno buoni ed ammessibili, e restituendoli nella giornata seguente coll' enunciato stato dell' Agente.

Non sarà vietato ai possessori degli effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla Commissione dei Negozianti senza l' intelligenza dello Agente l' approvazione, rimanendo sempre obbligati dopo l' approvazione della Commissione di passare i detti effetti allo sconto per mezzo dell' Agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio sulla verità delle firme.

7.° Tutte le cambiali che si troveranno approvate dai Negozianti Deputati nel modo sopraindicato, saranno prima della sera del mercoledì passate dall' Agente dei Cambi alla Razionalia della Reggenza con uno stato simile a quello prescritto coll' articolo antecedente, ed il Contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione farà sottoscrivere dal Reggente, e notare le corrispondenti polizze per la somma scontata dedottone l' interesse, e per le cambiali delle Ricevitorie di Salerno, Capua ed Avellino, e per le rendite del Gran Libro la sopradetta ritenuta; quali polizze consegnerà allo Agente la mattina del venerdì, tenendo un esatto registro di tutti i nomi di coloro, ai quali si sono scontati i valori, degli accettanti e delle somme accredenzate; qual Registro sarà ostensibile alla Commessione dei Negozianti semprecchè lo richiederanno.

8.° Le cambiali delle quali la Tesoreria Generale o altre Amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto, saranno rimesse direttamente con lettera del Tesoriere Generale o dei rispettivi Direttori al Reg-

gente del Banco con in piedi *se ne permette lo sconto*, firmate dal Ministro di Finanze, con borderò calcolato dallo stesso Agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare allo esame della Commissione. Le polizze saranno rimesse alla Tesoreria Generale ed alle rispettive Amministrazioni per mezzo dello stesso Agente dei Cambi.

9.° Verrà nominato dal Reggente istesso un Esattore delle cambiali, e dei sopradetti effetti commerciali.

All'Esattore nel giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnati dal Razionale della Reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà sotto la sua risponsabilità alla scadenza esigerne il pagamento dallo accettante; ed in caso di rifiuto farà, tra le ore 24 susseguenti alla scadenza, purchè non sia festa di doppio precetto, adempire al protesto per mancanza di pagamento, ai termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo Libro del Codice di Commercio provvisoriamente in vigore.

10.° Nel giorno seguente a quello del protesto l'Esattore consegnerà al Contabile della Reggenza le cambiali protestate unitamente all'atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del Reggente per astringersi chi di dritto ai termini della legge in vigore.

11.° Per le cambiali scontate per conto delle Amministrazioni finanziere, l'Esattore, fatto esegnire nel modo anzidetto l'atto di protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle Amministrazioni, cui sonosi scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.

12.° Tanto i Negozianti componenti la Commissione, quanto lo Agente dei Cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell'accettante, saranno

nel dovere di renderne avvertito immediatamente il Reggente, onde possa lo stesso far eseguire il protesto, ed istituire la sua azione ai termini dell'art. 163 del detto primo Libro del citato Codice.

13.° Le somme che introiterà l'Esattore saranno passate con polizze al Contabile, il quale verificatane l'esattezza le farà introitare nella madrefede indicata nell'articolo 3.°, e discaricherà l'Esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate; come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al Contabile stesso protestate nel caso preveduto dal precedente art. 9.°

Il premio dell'Esattore, in cui ogni spesa è compresa, verrà fissato dal Reggente, ed approvato dal Ministro delle Finanze, e provvisoriamente sarà calcolato a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

14.° L'Agente dei Cambi destinato non potrà esigere altro dritto su i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana 30 per ogni ducati mille, che verrà pagato da colui al quale si sono scontati i valori. La Cassa di Sconto pagherà all'Agente anzidetto per ogni ducati mille di effetti scontati grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.

Per le cambiali ed altri effetti che saranno scontati per conto della Tesoreria Generale gli saranno dalla Tesoreria pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla Cassa grana cinque.

15.° In fine di ogni settimana il Reggente del Banco rimetterà uno stato o sia bilancio sommario della Cassa al Ministero di Finanze in doppia spedizione secondo il modello che dal detto Ministero gli sarà rimesso.

Delle due spedizioni una sarà conservata nel Ministero, e l' altra sarà rimessa al Tesoriere Generale per conservarla, e per farvi quelle osservazioni, che crederà conducenti per la sicurezza del capitale somministrato dalla Tesoreria.

16.° Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvate in data dei 26 febbraio 1817 son rivocate per tutto ciò che non corrisponde alle presenti (1).

Belvedere 23 giugno 1818.

L' approvo
Firmato -- FERDINANDO.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato -- Marchese Tommasi.

Per copia conforme
Il Segret.° di Stato Ministro delle Finanze
Firmato -- De Medici.

(1) *Le presenti istruzioni trovansi modificate dal Regolamento approvato il* 2 *aprile* 1839 (*N.* 61).

N.° 57.

Ordinanza Ministeriale del 24 agosto 1818, che permette pignorarsi presso la Cassa dello Sconto gli Estratti d' iscrizioni sul G. Libro, ed i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze volendo rendere suscettibili di pignorazione, come tutti gli oggetti preziosi, gli Estratti d' Iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico, ed i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane, da eseguirsi detta pegnorazione nella Cassa di Sconto come opera aggiunta alla medesima, ordina quanto segue.

Articolo 1.

Gli Estratti d' Iscrizioni suddette, per i quali non si sarà mai rilasciato duplicato, da giustificarsi a cura del pegnorante, ed i Certificati delle due Amministrazioni, potranno essere pignorati nella Cassa di Sconto per lo termine non più lungo di mesi tre.

Art. 2.

Sarà in libertà del possessore tanto degli Estratti che de' Certificati delle Amministrazioni di domandare sulle medesime la somma di cui possono aver bisogno, purchè non ecceda quel che si pratica nel Banco de' privati, cioè la proporzione tra la somma richiesta, ed i pegni dei metalli preziosi e gemme; ed a togliersi ogni quistione sul valore corrente di dette Iscrizioni e Certificati, potrà essere domandata la somma fino alla concorrenza di ducati 60 per ogni ducati 5 di rendita.

ART. 3.

L'interesse sopra tali pegni sarà quell'istesso ch'esige il detto Banco de' privati per i metalli preziosi e le gemme, come sopra, cioè del sei per cento l'anno per rata di giorni.

ART. 4.

Le operazioni necessarie per l'esecuzione de' pegni saranno fatte dall'Agente della Cassa signor D. Pietro Ciannelli, il quale non potrà esigere altro dritto, se non quello che riscuote dai particolari per lo sconto delle cambiali.

ART. 5.

Nell'atto della pegnorazione sarà formata una cartella a tallone contenente le indicazioni precise delle carte pegnorate, segnate in amendue le parti dal pignorante, il quale ne riterrà una per sua cautela, e l'altra, ossia il tallone, rimarrà in potere della Cassa per notarvisi l'estinzione nell'atto del dispegno.

ART. 6.

Se però elasso il termine de' tre mesi non avrà l'interessato curato di eseguirne la spignorazione, potrà la Cassa in forza di una dichiarazione del pignorante, che verrà espressa in detta cartella, procedere qual sua procuratrice alla vendita o intestazione in di lei beneficio della rendita pignorata, ritenendo dal prodotto in capitale di esso la sorte principale, l'interesse e le spese, e restituendo il dippiù quando sarà richiesto dal proprietario (1).

Napoli li 24 agosto 1818 -- Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze -- Firmato -- DE MEDICI.

---

(1) *La presente ordinanza fu in parte riformata col Regolamento del 2 aprile* 1839 (*N.* 61).

N.° 58.

REGOLAMENTO

Per eseguirsi l' ordinanza ministeriale di questo dì, che permette alla Cassa di Sconto di poter pignorare gli Estratti d'iscrizione intestate sul G. Libro del debito pubblico a' particolari proprietari, non che i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane.

ARTICOLO 1.

Quante volte un particolare intestatario di una iscrizione qualunque sul G. Libro del debito pubblico (purchè non l' abbia immobilizzata per cauzione o per altra causa) voglia pignorarla nella Cassa di Sconto, dovrà richiedere al Direttore generale del G. Libro, e da costui subito rilasciarglisi un certificato in carta d' officio, senza la necessità nè di bollo, nè di registro, da cui venga contestato quanto dalle scritture di quella dipendenza si rileva sull' assunto, e precisamente che per siffatta iscrizione non ne sia stato mai rilasciato il duplicato estratto, nel qual caso gli sarà negato un tal certificato.

ART. 2.

Appena che dal Direttore del G. Libro sarà stato rilasciato il certificato suddetto, dovrà dagl' Impiegati di quella dipendenza sotto la loro più stretta risponsabilità prendersi minutamente ragione sulle scritture di loro carico di siffatta circostanza, per impedirsi in ogni tempo, e finchè questo notamento non venga cancellato, come in appresso si dirà, di rilasciarsi duplicato de' dinotati estratti, di che rimarranno essi garanti.

ART. 3.

Colui che avrà ottenuto il suddetto certificato lo presenterà insieme coll' estratto d' iscrizione di cui è intestatario all' Agente della Cassa di Sconto, al quale dimanderà di volerne pignorare l' importo nel modo istesso come il Banco de' privati riceve in pegno i metalli preziosi e le gemme, cioè coll' interesse del sei per cento l' anno per rata di giorni.

ART. 4.

L' Agente della Cassa ricevuta tal richiesta conteggerà la valuta della suddetta iscrizione al prezzo non maggiore di ducati 60, per ogni ducati 5 di rendita, e sarà in libertà del proprietario di domandare il pagamento contro il suddivisato pegno o del risultato intiero della somma conteggiata come sopra, o di altra minor quantità, di che ne sarà dall' Agente suddetto fatta menzione in dorso del suo borderò di conteggio.

ART. 5.

Il disposto nell' articolo precedente è comune anche ai certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane; de' quali però siccome sono intestati a favore del portatore, non avranno perciò bisogno del certificato prescritto nell' articolo 1°, o di altro documento qualunque, e soltanto rimarrà a cura e risponsabilità dell' Agente della Cassa di assicurarsi della loro veracità, affine di evitarsi la ricezione forse di alcuno di essi falso.

ART. 6.

Il pegno per la somma indicata nell' articolo 4°, e coll' interesse suddetto del sei per cento l' anno per rata di giorni, non potrà eccedere la durata di tre mesi; e per cautela tanto della Cassa, quanto dei pignoranti sarà a costoro rilasciata una cartella a tallone eguale al modello qui annesso, signata in

BANCO
DELLE
DUE SICILIE.

SCONTO

CARTELLA
N.°

:GNO DEGLI ESTRATTI
IL G. LIBRO.

Il sig a titolo di pegno nella Cassa di Sconto del debito pubblico in testa sua dell' a godimento dal dì marcata c el Giornale, di cui essendone stata paga stre dell' anno rimane la goduta semestre del Egl a termine ha dichiarato di volerla pegnorare allo stesso pagati con polizza notata fed a tutte le condizioni sull' assunto pre quella di dovere la presente cartella v affinchè quantevolte elasso il termine d are l' enunciato Estratto d' Iscrizione, ocuratrice vendersela in piazza o intestar l' importo dell' interesse e delle spese, re ne avvanzi.

Presa ragi rio
della R one,
Razionale apra

IL REGGENTE DEL BANCO
DIRETT. DELLA CASSA SUDDETTA

Registr

N

ambedue le parti da' suddetti pignoranti, e che indichi tutte le circostanze necessarie per dinotare la qualità della carta pignorata.

Art. 7.

Una delle parti di detta cartella sarà ritenuta dal pignorante, e l' altra rimarrà presso la Cassa per avvalersene o a notarci il dispegno allorquando sarà effettuito, oppure a farne uso quante volte elasso il termine di tre mesi non si presentassero a spignorarlo, per ottenere in beneficio di detta Cassa l' intestazione o la vendita della rendita pignorata, e così rifarsi la medesima delle somme anticipate, dell' interesse e delle spese, conservando il dippiù, se ne avanzi, per restituirsi a chi si appartiene quando sarà richiesto.

Art. 8.

Per l' esecuzione del prescritto nell' articolo precedente dovrà il pegnorante dichiarare in detta cartella, e prestare il suo fermo consenso, che laddove si facesse il caso suddetto dell' elasso de' tre mesi, possa la Cassa qual sua procuratrice procedere senz'altra formalità alla vendita o intestazione espressata delle carte pignorate.

Art. 9.

Se però l' interessato sarà esatto a ritirare nel termine di rigore la carta pignorata di sua proprietà dietro il corrispondente pagamento della sorte principale ed interesse, in tal caso gli sarà dato dalla Cassa la debita quietanza in piè della parte della cartella di pegno rimasta presso detto interessato, per potersene costui avvalere a presentarla alla Direzione del G. Libro, e così far cancellare in quella Dipendenza il notamento preso in forza dell' articolo 2°, cioè di non potersi rilasciare duplicato degli estratti d' iscrizione pignorata.

ART. 10.

L' importo dell' interesse del pegno dovrà dalla Cassa esser esatto nell' atto del dispegno, o al termine di tre mesi, quando per mancanza di esso si procederà alla vendita o intestazione delle carte pignorate, e giammai potrà pretendersene ritenuta alcuna dal pagamento della pignorazione.

ART. 11.

Per far sì che durante il termine di rigore pei pegni degli estratti d' iscrizione, o de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, possa il proprietario di tali carte riscuotere il semestre dell' annualità pignorata, sia direttamente dalla Direzione del G. Libro, sia dalle suddette Amministrazioni, qualora venisse contemporaneamente a maturare tal semestre rimane stabilito, che l' intestatario delle iscrizioni debba in questo caso al momento che egli ne chiede il pegno provvedersi dalla suddetta Direzione di un borderò corrispondente a detto semestre, prescritto nelle istruzioni approvate da S. M. in data de' 3 corrente agosto per lo sconto delle rendite, e che il proprietario de' certificati ritenga presso di se il copone che dalle suddette Amministrazioni suol consegnarsi per la riscossione delle annualità, mediante le quali carte rimane autorizzato il pignorante alla esazione de' termini di pagamento delle annualità.

ART. 12.

Siccome i Luoghi pii, ed i Corpi morali sono per legge inabilitati a poter alienare le loro proprietà, così rimangono essi esclusi dal beneficio della pegnorazione degli estratti d' iscrizione appartenenti ai medesimi.

Art. 13.

L' Agente della Cassa non potrà per la sua opera necessaria di siffatti pegni, giusta il prescritto nell' articolo 4°, esigere altro dritto intieramente a carico dei particolari, se non quello stesso che riscuote da' medesimi particolari per lo sconto degli effetti commerciabili, senza che la Cassa sia tenuta per la sua parte di niente corrispondere al detto Agente.

Art. 14.

Per la vendita poi degli estratti d' iscrizione o de' certificati di rendita, che non venissero spignorati nel termine di rigore, l'Agente suddetto esigerà a carico intieramente del proprietario di tali carte quell' istesso dritto, che suole per costume della piazza pagarsi generalmente in questi casi, senza che la Cassa debba essere assoggettata a spesa veruna (*).

Napoli li 24 agosto 1818.

Il Segret.° di Stato Ministro delle Finanze
De Medici.

(*) *Il presente regolamento è stato in parte riformato con l' altro del 2 aprile 1839 (N. 61).*

N.° 59.

Sovrano Rescritto del 13 *marzo* 1833 *del* 1° *Ripartimento delle Finanze*, 2° *carico*, *n.°* 418, *con cui si permette l' anticipazione di sei mesi di soldo agl' Impiegati del Banco.*

Signore -- Avendo rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 dello scorso febbraio il di lei rapporto de' 18 gennaio ultimo, il quale versa sull' autorizzazione per permettersi l' anticipazione dalla Cassa di Sconto di un' annata di soldo agli Impiegati di cotesto Banco, che la richieggono coll' interesse alla ragione del cinque per cento all' anno, sotto le garentie dettagliate nel rapporto medesimo, la M. S. si è degnata annuire a cosiffatta proposizione di anticipazione, restringendola però a soli sei mesi di soldo.

Nel Real Nome le partecipo quindi, signor Reggente, tale Sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso analogo di risultamento.

Napoli 13 marzo 1833 -- D'Andrea.

N.° 60.

REGOLAMENTO

Per l' esecuzione de' Reali Rescritti de' 26 febbraio e 4 dicembre 1833, portante il permesso dell' anticipazione de' soldi di uno o due mesi agl' Impiegati per mezzo della Cassa di Sconto.

ARTICOLO 1.

Possono godere dell' anticipazione del soldo di un mese o due tutti gl' Impiegati civili e militari, che abbiano libero tal soldo, tanto se siano dipendenti da un' Appoderazione, da Consigli d' Amministrazione e da Collegi Giudiziari, quanto se siano isolati senza appoderazione, sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della Tesoreria Generale, ovvero delle di lei dipendenze (*).

ART. 2.

Possono parimente fruire di tal benefizio tutti quegl' Impiegati che per disposizione di Magistrati, e per ordini superiori si trovino di aver impegnata parte de' loro soldi per assegni alimentari a' termini del Real Decreto del dì 17 dicembre dell' anno 1829, valendo in questo caso l' anticipazione per la residuale somma che loro riviene libera.

(*) *Col Sovrano Rescritto del 17 agosto 1839 furono abilitati a godere dell' anticipazione di un mese di soldo anche gl' Impiegati dell' Orfanotrofio Militare* (N. 63).

ccc

ART. 3.

Per effetto degli articoli precedenti sono eccettuati da tal benefizio quegl' Impiegati, i quali abbiano impegnata una parte del loro soldo a favore delle diverse Casse legittimamente autorizzate, o diversamente in forza di ordini superiori, di antichi giudicati, e di consensi prestati anteriormente al Real Decreto de' 9 febbraio 1824; e ciò sino a che non sarà interamente soddisfatto il corrispondente debito.

ART. 4.

Gl' Impiegati che abbiano libero il soldo, se dipendono dalle Appoderazioni, da' Consigli di Amministrazione e da Collegi Giudiziari, per ricevere l' anticipazione dovranno avanzare le dimande all' Appoderato. Costui ne formerà un notamento, che sarà emarginato dalle parti, da esso Appoderato vidimato, e munito del *visto buono* del Capo d' Amministrazione, o de' Presidenti de' Collegi Giudiziari, con dichiarazione in piedi che detti Impiegati non abbiano contratto alcun impegno su i loro soldi, eccetto il caso contemplato nell' articolo 2°.

Se poi gl' Impiegati saranno isolati senza appartenere ad Appoderazioni o a Consigli d' Amministrazione, dovranno fare le domande con dichiarare in esse sul di loro onore di godere del soldo libero, e non impegnato da alcun assegno: quali dimande saranno dirette dagl' Impiegati civili ai Capi di Amministrazione, da cui dipendono attualmente, o appartenevano una volta, e dagl' Impiegati militari ai rispettivi Comandanti di Piazze o di Province, ove si trovano di stanzione o di domicilio, onde vidimarsi da' rispettivi Superiori, per quindi farne questi l' uso indicato nell' articolo seguente. Per le Reali Segreterie e Ministeri poi il *visto buono* verrà ap-

posto da persona, che sarà delegata dal Ministro rispettivo.

Art. 5.

I Capi d'Amministrazione, i Presidenti de' Consigli di Amministrazione e de' Collegi Giudiziari, non che i Comandanti di Piazze o di Province, dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande indicate nell' articolo precedente alla Scrivania di Razione in tripla spedizione, cioè una emarginata dagl' Impiegati, e le altre due per copie conformi, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la Cassa di Sconto di effettuare il chiesto pagamento.

Art. 6.

Lo Scrivano di Razione, ed il Controloro Generale dopo di aver disposto la verifica de' notamenti e delle domande sui registri di assiento, che tengono stabiliti nelle proprie dipendenze, dovranno certificare gli uni e le altre in piedi, e quindi apporvi le di loro firme.

Art. 7.

Delle spedizioni in triplo, secondo è detto nell'art. 5°, munite de' certificati di cui è cenno nell' articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl' Impiegati, sarà passata dallo Scrivano di Razione alla Cassa di Sconto per l'esecuzione dell'anticipazione, prelevati gl' interessi di cui si parlerà nell' articolo seguente, a favore dell'Appoderato, o pure delle parti direttamente se queste non dipendono da Corporazioni o da Consigli d'Amministrazione: le altre due spedizioni dovranno conservarsi nelle dipendenze della Scrivania di Razione e Controloria Generale, acciò la prima possa formare il carico sia

sull' abbuonconto, sia sul soldo per gl' isolati di quel mese, cui si riferisce l' anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della suddetta Cassa di Sconto, e la seconda fare le sue operazioni in corrispondenza.

Art. 8.

Gl' interessi sui soldi anticipati dalla Cassa di Sconto saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta. Per tale utile agevolazione l' ammontare dell' interesse sarà per coloro che prenderanno un solo mese del tre e mezzo per cento all' anno. Per coloro che ne prenderanno due al cinque per cento l' anno.

Per effetto del contenuto di sopra, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese e non nel principio, ciò non ostante l' interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

Art. 9.

Dell' utile suddetto derivante dall' anticipo de' soldi in generale, la Cassa di Sconto terrà un conto a parte per farne l' uso seguente.

L' interesse del tre e mezzo per cento l' anno, che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè il due per l' utile a favore della Cassa suenunciata, e l' uno e mezzo per far fronte a qualche perdita, che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto.

L' interesse poi del cinque per cento l' anno, che va imputato sulle anticipazioni d' un bimestre, verrà ripartito, cioè il due per cento per l' utile alla Cassa di Sconto, ed il tre per cento per far fronte alle perdite dette di sopra.

ART. 10.

Il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto avrà l'obbligo di presentare a S. E. il Ministro delle Reali Finanze alla fine di ogni semestre, un conto distinto delle operazioni derivanti dallo sconto generale, onde potersi prendere quegli espedienti più proprî al bene del servizio del pubblico, e per la sicurezza della Cassa di Sconto; a qual' effetto dietro le proposizioni che verranno fatte all' E. S., il presente regolamento, che vien dichiarato non obbligatorio, s'intende sempre rivocabile.

Napoli 8 febbraio 1834.

Approvato

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Firmato -- MARCHESE D' ANDREA.

N.° 61.

REGOLAMENTO

PER LO SERVIZIO DELLA CASSA DI SCONTO

APPROVATO DA S. M. (D. G.)

Giusta la Ministeriale delle Finanze del 2 aprile 1839, 1° ripartimento, 2° carico, n.° 705.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

ART. 1.

La Cassa di Sconto, istituita col Real Decreto dei 23 giugno 1818 per lo bene e prosperità del commercio, e per vieppiù animare ed incoraggiare le industrie nazionali, continuerà ad essere, qual' opera aggiunta del Banco di Corte, sotto la immediata direzione del Reggente del Banco.

ART. 2.

Le operazioni della Cassa riguardano principalmente:

§. I. Lo sconto

1° delle cambiali e de' boni commerciali esigibili non al di là di tre mesi:

2° di tutti quei valori, qualunque siasi la loro scadenza, che pervengono, previa l' autorizzazione del Ministro delle Finanze, dalla Tesoreria Generale:

3° delle cambiali garentite da un deposito di gioie ai termini dei particolari regolamenti in proposito (*).

(*) *Il decreto col regolamento pei depositi delle gioie è al n° 38.*

§. II. L'anticipazione dei soldi agl' impiegati di conto Regio, similmente ai termini di speciali regolamenti sù l'oggetto (*).

§. III. L' anticipazione benanco del semestre corrente di rendita rappresentata da *Cuponi* rilasciati dalle due Amministrazioni Napolitane, parimente ai termini della ministeriale dei 17 aprile 1833, relativa all' altra dei 2 dicembre 1818. Oltre all' interesse, la Cassa riterrà quel dritto che dovrà bonificare al tempo dell' esazione alle suddette due Amministrazioni, ed alle medesime spettante.

§. IV. La pignorazione degli estratti e certificati di rendita sul Gran Libro, e dei certificati della Real Tesoreria (**) e parimente dei semestri, ugualmente a termini dei rególamenti propri sulla materia.

ART. 3.

La ragione dell' interesse, secondo le istruzioni dei 23 giugno 1818 Sovranamente approvate, sarà per ciascuna delle indicate operazioni regolata secondo che verrà proposta a misura delle circostanze dal Reggente Direttore, ed approvata dal Ministro delle Finanze. In tutt' i casi non potrà eccedere quella del sei per cento all' anno calcolata per giorni ai termini delle istruzioni mentovate.

Gl' interessi che attualmente si esigono a ragione del due per cento per gli sconti della Tesoreria Generale potranno variare secondo le circostanze in vista delle disposizioni, che potrà dare il Ministro delle Finanze a proposizione del Reggente Direttore, senza poter mai eccedere il tre per cento, secondo l'enunciato articolo quarto delle istruzioni del 1818.

(*) *Il regolamento per l' anticipazione de' soldi è riportato al num.° 60.*

(**) *Per la rinnovazione dei pegni leggansi le istruzioni approvate il 20 gennaio 1841 (num.° 64).*

Le variazioni che potranno aver luogo intorno alla tassa di tali interessi e per ciascuna delle indicate operazioni, saranno dallo stesso Reggente Direttore manifestate alla Camera Consultiva di Commercio ed alla Borsa.

ART. 4.

I valori da ammettersi allo sconto, secondo che sta prescritto nei numeri 1, 2 e 3 della prima parte dell' articolo 2°, e secondo le norme che in appresso verranno indicate, saranno esaminati, in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, da quattro almeno della Commissione dei sei Deputati (*), che il Ministro delle Finanze prepone con *Sovrana approvazione* alla Cassa di Sconto, scegliendoli fra i primarî commercianti stabiliti in Napoli. Ed i Componenti di questa Commissione, nella quale per deliberare dovranno intervenire non meno di quattro, ne saranno moralmente e solidalmente responsabili, e tenuti sul loro onore, probità e coscienza (**).

L' esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la durata di sei anni, cangiandosene uno in ogni anno, salvo il caso di conferma (***).

Dai Deputati suddetti in numero non minore di quattro, e dal Reggente del Banco, da cui col titolo di Direttore saranno preseduti, si comporrà il Consiglio dello Sconto.

A ciascuno de' suddetti Deputati, e per ciascuna seduta ordinaria, di cui il Segretario Generale compilerà

(*) *Col Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843 il numero de' Deputati si è aumentato ad otto.*

(**) *La risponsabilità de' Deputati vien definita dal Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843 (N. 65).*

(***) *Col Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843 trovasi ordinato, che in ogni anno si dovessero cambiare quattro Deputati da non poter essere richiamati se non dopo l'elasso di anni quattro.*

verbale di presenza , sarà corrisposto a titolo di semplice onorificenza un gettone di presenza del valore di carlini venti , che sarà realizzato in fine di ogni mese.

Art. 5.

Il Consiglio suddetto dello Sconto si riunirà per lo esame e scrutinio de' valori da negoziarsi colla Cassa per lo meno due volte la settimana. Le due sedute ordinarie saranno ne' giorni di martedì e venerdì. Avvenendo che in questi giorni ricorresse una festa civile o religiosa , le sedute saranno fissate per altro giorno , dandosene , come anche per le sedute straordinarie , preventive avviso al pubblico. L' importo però degli effetti scontati sarà pagato in giornata , o tutto al più nell' indomani della loro ammissione.

Art. 6.

I valori ammessi allo sconto verranno colle formalità , che quindi a poco saranno espresse , conservati in una solida cassa di ferro a due diverse serrature , delle cui chiavi una sarà ritenuta dal Tesoriere , l' altra dal Controloro.

Art. 7.

Il Segretario Generale della Reggenza del Banco sarà , come lo è al presente , il Segretario della Cassa , e ne controllerà la scrittura cogli obblighi , attribuzioni ed emolumenti , che in appresso saranno indicati.

Art. 8.

Parimente il Razionale della medesima Reggenza destinato già col prefate Real Decreto per Contabile della detta Cassa , ne sarà da ora in poi il Razionale , con quegli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che del pari quì appresso saranno spiegati.

Art. 9.

Per la esazione delle somme che la Cassa dovrà riscuotere vi sarà un Tesoriere , gli obblighi , le attribuzioni e gli emolumenti del quale saranno egualmente in prosieguo specificati.

Art. 10.

Gli Agenti de' cambi eserciteranno periodicamente le loro funzioni presso la Cassa nel modo e colle condizioni che verranno a suo luogo dichiarate.

TITOLO II.

Del Direttore della Cassa di Sconto.

Art. 11.

Il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto interverrà e presederà in tale qualità nel Consiglio dello Sconto: dirigerà ed ordinerà tuttociò che si conviene pel buon andamento del servizio, ai termini non meno del presente Regolamento, che di tutte le altre disposizioni generali e particolari che possono riguardarla: avrà una ispezione superiore sulle diverse ufficine della Cassa: corrisponderà direttamente col Ministro delle Finanze, e conferirà collo stesso qualora il bisogno lo esiga: corrisponderà ugualmente colle altre Autorità e Magistratnre: ordinanzerà su ciascun borderò de' diversi valori ammessi allo sconto la spedizione dei rispettivi pagamenti, come di tutti gli altri che per qualsivoglia causa debbono eseguirsi dalla Cassa, e ne firmerà le corrispondenti polizze: disporrà del pari d' introitarsi nella madrefede della medesima tutte le polizze che alla stessa vengono dirette: girerà ciascuno degli effetti negoziati colla Cassa, per farsene la riscossione alla loro scadenza dal Tesoriere: si farà esibire ogni mattina dal Tesoriere il borderò delle esazioni che si verificano in giornata: disporrà che le cambiali non esatte si passino all' Uffiziale pubblico per levarne i debiti protesti a norma della legge: interverrà nella stipula dei contratti: destinerà i patrocinatori per le procedure analoghe contro i debitori delle cambiali non soddisfatte alla scadenza: presederà nelle sessioni degli

affari contenziosi, inteso il Governatore avvocato, ove lo creda: darà le provvidenze opportune, e presederà benanche nelle verifiche dei valori sistenti in portafoglio, o presso la Cassa, che si eseguiranno con frequenza ed a suo talento, e non mai in intervallo maggiore di quaranta giorni: le quali verifiche debbono essere sempre inopinate, e senza che l' operazione della verifica possa essér mai discontinuata. Il Reggente avrà sempre la facoltà di obbligare il Tesoriere a far *Cassa netta*.

ART. 12.

Il Reggente Direttore per tutte le attribuzioni che lo riguardano ne resta moralmente risponsabile.

TITOLO III.

De' Deputati.

ART. 13.

Conformemente alla prima parte dell' articolo 2° gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere cambiali traettizie, biglietti all' ordine, ed ogni altra carta commerciale riconosciuta tale dalle leggi vigenti; e le une e le altre munite per lo meno di tre firme, due della quali dovranno indispensabilmente appartenere a persone abitualmente addette al commercio, e che siano riputate in piazza per solide e solvibili, e ciò a pieno giudizio e soddisfazione di essi Deputati; e la terza di un' altra persona a prudenza dei Deputati, ed a misura dell' ammontare dell' effetto, e della maggiore o minore validità delle altre due firme.

ART. 14.

Potranno bensì essere ammessi a negoziazione dei valori che nelle tre firme abbiano la firma di un sol commerciante, purchè questi a pieno giudizio di essi Deputati sia solido e di un rango proporzionato alla somma

dell' effetto che viene a scontarsi, avendo anche riguardo alle altre duo firme che l' accompagnano. In tal caso il numero dei Deputati che intervengono nell' atto non deve essero minore di cinque, e l' atto dovrà meritare l' approvazione del Reggente da intendersi semplicemente come permissiva. Per le cambiali traettizie poi provvegnenti dall' estero, c cho ordinariamente contengono tre firme, potranno queste ammettersi in concorso di una quarta firma di persona conosciuta, e che dipenda da colui che viene a negoziare l'effetto alla Cassa; il tutto a pieno giudizio e risponsabilità dei Deputati, nel modo ed ai termini dell' art. 4° del presente Regolamento.

È accordata al Reggente Direttore la facoltà, da usarne coll' intervento della intera Deputazione, di fare ammettere a disconto i valori di scadenza maggiore di tre mesi, purchè non oltrepassino il quarto mese, che sogliono talvolta venir dall' estero, i quali sebbene di firme di prima considerazione, pur nondimeno per le regole generali non potrebbero ammettersi a sconto.

In tutt' i casi il fido da accordarsi individualmente e non cumulativamente a quei tra i negozianti compresi nella classe di eccezione dalla Camera Consultiva di Commercio, non potrà eccedere la somma di ducati centomila, secondo fu dichiarato colla ministeriale de' 4 di marzo 1835, 1° ripartimento, 2° carico, num.° 448, e colle clausole e riserve in essa espresse.

Presentandosi bensì allo sconto cambiali tracttizie di firma delle prime Case di commercio di Europa per somme superiori ai ducati centomila, in tal caso, qualora si creda da tutti i sei Deputati, e vi concorra il voto adesivo del Reggente e del Presidente del Banco di Corte, e sian quindi tutti di unanime avviso, si formerà all'uopo verbale motivato che originalmente sarà trasmesso con rapporto del Reggente al Ministro delle Finanze, provocandosi il suo superior permesso all'operazione.

Art. 15.

Ciascuno degli effetti ammessi allo sconto dovrà essere cifrato da uno dei Deputati ; ed il borderò nel quale vengono descritti dovrà essere firmato da tutti quei Deputati , che ne hanno deliberata l' ammissione con ripetere in lettere il suo importo totale.

TITOLO IV.

Del Segretario Generale , e della parte che prende nelle scritture della Cassa.

Art. 16.

Il Segretario della Reggenza del Banco nella qualità di Segretario della Cassa di Sconto sarà all' immediazione del Reggente Direttore : interverrà nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che si terranno per gli affari della Cassa medesima : sarà di suo carico e cura non solo la corrispondenza , ma benanche la compilazione dei processi verbali , appuntamenti , ordinanze , ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa medesima : regolerà l' andamento interno della sua ufficina : parteciperà a chi conviene , con darne copia da lui firmata , tutti gli ordini e disposizioni emesse dal Reggente ; ed invigilerà sull'esatta osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore ; e laddove il bisogno lo esiga provocherà dal Reggente Direttore le opportune provvidenze : controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno della Cassa ; e proseguirà a tenere nella sua ufficina i corrispondenti libri e registri all' incontro : sottoscriverà dopo averne presa ragione i borderò ordinanzati dal Reggente Direttore degli effetti negoziati colla Cassa, con firmarne altresì le polizze di pagamento : riscuoterà nelle epoche designate i borderò dei versamenti da farsi dal Tesoriere, e riconosciuta che ne

avrà col confronto dei suoi libri e registri la regolarità, li sottoporrà rivestiti della sua firma alla decretazione del Reggente Direttore per quindi passarli in Contabilità: munirà della sua firma tutte le polizze di pagamento dirette alla Cassa e le presenterà a quella del Reggente Direttore: farà destinare per gli effetti non soddisfatti e caduti in protesto i patrocinatori per astringere i debitori in giudizio, e farà partecipare dal Reggente Direttore ai Deputati della Cassa i nomi de' sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, acciocchè non ammettano la loro firma in avvenire, tenendone un apposito registro.

Lo stesso Segretario Generale verificherà, riscontrandolo coi suoi libri e registri, lo stato della situazione giornaliera della Cassa, che il Razionale è tennto di formare per rimetterlo al Reggente Direttore, ed interverrà nelle verifiche degli effetti sistenti in portafoglio, distendendone e sottoscrivendone il corrispondente verbale.

ART. 17.

Attaccato al Segretario Generale continuerà ad esservi un' Incaricato degli affari contenziosi della Cassa; ed egli sotto questo rapporto dipenderà dagli ordini del Reggente Direttore, e conferirà all' oggetto direttamente collo stesso e col Governatore Avvocato, ed occorrendo anche coi Deputati.

ART. 18.

Lo stesso Segretario Generale dovrà prescegliere gli impiegati per la Segreteria della Cassa di Sconto tra gli individui del Banco di sua fiducia, e sempre colla intesa e preventiva autorizzazione del Reggente Direttore.

ART. 19.

Al medesimo Segretario Generale per se e per gli aiutanti impiegati nella sua ufficina saranno corrisposte grana quattro per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti

che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del Tesoriere, come si dirà all' articolo 42.

ART. 20.

Il Segretario Generale infine è moralmente risponsabile per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica; val dire per omissioni e commissioni, come per dritto.

TITOLO V.

Del Razionale della Cassa.

ART. 21.

Il Razionale della Reggenza del Banco, qual Contabile materiale della Cassa di Sconto, ne controllerà tutte le operazioni, con essere tenuto a darne al Consiglio di Tesoreria il conto annuale; qual conto verrà esaminato, e discusso coll' intervento dell' Agente del Contenzioso, e di due Razionali della Gran Corte dei Conti, che verranno prescelti tanto dallo stesso Magistrato, quanto dal Controloro Generale di detta Tesoreria. Ciò non pertanto nel Consiglio di Tesoreria il Ministro delle Finanze potrà destinare altri aggiunti, da sceglierli fra i Magistrati della Gran Corte dei Conti o altrove. Il Razionale, nel modo stesso sinora praticato, continuerà a portarne la scrittura a stile doppio, e ciò tanto per quello che concerne il conto capitale, che l' altro dei profitti e spese della Cassa; ed in conseguenza seguiterà a tenere tutti quei libri e registri in oggi esistenti.

Egli al pari del Segretario Generale sarà alla immediazione del Reggente Direttore; conferirà direttamente collo stesso, interverrà al bisogno nel Consiglio dello Sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per

gli affari della Cassa: riterrà presso di se le madrefedi in testa della Cassa sì del conto capitale, come del ponto degli utili: ne spedirà le corrispondenti polizze di cagamento da sottoscriversi dal Reggente, e da lui preventivamente presa ragione, restando risponsabile della regolarità delle stesse: conserverà tutti gli effetti e titoli di crediti appartenenti alla Cassa, non esclusi gli estratti di rendita ed i certificati delle due Amministrazioni Napolitane: riconoscerà se i borderò dei diversi effetti scontati e negoziati colla Cassa sieno corredati di tutte quelle formalità dalle leggi e regolamenti prescritte, e verificherà accertando colla sua firma la esattezza del calcolo degl' interessi già formato dall'Agente dei cambî: spedirà, dopo essere stato così ordinanzato dal Reggente Direttore, tutte le polizze di pagamento, sia per causa di sconti, e di altre negoziazioni fatte colla Cassa, sia per qualsivoglia altra causa; e sottoscritte da lui le passerà per essere verificate e vistate al Segretario Generale, per quindi essere da quest' ultimo sottoposte alla firma del Reggente Direttore.

Il medesimo Razionale riscontrerà parimente se i borderò di versamento del Tesoriere, non che le polizze in essi contenute sieno in regola, e trovandoli tali darà loro il corso analogo, e disponendo ciascuna delle suddette polizze per accreditarsi nelle rispettive madrefedi della Cassa, le passerà al Segretario Generale, perchè dopo averle verificate ne prendesse ragione, e munite della di lui firma le sottomettesse a quella del Reggente Direttore; ed in quanto agli effetti non soddisfatti e caduti in protesto, passerà questi dietro ricevo a quel Patrocinatore che il suddetto Reggente Direttore avrà destinato. Sarà ugualmente sua cura di dar conoscenza ai Deputati della Cassa dei nomi dei soscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, come si è detto nell' articolo 16.

Inoltre lo stesso Razionale dovrà formare lo stato della situazione giornaliera della Cassa, e passarlo al Segretario Generale per verificarsi dal medesimo, ed ind rimetterlo al Reggente Direttore: nelle verifiche degl effetti in portafoglio egli dovrà intervenire, con compilarne il bilancio, e sottoscrivere non meno questo che il corrispondente verbale di verifica.

Ed in fine come Capo della sua officina ne regolerà il servizio e l'andamento, ed invigilerà sull' esatta osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni che la riguardano, restandone strettamente risponsabile.

ART. 22.

Per le pignorazioni degli estratti e certificati di rendita sul Gran Libro, e per lo sconto dei cuponi e dei semestri di rendita sarà proseguito il medesimo andamento e sistema che sinora è stato praticato, ed ai termini dei regolamenti sull' oggetto superiormente approvati (*).

ART. 23.

Le disposizioni contenute nell' articolo 18 sotto il titolo del Segretario Generale sono applicabili anche al Razionale.

ART. 24.

Al medesimo Razionale per se e per gli aiutanti impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana sei per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall' assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del Tesoriere, come si dirà all' art. 42.

(*) *Veggansi i numeri 57, 58 e 64 dell'Appendice.*

Art. 25.

Il Razionale finalmente è risponsabile materialmente per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, ed all' uopo darà una cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro nella somma di annui ducati dnecento. Per premio di tal cauzione, per gasti di scrittoio, e tutt' altro rimane accordato, a dippiù de' compensi di cui è parola nel presente regolamento, una indennità di ducati sedici al mese.

TITOLO VI.

Del Tesoriere.

Art. 26.

Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno passati per mezzo dell' Agente de' cambî al Tesoriere, il quale riscontrati che li avrà coll' annotazione già fattane ne' borderò che li contengono, specialmente per ciò che riguarda la somma, le firme, le gire e la scadenza; ed assicuratosi inoltre che sieno rivestiti del bollo proporzionale corrispondente, della cifra di uno de' Deputati, e del visto del suddetto Agente, ne accerterà la loro regolarità con sottoscriverne, accusandone la ricezione, il borderò.

De' risultati derivanti dalla inesattezza di siffatto riscontro ed assicurazioni il Tesoriere sarà sempre risponsabile.

Art. 27.

I borderò mentovati nell' articolo precedente adempiti non meno di tutte le altre formalità proprie de' Deputati e dell' Agente de' cambî, che del visto del Controllo presso il Tesoriere, ed ordinan-

zati dal Reggente Direttore, serviranno di documento al Razionale ed al Segretario Generale pel controllo della scrittura generale, per la validità e regolarità de' valori ammessi, e per la spedizione delle corrispondenti polizze di pagamento.

ART. 28.

Nella giornata medesima dell'ammissione dei suddetti valori, gli stessi valori, preventivamente assortiti per ordine delle loro date di esigibilità, saranno dal Tesoriere e dal Controloro presso il medesimo riscontrati, in quanto alla sola somma, colle scritture del detto Controloro, e verranno quindi senza discontinuazione rinchiusi in una solida cassa di ferro, di cui una chiave resterà presso il Tesoriere, e l'altra presso il detto Controloro.

ART. 29.

Nello stesso modo saranno in ogni giorno estratti dall'anzidetta cassa ossia portafoglio, tutti quei valori che scadono l'indomani; e laddove i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili ne' consecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue.

ART. 30.

Questi valori nell'atto della loro estrazione, dopochè ne avrà preso conto il nominato Controloro nelle sue scritture, saranno consegnati al Tesoriere sotto la sola più stretta risponsabilità sua, rimanendo a suo carico il farglisi girare dal Reggente Direttore, o da chi a questi piacerà nominare, per indi a tempo opportuno, ed a tutto suo rischio e pericolo effettuarne la esazione ai termini, e secondo le prescrizioni delle nostre leggi di eccezione per gli affari commerciali.

A r t. 31.

In fine della giornata il Tesoriere dovrà dimostrare al Controloro l'esazione, che avrà fatta de' valori consegnatili, consistente in polizze direttamente pagate alla Cassa, resta in madrefede, e valori non soddisfatti, dopo di che si riceverà gli altri valori scadibili il giorno seguente.

A r t. 32.

Col medesimo metodo e colle stesse formalità indicate nell' articolo precedente, saranno estratti dal suddetto portafoglio specialmente quei valori per dazî doganali, che si volessero estinguere prima del loro maturo, e dee soddisfarsene l' importo con polizze di banco girate alla Cassa.

Queste stesse polizze saranno dal Tesoriere versate lo stesso giorno con borderò a parte, indicante le scadenze alle quali i pagamenti si appartengono. Lo stesso Tesoriere per tali effetti estinti anticipatamente ne rilascerà certificato alle parti vistato dal Reggente Direttore della Cassa da servire per uso della Gran Dogana.

A r t. 33.

Il Tesoriere ricevuti che avrà i valori, ne curerà a suo rischio e risponsabilità la esazione; e qualora vi saranno de' valori non soddisfatti ne' giorni di scadenza, questi, presane prima ragione dal Controloro, verranno dal medesimo Tesoriere passati la mattina vegnente non più tardi delle nove all' Uffiziale pubblico per i debiti protesti da farsi, restando a di lui cura di farseli restituire unitamente agli atti di protesto al più tardi nella mattina del dì susseguente a quello in cui gli vengono consegnati.

Il Tesoriere fralle ventiquattro ore del giorno dopo alle scadenze verserà, ne' modi e forme che

appresso saranno spiegate, il prodotto della esazione con polizza à saldo della somma descritta nel borderò, ed indicherà del pari la somma de' valori caduti in protesto, che ha l'obbligo di restituire alla Cassa insieme ai corrispondenti atti di protesto.

Trattandosi di un suo interesse, e restando egli sempre risponsabile non meno dell'importo del valore non soddisfatto, che della regolarità per l'adempimento di tali atti di protesto e riprotesto, il Tesoriere avrà il dritto, salva l'approvazione semplicemente permissiva del Reggente Direttore, di scegliere l'Uffiziale pubblico che per un tale disimpegno occorre.

ART. 34.

Indipendentemente dal ricevo, che deve riscuotere dall'Uffiziale pubblico, cui vengono consegnati i valori per adempirli di protesti, lo stesso Tesoriere dee far figurare i medesimi, descrivendone tutti i nomi di quelli che a qualunque titolo vi sieno intervenuti in un registro particolare, e con far figurare altresì il pagamento che di poi se ne ricevesse con un versamento a parte, riportandosi al borderò nel quale figurava la mancanza del pagamento.

ART. 35.

Oltre i valori di cui si è parlato nell'articolo precedente, che il Tesoriere dovrà esigere nelle rispettive scadenze, sarà tenuto ancora esigere l'importo dei dispegni, delle rendite sul Gran Libro, sulla Tesoreria Generale, e quelle delle Amministrazioni Napolitane coi loro corrispondenti interessi.

Questa esazione seguirà in vista della liquidazione che sulle cartelle sarà fatta e firmata dal Razionale. Le polizze esatte per sorte ed interesse saran-

no sul punto medesimo versate in Contabilità con borderò sottoscritto dal Tesoriere e dal Controloro, in vista del quale il Razionale colle solite formalità rilascerà alle parti gli effetti pignorati.

Art. 36.

I versamenti, di cui si è parlato negli articoli 32 e 33, dovranno eseguirsi con borderò in triplice spedizione; l'una per passarsi e restare in Contabilità, l'altra all'ufficina del Segretario Generale, e la terza munita della firma de' Capi di queste due ufficine per conservarsi per suo discarico dal Tesoriere stesso.

Questo borderò dovrà contenere nella parte del debito la enunciazione de' singoli valori scaduti nella giornata, colla distinta di quelli, il di cui pagamento è a carico de' semplici particolari, e quelli a carico della Tesoreria, osservando in margine di ciascun valore se sia stato soddisfatto o in polizze, o in contante, ovvero protestato.

Nella parte dell' avere enuncierà gli effetti che si versano in discarico, compresi in essi quei valori non riscossi, e d'altronde non pregiudicati, non che le somme non esatte, e dovute dalla Tesoreria Generale.

Le polizze di pagamento, che saranno dirette alla Cassa, dovranno identicamente comprendersi ne' suddetti borderò di versamenti: il Tesoriere però sarà sempre tenuto per la loro veracità e regolarità, non che per le gire che esse contengono qualora sieno pregiudizievoli alla Cassa.

Art. 37.

I principi, le regole e le formalità indicate nel presente Regolamento saranno comuni, per quanto

però potranno adattarsi, a tutti quei titoli e valori che per qualunque causa potranno esser consegnati al Tesoriere per procurarne la riscossione del loro importo.

Art. 38.

Il Tesoriere riscuoterà altresì l'importo di quei valori protestati di cui n'è stato discaricato, unitamente agl' interessi che liquiderà, ed alle spese che gli saranno indicate da' rispettivi patrocinatori nelle loro specifiche.

I valori esatti unitamente alle specifiche de' patrocinatori saranno con separati rapporti, diretti da esso Tesoriere al Reggente Direttore, versati al Razionale; in vista de' quali, se le cambiali esistono ancora presso il medesimo Razionale, saranno da questi restituiti alle parti. Laddove poi tali valori esistessero presso de' rispettivi patrocinatori, il Razionale, in vista del preventivo versamento che ne avrà ricevuto, li richiamerà da' medesimi per farli consegnare alle parti.

Art. 39.

Qualora ne venga richiesto, il Tesoriere non potrà rifiutarsi di far rilevare nella quietanza posta a tergo dello effetto il nome della persona che lo estingue; in tal caso però egli potrà dimandare che il pagamento fosse eseguito con polizza di banco, esprimendone la causa nella girata.

Art. 40.

Per lo intervallo che intercede tra il giorno della scadenza del valore, e quello in cui a' termini dell' articolo 33 deve effettuirsene il versamento, il Tesoriere non è tenuto a corrispondere interessi.

In ordine poi a' valori che si passano al Notaio

per protestarsi, sarà serbato il disposto coll' ordinanza de' 10 luglio 1834 (*).

ART. 41.

Il Tesoriere è obbligato a rendere una cauzione, la quale sarà fissata secondo il bisogno a proposizione del Reggente Direttore dal Ministro delle Finanze. In ogni caso non potrà mai essere minore di ducati quattordicimila, metà in rendita iscritta sul Gran Libro, e metà in beni fondi nella Provincia di Napoli o di Terra di Lavoro, da liquidarsi dalla Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei Conti. Questa cauzione dovrà rispondere delle persone tanto del Tesoriere quanto di tutti gli Agenti e Commessi ch' egli adopererà a sua scelta.

Egli godrà per tale cauzione di ducati quattordicimila una indennità in ragione del due per cento all' anno.

ART. 42.

Per totale ed intero compenso di esso Tesoriere sotto qualsivoglia natura e rapporto, e per emolumenti e soldi d' impiegati e servienti che a sua scelta potrà esso Tesoriere adoperare, riceverà egli un dritto di grana trenta per ogni migliaio di ducati

---

(*) *L' ordinanza emessa sul rapporto del Razionale della Cassa del 21 maggio 1834 è concepita ne' seguenti termini* --

» A dì 10 luglio 1834 -- Visto il presente rapporto, e discussi i motivi contenuti sull' altro rapporto del signor Bonucci, resta stabilito, che il signor Razionale della Cassa si riceva ne' versamenti le polizze nascenti da cambiali esatte da esso Bonucci col rilascio di due giorni d' interessi, e laddove tra i due giorni ve ne intervenga uno di festa, resti abilitato fino a tre giorni di rilascio e non oltre -- Il Reggente -- De Rosa. »

sopra tutti i valori a carico dei particolari che la Cassa sconterà, ed un dritto di grana dieci sui valori a carico della Real Tesoreria, e sopra tutte le somme che pervengono per conto di sorte dalla spignorazione d'iscrizioni e certificati del Gran Libro e della Tesoreria, come pure su tutte le somme che incasserà per i cuponi e semestri di rendite scontati dalla Cassa. Dall'ammontare del dritto del Tesoriere come sopra stabilito saranno ritenuti nelle liquidazioni da farsene mensualmente, mensuali ducati sessanta in rimborso dei pagamenti che la Cassa avrà fatti, cioè di venti ducati al mese per compenso del Controloro, e di mensili ducati quaranta per le officine della Segreteria e della Contabilità della Cassa stessa.

ART. 43.

Avuto riguardo al peso fisso di mensuali ducati sessanta come sopra, ed agl'impiegati e servienti che potrà il Tesoriere mantenere, alla sua opera personale, ed alla sua risponsabilità rimane stabilita come *minimum* degli emolumenti mensuali fissati nell'articolo 42, la somma di ducati duecentoquaranta, e per essi netta dei ducati sessanta come sopra la somma di mensuali ducati centottanta; di maniera che, qualora nelle liquidazioni mensuali gli emolumenti non giungano ai ducati duecentoquaranta, sarà alla liquidazione mensuale aggiunto un supplemento, sicchè il dritto arrivi al *minimum* di mensuali ducati duecentoquaranta come sopra.

È rivocata la disposizione ministeriale de'22 giugno 1831 da S. M. approvata, per la quale gli emolumenti agli Agenti dello Sconto non avrebbero dovuto eccedere ducati quattrocentosettanta il mese, rimanendo da oggi innanzi stabilita, come limite degli

emolumenti di essi, 1.° la somma di ducati cinquecentosessanta mensuali pel Tesoriere, lordi de' ducati sessanta mensuali, e delle spese di cui è discorso nell' articolo 42: 2° la somma di mensuali ducati duecentoventi pel compenso che gli articoli 19 e 24 stabiliscono pel Segretario e suoi Aiutanti, e pel Razionale e suoi Aiutanti. Laddove poi l' esperienza di tre mesi consecutivi mostri che gli emolumenti eccedessero le proporzioni enunciate, saranno adottati provvedimenti convenienti.

ART. 44.

Oltre tutte le obbligazioni sopra espresse, il Tesoriere, a simiglianza di quanto è prescritto pel Razionale, potrà al bisogno intervenire nel Consiglio dello Sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della Cassa.

Per tutti gli obblighi, doveri, ed attribuzioni riguardanti il Tesoriere, ne resta egli realmente, ossia materialmente risponsabile.

TITOLO VII.

Del Controllo presso il Tesoriere.

ART. 45.

Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno dal Controllo trascritti in un registro denominato *valori immessi in portafoglio*, e ne visterà il borderò che li contengono, onde potersi dal Razionale spedire i corrispondenti pagamenti.

ART. 46.

In fine della giornata il Tesoriere esibirà al Controllo tutt' i valori ammessi, e fattone il confronto col registro indicato nell' articolo precedente verran-

no rinchiusi nella cassa, di cui il Controllo ne conserverà una chiave.

Art. 47.

Dalla stessa Cassa in ogni giorno saranno estratti quei valori che scadono l'indomani; e qualora i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili nei sussecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue, e consegnarsi dal Controllo al Tesoriere previo suo ricevo in un' altro registro denominato *valori estratti dal portafoglio*, per curarne sotto la sua risponsabilità la esazione. Una tal consegna però avrà effetto dopo sarà stata dal Tesoriere giustificata la esazione de' valori scaduti nella giornata, la quale consister deve in polizze girate alla Cassa, resta in madrefede, ed in valori non soddisfatti alla scadenza.

Art. 48.

Egualmente saranno estratti dal portafoglio tutti quei valori che si volessero estinguere prima della loro scadenza. Una tale estrazione si farà in vista delle polizze girate alla Cassa, e corrispondenti alle cambiali che si vogliono estinguere, e ne sarà del pari presa ragione dal Controllo nel suo registro indicato nell' articolo precedente.

Art. 49.

Tutte le somme che il Tesoriere incasserà, sia per sorte, che per interessi, provvenienti da dispegni delle rendite sul Gran Libro, sulla Tesoreria Generale, e della Amministrazioni Napolitane, dovranno esser versate nello stesso giorno con borderò sottoscritto da esso Tesoriere e dal Controllo.

ART. 50.

Al medesimo Controllo sarà corrisposto a carico del Tesoriere il compenso di mensili ducati venti, siccome si è stabilito nell' art. 42; oltre ad altri ducati quattro mensuali che saranno precapiti dagli utili stabiliti negli articoli 9 e 24.

Il Controloro in guarentia delle sue operazioni avrà il dovere di rendere la cauzione di ducati dugento di rendita iscritta sul Gran Libro, e per premio di tale cauzione, per gasti di scrittorio, commessi e tutto altro gli rimane accordato al dippiù de' compensi sopra espressi l' indennità di ducati diciotto al mese.

TITOLO VIII.

Degli Agenti de' Cambi.

ART. 51.

Ciascuno degli Agenti de' cambi e trasferimenti, somministrata che avrà la cauzione di cui appresso sarà parlato, potrà conformemente all' artic. 10, trattare per la durata di tre mesi, e per turno le diverse negoziazioni della Cassa.

L' ordine del giro tra loro sarà regolato secondo quello delle date in cui avranno fatto conoscere di aver fornite le rispettive cauzioni esclusivamente a favore della Cassa.

Il Pubblico mercè l' avviso preventivo, che il Reggente Direttore periodicamente darà alla Borsa, resterà avvertito del nome dell' Agente di servizio, e lo stesso preventivo avviso sarà anche dato alla Tesoreria Generale.

A r t. 52.

In conseguenza dell' articolo precedente, l'Agente de' cambi di servizio riceverà tutti quei valori, che alle parti interessate piacerà passargli, onde ottenere la somma dello sconto. Egli riuniti che li avrà, li presenterà ne' giorni di sedutà al Consiglio di Sconto perchè ne abbia luogo la discussione.

Non resta però impedito alle parti di presentare direttamente, e senza il mezzo dell'Agente al Consiglio di Sconto i valori che intendono scontare.

A r t. 53.

In tutti i valori di cui è stata deliberata l'ammissione, non esclusi quelli esibiti dalle parti al Consiglio, l'Agente suddetto dovrà apporre il suo visto.

Per effetto di questo solo visto, lo stesso Agente resta di pieno dritto garante e materialmente risponsabile per la verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'Avallo, rimanendo anche garante e risponsabile, e nello stesso modo, della verità della firma di uno o più de' garanti intermedj, qualora così si richiedesse dai Deputati; in simili casi però egli dovrà specificatamente enunciare nel suo visto questa ampliazione di sua garentia e risponsabilità.

Parimente per effetto del suo visto, il medesimo Agente resta risponsabile e garante, nella stessa maniera di sopra indicata, di tutte le irregolarità che possono esistere; sì nel testo, ossia nel corpo delle cambiali o altri effetti, che nelle gire ed Avalli di essi, come ancora di tutte quelle nascenti dalla mancanza assoluta o dalla insufficienza del bollo proporzionale, di cui deggiono esser munite.

mente da lui, per passarla all'Ufficina del Segretario Generale da servire per le operazioni, che quivi debbono aver luogo.

ART. 56.

Per lo sconto de' cuponi del semestre di rendita rilasciati dalle due Amministrazioni Napolitane e dalla Direzione del debito pubblico, l'Agente dei cambi dovrà similmente formarne il corrispondente borderò. In esso egli riporterà il nome di colui che ne dimanda lo sconto, la enunciazione dettagliata dei cuponi, l'ammontare dell'interesse calcolato per giorni inclusivamente, ed il dritto spettante all'Amministrazione da ritenersi anticipatamente dalla Cassa: questo borderò da lui sottoscritto sarà passato insieme ai cuponi al Razionale della Cassa per le ulteriori operazioni di risulta.

ART. 57.

Per la pignorazione degli estratti di rendita inscritta sul Gran Libro, l'Agente de' cambi, in vista non meno dell'estratto da pignorarsi, che del certificato della Direzione del debito pubblico di essersi adempite le formalità prescritte in proposito, ne formerà il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto.

In esso egli riporterà il nome dell'intestatario dell'estratto, l'ammontare della rendita, la elevazione di essa in capitale secondo il prezzo corrente fissato in Borsa, la somma corrispondente a' tre quarti di questo capitale, giusta il Real Rescritto de' 26 giugno 1822 (*) e quella per la quale si è richiesto farsi la pignorazione.

(*) *Il Sovrano Rescritto del 26 giugno 1822*, 1° Riparti-KKK.

ART. 58.

Il borderò mentovato nell' articolo precedente insieme all' estratto di rendita ed al certificato della Direzione del Debito pubblico, sarà passato in Contabilità, ed ivi formata la così detta cartella, dovrà venire questa firmata dal medesimo Agente dei cambî, e dalla parte interessata.

ART. 59.

Per la pignorazione de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane l'Agente de' cambî formerà similmente il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto, ed oltre le enunciazioni riguardanti la somma della rendita, quella della valutazione in capitale, l' altra corrispondente ai tre quarti di questa valutazione, e l' altra ancora per la quale debba aver luogo il pegno, dovrà specificare nel detto borderò il numero e la somma di ciascun cer-

---

mento delle Finanze, 2° *carico*, *n.° 1343*, *è così concepito* --

» Signore -- Con rapporto della data de' 15 di questo mese ella mi ha proposto 1° di aumentarsi di altri ducati centomila il fondo destinato nella Cassa dello Sconto alla pegnorazione delle Iscrizioni sul Gran Libro, prelevandoli dalla madrefede della Cassa dello Sconto; 2° di permettersi ancora la pegnorazione dei Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane, prendendosi all' oggetto una somma di ducati cinquecentomila dagli Apodissarî della Cassa di Corte, in cui tale prelevamento non può portare alcun inconveniente; 3° in fine di calcolarsi in tali pegnorazioni, tanto le Iscrizioni quanto i Certificati di rendite, non già alla ragione di ducati 60 per ogni ducati cinque di rendita, ma bensì ad un quarto di meno del prezzo fissato alla Borsa all' epoca della dimanda di pegnorazione.

Avendo quindi rassegnato tutto ciò a S. M. nel suo Consiglio ordinario di Stato del 24 corrente, e la M. S. essendosi degnata di approvare quanto di sopra da lei si è proposto, nel Real Nome glielo partecipo, signor Reggente, per sua intelligenza, e per lo adempimento di risulta -- Napoli 26 giugno 1822 -- De Medici.

tificato, come anche il nome e la elezione di domicilio in Napoli della persona che ne ha dimandato la pignorazione.

ART. 60.

Questi certificati di unita alla loro matrice, ai cuponi per la esazione semestrale della rendita rilasciati dalle rispettive Amministrazioni, ed al borderò nel precedente articolo espresso, saranno esibiti dall'Agente suddetto in unione della parte interessata al Razionale della Cassa, e fatto da quest'ultimo in di loro presenza un semplice riscontro de' numeri delle matrici con quelli de' certificati stessi, sì le une che gli altri saranno, come anche i loro corrispondenti cuponi senza alcuna remora rinchiusi in un plico da suggellarsi a cera colla impronta della cifra dell' Agente de' cambî, e da questo e dalla parte pignorante firmato, dovendosi da questi due ultimi sottoscrivere la cartella del pegno che all' oggetto verrà firmata dal Razionale della Cassa.

In questa cartella oltre la elezione di domicilio in Napoli che il pegnorante sarà tenuto di fare, dovrà espressamente pattuirsi, ch' esso pignorante non comparendo per l'apertura e dissuggellazione del plico nel giorno designato nella citazione fattagli nel suddetto domicilio eletto da un Usciere della Reggenza del Banco, possa in tal caso la Cassa liberamente devenire a tali atti col solo intervento e presenza del Regio Giudice della residenza della Cassa, che a quest' oggetto in seguito di un rapporto del Razionale della Cassa contestante la non comparsa, sarà con semplice ufficio del suo Reggente Direttore invitato.

Questa formalità sarà sufficiente per tutti i casi di non comparsa, non esclusi quelli per assenza, per morte, o per qualsivoglia altro positivo impedimento.

Le spese tutte che occorrono dovranno cedere a carico del pignorante: esse però saranno anticipate dall'Agente de' cambi.

ART. 61.

L'Agente de' cambi, come nelle cambiali, dovrà similmente apporre in compruova della di loro identità il suo visto ne' cuponi che si ammettono allo sconto, come pure negli estratti delle iscrizioni di rendite, e nei certificati che si rilasciano dalla Direzione del Gran Libro, come anche nei certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, e nei cuponi che debbono accompagnarli; ed in generale in tutte le altre carte e titoli che dalle parti potranno essere presentate; e per effetto del suddetto suo semplice visto, resta egli di pieno dritto garante e risponsabile della di loro verità ed integrità. E resta egualmente di pieno dritto garante e risponsabile in forza della semplice sua soscrizione de' borderò della verità della firma dell'intestatario degli estratti di rendita, e di quella di coloro che vengono a pignorare tali estratti, o i certificati di rendita, o pure a scontare i cuponi, garentendone benanche sotto la di lui esclusiva risponsabilità la di loro facoltà e capacità, per poter devenire liberamente a tali atti (*).

ART. 62.

È dell'obbligo di quell'Agente de' cambi, pel di cui mezzo sonosi eseguite le pignorazioni, di vendere al prezzo fissato in Borsa gli estratti ed i certificati di rendita, laddove spirato il termine pattuito, non venissero dalle parti ritirati; ed il loro prodot-

(*) *Questo articolo fu modificato secondo che leggesi al N.º 62.*

to netto di spese dovrà essere da lui versato nella Cassa non più tardi del secondo giorno dal dì, che dal Razionale della medesima gli saranno stati tali valori consegnati.

ART. 63.

Nel caso di doversi devenire alla vendita de' certificati di rendita, perlocchè occorre di aprirsi in presenza della parte pignorante il plico in cui sono stati rinchiusi, sarà dell' obbligo dell' Agente de' cambî che ha funzionato nella pignorazione di fare intervenire a questa apertura e dissuggellazione la parte pignorante, ed in mancanza di comparsa è tenuto ad adempiere a quanto a sua cura e spesa è prescritto in fine dell' articolo 60.

ART. 64.

Le polizze di pagamento per le negoziazioni fatte colla Cassa, sì per sconto, che per pignorazioni, dovranno essere ritirate dall' Agente dei cambî per consegnarle alle parti interessate, dovendone egli però o persona da lui espressamente autorizzata in iscritto rilasciar ricevo al Razionale della Cassa.

ART. 65.

L' Agente de' cambî anche dopo finito il suo periòdo di servizio è nel dovere di sollecitamente avvertire il Reggente Direttore delle fallenze legalmente pronunziate di quelli individui, che a qualunque titolo sieno intervenuti negli effetti negoziati colla Cassa nel tempo del suo periodo di servizio, e ne sarà strettamente risponsabile.

ART. 66.

Per la tenuta del registro da servire per norma e regola dei Deputati, e per l' assistenza alla formazione del borderò e sue copie, lo stesso Agente dei cambî è obbligato durante il tempo del suo servi-

zio di corrispondere in ogni mese metà de' ducati venticinque, assegnati per compenso mensile a colui che dal Reggente Direttore ne sarà incaricato, cedendo l' altra metà a carico della Cassa.

ART. 67.

Per tutte le operazioni, sia per mediazione di sconti degli effetti commerciali e de' cuponi di rendita, sia per pignorazione degli estratti e certificati di rendita, e per la loro vendita, l' Agente de' cambi non dovrà percepire dalla Cassa alcun dritto o emolumento.

Gli è lecito però di esigere dall' altra parte per le operazioni di sconto il dritto, tutto in esso compreso, di grana cinquanta sul primo migliaio di ducati di valori negoziati, e di grana trenta sulle migliaia ulteriori:

Per i pegni degli estratti d' iscrizioni di rendita sino a ducati mille grana cinquanta, e per quelli che eccedono i ducati mille grana quaranta a migliaio:

Per i pegni di certificati delle due Amministrazioni Napolitane fino a ducati mille grana trenta, e per quelli eccedenti questa somma di ducati mille grana venticinque a migliaio:

E per le vendite de' suddetti estratti e certificati di rendita riscuoterà quelli stessi dritti soliti a percepirsi per tali vendite.

ART. 68.

Per vieppiù assicurare la esecuzione e lo esatto adempimento di ciascuno degli obblighi, e di ciascuna delle risponsabilità prescritte col presente Regolamento a carico dell'Agente de' cambi, lo stesso oltre della sommissione del suo arresto personale cui s' intende assoggettato colla semplice accettazione del presente Regolamento, ed oltre ancora della cauzione di

annui ducati cinquecento di rendita iscritta sul Gran Libro da lui prestata per lo esercizio delle funzioni, dovrà somministrarne un' altra dell' annua rendita di ducati mille di simil natura per garentia esclusiva della Cassa, con doverne eseguire la corrispondente immobilizzazione.

Art. 69.

Rientrando ne' diversi obblighi dell'Agente quello specialmente di dovere, per effetto della risponsabilità da lui assunta colla semplice sua soscrizione ai borderò, e del visto da lui apposto alle diverse carte, titoli e scritture mentovate ne' due precedenti articoli 53 e 61, ed a'termini di questi articoli stessi, indennizzare la Cassa per tutte le vie di dritto, e con privilegio sulla detta cauzione, di tutti quei danni che potesse la medesima risentire, derivanti e dipendenti dalla non verità delle firme o dalle altre circostanze espresse negli anzidetti due articoli e da lui in tal modo assicurate e garentite; così avvenendo che l' ammontare di quei valori, pei quali o in occasione dei quali venissero, sia in linea civile, sia in linea correzionale o criminale, promosse quistioni di tal genere, superasse detto ammontare il valor capitale, secondo il prezzo in quella epoca corrente in Borsa, di due quinti della suindicata cauzione, ossia di ducati quattrocento della suddetta rendita di annui ducati mille da lui a questo titolo immobilizzata, dovrà egli in tale ipotesi, e per tutta una siffatta eccedenza, somministrare in seguito dell' avviso che amministrativamente ne riceverà ed in pendenza delle intestazioni de' giudizî, altra simigliante cauzione, con farne eseguire la corrispondente immobilizzazione, in guisa che restino sempre ed in tutti i casi liberi, intatti ed indeminuti i

rimanenti ducati seicento dell' anzidetta cauzione di ducati mille. Mancando il medesimo Agente allo esatto e pronto adempimento di questo obbligo, saranno dal Direttore della Cassa presi qnegli espedienti che egli meglio giudicherà al proposito.

ART. 70.

La disposizione contenuta nell' antecedente articolo, riguardante il supplemento di cauzione nei casi nel medesimo contemplati, essendo per se stessa un semplice temperamento, ed una misnra di pura tolleranza e di equità, basata sulla presunzione della verità e regolarità delle cose, così cessando in forza dei giudicati cotesta presunzione, e venendo coi medesimi giudicati dichiarato il contrario, dovrà in tal caso il detto Agente rimborsare prontamente la Cassa in ciascuna specie ogni suo avere in sorte interessi e spese, al che vi sarà astretto anche per effetto dell' articolo 68 del presente col sno arresto personale, indipendentemente dal dritto privilegiato sulla cauzione da lui prestata.

ART. 71.

In ogni controversia o contestazione, ed in tutti i gindizî, in cui verranno promosse ed elevate quistioni intorno alla non verità e non regolarità delle cose assicurate e garentite dal detto Agente, e per le quali egli in conformità de' due succennati articoli 53 e 61 è risponsabile, il medesimo sarà tenuto d' intervenire in causa, ed assumere in concorso della Cassa, se a questa ultima così piaccia, il peso della lite; ed a qnesto oggetto gli sarà per parte della medesima denunziata la quistione promossa; e sarà inoltre nello stesso tempo e col medesimo atto citato per sentirsi condannare di rifare, in caso di soccombenza, la Cassa di tutti i danni in

sorte interessi e spese, anche col di lui arresto personale, e sempre non escluso il dritto privilegiato della medesima sulla di lui cauzione.

ART. 72.

Verificandosi per un motivo o circostanza qualunque la vendita di una parte della suddetta cauzione dei ducati mille come sopra, e non venendo questa subito reintegrata e portata al suo pieno, resta nella facoltà del Direttore della Cassa e secondo la sua prudenza d' interdire al detto Agente l' esercizio delle sue funzioni verso la medesima: potrà riprendere un tale esercizio tosto che avrà compiutamente adempito a questa obbligazione.

In tutti i casi in cui occorresse doversi devenire alla vendita di tutta o parte della rendita immobilizzata per guarentia e cautela della Cassa, la medesima dovrà aver luogo in forza di una disposizione ministeriale provocata dal Direttore di essa Cassa.

ART. 73.

Finita la sua gestione a richiesta dell' Agente potrà essere liberata la suddetta cauzione per tutta quella quantità che eccede l' importo degli effetti negoziati per mezzo suo, compresi i pegni d' iscrizioni e di certificati di rendita non ancora estinti.

Benvero non potrà l' Agente essere nuovamente ammesso alle negoziazioni della Cassa se prima non avrà di nuovo immobilizzata la suddetta rendita di ducati mille.

ART. 74.

Gli Agenti incaricati delle negoziazioni della Cassa di Sconto non potranno volontariamente cessare dall' esercizio di tali funzioni, se non tre mesi dopo che ne avran fatta la formale dichiarazione al Reg-

gente. In caso di loro volontario inadempimento sarà dalla Cassa adoperato altro Agente per non arretrare il corso delle negoziazioni della Cassa, e le operazioni di questo Agente s' intenderanno guarentite dalla cauzione dell' inadempiente.

Nei casi poi di legittimo impedimento riconosciuto dal Reggente Direttore potran farsi supplire da altri Agenti a loro scelta e coll' approvazione dello stesso Reggente; e delle operazioni di costoro saranno essi risponsabili per risponderne colle loro cauzioni. Nè saranno d' ora innanzi ricevute le cauzioni senza che si sottopongano alle condizioni nel presente articolo stabilite.

TITOLO IX.

Art. 75.

In caso di legittimo impedimento del Segretario Generale, del Razionale, del Tesoriere e del Controllo presso il Tesoriere, gli stessi dovranno rispettivamente nominare, coll' autorizzazione del Reggente Direttore, un loro aiutante che li rimpiazzerà, restando essi risponsabili delle operazioni dei medesimi.

Art. 76.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere modificate, cangiate ed innovate, sia per punto di massima, sia pei casi particolari all' occorrenza, a beneplacito del Ministro delle Finanze ogni qual volta lo crede conveniente, inteso il Reggente Direttore.

Art. 77.

Tutte le precedenti disposizioni Sovrane o Ministeriali, alle quali non si è portata col presente Regolamento espressa alterazione o rivoca, restano in pieno vigore.

Art. 78.

Il Reggente del Banco è incaricato di trasmetter copia del presente Regolamento a tutti coloro cui riguarda e dei quali è menzione; e dal momento della consegna della copia, ciascuno sarà sotto la sua risponsabilità obbligato all' esatta osservanza di esso.

Napoli li 31 marzo 1839.

Il Ministro Segret.° di Stato delle Finanze
Firmato -- D' Andrea.

Per copia conforme

L'Uffiziale Capo del 2.° Ripartimento
V. Orgitano.

Visto

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato -- D' Andrea.

N.° 62.

Ministeriale del 24 *maggio* 1839, 1° *Ripartimento*, 2° *carico*, *n.°* 1164, *con cui si riforma l'art.°* 61 *del regolamento del* 2 *aprile* 1839.

Signore -- In seguito delle osservazioni e delle notizie contenute nel suo rapporto de' 23 aprile N.° 452, ed in vista di quanto ha riferito il Direttore Generale del Gran Libro relativamente alle modificazioni, di cui è sembrato suscettivo l'art.° 61 del regolamento testè emanato pel servizio della Cassa di Sconto, approvo le suggerite modificazioni, per effetto delle quali il mentovato art.° 61 sarà d'oggi innanzi eseguito secondo che leggesi nel quì unito foglio da me segnato.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- D'Andrea.

Art. 61.

L'Agente de' cambî nello sconto de' cuponi, e nella pignorazione degli estratti di rendita iscritta sul Gran Libro, e de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, dovrà per i primi, come praticasi per le cambiali ed altri effetti commerciali, apporre in dorso di ciascuno di essi il suo visto; per i secondi, ossia per gli estratti di rendita, dovrà apporre parimente il suo visto sopra i certificati a questi relativi, che all'oggetto vengono rilasciati dalla Direzione del suddetto Gran Libro, e ne' quali sono comprese tutte le enunciative ed indicazioni contenute negli estratti medesimi; e per gli

ultimi dovrà sottoscrivere il plico ove tali certificati di rendita unitamente alle loro matrici e corrispondenti cuponi vengono chiusi e suggellati, nel modo e nelle forme spiegate nell' articolo precedente.

Ed inoltre lo stesso Agente de' Cambi resta tenuto ed obbligato di apporre egualmente il suo visto a tutti quei titoli, scritture e documenti, che possono essere necessari ed occorrere per le operazioni in parola, e che possono per quest' oggetto dalle parti interessate presentarsi.

Per effetto della semplice apposizione di tal visto resta il detto Agente di pieno diritto risponsabile e garante, e per tutti i loro effetti della veracità e regolarità de' suddetti cuponi di certificati rilasciati, come sopra, dalla Direzione generale del Gran Libro, non che degli estratti a cui essi si riferiscono de' certificati di rendita e delle loro matrici coi corrispondenti cuponi; ed in generale di tutte le altre scritture, come dianzi si è detto, che in occasione delle operazioni di sopra mentovate, o che vi hanno rapporto possono essere esibite e presentate.

In forza poi della di lui sola e semplice soscrizione de' borderò riguardanti le pignorazioni, e delle corrispondenti cartelle a tallone, il medesimo Agente resta del pari tenuto ed obbligato di pieno dritto della verità delle firme degl' intestatari, degli estratti di rendita, e delle firme benanche di coloro che vengono a pignorare tali estratti o i certificati di rendite, o scontare i cuponi, estendendosi siffatta sua risponsabilità, senza alcuna limitazione, anche per quello che riflette la piena facoltà e capacità di tutti i sunnominati individui per poter liberamente devenire a simiglianti operazioni, sien di pegno sotto le condizioni prescritte ne' regolamenti sulla materia,

sien di sconto, sien di qualsivoglia altra specie e natura.

Napoli 24 maggio 1839.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze -- D' Andrea.

N.° 63.

Sovrano Rescritto del 1° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, N.° 2026, del 17 agosto 1839, con cui si autorizza la Cassa dello Sconto ad anticipare un sol mese di soldo agl' Impiegati dell' Orfanotrofio Militare.

Signore -- Essendosi rassegnata al Re N. S. la dimanda fatta dagl' impiegati dell' Orfanotrofio militare, e le raccomandazioni in loro favore dirette a questa Real Segreteria di Stato dal Direttore del Real Ministero di Guerra e Marina, affin di concedersi ai medesimi l' abilitazione stessa che godono tutti gl' impiegati delle Regie Amministrazioni, di prendere cioè il soldo anticipato dalla Cassa di Sconto; ed essendosi dato conto alla Maestà Sua delle dichiarazioni di risponsabilità che in ciò prende il Real Ministero di Guerra e Marina, e della condizione che l' agevolazione che invocasi sarebbe limitata ad un mese solo di soldo; il Re N. S. accordando per grazia speciale dispensa al Regolamento degli 8 febraio 1834, da non addursi in esempio per altre corporazioni, si è servito permettere che sieno ammessi nella Cassa di Sconto all' anticipazione del soldo per un solo mese gl' impiegati dell' Orfanotrofio Militare,

i quali rilasciano a beneficio della Real Tesoreria generale il due e mezzo per cento pel Monte delle vedove e ritirati.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza e per lo adempimento.

Napoli 17 agosto 1839 — D' Andrea.

N.° 64.

Istruzioni per la rinnovazione de' pegni degli Estratti di rendita iscritta al Gran Libro, de' Certificati di credito sulla General Tesoreria, e de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, approvate da S. E. il Ministro delle Finanze in data del 20 gennaio 1841.

Articolo 1.

Chiunque voglia rinnovare il pegno di sue iscrizioni sul Gran Libro, o di rendita perpetua sulla Tesoreria Generale, o di Certificati delle Amministrazioni Napolitane, ne presenterà dimanda in carta libera al signor Direttore Generale della Cassa, il quale la rimetterà all' Agente de' Cambi di servizio per conoscere il prezzo corrente in Borsa all' epoca, in cui la rinnovazione vuolsi eseguire, e la somma, che a quel prezzo, dedotto il quarto, può darsi sul pegno, come attualmente l' Agente pratica ne' borderò delle pignorazioni.

Art. 2.

La dimanda col certificato dell' Agente de' Cambi sarà presentata al Razionale della Cassa, il quale formerà sulla cartella del pegno da rinnovarsi il calcolo degl' interessi a pagarsi, e della rata del ca-

pitale a restituirsi, qualora il prezzo attuale sia minore di quello che correva allorchè la pignorazione ebbe luogo.

A r t. 3.

Liquidata così la somma a pagarsi per la rata del capitale a minorarsi, e per l'interesse, la parte richiedente presenterà al Tesoriere della Cassa la cartella sulla quale ne sarà stata fatta la liquidazione, e questi esigendosi le polizze corrispondenti alle somme dal Razionale in essa fissate, ne rilascerà rapporto al signor Direttore generale nella stessa guisa che attualmente si pratica pei dispegni, acchiudendoli le polizze del pagamento, e distinguendo la sorte e l'interesse.

A r t. 4.

Il rapporto del Tesoriere colle acchiuse polizze sarà dal signor Direttore Generale rimesso al Controllo della Cassa per prenderne ragione, e costui dopo avere ciò adempito rimetterà in Contabilità il rapporto e le polizze.

A r t. 5.

Il Razionale della Cassa in vista del certificato, di cui si è fatto parola nell'articolo 2°, formerà coll' Estratto della iscrizione, che gli fu depositato allorchè seguì la prima pignorazione, un novello pegno per la somma certificata dall' Agente corrispondente al prezzo corrente.

La polizza di questo nuovo pegno sarà pagabile allo intestatario della iscrizione, e per esso alla Cassa di Sconto in estinzione del pegno precedentemente fatto.

A r t. 6.

La polizza, di cui si è parlato nel precedente articolo, dopo le consuete formalità sarà notata in fede.

Dessa di unita alla rata di capitale già pagata, come si è detto ne' precedenti articoli, nel caso di esser minorato il prezzo della iscrizione, opererà il dispegno dell' originario pegno.

ART. 7.

L' antica cartella sarà dal Razionale della Cassa coll' atto del seguito dispegno passata al Controllo della medesima. La nuova cartella sarà consegnata al proprietario.

ART. 8.

Le cartelle ritirate, come nel precedente articolo, saranno da tempo in tempo bruciate; facendosene processo verbale, come si usa per le fedi di credito.

ART. 9.

Se il prezzo delle Iscrizioni sarà lo stesso che correa all' epoca della prima pignorazione, il proprietario non sarà tenuto a pagare cosa alcuna per minorazione del pegno, ammenochè non volesse per proprio comodo diminuirlo; circostanza che dovrà esprimere nella dimanda prescritta coll' articolo 1°, ed in tal caso le operazioni saranno le stesse già stabilite nell' articolo 2° e seguenti. Nei casi di considerevole aumento del prezzo delle Iscrizioni, rimane riserbato al signor Direttore della Cassa il permettere, quando lo giudicherà conveniente, che il pegno possa essere aumentato per quella somma che sarà capiente al prezzo corrente, secondo il certificato del l'Agente de' cambi.

In questo caso, usate tutte le formalità stabilite nei precedenti articoli, saranno dell' importo del nuovo pegno formate due polizze, una corrispondente all' antico pegno da rinnovarsi pagabile allo intestatario del pegno medesimo e per esso alla Cas-

sa di Sconto, e l'altra allo istesso intestatario pel di più che il pegno si aumenta.

ART. 10.

I Certificati della Direzione generale del Gran Libro, e quelli del Regio Scrivano di Razione pei pegni di rendita sulla general Tesoreria saranno alligati ai novelli pegni, fermo rimanendo il vincolo della inalienabilità, sino a che non ne seguirà definitivamente il dispegno.

ART. 11.

Ciò che si è finora fissato pei pegni delle rendite iscritte sul Gran Libro, sarà comune anche per quelli de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, colla sola diversità che i plichi suggellati a fuoco nei quali i certificati si conservano, dovranno aprirsi in presenza di coloro, che li sottoscrissero nell' atto della primitiva pegnorazione, e quindi per la formazione del nuovo pegno saranno i Certificati medesimi chiusi e suggellati in novelli plichi, descrivendone la somma che corrisponderà alla nuova pegnorazione.

ART. 12.

Alla scadenza de' semestri delle rendite d' Iscrizioni sul Gran Libro pignorate, se il proprietario vorrà farne la esazione, ne presenterà dimanda al signor Direttore generale della Cassa, il quale autorizzerà il Razionale della medesima a far presentare l'estratto da un impiegato della sua Officina alla Direzione generale del Gran Libro per farlo bollare, ed appena ciò seguito, lo restituirà al Razionale medesimo per rimetterlo al suo posto. Di questa operazione sarà presa ragione dal Controllo della Cassa. Lo stesso si praticherà pei pegni di rendita in Certificati sulla Tesoreria Generale. Durante il tempo in cui

gli Estratti del Gran Libro, o i Certificati della general Tesoreria pegnorati rimarranno fuori della Cassa per l' indicato oggetto, il proprietario dovrà lasciare presso il Razionale della Cassa in deposito la cartella del pegno, per ripigliarsela ritornato l' Estratto od i Certificati, notandosi nella cartella medesima e nel suo tallone che è presso la Cassa essersi pagato il semestre. Se però la rendita sarà in forte minorazione di prezzo, rimarrà nel prudente arbitrio del signor Direttore della Cassa il permettere la esazione della rendita maturata.

ART. 13.

Quest' abilitazione non sarà applicabile ai pegni de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, poichè per distaccarsi dai medesimi i cuponi della rendita si dovrebbero dissuggellare i plichi, e poi risuggellarsi seguito il distacco, ciocchè produr potrebbe qualche inconveniente.

ART. 14.

Tutte le altre leggi e regolamenti, che riguardano le pignorazioni de' cennati valori, rimarranno in osservanza per tutto ciò che non si oppone alle presenti istruzioni.

Il Direttore Generale Reggente de' Banchi -- Barone Francesco Ciccarelli.

N.° 65.

Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843, 1° ripartimento, 2° carico, n.° 2638, con cui si definisce qual sia la risponsabilità morale de' Deputati della Cassa dello Sconto, e sotto quali condizioni le loro cambiali si possono ammettere.

Signore -- In seguito delle Sovrane risoluzioni date dal Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 luglio relativamente alla Cassa di Sconto, le quali risoluzioni io le comunicava con Rescritto de' 29 dello stesso mese N.° 2131, è stato l' affare per ordine di S. M. novellamente esaminato tanto in rapporto della risponsabilità de' Deputati, quanto in rapporto di facilitazioni maggiori da accordarsi.

Il Re N. S. con risoluzione Sovrana data nell' ordinario Consiglio di Stato de' 15 del corrente, si è servito ordinare, che la risponsabilità indicata nel Rescritto non è quella che produce la solidarietà dell' obbligo che si contrae, o lo stare a fronte della perdita che per eventualità o per altra disgrazia possa derivare alla Cassa, ma bensì la risponsabilità morale, cioè quella che risulta dall' inadempimento di ciò che per legge dovea farsi o per aver trascurato di eseguire quanto i regolamenti prescrivono.

Ha approvato ancora la M. S., che lo sconto delle cambiali non sia limitato a' soli negozianti godenti il fido di dogana. Inoltre S. M. vuole che quando i Deputati vorranno godere dello sconto nel proprio nome, oltre a due altre firme di negozianti accreditati, deve esservi l' annuenza di tutta la Commissione, e

nella discussione non deve esser presente il Deputato che dimanda lo sconto.

Nel Real Nome le comunico tali sovrane risoluzioni per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Napoli 20 settembre 1843 -- Ferri.

INDICE.

APPENDICE

Per lo servizio del Banco e delle Pignorazioni.